



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 416/10

di iniziativa del Consigliere O. GRECO, F. SERGIO recante:

"Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative provinciali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/2/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	1/3/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	11/03/2019
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 416/10^A di iniziativa dei consiglieri regionali Greco e Sergio pag. 4

Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative provinciali, di area vasta e Città Metropolitana, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34

Raffronto PL 416 e legge regionale 34/2002 pag. 18

Normativa nazionale

Decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2018. - Art.1 pag. 64

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Art. 1 Proroga di termini in materia di enti territoriali

Legge n. 190 del 23/12/2014. Art. 1, commi da 420 a 430; da 611 a 620 e comma 735 pag. 66

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Legge n. 56 del 7 aprile 2014. pag. 76

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

Normativa regionale

L.R. n. 14 del 29 giugno 2016. pag. 107

Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002. pag. 109

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

Normativa comparata

Abruzzo L.R. n. 32 del 20 ottobre 2015. pag. 218

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014

Basilicata L.R. n. 49 del 6 novembre 2015. pag. 239

Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.

Campania L.R. n. 14 del 9 novembre 2015 pag. 245

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Emilia Romagna L.R. n. 13 del 30 luglio 2015. pag. 255

Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.

Liguria L.R. n. 15 del 10 aprile 2015.	pag. 337
<i>Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).</i>	
Lombardia L.R. n. 19 del 8 luglio 2015.	pag. 421
<i>Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).</i>	
Marche L.R. n. 13 del 3 aprile 2015.	pag. 440
<i>Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.</i>	
Piemonte L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015.	pag. 455
<i>Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).</i>	
Puglia L.R. n. 31 del 30 ottobre 2015.	pag. 486
<i>Riforma del sistema di governo regionale e territoriale.</i>	
Toscana L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.	pag. 495
<i>Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.</i>	
Umbria L.R. n. 10 del 2 aprile 2015.	pag. 573
<i>Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.</i>	
Veneto L.R. n. 19 del 29 ottobre 2015.	pag. 595
<i>Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.</i>	
<u>Giurisprudenza Costituzionale</u>	
Sentenza Corte Cost. 50/2015.	pag. 602

PROPOSTA DI LEGGE

1^a COMM. CONSILIARE

N.ro

416/X¹2^a COMM. CONSILIARE

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri regionali Greci Sergio recante: *"Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative provinciali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34"*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, sebbene dettata dall'urgenza e dall'accelerazione imposta dalle ultime misure finanziarie della legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 420 e seguenti, L. 190/2014), costituisce una importante assunzione di responsabilità del sistema REGIONE.

La Legge 7 aprile 2014 n. 56, nota come legge Delrio, segna una tappa fondamentale nel processo di riordino della governance del nostro Paese, aprendo un nuovo percorso per il rilancio dei territori, con l'obiettivo di rendere gli assetti istituzionali più rispondenti alle esigenze dei cittadini ed ai bisogni di sviluppo della società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e riduzione della spesa pubblica, e salvaguardandone nel contempo le singole identità.

Si tratta di una legge che ridefinisce l'assetto istituzionale delle Province quali enti di secondo livello e, pur attribuendo alle stesse la titolarità di funzioni amministrative fondamentali, individuate dal comma 85 dell'art. 1, ne prevede il riordino delle competenze.

La Regione Calabria è chiamata a procedere con ferma volontà al riordino delle funzioni in precedenza conferite alle Province con la legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed integrazioni (vedasi l.r. n. 1/2006 - l.r. n. 15/2006 — l.r. n. 1/2007 — l.r. n. 58/2009 — l.r. n. 34/2010) nel rispetto del dettato costituzionale degli artt. 117 e 118 ed in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Questo processo deve portarci inevitabilmente ad attribuire ai Comuni, e alle loro primarie forme associative, quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggiore prossimità al cittadino, riservando alla Regione esclusivamente quelle funzioni che presentano esigenze di maggiore unitarietà (come nel caso della internazionalizzazione delle aziende di produzione e delle politiche di promozione in ambito sovraregionale ...). E ciò in continuità e coerenza con quanto già espresso in termini di principio dall'art. 2 della L.R. 34/2002.

Il nuovo riordino delle funzioni amministrative dovrà inoltre garantire continuità amministrativa ai cittadini, una giusta tutela dei livelli occupazionali e, non da ultimo, favorire e rafforzare la governance locale.

Si tratta di una tappa fondamentale di un più ampio processo di ridefinizione degli assetti territoriali regionali, locali e di area vasta che condurrà la nostra Regione ad introdurre un sistema di governance nuovo e più vicino ai territori.

Viene valorizzato il ruolo dei Comuni, soprattutto quando svolgono le funzioni in forme di esercizio associato, si persegue la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, evitando "lo spezzettamento" delle competenze, si riafferma la supremazia per la Regione della funzione legislativa, di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, come voluto dalla Costituzione, avviando così una utile quanto indispensabile inversione della rotta che nel tempo ha trasformato invece questo Ente in una pesante macchina burocratica gestionale.

Ai nuovi Enti di Area Vasta, già titolari di funzioni proprie, per come individuate nel comma 85 della legge 56/2014 (pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n.

6657

del

28-02-19

autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione in ambito provinciale delle pari opportunità) viene attribuita, ampliata e modulata, la funzione di raccordo e supporto ai Comuni, anche con la possibilità che si sostituiscano a questi nella gestione di specifiche funzioni qualora risultino nell'impossibilità di assicurarle in maniera efficace ed efficiente.

La legge proposta dovrà infine trovare attuazione e completamento in successivi provvedimenti della giunta regionale nella consapevolezza che la concreta attuazione della riforma dipenderà anche dall'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione. Obiettivo questo certamente non facile alla luce degli ulteriori pesanti tagli previsti dalle leggi di stabilità che si sono susseguite dal 2015 ad oggi.

La proposta consta di 12 articoli suddivisi in tre capi.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, procedimentale e organizzativa che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Riguardo inoltre al trasferimento delle funzioni di cui alla presente proposta di Legge, come previsto dall'Art. 7 della presente proposta di Legge, non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a valere sul bilancio regionale, essendo contestualmente trasferiti beni, risorse strumentali e finanziarie, nonché eventuali fondi e/o capitoli e/o bilanci, corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province, Comunità Montane, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico-finanziaria.

Inoltre, a suffragare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in base alle suddette motivazioni, la presente legge reca nell'articolato la clausola di neutralità finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale "Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative regionali degli enti di area vasta e Città metropolitana in attuazione della legge n. 56/2014 e disciplina delle forme associative delle Unioni di Comuni e delle fusioni di Comuni. Modifiche e integrazioni alla L. R. 34/2002"

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, oltre che dal complesso delle disposizioni in essa recate, ha natura procedimentale e organizzativa ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Nessun onere finanziario in quanto indica l'oggetto – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
2.	Nessun onere finanziario in quanto indica i principi – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
3.	Nessun onere finanziario in quanto indica le funzioni delle province – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
4.	Nessun onere finanziario in quanto indica le funzioni della Città Metropolitana – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
5.	Nessun onere finanziario in quanto indica le funzioni dei Comuni – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

6.	Nessun onere finanziario in quanto indica la cornice entro cui procedere nell'ambito del riordino delle partecipazioni societarie – norma a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
7.	Nessun onere apporta modifica e integrazioni alla l.r. 34/2002 – norma a carattere ordinamentale, essendo contestualmente trasferiti beni, risorse strumentali e finanziarie, nonché eventuali fondi e/o capitoli e/o bilanci, corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province, Comunità Montane, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.	//	//	0,00 €
8.	Nessun onere norma di coordinamento a carattere ordinamentale	//	//	0,00 €
9.	Nessun onere. Detta le disposizioni transitorie	//	//	0,00 €
10.	Clausola di neutralità finanziaria	//	//	0,00 €
11.	Abrogazione di norme	//	//	0,00 €
12.	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa. La presente legge, novellando la legge elettorale regionale, reca disposizioni di carattere ordinamentale, che mirano a modificare anche una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Infatti, riguardo al trasferimento delle funzioni di cui alla presente proposta di Legge, come previsto dall'Art. 7 della presente proposta di Legge, non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a valere sul bilancio regionale, essendo contestualmente trasferiti beni, risorse strumentali e finanziarie, nonché eventuali fondi e/o capitoli e/o bilanci, corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province, Comunità Montane, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge. Tuttavia, si è provveduto a fornire i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 10, comma 1 della presente legge *“anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziati in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime”*. L'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziati nel Bilancio di previsione 2019, per le finalità già indicate nelle disposizioni della presente legge sono allocate alla MISSIONE 18.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.
Tab. 2^a Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative provinciali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34

CAPO I

Oggetto e principi

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali e regionali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 2

(Principi)

1. In base all'accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il processo di riordino delle funzioni di cui alla presente legge risponde ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurando continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure.
2. La riallocazione avviene attribuendo ai Comuni ed alle loro primarie forme associative le funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggiore prossimità al cittadino, riservando alla Regione esclusivamente quelle caratterizzate da esigenze di unitarietà, nonché privilegiando l'attribuzione di ciascuna funzione nella sua interezza ad un unico soggetto istituzionale.
3. Nell'attuazione del processo di riordino, inoltre, la Regione:
 - a. esalta il ruolo della Città metropolitana di Reggio Calabria;
 - b. valorizza la funzione svolta dai comuni.

CAPO II

Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative, sulla Città metropolitana di Reggio Calabria

Art. 3

(Funzioni delle province)

1. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le funzioni fondamentali loro attribuite dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56/2014, e precisamente: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale ed autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) e con la programmazione regionale; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione in ambito provinciale delle pari opportunità.
2. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente e di pianificazione territoriale di cui alla lettera a) del comma precedente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, nell'ambito della propria competenza legislativa, ad un riordino complessivo della materia con specifica legge di settore che, nel definire limiti e modalità delle competenze provinciali, persegue anche la semplificazione delle procedure.
3. Le Province, ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge n.56/2014, svolgono altresì funzioni di raccordo e supporto ai Comuni, esercitando specifiche funzioni al fine di assicurarne l'adeguata gestione, secondo i principi di efficacia ed efficienza. Tali funzioni comunali, da svolgere sulla base di convenzioni con i comuni interessati, sono: centrale di committenza, stazione

appaltante, organizzazione di procedure selettive e concorsi, ICT (information and communication technology), gestione di servizi pubblici locali.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014 e per il conseguimento delle finalità ivi indicate, successivamente all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 7, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, attribuisce alle Province funzioni ulteriori e diverse rispetto a quelle individuate nei commi precedenti.

Art. 4

(Ruolo e funzioni della Città metropolitana)

1. In conformità alle disposizioni della legge n. 56/2014, la Città metropolitana svolge un'azione di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di proprio interesse, nonché di cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello.

2. Al fine di concertare le azioni ed i progetti di sostegno allo sviluppo economico del territorio relativo all'area metropolitana, compresa la dotazione infrastrutturale strategica, viene istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione-Città metropolitana, quale sede istituzionale di raccordo e condivisione delle iniziative programmatiche di interesse comune. La composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente sono disciplinate, previa deliberazione della Giunta regionale, con apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria.

3. La Città metropolitana di Reggio Calabria esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014, nonché le funzioni fondamentali delle province conferite dall'articolo 1, comma 85, della stessa legge.

4. Oltre alle funzioni indicate dal comma 3, possono essere svolte dalla Città metropolitana, mediante convenzioni con i comuni interessati, le funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di predisposizione dei documenti di gara, di organizzazione di procedure selettive e concorsi, di gestione di servizi pubblici locali e di monitoraggio dei contratti di servizio. Dovendo garantire la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica nell'ambito dell'intero territorio metropolitano, la Città metropolitana può approvare il Piano Strutturale Comunale relativo ai comuni che rientrano nella sua area, in luogo degli stessi sulla base di apposite convenzioni con i comuni interessati, ovvero in loro sostituzione per i casi di inerzia.

5. La Città metropolitana di Reggio Calabria esercita altresì le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite nella l.r. 31 dicembre 2015, n. 35 - Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della l.r. 56/2014, con specifiche disposizioni, alla Città metropolitana possono essere attribuite dalla Regione, nell'ambito della propria competenza legislativa, ulteriori funzioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Art. 5

(Funzioni dei comuni)

1. In materia di funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla Regione, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e salvo quanto disposto nel successivo Capo V, continuano ad avere efficacia le disposizioni della l.r. n. 34/2002.

Art. 6

(Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province e dei comuni e la soppressione degli enti ed agenzie operanti in servizi di rilevanza economica. I processi di razionalizzazione indicati al comma 1 avvengono secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nonché nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'articolo 1, comma 90, della legge n. 56/2014.

CAPO III

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali."

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni alla l. r. 34/2002)

1. Ad integrazione e completamento del riordino delle funzioni amministrative, attuato con la presente legge, vengono apportate alla l.r. n. 34/2002 le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) l'articolo 24 è modificato nel modo seguente:
 - 1) il comma 1 è così sostituito: "La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le CCIA che assicurano ai comuni e alle loro associazioni la necessaria assistenza, promuovono corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto agli sportelli unici per le attività produttive, curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.";
 - 2) al comma 3 le parole "le province" sono sostituite con le parole "le CCIAA";
 - 3) al comma 4 le parole "provinciali e" sono soppresse;
- b) l'articolo 25 è modificato nel modo seguente:
 - 1) al comma 2 le parole "di concerto con le Province" sono soppresse;
 - 2) al comma 3 le parole "promosse dalle Province" sono soppresse;
- c) l'articolo 26 è modificato nel modo seguente:
 - 1) nella rubrica le parole "delle Province, delle Comunità Montane" sono soppresse;
 - 2) al comma 1 le parole "le Province, le Comunità Montane" sono soppresse;
 - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Le funzioni e i compiti attribuiti alle Province dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 sono esercitate dalla Regione";
 - 4) al comma 5 le parole "alle Province" sono sostituite con le parole "alla Regione";
- d) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 sono aggiunte le seguenti: "g) l'approvazione del programma regionale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, determinante gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato; h) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo e il sostegno a progetti speciali diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.";
- e) alla lettera a) del comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 29 le parole "e provinciale" sono soppresse;
- f) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunte le seguenti: "h) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998; i) La programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale; j) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali; k) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali; l) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico; m) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine; n) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione; o) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese; p) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente.";
- g) l'articolo 39 è modificato nel modo seguente:

- 1) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente: "e) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione — il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia.";
- 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale";
- h) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente: "d) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca.";
- i) l'articolo 53 è modificato nel modo seguente:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie; b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese; c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni; d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione; e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale; f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista; g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva; h) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive; i) la validazione delle tariffe delle strutture; j) indicazione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi; k) tenuta dell'albo regionale delle associazioni pro loco; l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi; m) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati; n) la concessione di contributi; o) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche; p) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente; q) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale.";
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La Regione coopera con i comuni per la definizione del sistema regionale di informazione turistica";
- j) il comma 1 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente: "Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti: a) l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico"; b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico; c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo regionale

delle associazioni proloco; d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale; e) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza; f) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici; g) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista; h) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza; i) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione; j) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione; k) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia; l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati; m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione; n) le agenzie di viaggio e turismo; o) le associazioni pro loco; p) la vidimazione delle strutture ricettive; q) tutte le funzioni e i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985 n. 13 ";

- k) dopo il comma 1 dell'articolo 59 aggiungere il seguente: "2. Le funzioni già attribuite alle Province dagli artt. 61, 63 e 85, in materia di territorio, urbanistica e gestione rifiuti, di cui ai Capi II, III e IV Sez. VIII continuano ad essere esercitate dalle stesse fino alla emanazione di specifiche norme regionali di settore.";
- l) l'articolo 64 è modificato nel modo seguente:
- 1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e le Province" sono soppresse;
 - 2) La lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento ai comuni e agli IACP delle risorse finanziarie destinate al settore";
 - 3) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: "e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici; f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio; g) la concessione dei contributi ai Comuni per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.";
- m) dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 66 sono aggiunte le seguenti: "m) il rilevamento del fabbisogno abitativo; n) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti; o) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali; p) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi.";
- n) l'articolo 67 è modificato nel modo seguente:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il programma di cui alla lett. c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20, individua *il soggetto istituzionale* cui demandare l'attuazione e trasferire le relative risorse.";
 - 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.";

- o) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 70 è sostituita dalla seguente: " a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 175/88, ivi compresi i provvedimenti, l'istruttoria tecnica e le verifiche di coerenza e compatibilità ambientale;
- p) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
"Art. 77
(Funzioni dell'ARPACAL)
1. Le funzioni in precedenza esercitate dalle Province vengono attribuite all'ARPACAL. All'ARPACAL sono conferiti funzioni amministrative e compiti concernenti: a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche; b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque; c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque; d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo; e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.";
- q) dopo la lettera s) del comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunte le seguenti: "t) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione; u) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; v) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.";
- r) l'articolo 82 è modificato nel modo seguente:
1) alla lettera l) del comma 1 le parole " in attuazione dei piani provinciali" sono soppresse;
2) dopo la lettera o) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: "p) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento; q) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione.";
- s) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 83 sono aggiunte le seguenti: "d) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni; e) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.";
- t) l'articolo 86 è modificato nel modo seguente:
1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e provinciali" sono soppresse;
2) alla lettera d) del comma 1 le parole "e provinciale" sono soppresse;
3) alla lettera e) del comma 1 le parole "alle Province" sono soppresse;
- u) l'articolo 87 è modificato nel modo seguente:
1) dopo la lettera m) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: "n) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri; o) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione; p) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali; q) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti; r) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superficiali e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica.";

- 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. Restano attribuite ai corpi di Polizia Provinciale le funzioni di: a) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR. DD. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; b) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario i corpi di polizia provinciale possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.";
- v) il comma 1 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/98 sono trasferite ai Comuni sul cui territorio devono essere eseguiti i lavori.";
- w) al comma 1 dell'articolo 94 le parole "le Comunità Montane e le Province" sono sostituite con le parole ", anche in forme associate,";
- x) dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 96 sono aggiunte le seguenti: "n) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996; o) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione; p) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.";
- y) al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 110 le parole "Comunità montane" sono soppresse;
- z) il comma 1 dell'articolo 121 è sostituito dal seguente: "1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti: la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.";
- aa) al comma 2 dell'articolo 122 le parole "dalle province" sono sostituite con le seguenti "dalla Regione";
- bb) dopo il comma 3 dell'articolo 128 è aggiunto il seguente comma: "4. Sono altresì delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative ed i compiti concernenti: a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie; b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici; c) l'istituzione di farmacie succursali; d) il decentramento delle farmacie; e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali; f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità delle farmacie.";
- cc) ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 133 le parole "le province" sono soppresse;
- dd) dopo il comma 5 dell'articolo 137 sono aggiunti i seguenti: "6. Sono attribuite alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dalle Province e dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate: a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale; b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori; c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale; d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi; e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi; f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale; g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale; h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative; i) attuazione del programma annuale di formazione professionale; j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione

professionale; k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati; l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale; m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

7. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alla Regione tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.;"

ee) l'articolo 138 è sostituito dal seguente:

"Art. 138

(Funzioni delle province e dei comuni)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni: a) programmazione della messa in rete delle scuole; b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;

c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 2.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;

b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

3. I comuni svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali; b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore; c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale; d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.

4. I comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito degli indirizzi regionali.

5. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:

a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convivialità, ecc.); d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico.

6. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:

a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale; b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori; c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale; d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi; e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi; f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale; g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale; h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative; i) attuazione del programma annuale di formazione professionale; j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione

professionale; k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati; l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale; m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

7. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.”;

ff) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 141 le parole "e alle Province" sono soppresse;

gg) l'articolo 142 è modificato nel modo seguente:

1) al comma 1 le parole "Alle Province sono conferite" sono sostituite con le parole "La Regione esercita”;

2) al comma 2 le parole "alle Province finanziamenti per la concessione di" sono soppresse;

hh) il comma 1 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente: "Le Province, attraverso i corpi di Polizia Provinciale, esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie.”.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono da intendersi abrogate le seguenti norme della l.r. n. 34/2002:

a) l'articolo 4; i commi 8 e 9 dell'articolo 23; il comma 2 dell'articolo 24; l'articolo 28; l'articolo 34; il comma 2 dell'articolo 36; l'articolo 38; l'articolo 40; l'articolo 42; la lettera a) del comma 3 dell'articolo 50; l'articolo 51; l'articolo 54; l'articolo 57; l'articolo 65; l'articolo 68; l'articolo 71; l'articolo 81; l'articolo 88; il comma 2 dell'articolo 96; l'articolo 97; l'articolo 126; l'articolo 131; il comma 4 dell'articolo 142; l'articolo 144; l'articolo 148 e l'articolo 151.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali – Norme finanziarie

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative oggetto di riordino si perfeziona entro il 30 giugno 2019.

2. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale definisce il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel D.P.C.M. del 26 settembre 2014.

3. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 dicembre 2019, e successivamente con cadenza annuale, al Consiglio regionale una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge, fino all'effettivo completamento del processo di riordino delle funzioni.

4. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, essendo trasferite agli enti subentranti, contestualmente alle funzioni, le risorse strumentali e finanziarie corrispondenti, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati con precedenti leggi.

Art. 11

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 12

(Entrata in vigore)

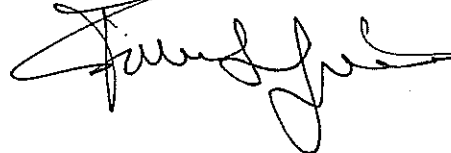
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Reggio Calabria, 27 febbraio 2019

I Consiglieri regionali

Orlandino GRICO

Franco SERGIO



RAFFRONTO	
L.R. 12 agosto 2002, n. 34. Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.	PL 416/X di iniziativa dei Consiglieri regionali Greco e Sergio, recante: “Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative provinciali, di area vasta e Città Metropolitana, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 ”.
Art. 4 <i>Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.</i> 1. In attuazione dell'<i>art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112</i>, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni. 2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo. 3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del <i>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>. 4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1. 5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla	Abrogato

Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni. 6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali. 7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'<u>art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>. 8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate. 9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale. 10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.	
Art. 23 <i>Sportello unico per le attività produttive.</i>	Art. 23 <i>Sportello unico per le attività produttive.</i>
1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.	<i>Identico</i>
2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni.	<i>Identico</i>
3. I comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;	<i>Identico</i>
b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.	<i>Identico</i>

4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'<i>art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997</i>.	<i>Identico</i>
5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.	<i>Identico</i>
6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'<i>articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998</i>, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.	<i>Identico</i>
7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.	<i>Identico</i>
8. Nei comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.	Abrogato
9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro àmbiti territoriali individuati come ottimali.	Abrogato

Art. 24 <i>Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.</i>	Art. 24 <i>Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.</i>
1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province.	1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le CCIA che assicurano ai comuni e alle loro associazioni la necessaria assistenza, promuovono corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto agli sportelli unici per le attività produttive, curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.
2. Le province: a) istituiscono, a livello provinciale, lo "Sportello delle attività produttive", il quale assicura ai comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive; b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo; c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi; d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.	Abrogato
3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.	
4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.	
Art. 25 <i>Agevolazione del credito.</i>	Art. 25 <i>Agevolazione del credito.</i>
1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti	<i>Identico</i>

dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.	
2. La Regione, di concerto con le province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.	2. La Regione, ~~di concerto con le province~~ , determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.	3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.
Art. 26 <i>Funzione della Regione, delle province, delle Comunità Montane e dei comuni.</i>	Art. 26 <i>Funzione della Regione, ~~delle province, delle~~ Comunità Montane e dei comuni.</i>
1. La Regione, le province, le Comunità Montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla <i>legge regionale 23 luglio 1998, n. 9</i> .	1. La Regione, ~~le province, le Comunità Montane~~ ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla <i>legge regionale 23 luglio 1998, n. 9</i> .
2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico-amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell' <i>art. 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9</i> ⁽¹⁹⁾ .	2. Le funzioni e i compiti attribuiti alle Province dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 sono esercitate dalla Regione
3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, <i>legge regionale 23 luglio 1998, n. 9</i> , si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.	<i>Identico</i>
4. [Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi] ⁽²⁰⁾ .	<i>Identico</i>
5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:	5. Sono, altresì, attribuite alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relative a:
a) patti agrari;	
b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;	<i>Identico</i>
c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;	<i>Identico</i>
d) orientamento prodotti agroalimentari;	<i>Identico</i>
e) meccanizzazione agricola e UMA;	<i>Identico</i>
f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;	<i>Identico</i>
g) piante aromatiche e officinali;	<i>Identico</i>
h) vivaismo ed attività sementiera;	<i>Identico</i>
i) contabilità aziendale;	<i>Identico</i>
j) statistica agraria;	<i>Identico</i>

k) cartografia;	<i>Identico</i>
l) ecologia agraria ⁽²¹⁾ .	<i>Identico</i>
Art. 27 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 27 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:	<i>Identico</i>
a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;	<i>Identico</i>
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane,	<i>Identico</i>
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998;	<i>Identico</i>
d) la disciplina della convenzione con l'Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito,	<i>Identico</i>
e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;	<i>Identico</i>
f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.	<i>Identico</i>
	g) l'approvazione del programma regionale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, determinante gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato;
	h) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo e il sostegno a progetti speciali diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.
Art. 28 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:	
a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;	

b) le funzioni conferite alla Regione dall'<u>articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</u>; c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali; d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo; e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.	
Art. 29 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 29 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. I comuni esercitano:	<i>Identico</i>
a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;	a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale ~~e provinciale~~ ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;
b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.	<i>Identico</i>
2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.	2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale ~~e provinciale~~ .
Art. 33 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 33 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:	<i>Identico</i>
a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall' <u>art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998</u> ;	<i>Identico</i>
b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;	<i>Identico</i>
c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;	<i>Identico</i>

d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 32;	<i>Identico</i>
e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 23;	<i>Identico</i>
f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;	<i>Identico</i>
g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.	<i>Identico</i>
	h) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998;
	i) La programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;
	j) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;
	k) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;
	l) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
	m) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
	n) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;
	o) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;
	p) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente.
2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle	<i>Identico</i>

infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'<i>art. 5 della L.R. n. 7/1987</i>, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'<i>art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998</i> e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.	
Art. 34 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:	
<i>a)</i> la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'<i>art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998</i>;	Abrogato
<i>b)</i> la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;	
<i>c)</i> la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;	
<i>d)</i> la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;	
<i>e)</i> i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico	
<i>f)</i> i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;	
<i>g)</i> i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;	
<i>h)</i> lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;	
<i>i)</i> l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;	

l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.	
2. Le province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all' <i>articolo 3 della legge n. 488/1992</i> , alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33.	
3. Al fine di favorire lo sviluppo socio - economico locale, le province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.	
Art. 36 <i>Programmazione degli interventi.</i>	Art. 36 <i>Programmazione degli interventi.</i>
1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" di cui al Titolo II del <i>D.Lgs. n. 112 del 1998</i> , garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al <i>D.Lgs. n. 123 del 1998</i> , con provvedimento legislativo regionale si assicura:	<i>Identico</i>
a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;	<i>Identico</i>
b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;	<i>Identico</i>
c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;	<i>Identico</i>
d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;	<i>Identico</i>
e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni	<i>Identico</i>

dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;	
f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.	<i>Identico</i>
2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.	Abrogato
Art. 38 <i>Funzioni delle province.</i>	Art. 38 <i>Funzioni delle province.</i>
1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:	Abrogato
a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;	
b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;	
c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'art. 31 della legge n. 10/1991;	
d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;	
e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.	
Art. 39 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 39 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:	1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:
a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della legge n. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;	a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della legge n. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;
b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 10/1991, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni	b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 10/1991, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge

della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;	stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;
c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;	c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.	d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.
	e) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione— il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia.
	2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.
Art. 40 <i>Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.</i>	Abrogato
1. Province e comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.	
Art. 42 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:	
a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;	
b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;	

c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.	
2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.	
Art. 43 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 43 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:	<i>Identico</i>
a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;	<i>Identico</i>
b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (A.S.L.);	<i>Identico</i>
c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.	<i>Identico</i>
	d) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca.
Art. 50 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 50 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalla <i>legge regionale 11 giugno 1999, n. 17</i> e dalla <i>legge regionale 11 giugno 1999, n. 18</i> .	<i>Identico</i>
2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della <i>L.R. 11 giugno 1999, n. 17</i> , e nel Titolo I della <i>L.R. 11 giugno 1999, n. 18</i> , sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese	<i>Identico</i>

del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.	
3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:	<i>Identico</i>
a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;	Abrogato
b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall' <i>art. 19, comma 1, della L.R. 11 giugno 1999, n. 17</i> , in attuazione dell' <i>art. 6, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114/1998</i> ;	<i>Identico</i>
c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.	<i>Identico</i>
Art. 51 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla <i>legge regionale 11 giugno 1999, n. 17</i> e dalla <i>legge regionale 11 giugno 1999, n. 18</i> .	
2. Esse curano inoltre:	
a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;	
b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;	
c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.	
Art. 53 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 53 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:	<i>Identico</i>
a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;	<i>Identico</i>
b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;	<i>Identico</i>
c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;	<i>Identico</i>

d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;	<i>Identico</i>
e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;	<i>Identico</i>
f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;	<i>Identico</i>
g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva,	<i>Identico</i>
h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle province;	h) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;	i) la vidimazione delle tariffe delle strutture;
l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.	j) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
	k) tenuta dell'albo regionale delle associazioni pro loco;
	l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
	m) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;
	n) la concessione di contributi;

	o) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;
	p) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;
	q) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale.
2. La Regione coopera con le province ed i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.	2. La Regione coopera con i comuni per la definizione del sistema regionale di informazione turistica.
Art. 54 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:	
a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;	
b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;	
c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;	
d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;	
e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;	
f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;	
g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;	
h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;	
i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;	

l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati; m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione; n) le agenzie di viaggio e turismo; o) le associazioni pro-loco; p) la concessione di contributi; q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche; r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente; s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica; t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale; u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi. 2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica. 3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'<i>art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13</i>, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti ⁽²³⁾.	
Art. 55 <i>Funzione dei comuni.</i>	Art. 55 <i>Funzione dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:	1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:
a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;	a) l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;	b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro-loco;	c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo regionale delle associazioni proloco;
d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;	d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.	e) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.
	f) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
	g) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
	h) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;
	i) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
	j) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
	k) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
	l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;
	m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;
	n) le agenzie di viaggio e turismo;
	o) le associazioni pro loco;
	p) la vidimazione delle strutture ricettive;
	q) tutte le funzioni e i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985 n. 13.

Art. 57 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:	
a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;	
b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;	
c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;	
d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative; e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.	
Art. 59 <i>Oggetto.</i>	Art. 59 <i>Oggetto.</i>
1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.	<i>Identico</i>
	2. Le funzioni già attribuite alle Province dagli artt. 61, 63 e 85, in materia di territorio, urbanistica e gestione rifiuti, di cui ai Capi II, III e IV Sez. VIII continuano ad essere esercitate dalle stesse fino alla emanazione di specifiche norme regionali di settore.
Art. 64 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 64 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;	a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;
b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle province delle risorse finanziarie destinate al settore;	b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento ai comuni e agli IACP delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;	<i>Identico</i>
d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.	<i>Identico</i>

	e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
	f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
	g) la concessione dei contributi ai Comuni per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.
Art. 65 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:	
a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;	
b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;	
c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;	
d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;	
e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;	
f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;	
g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.	
Art. 66 <i>Funzione dei comuni.</i>	Art. 66 <i>Funzione dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:	<i>Identico</i>
a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;	<i>Identico</i>
b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;	<i>Identico</i>
c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;	<i>Identico</i>

d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;	<i>Identico</i>
e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;	<i>Identico</i>
f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;	<i>Identico</i>
g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;	<i>Identico</i>
h) la determinazione delle riserve di alloggi;	<i>Identico</i>
i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare;	<i>Identico</i>
l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.	<i>Identico</i>
	m) il rilevamento del fabbisogno abitativo;
	n) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;
	o) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
	p) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi.
Art. 67 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 67 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione:	<i>Identico</i>
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;	<i>Identico</i>
b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;	<i>Identico</i>
c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;	<i>Identico</i>
d) il coordinamento degli interventi ambientali.	<i>Identico</i>
2. Il programma di cui alla lettera c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20, la cui attuazione è demandata alle province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziare a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.	2. Il programma di cui alla lett. c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20, individua il soggetto istituzionale cui demandare l'attuazione e trasferire le relative risorse.
	3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo in

	ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
Art. 68 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla <i>legge 19 dicembre 1975, n. 874.</i>	
Art. 70 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 70 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all' <i>art. 4 del D.P.R. n. 175/1988</i> , ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;	a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all' <i>art. 4 del D.P.R. n. 175/88</i> , ivi compresi i provvedimenti, l'istruttoria tecnica e le verifiche di coerenza e compatibilità ambientale;
b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;	<i>Identico</i>
c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.	<i>Identico</i>
2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.	<i>Identico</i>

Art. 71 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Alle province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.	
Art. 77 <i>Funzioni delle province.</i>	Art. 77 <i>Funzioni dell'ARPACAL.</i>
1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:	1. Le funzioni in precedenza esercitate dalle Province vengono attribuite all'ARPACAL. All'ARPACAL sono conferiti funzioni amministrative e compiti concernenti:
a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;	a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;
b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;	b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;
c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;	c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;
d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;	d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;
e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.	e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.
Art. 80 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 80 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;	<i>Identico</i>
b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;	<i>Identico</i>
c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;	<i>Identico</i>
d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;	<i>Identico</i>

e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell' <i>art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447</i> ;	<i>Identico</i>
f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni, nei casi previsti dall' <i>art. 7 della legge n. 447 del 1995</i> , dei piani di risanamento acustico;	<i>Identico</i>
g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;	<i>Identico</i>
h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal <i>D.P.C.M. 14 novembre 1997</i> , con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;	<i>Identico</i>
i) fissazione di valori - limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;	<i>Identico</i>
l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM. - Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;	<i>Identico</i>
m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;	<i>Identico</i>
n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;	<i>Identico</i>
o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al <i>D.P.R. n. 203/1988</i> e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell' <i>art. 29, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 112/1998</i> , la Regione svolge una funzione consultiva;	<i>Identico</i>

p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;	<i>Identico</i>
q) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM. - Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;	<i>Identico</i>
r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM. - Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;	<i>Identico</i>
s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.	<i>Identico</i>
	t) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;
	u) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
	v) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.
Art. 81 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:	
a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;	
b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;	
c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;	

d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;	
e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;	
f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;	
g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;	
h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.	
Art. 82 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 82 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:	<i>Identico</i>
a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;	<i>Identico</i>
b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;	<i>Identico</i>
c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;	<i>Identico</i>
d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all'art. 2 del D.M. 23 ottobre 1998;	<i>Identico</i>
e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;	<i>Identico</i>
f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;	<i>Identico</i>
g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge n. 447 del 1995 ed ai relativi decreti attuativi;	<i>Identico</i>
h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;	<i>Identico</i>

i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;	<i>Identico</i>
l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;	l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali ;
m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;	<i>Identico</i>
n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;	<i>Identico</i>
o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM. - Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.	<i>Identico</i>
	p) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;
	q) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione.
2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM. - Calabria.	<i>Identico</i>
Art. 83 <i>Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.</i>	Art. 83 <i>Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.</i>
1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla <i>legge regionale 8 agosto 1984, n. 19</i> .	<i>Identico</i>
2. L'Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:	<i>Identico</i>
a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;	<i>Identico</i>
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;	<i>Identico</i>
c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.	<i>Identico</i>

	d) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;
	e) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.
Art. 86 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 86 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;	a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;
b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d'intesa coi comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;	<i>Identico</i>
c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;	<i>Identico</i>
d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;	d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale ;
e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.	e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province .
Art. 87 <i>Funzioni della Regione.</i>	<i>Identico</i>
1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;	<i>Identico</i>
b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;	<i>Identico</i>
c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;	<i>Identico</i>
d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;	<i>Identico</i>
e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;	<i>Identico</i>
f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;	<i>Identico</i>
g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;	<i>Identico</i>

h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;	<i>Identico</i>
i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;	<i>Identico</i>
l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;	<i>Identico</i>
m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con <i>R.D. n. 1775/1933</i> ; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.	<i>Identico</i>
	n) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
	o) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
	p) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
	q) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
	r) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica.
	2. Restano attribuite ai corpi di Polizia Provinciale le funzioni di:
	a) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR. DD. 523/1904, 2669/1937 e 1775/1933;

	b) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario i corpi di polizia provinciale possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.
Art. 88 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:	
a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;	
b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;	
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;	
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal <i>R.D. n. 523/1904</i> , dal <i>R.D. n. 2669/1937</i> e dal <i>R.D. n. 1775/1933</i> ;	
e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell' <i>art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998</i> e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;	
f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;	
g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.	
3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza,	

possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..	
Art. 91 <i>Funzioni conferite agli Enti Locali.</i>	Art. 91 <i>Funzioni conferite agli Enti Locali.</i>
1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell' <i>art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998</i> sono trasferite ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.	1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/98 sono trasferite ai Comuni sul cui territorio devono essere eseguiti i lavori.
2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) e b) della <i>legge regionale 26 maggio 1997, n. 9</i> , per come modificata dalla <i>legge regionale 24 maggio 1999, n. 14</i> .	<i>Identico</i>
3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.	<i>Identico</i>
Art. 94 <i>Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.</i>	Art. 94 <i>Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.</i>
1. La Regione, i comuni, le Comunità Montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal <i>D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</i> .	1. La Regione, i comuni, anche in forme associata esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal <i>D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</i> .
Art. 96 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 96 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:	<i>Identico</i>
a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall' <i>articolo 88, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998</i> dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;	<i>Identico</i>

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;	<i>Identico</i>
c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;	<i>Identico</i>
d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;	<i>Identico</i>
e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;	<i>Identico</i>
f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;	<i>Identico</i>
g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna ⁽²⁶⁾ ;	<i>Identico</i>
h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;	<i>Identico</i>
i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;	<i>Identico</i>
l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;	<i>Identico</i>
m) l'estimo navale.	<i>Identico</i>
	n) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
	o) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
	p) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.
2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante	Abrogato

le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.	
Art. 97 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:	
a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al <i>D.M. 24 gennaio 1996</i> ;	
b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;	
c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;	
d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;	
e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.	
Art. 110 <i>Contributi per le opere stradali.</i>	Art. 110 <i>Contributi per le opere stradali.</i>
1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.	1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.	<i>Identico</i>
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.	<i>Identico</i>
4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.	<i>Identico</i>
Art. 121 <i>Funzioni delle province.</i>	Art. 121 <i>Funzioni delle province.</i>

Abrogato

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:	1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti: la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.
a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;	
b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;	
c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;	
d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all' <i>art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992</i> ;	
e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;	
f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.	
Art. 122 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 122 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:	<i>Identico</i>
a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120;	<i>Identico</i>
b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;	<i>Identico</i>
c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal <i>D.Lgs. n. 267/2000</i> , salvo quanto di competenza delle Comunità montane;	<i>Identico</i>
d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;	<i>Identico</i>

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;	<i>Identico</i>
f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;	<i>Identico</i>
g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lettera f);	<i>Identico</i>
h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.	<i>Identico</i>
2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle province.	2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalla Regione..
3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.	<i>Identico</i>
Art. 126 <i>Funzioni delle province</i> ⁽²⁷⁾ .	Abrogato
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti:	
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;	
b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;	
c) l'istituzione di farmacie succursali;	
d) il decentramento delle farmacie;	
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;	
f) l'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie.	
2. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e delle aziende USL.	
Art. 128 <i>Delega alle Aziende sanitarie.</i>	Art. 128 <i>Delega alle Aziende sanitarie.</i>
1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.	<i>Identico</i>

2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all' <i>art. 5 del D.M. 2 agosto 1991</i> del Ministro sanità e all' <i>art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542</i> recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.	<i>Identico</i>
3. Le Aziende sanitarie locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.	<i>Identico</i>
	4. Sono altresì delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative ed i compiti concernenti:
	a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
	b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
	c) l'istituzione di farmacie succursali;
	d) il decentramento delle farmacie;
	e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;
	f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità delle farmacie.
Art. 131 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:	
<i>a)</i> la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;	
<i>b)</i> il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione	

stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;	
c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;	
d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;	
e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;	
f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;	
g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;	
h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;	
i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;	
l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;	
m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della <i>legge 28 agosto 1997, n. 285</i> (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;	
n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e	

la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;	
o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;	
p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;	
q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;	
r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.	
Art. 133 <i>Ruolo del terzo settore.</i>	Art. 133 <i>Ruolo del terzo settore.</i>
1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.	1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, ~~le province~~ e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.	2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, ~~le~~ province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.	<i>Identico</i>
4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.	4. I comuni, ~~le~~ province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
Art. 137 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 137 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione,	<i>Identico</i>

nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:	
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;	<i>Identico</i>
b) diritto allo studio e all'apprendimento;	<i>Identico</i>
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;	<i>Identico</i>
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;	<i>Identico</i>
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;	<i>Identico</i>
f) orientamento.	<i>Identico</i>
2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' <i>art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998</i> , svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.	<i>Identico</i>
3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.	<i>Identico</i>
4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.	<i>Identico</i>
5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Identico</i>
	6. Sono attribuite alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dalle Province e dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:
	a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
	b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
	c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;

	d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
	e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
	f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
	g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
	h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
	i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;
	j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;
	k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;
	l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;
	m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.
	7. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alla Regione tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.
Art. 138 <i>Funzioni delle province e dei comuni.</i>	Art. 138 <i>Funzioni delle province e dei comuni.</i>
1. Oltre alle funzioni di cui all' <i>art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998</i> , le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi del predetto articolo.	1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:	a) programmazione della messa in rete delle scuole
a) programmazione della messa in rete delle scuole;	b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;	c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 2.
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 4.	2. I comuni esercitano le funzioni di cui all'<i>art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998</i>. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

3. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell' <i>art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998</i> .	a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
4. I comuni esercitano le funzioni di cui all' <i>art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998</i> , anche in collaborazione con le Comunità Montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:	b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;	3. I comuni svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.	a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
5. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell' <i>art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998</i> , svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:	b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;	c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;
b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;	d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;	4. I comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito degli indirizzi regionali.
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla <i>legge 11 gennaio 1996, n. 23</i> e dalla legislazione regionale.	5. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:
6. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.	a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:	b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;	c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);

b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;	d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico.
c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);	6. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:
d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico ⁽²⁹⁾ .	a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con <i>legge regionale 19 aprile 1985, n. 18</i> , appresso indicate:	b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;	c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;	d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;	e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;	f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;	g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;	h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;	i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;
h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;	j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;
i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;	k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;
j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;	l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;
k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e	m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;	
l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;	7. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.
m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale ⁽³⁰⁾ .	
9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della <i>legge regionale 19 aprile 1985, n. 18</i> ⁽³¹⁾ .	
Art. 141 <i>Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.</i>	Art. 141 <i>Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.</i>
1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:	<i>Identico</i>
a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;	<i>Identico</i>
b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;	<i>Identico</i>
c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.	<i>Identico</i>
2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:	
a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;	a) ai comuni ~~e alle province~~ , secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;
b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.	<i>Identico</i>
Art. 142 <i>Promozione dell'attività delle Università della terza età.</i>	Art. 142 <i>Promozione dell'attività delle Università della terza età.</i>

1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:	1. La Regione esercita le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:
a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;	<i>Identico</i>
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.	<i>Identico</i>
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:	2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle ~~province finanziamenti per la concessione di~~ contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:
a) avere sede nel territorio regionale;	<i>Identico</i>
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;	<i>Identico</i>
c) operare senza fini di lucro;	<i>Identico</i>
d) svolgere attività da almeno un anno.	<i>Identico</i>
3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.	<i>Identico</i>
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.	Abrogato
Art. 144 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all' <i>art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998</i> . Allo stesso fine esse:	
a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;	
b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attività e iniziative di comune interesse.	
2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le	

attività di cui all' <i>art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998</i> , con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.	
3. Le province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell' <i>art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998</i> e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.	
4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:	
a) promozione educativa delle comunità locali;	
b) piani di orientamento permanente;	
c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;	
d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;	
e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;	
f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali ⁽³²⁾ .	
Art. 148 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Alle province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:	
a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;	
b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;	
c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;	
d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;	
e) lo svolgimento, in collaborazione con i comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.	
2. Le province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al <i>D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134</i> , recante norme in materia di privatizzazione	Abrogato

degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.	
Art. 151 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:	
a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli <i>articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984</i> e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;	
b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico - organizzativa degli operatori sportivi;	
c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;	
d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;	
e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.	
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.	
Art. 154 <i>Funzioni delle province.</i>	Art. 154 <i>Funzioni delle province.</i>
1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall' <i>art. 12 della legge n. 65/1986</i> e dalla <i>L.R. n. 24/1990</i> .	1. Le Province, attraverso i corpi di Polizia Provinciale, esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie.
2. Le province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell' <i>art. 163, del D.Lgs. n. 112/1998</i> .	<i>Identico</i>

Abrogato

Decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2018 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.- Art.1**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 21 settembre 2018, n. 108*.

Art. 1. Proroga di termini in materia di enti territoriali

1. All'*articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 febbraio 2016, n. 21*, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».

2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. ⁽³⁾

2-bis. All'*articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019». ⁽⁴⁾

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. ⁽⁴⁾

2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi

**Decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2018 - Art.1
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'*articolo 243-bis del medesimo testo unico*, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'*articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, la verifica di cui al comma 7 dell'*articolo 243-quater del predetto testo unico* di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000* sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'*articolo 227, comma 2, del citato testo unico*. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato *articolo 243-bis*, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato. ⁽⁴⁾

2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater. ⁽⁴⁾

2-sexies. Le sanzioni di cui all'*articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al *comma 466 del medesimo articolo 1*, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna. ⁽⁴⁾

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108*.

(4) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108*.

Legge n. 190 del 23/12/2014. Art. 1, commi da 420 a 430; da 611 a 620 e comma 735

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

(...)

Comma 420

In vigore dal 1 gennaio 2015

420. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all' *articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Comma 421

In vigore dal 1 gennaio 2015

421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56*, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima *legge 7 aprile 2014, n. 56*, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento

per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'*articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

Comma 422

In vigore dal 1 gennaio 2015

422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

Comma 423

In vigore dal 1 gennaio 2015

423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al *comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata *legge n. 56 del 2014* e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 424

In vigore dal 1 gennaio 2015

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei

ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al *comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall' *articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Comma 425

In vigore dal 1 gennaio 2015

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all' *articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all' *articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. (28)

(28) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 426**In vigore dal 1 marzo 2015**

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall' *articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell' *articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall' *articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. (29)(30)

(29) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 12-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(30) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 427**In vigore dal 1 gennaio 2015**

427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. (31)

(31) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 428

In vigore dal 1 gennaio 2015

428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale in soprannumero e a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni dell' *articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (32)

(32) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 429

In vigore dal 1 gennaio 2015

429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della *raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013* sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all' *articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all' *articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni

sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. (33)

(33) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

Comma 430

In vigore dal 1 gennaio 2015

430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all' *articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell' *articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell' *articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.

(...)

Comma 611

611. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni, e dall' *articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Comma 612

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

Comma 613

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Comma 614

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'*articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del *comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013* si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Comma 615

615. Il secondo periodo del *comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Comma 616

616. All'*articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;

b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Comma 617

617. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal precedente periodo, ove non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto, sono trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale e utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi all'Agenzia per l'Italia digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,» sono soppresse. Il comma 3-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 618

618. Il Commissario di Governo per il Friuli-Venezia Giulia, previa intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.

Comma 619

619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Il comune di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità portuale di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di

aree relative, in diritto di uso in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell'Autorità portuale, d'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.

Comma 620

620. L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di Trieste è disciplinato da apposito regolamento dell'Autorità portuale di Trieste, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'*articolo 6, comma 1, lettera a)*, dall'*articolo 8, comma 3, lettera h)*, e dall'*articolo 13, comma 1, lettera a)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

(...)

Comma 735

In vigore dal 1 gennaio 2015

735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(...)

Legge n. 56 del 7 aprile 2014.**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. ⁽³⁵⁾

1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. ⁽³²⁾

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97. ⁽³²⁾

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano,

Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo

dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

[13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. ⁽⁴⁾]

14. In deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a

titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste dal comma 82. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97. Restano a carico della provincia, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". ⁽⁵⁾

15. Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 la conferenza metropolitana approva lo statuto. ⁽⁸⁾

16. Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1° gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

- a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
- c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60, comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
 - 2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
- b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
- c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽⁶⁾

25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. ⁽¹⁵⁾

27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale

corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
- e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
- g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
- h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
- i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni

azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. ⁽⁹⁾ ⁽²⁹⁾

49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ⁽¹⁰⁾

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. ⁽²⁵⁾

50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'*articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.

52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l'assemblea dei sindaci.

55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

56. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. ⁽³⁷⁾

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della *legge 21 marzo 1990, n. 53*, e successive modificazioni, dopo le parole: '*legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*,'. ⁽¹⁶⁾

62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il

rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della *legge 23 novembre 2012, n. 215*, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. ⁽¹⁷⁾

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. ⁽¹⁸⁾

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38. ⁽¹⁹⁾

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge: ⁽¹¹⁾

a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; ⁽²⁰⁾

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali ⁽²⁴⁾.

80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. ⁽¹²⁾

82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. ⁽¹³⁾

83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico. ⁽²¹⁾

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale. ⁽³³⁾

90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui

ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. ⁽³⁰⁾

93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; ⁽²⁷⁾

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della *legge 5 maggio 2009, n. 42*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al *decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235*.

99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.

100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

104. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e i commi da 1

a 13 dell'*articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, sono abrogati.

105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, e successive modificazioni».

106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.

107. All'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni

appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.

109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:

a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;

d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.

111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'*articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65*, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'*articolo 15⁽²⁸⁾, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'*articolo 15⁽²⁸⁾, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992*.

113. Le disposizioni di cui all'*articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale*, e di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65*, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in

caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.

115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente: «2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.

118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: 'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono

disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo'. ⁽²²⁾

119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'*articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.

122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero

importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

124. Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

125. Il comune risultante da fusione:

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.

127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.

128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.

129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.

130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. ⁽³⁶⁾

130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni. ⁽²³⁾

131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.

132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. ⁽²⁶⁾

133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'*articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.

135. All'*articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. ⁽⁷⁾ ⁽³⁴⁾

137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.

139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».

140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

142. All'articolo 1, comma 1, e all'*articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182*, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.

143. Il comma 115 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è abrogato. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito. ⁽¹⁴⁾

144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.

147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.

148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali

predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. ⁽³⁾ ⁽³¹⁾

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis. ⁽³⁾

151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(3) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(4) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 01, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e, successivamente, dall'*art. 23, comma 1, lett. 0a), nn. 1) e 2), ed f), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 01, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* e,

successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(7) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. d*), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(8) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(9) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. b*), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dall' *art. 1, comma 775, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 137, lett. a*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(10) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. b*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(11) Alinea così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. e*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(13) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. f*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. b*), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

(14) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. g*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(15) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(16) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(17) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(18) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

- (19) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. c-quinquies*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (20) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. d*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. f-bis*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (22) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-ter*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (23) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. f-quater*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (24) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 9-ter, lett. a*), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.
- (25) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 137, lett. c*), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (26) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 2-ter*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
- (27) Per la disapplicazione delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 1, comma 800, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.
- (28) Il riferimento al presente articolo è da intendere all' *art. 12, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 47, comma 1, lett. d*), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018.
- (29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 luglio 2014*.
- (30) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Vedi, anche, l'*art. 47, comma 6, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- (31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 settembre 2014*, il *D.M. 29 maggio 2015* e il *D.M. 1° giugno 2016*.
- (32) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 2, D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105*.
- (33) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 4-ter, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

(34) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 44, comma 2-bis, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229*, aggiunto dall' *art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 aprile 2017, n. 45*.

(35) Vedi, anche, l' *art. 20, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(36) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l' *art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, e l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(37) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

Allegato A

(articolo 1, comma 34)

Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce

demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000. ⁽³⁸⁾

(38) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1 -bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

L.R. n. 14 del 29 giugno 2016.**Primi interventi per favorire la costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Assegnazione temporanea di funzioni.*

1. Al fine di favorire il processo di costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria e nelle more dell'approvazione della legge generale di riordino prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, le funzioni indicate dal medesimo articolo 1, comprese quelle direttamente esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo, della stessa L.R. n. 14/2015, restano assegnate alla Provincia di Reggio Calabria.

2. Il personale addetto alle funzioni di cui al comma 1 rimane inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, come certificati dalla stessa Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Art. 2 *Risorse finanziarie.*

1. La Regione trasferisce alla Provincia di Reggio Calabria le risorse finanziarie in misura pari ad euro 9.700.000,00 annue, comprensive di ogni onere in conto della Provincia stessa per stipendi, buoni pasto e fondo per il salario accessorio.

2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, per le annualità comprese nel bilancio pluriennale 2016-2018, è garantita con le risorse allocate al Programma U.18.01 - capitolo U1501011001 del bilancio medesimo.

L.R. n. 14 del 29 giugno 2016.
Primi interventi per favorire la costituzione della
città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 3 *Invarianza di spesa.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.**Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

TITOLO I**Disposizioni generali****Capo I****Oggetto e principi****Art. 1***Oggetto.*

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'*articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e negli *articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai comuni, dalle province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

- a) sviluppo economico e attività produttive;
- b) territorio, ambiente e infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci àmbiti di autonomia, oltre che nel perseguimento

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

Art. 2

Funzioni degli Enti locali.

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai comuni, tranne quelle conferite alle province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;

c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni;

f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.

3. La Regione, con propria legge, può conferire ai comuni, alle province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.

4. I comuni e le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ⁽³⁾.

(3) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1, L.R. 21 agosto 2007, n. 18.

Art. 3
Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;

b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;

c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovranazionali;

d) riscossione e l'introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale ⁽⁴⁾.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 5, L.R. 31 dicembre 2009, n. 58, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

Art. 4*Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali.*

1. In attuazione dell'*art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.
2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.
3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.
5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.
7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'*art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.
8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.
9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

Art. 5

Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione Piccoli comuni e della Lega delle Autonomie Locali.

2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.

Art. 6

Potere sostitutivo.

[1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente il termine di novanta giorni per provvedere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone l'intervento sostitutivo con un commissario ad acta, nominato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, che deve provvedere entro sessanta giorni. Gli oneri finanziari dell'intervento sono a carico dell'ente inadempiente] ⁽⁵⁾.

(5) Articolo abrogato dall'*art. 14, comma 4, L.R. 24 novembre 2006, n. 15.*

Art. 7*Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini.*

1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Capo II**Conferenza Regione - Autonomie locali ⁽⁶⁾****Art. 8***Composizione.*

[1. È istituita la Conferenza Regione - Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.

3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:

a) i Presidenti delle province;

b) i Sindaci dei comuni capoluogo;

c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo, eletti secondo le procedure indicate dall'articolo 9 ⁽⁷⁾.

4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati] ⁽⁸⁾.

(6) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 15), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

(7) Per le modalità di elezione dei tredici componenti della Conferenza di cui alla presene lettera c), vedi il *Reg. 24 aprile 2003, n. 4*.

(8) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 9*Elezione dei rappresentanti dei comuni.*

[1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei comuni interessati.

2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.

3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta dai Sindaci che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.

5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.

6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento] ⁽⁹⁾.

(9) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 10*Durata in carica.*

[1. I componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, articolo 8, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.

2. La Conferenza Regione - Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3, articolo 8, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della Regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5, articolo 9.

4. Qualora nel corso della legislatura decadono più della metà dei componenti di cui alla lettera c), comma 3, articolo 8, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 9, a nuove elezioni di tutti i componenti.

5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori] ⁽¹⁰⁾.

(10) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 11*Convocazioni.*

[1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali] ⁽¹¹⁾.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

(11) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 12
Compiti.

[1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione - Autonomie locali:

- a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
- b) esprime pareri, ai sensi dell'articolo 13;
- c) promuove e sancisce intese, ai sensi del successivo articolo;
- d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le province e i comuni;
- e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali] ⁽¹²⁾.

(12) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 13
Esitazione dei pareri.

[1. La Conferenza Regione - Autonomie locali esprime pareri alla Giunta regionale in ordine a:

- a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
- b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
- c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;

d) atti generali di programmazione regionale.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione - Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri di competenza della Conferenza Regione - Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente] ⁽¹³⁾.

(13) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 14 *Intese.*

[1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione - Autonomie locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali.

3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione - Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione -

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

Autonome locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione - Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione - Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive] ⁽¹⁴⁾.

(14) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Art. 15

Spese di partecipazione.

[1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'Amministrazione di cui egli è espressione] ⁽¹⁵⁾.

(15) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 20, L.R. 5 gennaio 2007, n. 1*.

Capo III

Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative

Art. 16

Obbligo di trasferimento delle risorse.

1. È fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

2. La Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.

3. Le Unità Previsionali di Base del bilancio regionale che riguardano i trasferimenti di cui al precedente comma 2 sono proporzionalmente ridotte od estinte.

Art. 17

Trasferimento del personale ⁽¹⁶⁾.

1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi Enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo.

2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli Enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi Enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico - giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:

a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli Enti locali;

b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;

c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli Enti destinatari di trasferimenti e deleghe;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di interesse delle strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso Enti locali.

6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli Enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 15, con oneri a carico della Regione.

7. La Regione può avvalersi degli uffici degli Enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.

8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli Enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.

9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 15, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.

10. I dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla *legge regionale 2 maggio 1986, n. 19*. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione ⁽¹⁷⁾.

11. Al fine di assicurare la continuità dell'azione formativa regionale e di non disperdere un patrimonio significativo di esperienze, le amministrazioni provinciali possono assumere con procedure selettive riservate i dipendenti dei centri convenzionati di cui alla tabella A della legge n. 15/1990, modificata dalla *legge n. 10/1994*, non già transitati nei ruoli regionali e continuativamente alle dipendenze dei medesimi centri negli ultimi tre anni.

12. Il personale inquadrato nei ruoli degli Enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.

13. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione riconosce incentivi economici *a tantum* calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato. Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale ⁽¹⁸⁾.

14. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.

15. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli Enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:

a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;

b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli Enti locali;

c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;

d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.

16. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli Enti locali.

17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;

c) un rappresentante dell'UPI regionale;

d) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCERM;

e) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dalle norme vigenti.

18. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

19. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

20. I decreti di cui al comma 18 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

21. Il trasferimento agli Enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 18.

(16) Vedi anche l'*art. 15, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 14, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «10. Ai dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge sono assicurate le progressioni orizzontali e verticali, ove spettanti. La Regione provvede ad accreditare i relativi fondi, soggetti a rendiconto, da erogare a favore dei dipendenti in questione.».

(18) A parziale modifica di quanto disposto nel presente comma vedi l'*art. 16, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Art. 18

Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.

1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio.

4. Sono, altresì, previste e stanziare nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

5. I beni mobili, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli Enti destinatari del conferimento delle funzioni.

6. Tutte le attività di cui al presente articolo ed all'articolo 17 devono concludersi, comunque, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

Obbligo di informazione.

1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richiesta sia con cadenza periodica, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. La Regione garantisce a tutti gli Enti locali l'accesso alle sue banche dati relative alle funzioni conferite, nonché promuove la costituzione e l'implementazione di nuove banche dati nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

Art. 20

Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa con compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sullo stato delle autonomie e una relazione sull'andamento del conferimento delle funzioni e sui suoi riflessi in materia di impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione in sede decentrata.

Art. 21

Termine per l'esitazione dei pareri.

1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

TITOLO II**Sviluppo economico ed attività produttive****Capo I****Àmbito di applicazione****Art. 22**

Oggetto.

1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell'"artigianato", "agricoltura", "industria", "sportello unico", "ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "cooperazione", "fiere e mercati", "commercio", "turismo".

Art. 23

Sportello unico per le attività produttive.

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni.

3. I comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;

b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.

4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'*art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997*.

5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'*articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

8. Nei comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.

9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro àmbiti territoriali individuati come ottimali.

Art. 24

Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province.

2. Le province:

a) istituiscono, a livello provinciale, lo "Sportello delle attività produttive", il quale assicura ai comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.

Art. 25
Agevolazione del credito.

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

2. La Regione, di concerto con le province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.

Capo II

Agricoltura

Art. 26

Funzione della Regione, delle province, delle Comunità Montane e dei comuni.

1. La Regione, le province, le Comunità Montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla *legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*.

2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico-amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell'*art. 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9* ⁽¹⁹⁾.

3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, *legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*, si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.

4. [Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi] ⁽²⁰⁾.

5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:

- a) patti agrari;
- b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;
- c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
- d) orientamento prodotti agroalimentari;
- e) meccanizzazione agricola e UMA;
- f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
- g) piante aromatiche e officinali;

- h) vivaismo ed attività sementiera;
- i) contabilità aziendale;
- j) statistica agraria;
- k) cartografia;
- l) ecologia agraria ⁽²¹⁾.

(19) Comma così sostituito, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 2, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*. Successivamente detto comma 2 è stato soppresso dall'art. 31, comma 4, primo alinea, *L.R. 11 maggio 2007, n. 9*. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con la soppressione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare la formulazione precedente alla sostituzione da esso disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente comma, che tornerebbe ad essere pertanto la seguente: «2. Alle province, oltre alle funzioni e i compiti amministrativi previsti dalla legge regionale di cui al precedente comma, possono essere conferiti quelli di cui alle *lettere b), f), h), p) e q), comma 1, articolo 2 e lettera g), comma 1, articolo 4, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9*».

(20) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*, poi soppresso per effetto dell'art. 31, comma 4, secondo alinea, *L.R. 11 maggio 2007, n. 9*, il quale ha soppresso il testo del presente comma ivi riportato.

(21) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 3, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Capo III

Artigianato

Art. 27

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

- a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;
 - b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane,
 - c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'*art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998*;
 - d) la disciplina della convenzione con l'Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito,
 - e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;
 - f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.
-

Art. 28

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;
 - b) le funzioni conferite alla Regione dall'*articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;
 - c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;
 - d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;
 - e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.
-

Art. 29*Funzioni dei comuni.***1. I comuni esercitano:**

a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;

b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.

2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.

Art. 30*Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ⁽²²⁾.*

1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali .

(22) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell'artigianato.».

Capo IV

Industria

Art. 31

Oggetto.

1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di beni e merci anche immateriali, nonché l'erogazione e scambio di servizi finalizzati al sostegno di tali attività.

Art. 32

Fondo unico regionale per l'industria.

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'*art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 112 del 1998* e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

Art. 33

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:

a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'*art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;

c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 32;

e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 23;

f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;

g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/1987, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

Art. 34

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998;

b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;

c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;

d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;

e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico

f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;

h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;

l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'*articolo 3 della legge n. 488/1992*, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33.

3. Al fine di favorire lo sviluppo socio - economico locale, le province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 35

Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale;

b) individuazione e gestione, singolarmente o in forma associata, delle aree ecologicamente attrezzate per attività produttive e individuano le aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;

c) rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la

rilocalizzazione di impianti produttivi in conformità alle disposizioni della legge regionale, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Art. 36*Programmazione degli interventi.*

1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" di cui al Titolo II del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al *D.Lgs. n. 123 del 1998*, con provvedimento legislativo regionale si assicura:

a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;

b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;

c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;

d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;

f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.

Capo V

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 37

Funzioni della Regione.

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti:

a) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

b) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del *D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412*, nonché compiti di assistenza agli stessi; di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo di impianti termici;

d) l'elaborazione e l'attuazione del piano energetico regionale, in riferimento anche ai contributi ed agli incentivi di cui agli *articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché degli obiettivi e delle linee della politica energetica di cui all'*art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1998*;

e) la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo ed all'uso di fonti rinnovabili ed al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia.

2. È, altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli Enti locali ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

Art. 38*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;

c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'*art. 31 della legge n. 10/1991*;

d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;

e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli *articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991*, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

Art. 39*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'*art. 30 della legge n. 10/1991*, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;

b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella *legge n. 10/1991*, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;

c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell'*art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991*, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.

Art. 40

Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.

1. Province e comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.

Capo VI

Miniere e risorse geotermiche

Art. 41

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti:

a) la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi di ricerca;

b) la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione per la coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche;

c) la determinazione delle tariffe, da corrispondersi da parte dei richiedenti, per le autorizzazioni, verifiche, collaudi e la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di concessioni e permessi, nei limiti stabiliti dalla Regione;

d) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma e di idrocarburi con esclusione di quelli in mare;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

e) l'organizzazione dei sistemi informativi telematici e delle banche dati relativi alle attività del settore.

Art. 42

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;

b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;

c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.

Art. 43

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;

b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi

derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (A.S.L.);

c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

Capo VII

Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 44

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate dalla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, collaborano con la Regione e gli Enti locali nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, al fine dello sviluppo economico locale, attraverso l'aggregazione delle componenti socio-economiche presenti sul territorio. La Regione e gli Enti locali promuovono periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di realizzare e mantenere la collaborazione di cui al precedente comma.

Art. 45

Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo calabrese;

b) l'internazionalizzazione delle imprese calabresi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti calabresi;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell'*articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 46

Controllo sugli organi camerali.

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, ai sensi dell'*art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, attraverso la Giunta regionale.

2. Lo scioglimento dei Consigli camerali, nei casi previsti dall'*art. 5 della legge n. 580/1993*, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, salvo quanto previsto all'*art. 38, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998*.

3. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché di acquisire le informazioni necessarie alla relazione di cui all'*art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998*, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presentano annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

4. La relazione annuale di cui al comma precedente, deve contenere:

- a) lo statuto e le relative modificazioni;
- b) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
- c) il bilancio consuntivo e i relativi allegati.

5. Su richiesta della Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono ogni atto o documento rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo disciplinate nel presente articolo.

6. I rappresentanti della Regione nei Collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono designati ai sensi della *legge regionale n. 39/1995*.

Art. 47*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;

c) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;

e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;

f) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni fuori dai confini nazionali;

g) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese calabresi;

h) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

i) l'emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso;

l) la realizzazione dei centri merci.

Capo VIII

Fiere e mercati

Art. 48

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

Capo IX

Commercio

Art. 49

Oggetto.

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

Art. 50

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, e nel Titolo I della *L.R. 11 giugno 1999, n. 18*, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;

b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'*art. 19, comma 1, della L.R. 11 giugno 1999, n. 17*, in attuazione dell'*art. 6, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114/1998*;

c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 51

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e dalla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

2. Esse curano inoltre:

a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;

b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;

c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

Art. 52*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 17* e alla *legge regionale 11 giugno 1999, n. 18*.

Capo X**Turismo****Art. 53***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;

c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;

e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;

g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva,

h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle province;

i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

2. La Regione coopera con le province ed i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

Art. 54

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;

d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;

g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;

l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;

m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;

n) le agenzie di viaggio e turismo;

o) le associazioni pro-loco;

p) la concessione di contributi;

q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;

r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;

t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;

u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13*, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti ⁽²³⁾.

(23) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 4, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Art. 55*Funzione dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;

c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.

Capo XI**Cooperazione****Art. 56***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

c) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale.

Art. 57

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;

b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;

c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;

d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;

e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

Art. 58

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contributi e agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione.

TITOLO III

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo I

Oggetto

Art. 59

Oggetto.

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

Capo II

Disposizioni generali

Art. 60

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;

b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;

c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;

d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;

g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

Art. 61

Funzioni delle province.

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):

a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;

b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;

c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;

d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;

e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali ⁽²⁴⁾.

(24) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 5, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

Art. 62

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;

b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;

c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

Capo III

Territorio ed Urbanistica

Art. 63

Funzioni della Regione, delle province e dei comuni.

1. Le funzioni ed compiti amministrativi della Regione, delle province e dei comuni, sono quelli definiti dalla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.*

2. Ai comuni ed alle province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, *legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3.*

Sezione I**Edilizia residenziale pubblica****Art. 64***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;

b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle province delle risorse finanziarie destinate al settore;

c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;

d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 65*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;

b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;

c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;

d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;

e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;

f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

Art. 66

Funzione dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;

b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;

g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;

h) la determinazione delle riserve di alloggi;

i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare;

l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.

Capo IV

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I

Funzioni di carattere generale e protezione della flora e della fauna

Art. 67

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;

d) il coordinamento degli interventi ambientali.

2. Il programma di cui alla lettera c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'*art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20*, la cui attuazione è demandata alle province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziare a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.

Art. 68

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla *legge 19 dicembre 1975, n. 874*.

Sezione II

Valutazione di impatto ambientale

Art. 69

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale per le opere e gli interventi che, ai sensi dell'*art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*, sono trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento.

Sezione III

Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 70

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'*art. 4 del D.P.R. n. 175/1988*, ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;

b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;

c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.

2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 71*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

Art. 72*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la diffusione tra la popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 18 maggio 1997, n. 137, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante;

c) gli interventi urbanistici, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Sezione IV**Aree ad elevato rischio di crisi ambientale****Art. 73***Funzioni della Regione.*

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

a) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale per le aree di cui alla lettera precedente. Tale dichiarazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta;

c) la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna delle aree di cui alla lettera a).

Sezione V

Parchi e riserve naturali

Art. 74

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione e delimitazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

Art. 75

Funzioni delle province ⁽²⁵⁾.

[1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione delle aree di cui all'articolo 74].

(25) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Sezione VI**Inquinamento delle acque****Art. 76***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale;

b) individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del *D.Lgs. n. 152/1999*, con indicazione delle attività ammissibili nelle zone ed aree indicate;

c) criteri ed indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;

d) criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;

e) fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell'acqua;

f) adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione.

Art. 77*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;

b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;

c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;

e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.

Art. 78

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;

b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l'Ente di àmbito di cui all'*articolo 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10*, volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico.

Art. 79

Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevazione delle caratteristiche quali - quantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;

b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

c) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

e) trasmissione all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale dei dati relativi all'attuazione del *D.Lgs. n. 152/1999*, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori.

2. Sono abrogate le disposizioni della *L.R. 3 ottobre 1997, n. 10*, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall'ARPACAL,

Sezione VII

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 80

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;

b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;

c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;

d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;

e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'*art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447*;

f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni, nei casi previsti dall'*art. 7 della legge n. 447 del 1995*, dei piani di risanamento acustico;

g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal *D.P.C.M. 14 novembre 1997*, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;

i) fissazione di valori - limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;

l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM. - Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;

m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;

n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;

o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al *D.P.R. n. 203/1988* e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell'*art. 29, comma 2, lettera g)*, *D.Lgs. n. 112/1998*, la Regione svolge una funzione consultiva;

p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;

q) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM. - Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM. - Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;

s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 81*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;

c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;

d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;

e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;

g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;

h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

Art. 82*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;

- b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;
 - c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;
 - d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all'*art. 2 del D.M. 23 ottobre 1998*;
 - e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;
 - f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
 - g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all'*art. 2 della legge n. 447 del 1995* ed ai relativi decreti attuativi;
 - h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;
 - i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
 - l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;
 - m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
 - n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;
 - o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM. - Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.
2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM. - Calabria.
-
-

Art. 83

Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla *legge regionale 8 agosto 1984, n. 19*.
 2. L'Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:
 - a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;
 - b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
 - c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.
-

Sezione VIII

Gestione dei rifiuti

Art. 84

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione ed approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'*art. 22 del D.Lgs. n. 22/1997*, contenente la disciplina della raccolta differenziata, l'aggiornamento delle aree da sottoporre a bonifica, degli àmbiti territoriali ottimali e le linee guida di intervento per la messa in sicurezza e bonifica, nonché tutte le componenti previste dall'*art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, così come modificato dall'*art. 3 del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389*;
 - b) adozione di misure procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali ed all'ARPACAL;
 - c) coordinamento e promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;
 - d) istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e concessione dei relativi finanziamenti, ai sensi, dell'*art. 17, comma 9, del D.Lgs. n. 22/1997*.

Art. 85*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;

d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al *decreto legislativo n. 22/1997*,

e) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli ambiti territoriali ottimali.

Art. 86*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;

b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d'intesa coi comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;

c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;

d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;

e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.

Capo V

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 87

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;

b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;

c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;

d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;

e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;

f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;

g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;

l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;

m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

Art. 88

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;

b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;

c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;

d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal *R.D. n. 523/1904*, dal *R.D. n. 2669/1937* e dal *R.D. n. 1775/1933*;

e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, *D.Lgs. n. 112/1998* e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;

f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

Art. 89
Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal *R.D. n. 523/1904* e dal *R.D. n. 2669/1937*, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica; qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della *legge 5 gennaio 1994, n. 37* in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;

d) l'approvvigionamento idrico di emergenza;

e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni in forma associata.

Capo VI

Opere pubbliche

Art. 90

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;

b) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 91

Funzioni conferite agli Enti Locali.

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'*art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998* sono trasferite ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) e b) della *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, per come modificata dalla *legge regionale 24 maggio 1999, n. 14*.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

Art. 92*Misure urbanistiche.*

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.
 2. L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.
 3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro e non oltre il termine di 45 giorni. L'approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza delle opere.
 4. Per la realizzazione di opere ed interventi che richiedono pareri, nulla - osta e autorizzazioni di altri Enti e Pubbliche Amministrazioni, valgono le norme di cui alla *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*.
-

Art. 93*Vigilanza.*

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, loro consorzi ed Enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la Giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

Art. 94

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.

1. La Regione, i comuni, le Comunità Montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.

Art. 95

Consulta tecnica regionale.

1. Le funzioni della Consulta di cui alla *legge regionale 26 maggio 1997, n. 9*, sono esercitate per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più province e per quelle di interesse regionale.

Capo VII

Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

Art. 96

Funzioni della Regione.

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'*articolo 88, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998* dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;

c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;

d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;

e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;

f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna ⁽²⁶⁾;

h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;

i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;

l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;

m) l'estimo navale.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

(26) Lettera così modificata dall'art. 45, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

Art. 97

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;

b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;

c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;

d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;

e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

Art. 98

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

- a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
- b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
- c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
- d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
- e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
- f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico - ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;
- g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
- h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.
-

Art. 99

Durata delle concessioni demaniali marittime.

1. Le concessioni di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494*, di conversione del *D.L. 5 ottobre 1993, n. 400*, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

Capo VIII

Viabilità

Art. 100

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'articolo 103, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento e sviluppo;

c) alla individuazione, sentite le province, degli àmbiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

d) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

e) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della *legge 19 ottobre 1998, n. 366*.

Art. 101

Rete di interesse regionale.

1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione - Autonomie Locali, provvede alla individuazione della rete di interesse regionale.

Art. 102*Funzioni delle province.*

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'*art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998* e al *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461*, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'articolo 100, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale dei trasporti, le funzioni concernenti:

a) gestione e vigilanza;

b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;

c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;

e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'articolo 103.

3. Sulla rete trasferita le province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli Enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

Art. 103*Programma triennale di intervento sulla rete viaria.*

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'articolo 109, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;

c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

Art. 104

Accordi interregionali e interprovinciali.

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

Art. 105*Delega di funzioni.*

1. Le province ed i comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'*art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive integrazioni e modificazioni.
 2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'*art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495* e successive integrazioni e modificazioni.
-

Art. 106*Classificazione e declassificazione delle strade.*

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.
-

Art. 107*Poteri sostitutivi.*

1. Nel caso in cui le province ed i comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente articolo 106, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
-

Art. 108*Pubblicità e ricorso contro gli atti.*

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.
 3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.
 5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.
-

Art. 109*Fondo unico regionale.*

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziati, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché, le risorse aggiuntive proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti:
 - a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui al precedente articolo 103;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle province;

c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale rese necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.

3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, sulla base di apposite convenzioni con le province.

Art. 110

Contributi per le opere stradali.

1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.

3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

Art. 111

Spese di funzionamento.

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.

Capo IX

Trasporti

Art. 112

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'*art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

b) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 113

Funzioni alle province.

1. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni concernenti:

a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'*art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84*;

b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 112;

c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'*art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998*;

b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.

3. Sono attribuite alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal *decreto legislativo n. 112/1998* e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

Art. 114

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 113 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

Sezione I

Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 115

Delega delle funzioni e autorizzazioni.

1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'*art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni.
 2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 117, ovvero previo nullaosta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.
 3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.
 4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.
-
-

Art. 116

Coordinamento delle funzioni.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico - amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.
 2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.
-
-

Art. 117*Catasto ed elenco delle strade percorribili.*

1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.
 2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilità.
 3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.
-

Art. 118*Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada.*

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'*art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni tra gli Enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
 2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'*art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e successive modifiche ed integrazioni è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le province.
-

Capo X**Protezione civile****Art. 119***Oggetto.*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concernono le attività rivolte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi discendenti da eventi calamitosi; alla riduzione degli effetti derivanti dagli stessi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

Art. 120*Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992*, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

c) la redazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

d) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225* e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;

e) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;

f) le intese di cui all'*art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998*;

g) lo spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto previsto dall'*art. 107, comma 1, lettera f), n. 3), del decreto legislativo n. 112/1998*;

h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

i) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;

l) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;

m) il monitoraggio e l'organizzazione sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati e la messa a disposizione degli stessi per gli eventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

n) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla *legge 14 febbraio 1992, n. 185*;

o) la promozione e la formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzabili in attività di protezione civile.

Art. 121

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

b) la predisposizione, sullabase degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;

d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'*art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992*;

e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

Art. 122
Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal *D.Lgs. n. 267/2000*, salvo quanto di competenza delle Comunità montane;

d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;

g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lettera f);

h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.

2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle province.

3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.

Art. 123 *Volontariato.*

1. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;

b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del *D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613*, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal Comune, dalla Comunità montana, dal parco o dal Consorzio fra comuni.

2. La Regione può sostenere economicamente, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del *D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626*.

3. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

4. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui alla lettera n) dell'articolo 120, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

5. È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo I

Disposizioni generali

Art. 124

Oggetto.

1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività culturali".

Capo II

Tutela della salute

Art. 125

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

- a) all'approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale;
- b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;
- c) all'adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;

**L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.**

d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3 e 3-bis del *D.Lgs. n. 112 del 1998*, nonché alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

e) alla pubblicità sanitaria, ad esclusione delle funzioni riservate allo Stato e ferme restando le competenze dei Sindaci;

f) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'*art. 119, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 112/1998*;

g) alla vigilanza ed al controllo sugli Enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale e sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli Enti nazionali;

h) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali;

i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'*art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

l) ai compiti amministrativi concernenti prodotti cosmetici, delegati ai sensi dell'*art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*;

m) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione dei concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le Aziende sanitarie locali;

n) all'accertamento e alla verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private in conformità ai requisiti minimi fissati con il D.P.C.M. 14 gennaio 1997;

o) alla determinazione degli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera precedente;

p) alla fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'*art. 8, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali definiti a livello statale.

2. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo, attinenti alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi degli uffici e delle strutture del Servizio sanitario regionale.

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 126

Funzioni delle province ⁽²⁷⁾.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
- b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
- c) l'istituzione di farmacie succursali;
- d) il decentramento delle farmacie;
- e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;
- f) l'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie.

2. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e delle aziende USL.

(27) Vedi anche l'art. 13, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 e l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 127

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

- a) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali;

c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime ⁽²⁸⁾.

2. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali.

(28) Vedi, anche, l'art. 31, comma 2, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 128

Delega alle Aziende sanitarie.

1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1991 del Ministro sanità e all'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.

3. Le Aziende sanitarie locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.

Capo III

Servizi Sociali

Art. 129

Oggetto.

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328*.

Art. 130

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione socio-sanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio - assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;

c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

d) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) l'istituzione delle sedi organizzative per consentire il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro, delle organizzazioni di volontariato e degli Enti morali, alla definizione degli obiettivi strategici della rete di promozione e protezione sociale;

f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste,

g) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

h) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

i) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

l) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

m) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

n) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;

o) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifica attribuzione o delega;

p) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;

q) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

r) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

s) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della legge n. 328/2000;

t) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi.

Art. 131

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;

c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;

d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;

g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;

h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;

i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;

m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della *legge 28 agosto 1997, n. 285* (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;

n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;

q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;

r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 132

Funzioni dei comuni.

1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;

b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'*art. 1 comma 5 della legge n. 328/2000*;

c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell'*articolo 8, comma 5, della legge n. 328/2000* e secondo, quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;

d) titolarità delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità, tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli Enti che operano nell'ambito dei Servizi Sociali volti all'integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività socio - sanitarie e per i piani di zona;

h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'*art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000*, per valutare la qualità dell'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

i) adozione della carta dei servizi di cui all'*articolo 13 della legge n. 328/2000* e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 133

Ruolo del terzo settore.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo IV

Istruzione e formazione professionale

Sezione I

Sistema formativo integrato

Art. 134

Principi generali.

1. La Regione persegue l'integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e tra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.
 2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.
-

Art. 135

Finalità.

1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.
 2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
 3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.
-

Art. 136

Definizioni ed àmbiti di integrazione.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;

b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;

c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;

b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli Enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;

c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.

Sezione II

Istruzione e formazione professionale

Art. 137*Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;

d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;

e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;

f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.

5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 138*Funzioni delle province e dei comuni.*

1. Oltre alle funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi del predetto articolo.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

- a) programmazione della messa in rete delle scuole;
- b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
- c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 4.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'*art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998*.

4. I comuni esercitano le funzioni di cui all'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

- a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
- b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

5. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998*, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

- a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
- b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
- c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;
- d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla *legge 11 gennaio 1996, n. 23* e dalla legislazione regionale.

6. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);

d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico ⁽²⁹⁾.

8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18*, appresso indicate:

a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;

b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;

c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;

d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;

e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;

f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;

g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;

h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;

i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;

j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;

k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;

m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale ⁽³⁰⁾.

9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della *legge regionale 19 aprile 1985, n. 18* ⁽³¹⁾.

(29) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(30) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

(31) Comma aggiunto, in attuazione dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'*art. 11, comma 6, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*.

Art. 139

Programmazione della rete scolastica.

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le province, di concerto con i comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le province ed i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'*art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, provvedono alla istituzione,

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

Art. 140

Diritto allo studio e all'apprendimento.

1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.

Art. 141

Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.

1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;

b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.

Art. 142

Promozione dell'attività delle Università della terza età.

1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

a) avere sede nel territorio regionale;

b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;

c) operare senza fini di lucro;

d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.

Capo V

Beni e, attività culturali

Art. 143

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:

a) la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario;

b) la tutela del patrimonio bibliografico;

c) la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico - scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;

d) la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 144

Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'*art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998*. Allo stesso fine esse:

a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;

b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'*art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:

- a) promozione educativa delle comunità locali;
- b) piani di orientamento permanente;
- c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;
- d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;
- e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;
- f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali ⁽³²⁾.

(32) Comma aggiunto, in attuazione dell'*art. 46, comma 3, dello Statuto, dall'art. 11, comma 7, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*

Art. 145

Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i comuni curano in particolare le attività di cui all'*art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.

3. Salvo le funzioni della Regione e delle province, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'*art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998*, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del

territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.

4. I comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'*art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998* e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

Capo VI

Spettacolo

Art. 146

Oggetto.

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

Art. 147

Funzione della Regione.

1. La Regione collabora con lo Stato e gli Enti locali:

a) alla promozione e circolazione sul territorio regionale delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico - orchestrali;

b) alla programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione dello spettacolo e ne incentiva la promozione nelle località che ne sono sprovviste;

c) alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, nell'ambito della Conferenza unificata Stato - regioni - Autonomie locali.

Art. 148*Funzioni delle province.*

1. Alle province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;

b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;

c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;

d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

e) lo svolgimento, in collaborazione con i comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

2. Le province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al *D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134*, recante norme in materia di privatizzazione degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 149*Funzioni dei comuni.*

1. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) promozione delle attività di spettacolo, raccordandole con le politiche culturali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni di cultura e crescita sociale delle comunità locali;

b) erogazione dei servizi teatrali tramite proprie strutture, come i teatri municipali o avvalendosi di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuazione di interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento di sedi destinati allo spettacolo.

Capo VII

Sport

Art. 150

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport, per tutti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia, di sport;

c) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro regionale del volontariato, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;

d) la stipula di convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo dirette a predeterminare ed assicurare le migliori condizioni per l'accesso al credito da parte degli Enti locali per interventi di impiantistica sportiva.

Art. 151*Funzioni delle province.*

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli *articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984* e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;

b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico - organizzativa degli operatori sportivi;

c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;

d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;

e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

TITOLO V**Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio****Capo I****Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio****Art. 152***Oggetto.*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell'*art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998* nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla Regione e dagli Enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli *articoli 162 e 163 del citato D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 153*Funzioni dei comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni:

a) le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie;

b) le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'*art. 19 del D.P.R. n. 616/1977* e dell'*art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998*.

2. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale, adottando il relativo regolamento, ai sensi della *legge n. 65/1986* e della *L.R. n. 24/1990*.

Art. 154*Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'*art. 12 della legge n. 65/1986* e dalla *L.R. n. 24/1990*.

2. Le province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell'*art. 163, del D.Lgs. n. 112/1998*.

Art. 155*Funzioni della Regione.*

**L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.**

1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli *articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998*,

2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

a) la vigilanza sulle aree naturali protette;

b) la vigilanza sui boschi;

c) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;

d) il supporto negli interventi di protezione civile;

e) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;

f) la polizia delle miniere e delle cave;

g) polizia delle acque di cui al T.U. approvato con *R.D. n. 1775/1933*;

h) polizia idraulica;

i) polizia sanitaria e veterinaria;

l) la materia della polizia locale, secondo quanto previsto dalla *legge n. 65/1986* e dalla *L.R. n. 24/1990*.

3. Alla Regione è riservata, inoltre, ai sensi dell'*art. 162, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998*, la competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicolo, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'*art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992*.

4. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa attraverso specifico personale operante nella Regione stessa o presso gli Enti regionali ovvero avvalendosi dei servizi di polizia locale.

TITOLO VI

Riordino della legislazione regionale vigente

Art. 156*Redazione dei testi unici.*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
 2. Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 157, predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione.
 3. Entro tre mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, il Gruppo di lavoro riferisce, mediante apposita relazione, alla Commissione consiliare competente sullo stato dell'attività svolta e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa
 4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio per l'approvazione.
 5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.
 6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:
 - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 - b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
 - c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
 - d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.
-

Art. 157*Gruppo di lavoro.*

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 153 è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da tre dirigenti e sei funzionari dei ruoli regionali, designati per 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è supportato da tre esperti di particolare qualificazione. I tre esperti ed il coordinatore del Gruppo di lavoro sono individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Giunta regionale.
 2. Al Gruppo di lavoro ed agli esperti è affidato il compito di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.
 3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
-

TITOLO VII

Norme di prima applicazione

Art. 158

Termine del trasferimento.

1. I comuni e le province definiscono la propria struttura per l'esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 18.
2. Entro il termine di cui al primo comma la Giunta regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.
3. La Giunta regionale definisce il piano di trasferimento in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socio - economiche degli Enti locali.
4. Con deliberazione del Consiglio comunale, i comuni in difficoltà possono rinviare l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro conferiti per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore.
5. Al fine di garantire nel regime transitorio la continuità dei servizi sociali-sanitari e formativi, le province sono competenti ad adottare i provvedimenti necessari in via sostitutiva.
6. Nel caso di mancata emanazione di norme attuative previste dalla presente legge, le province possono, trascorsi 60 giorni dalla formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, assumere direttamente le relative funzioni amministrative, fatto salvo l'obbligo della Giunta regionale di provvedere entro

L.R. n. 34 del 12 agosto 2002.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.

il predetto termine a trasferire le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 159

Norma transitoria.

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

Art. 160

1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.

Regione Abruzzo
L.R. n. 32 del 20 ottobre 2015.

**Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province
in attuazione della *legge n. 56/2014* ⁽²⁾.**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 44/1 del 13 ottobre 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 *Oggetto.*

1. In attuazione di quanto previsto dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), la Regione Abruzzo, con la presente legge, e con successivi atti normativi da approvare entro il 28 febbraio 2016, provvede al complessivo processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative nel proprio territorio, individuando le dimensioni ottimali per l'esercizio delle medesime funzioni amministrative, con l'obiettivo di favorire l'associazionismo tra gli enti locali, la gestione delle funzioni di area vasta e la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali.

2. La Regione, con propria legge, stabilisce premialità per promuovere e incentivare gestioni associate di servizi, unioni e fusioni di Comuni, con particolare riferimento alla partecipazione a bandi e avvisi regionali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la gestione associata delle funzioni fondamentali comunali e dei servizi ad esse correlati, e favorisce, in particolare, la costituzione di Unioni e fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

4. La Regione promuove, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento della rete telematica e informatica, l'azione delle Province per l'espletamento delle funzioni istituzionali compreso l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'*articolo 1, comma 88 della legge n. 56/2014*, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi, mediante accordi o convenzioni con le Province.

5. Nell'ambito del riordino delle funzioni amministrative, la Regione promuove altresì la razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli enti dipendenti della Regione, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

6. Il riordino è comunque finalizzato al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese e alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali.

Art. 2 *Principi e criteri.*

1. In conformità agli articoli 2 e 10 dello Statuto regionale, la Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attraverso la concertazione e la leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle Comunità locali, provvede al riordino e alla riallocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a. l'individuazione delle funzioni diverse da quelle fondamentali e la razionale allocazione delle stesse all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;

b. l'adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante accordi o convenzioni e la valorizzazione di forme di esercizio associato delle funzioni;

- c. l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività;
 - d. l'esercizio in forma associata da parte delle Province e dei Comuni di specifiche funzioni amministrative al fine di assicurare l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche;
 - e. l'individuazione delle eventuali funzioni da sopprimere;
 - f. la razionalizzazione e il riordino delle partecipazioni societarie delle Province tesa ad una riduzione delle stesse.
-

Art. 3 *Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione.*

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

- a. le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale;
- b. le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla *legge n. 56/2014*;
- c. le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;
- d. le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'*articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72* (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lett. e);
- e. le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'*articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ⁽⁴⁾;
- f. le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;
- g. le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;
- h. le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- i. le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;
- l. le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;
- m. le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
- n. le funzioni in materia di emigrazione;
- o. le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;

- p. le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4-bis ⁽³⁾;
- q. le funzioni in materia di attività estrattive;
- r. le funzioni in materia di protezione civile;
- s. le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59* (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'*articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*), la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- t. le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi.

(3) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, L.R. 30 agosto 2017, n. 50*, a decorrere dal 9 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1*, della medesima legge).

(4) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera, vedi l' *art. 7, comma 1, L.R. 12 gennaio 2018, n. 4*.

Art. 4 *Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni.*

1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'*articolo 5-bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78* (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio);

- b) le funzioni e i compiti di cui all'*articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32* (Norme di attuazione dell'*art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67*. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e

sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di non vedenti e non udenti;

c) le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo;

d) le funzioni in materia di sport;

e) le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al *Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523* (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e *Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669* (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del *R.D. n. 523 del 1904* sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'*articolo 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7* (Legge finanziaria regionale 2003).

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall'*articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22* (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la totale copertura finanziaria da parte della Regione, da definirsi con successivi accordi di cui all'articolo 10 che dovranno stabilire nel dettaglio l'entità delle risorse ed i capitoli di spesa relativi alle funzioni oggetto di trasferimento, da approvarsi con legge regionale, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria della Regione.

Art. 4-bis *Funzioni delle Province in materia di energia* ⁽⁵⁾.

1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) funzione di controllo degli impianti termici;

b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'*articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75* (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'*articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*).

(5) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 30 agosto 2017, n. 50*, a decorrere dal 9 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5 *Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.*

1. Con specifici accordi stipulati e recepiti secondo le procedure di cui all'articolo 8 sono disciplinati i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'*articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78* (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazione dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*.

Art. 6 *Disposizioni in materia di personale di polizia provinciale.*

1. Nel rispetto delle disposizioni e dei termini di cui all'*articolo 5 del D.L. n. 78/2015*, convertito dalla *L. 125/2015* e dei principi di cui alla presente legge, fermo restando l'obbligo per le Province di individuare il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali, la Regione, per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 3, si avvale del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale come individuato nell'ambito degli accordi stipulati e recepiti secondo le procedure dell'articolo 8.

2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 3, sono versati annualmente dalla Provincia alla Regione.

Art. 7 *Linee guida per l'individuazione e il trasferimento di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative.*

1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, del *D.P.C.M. 26 settembre 2014* (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), della correlazione tra funzioni da trasferire e personale addetto alle medesime alla data dell'8 aprile 2014 e della garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per la riforma delle Province di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'*articolo 1, comma 91, della L. 56/2014* previo esame congiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, adotta linee guida con cui definisce criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi di cui agli articoli 8 e 10 relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare. Le linee guida prevedono un termine per la sottoscrizione degli accordi non superiore, di norma, a 60 giorni dall'approvazione del provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

2. Ove le Amministrazioni interessate al riordino, in sede di Osservatorio regionale, non concordino sulla proposta da formulare alla Giunta entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assume le relative determinazioni.

Art. 8 *Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione.*

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale.

3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta

assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) ⁽⁶⁾.

4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *D.P.C.M. 26 settembre 2014*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 4 marzo 2016, n. 144*.

Art. 9 *Disposizioni per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi.*

1. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi dell'articolo 8, la Regione e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e la successione nei rapporti attivi e passivi in corso da trasferire nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento i residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2014 e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

[3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le Province concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

⁽⁷⁾]

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le Province concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano altresì nella titolarità delle Province i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di

partecipazione a bandi pubblico per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle Province le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, lett. b) della L. n. 56/2014* e del *D.P.C.M. 26 settembre 2014*, al fine di razionalizzare e contenere la spesa e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati, la Regione, sulla base degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 8, subentra nella partecipazione alle società e agli altri enti partecipati dalle Province che esercitano attività connesse alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3. In ogni caso, la Regione non subentra nelle partecipazioni alle società e agli enti che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

8. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

9. Per la conclusione delle attività di cui al presente articolo, le Province possono avvalersi del personale trasferito alla Regione, secondo modalità e criteri stabiliti negli accordi di cui all'articolo 8.

(7) Comma abrogato dall' *art. 16, comma 6, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 19, comma 1, della stessa legge*).

Art. 10 *Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni.*

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire.

3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

(8).

(8) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 6, L.R. 12 gennaio 2017, n. 4*, a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 4, comma 1*, della citata legge).

Art. 11 *Disposizioni finali e transitorie.*

1. A norma dell'*articolo 1, comma 89, della L. n. 56/2014*, fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni stabilita negli accordi di cui agli articoli 8 e 10, le Province continuano ad esercitare le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi e degli atti che recepiscono gli accordi di cui agli articoli 8 e 10, la Giunta regionale adotta specifiche proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore al riordino delle funzioni amministrative.

Art. 12 *Disposizioni per la ricollocazione del personale delle Province.*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.001 - 11541.1, denominato "Trasferimento di fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli enti locali e funzionali ex *L.R. n. 72/1998*", per le procedure inerenti il trasferimento del personale delle Province operate in attuazione della *L. 56/2014* e dell'*articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con provvedimento amministrativo, ai sensi dell'*articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e dell'*articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3* (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le variazioni di bilancio finalizzate a consentire la imputazione e contabilizzazione degli oneri relativi al personale trasferito.

Art. 13 *Interventi urgenti a favore del trasporto e dell'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori e dell'università.*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per l'annualità 2015:

a. lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.001 - 41516.1, denominato "Trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori ed università", è incrementato di euro 1.200.000,00;

b. lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.005 - 71576.1, denominato "Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale", è ridotto di euro 1.200.000,00.

2. Per le annualità successive al 2015, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4, la Regione, con legge di stabilità regionale e tenuto conto delle eventuali risorse vincolate trasferite dallo Stato, garantisce le risorse necessarie per assicurare la copertura del servizio di trasporto e assistenza scolastica degli studenti disabili delle scuole superiori e università e gli altri servizi relativi alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4.

Art. 14 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 15 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Allegato A ⁽⁹⁾

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 3

A) BENI CULTURALI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE

L.R. 1° giugno 1977, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 16;

L.R. 16 settembre 1998, n. 77 (Norme di intervento in materia di beni librari, biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione);

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 81 e 82;

L.R. 9 agosto 1999, n. 61 (Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione in sistema dei musei locali);

L.R. 3 marzo 2005, n. 19 (Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali);

L.R. 18 giugno 1992, n. 44 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale);

L.R. 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale).

B) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 67;

L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).

C) AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

L.R. 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con particolare riferimento all'articolo 56;

L.R. 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo);

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo).

D) RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

L.R. 23 settembre 1997, n. 107 (Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 7 e 13;

L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario

esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 44 e 64;

L.R. 23 marzo 2000, n. 48 (Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri);

L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche);

L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla *L.R. 22 novembre 2001, n. 60* e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche));

L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003));

L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale));

L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo);

L.R. 12 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

L.R. 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale).

E) VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA

L.R. 2 dicembre 2000, n. 114 (Interpretazione autentica art. 51, *L.R. 27 aprile 1995, n. 70*);

L.R. 5 maggio 2010, n. 14 (Modifiche alla *L.R. 9 gennaio 2010, n. 1* (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo), con riferimento all'articolo 9.

F) FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

L.R. 8 maggio 1995, n. 96 (Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articoli 42 e 43;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario

esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 31, 36 e 79;

L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell'apprendistato).

G) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articoli 45 e 50;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 17, 25 e 36;

L.R. 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale);

L.R. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato).

H) CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

L.R. 17 maggio 1985, n. 44 (Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca);

L.R. 4 novembre 1987, n. 73 (Trasferimento alla Provincia di L'Aquila dell'impianto e del personale del soppresso Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise);

L.R. 2 agosto 1993, n. 34 (Scioglimento dell'Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (A.R.A.P.I.S.) e trasferimento delle funzioni amministrative alle Province);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con particolare riferimento agli articoli 28 e 29;

L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente);

L.R. 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorie regionale per la stagione venatoria 2010/2011).

I) RISTORO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

L.R. 24 giugno 2003, n. 10 (Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica).

L) PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 23 e 26.

M) SERVIZI SOCIALI

L.R. 29 dicembre 1988, n. 102 (Nuove norme per la corresponsione di contributi regionali alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni per l'esercizio di funzioni già della soppressa O.N.M.I. e per la gestione degli asili-nido);

L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori);

L.R. 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) articolo 7;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articoli 77 e 79;

L.R. 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) articolo 7;

L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona);

L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)) articolo 154, comma 7;

L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città) articoli 2 e 7.

N) EMIGRAZIONE

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 60;

L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati).

O) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento all'articolo 63;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento all'articolo 48.

P) ENERGIA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI ⁽¹⁰⁾

[L.R. 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici).]

Q) ATTIVITÀ ESTRATTIVE

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento all'articolo 11.

R) PROTEZIONE CIVILE

L.R. 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile).

S) TUTELA AMBIENTALE

L.R. 16 dicembre 1982, n. 90 (Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni);

L.R. 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica);

L.R. 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa);

L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.));

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 27, 30, 31, 33, 36 e 39;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 52, 55 e 56;

L.R. 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale);

L.R. 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardie dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico);

L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);

L.R. 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale);

L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo);

L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina);

L.R. 17 luglio 2007, n. 23 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo);

L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti);

L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto);

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo);

L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla *legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45* (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)).

T) TURISMO

L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 53;

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) articolo 41;

L.R. 18 maggio 2000, n. 101 (Disciplina delle strade del vino in Abruzzo);

L.R. 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);

L.R. 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco);

L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) art. 3 - esercizio potere sostitutivo.

(9) NDR: Allegato aggiunto con errata corrige pubblicata nel B.U. 28 ottobre 2015, n. 113 speciale.

(10) Lettera abrogata dall' *art. 2, comma 1, L.R. 30 agosto 2017, n. 50*, a decorrere dal 9 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge*).

Allegato B ⁽¹¹⁾

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni ai sensi dell'articolo 4

A) ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio) articoli 5-bis e 6;

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 58;

L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)) articolo 99-quater;

L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)) articolo 150-bis.

B) NON VEDENTI E NON UDENTI

L.R. 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'*art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67*. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) articoli 2 e 3;

L.R. 18 aprile 1975, n. 36 (Norme a favore dei minorati dell'udito).

C) AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

L.R. 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore Tecnico);

L.R. 12 dicembre 2003, n. 24 (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 12 gennaio 1998, n. 1* recante: Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggi e turismo e della professione di direttore tecnico).

D) SPORT

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) articolo 54;

L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva).

E) DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE

L.R. 23 settembre 1997, n. 107 (Contributi regionali per il finanziamento dei programmi provinciali di sistemazione idraulica e degli interventi urgenti sul reticolo idrografico superficiale);

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), con riferimento agli articoli 7 e 13;

L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), con riferimento agli articoli 44 e 64;

L.R. 23 marzo 2000, n. 48 (Norme sulla fruibilità dei bacini lacustri per attività nautiche, sportive e turistiche, e valorizzazione delle aree lacustri);

L.R. 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche);

L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla *L.R. 22 novembre 2001, n. 60* e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche));

L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003));

L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale));

L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo);

L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

L.R. 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale).

(11) NDR: Allegato aggiunto con errata corrige pubblicata nel B.U. 28 ottobre 2015, n. 113 speciale.

Regione Basilicata
L.R. n. 49 del 6 novembre 2015

**Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge disciplina il riordino delle funzioni esercitate dalle Province di Potenza e Matera, ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel rispetto dei diritti costituzionali fondamentali, con l'obiettivo di perseguire l'efficienza ed il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione.

Articolo 2 *Competenze delle Province.*

1. Le Province esercitano funzioni amministrative e di programmazione, quali Enti di area vasta nelle materie di propria competenza di cui alla *legge n. 56/2014* e s.m.i., nonché oggetto di apposita delega o di forme convenzionali di affidamento.
 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, previo parere della competente Commissione consiliare, le specifiche attività relative alle funzioni fondamentali entro i limiti e con le modalità di esercizio della legislazione regionale di settore, ai sensi dell'*art. 1, comma 87 della legge n. 56/2014*.
-

Articolo 3 *Riordino delle funzioni.*

1. Le funzioni in materia di trasporto, agricoltura, forestazione, politiche ittico venatorie, formazione, protezione civile, assistenza all'infanzia, turismo, attività produttive, sport e tempo libero, cultura, biblioteche, pinacoteche e musei esercitate dalle Province sono trasferite alla Regione con le modalità di seguito indicate.
2. Le funzioni relative alla polizia provinciale ed ai servizi e centri per l'impiego sono disciplinate e garantite dal *decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito in *legge 6 agosto 2015, n. 125* e s.m.i.
3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del trasporto pubblico locale di cui all'*art. 1, comma 7-bis della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7*, e comunque fino al 31 dicembre 2020, le Province continuano ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria ⁽²⁾.
- 3-bis. È prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza del distacco alle Province del personale regionale alle stesse attestato con Delib.G.R. n. 280 del 29 marzo 2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 del presente articolo ⁽³⁾.
4. Le funzioni in materia di politiche ittico venatorie sono delegate alle Province le quali assolvono ai compiti di vigilanza e controllo ivi compresa l'attività di rilascio dei decreti di nomina di guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'*art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*, nonché di guardie giurate ittiche ai sensi del *R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604* ⁽⁴⁾.

5. La Giunta regionale con specifico disegno di legge, nell'ambito del processo legislativo di riforma del "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva", di seguito "SIAP", e della relativa riallocazione delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro, di cui all'*art. 26 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30*, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione dell'Agenzia regionale in materia di formazione, lavoro e transizioni della vita attiva in attuazione delle vigenti norme statali in materia. Il disegno di legge stabilisce le modalità, i tempi e la copertura finanziaria per il passaggio dei beni e del personale funzionalmente assegnato alle Agenzie provinciali per la formazione alla data di entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56*.

6. Le funzioni relative alla cultura, alle biblioteche, alle pinacoteche e ai musei, sono trasferite alla Regione anche nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella *L.R. 11 agosto 2015, n. 27*.

7. Nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell'ambiente come disciplinate dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono trasferite alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni di cui all'*art. 269, commi 2 e 8* ed all'*art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006* ed all'*art. 50, comma 1, lettera g) della L.R. 8 marzo 1999, n. 7*. La Regione Basilicata provvede al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e strumentali con legge regionale di stabilità.

8. Le funzioni trasferite alla Regione di cui al presente articolo, nonché quelle delegate dalla Regione alle Province, sono oggetto di appositi accordi da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 4, previa istruttoria da parte degli uffici provinciali competenti e dei Dipartimenti regionali competenti.

9. Le funzioni, che non sono oggetto di riordino di cui al precedente art. 2, sono esercitate dalle Province ai sensi della legislazione vigente.

(2) Comma dapprima sostituito dall' *art. 34, comma 1, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39* e poi così modificato dall' *art. 76, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 78, comma 1, della stessa legge*).

(3) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 34, comma 2, L.R. 30 dicembre 2017, n. 39* e poi così modificato dall' *art. 76, comma 2, L.R. 29 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 78, comma 1, della stessa legge*).

(4) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, L.R. 29 giugno 2018, n. 11*, a decorrere dal 29 giugno 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 78, comma 1, della stessa legge*).

Articolo 4 *Procedure di trasferimento delle funzioni e del personale.*

1. Gli Enti interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 della presente legge ed a seguito delle verifiche e degli atti propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili della gestione delle risorse umane e finanziarie e dai rispettivi dipartimenti competenti per ciascuna materia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stipulano accordi con cui sono definite le modalità ed i tempi di riallocazione delle funzioni oggetto di riordino e sono individuati i beni immobili, le risorse umane, le risorse finanziarie e strumentali, i rapporti attivi e passivi oggetto di trasferimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi pendenti. Per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di area vasta saranno utilizzati i criteri, i tempi e le modalità attuative stabilite dal *decreto ministeriale 14 settembre 2015*, pubblicato in G.U. 30 settembre 2015. Negli accordi di cui al presente comma si dà priorità al trasferimento del personale rispetto al trasferimento di beni mobili ed immobili, di patrimoni, di rapporti attivi e passivi e di risorse strumentali.
2. Gli accordi disciplinano anche gli eventuali avvilimenti del personale delle Province da parte della Regione e degli altri enti nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e per forme di mobilità temporanea nei casi di delega di funzioni agli Enti di area vasta.
3. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *D.P.C.M. 26 settembre 2014*.
4. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore.
5. Le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 3, con gli accordi di cui al presente articolo, possono essere delegate agli Enti di area vasta.
6. Nell'ambito delle funzioni trasferite, il personale interessato al processo di mobilità è trasferito alla Regione, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti in materia a far data dal 1° gennaio 2016 ed entro il 28 febbraio 2016.
7. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56/2014* il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi ad esso esclusivamente destinati, nell'ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. Al fine di garantire l'invarianza della spesa, le Province riducono del medesimo

importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza del personale trasferito. Lo stesso principio è applicato a seguito di eventuali trasferimenti ad altri enti del personale provinciale.

8. Sono esclusi dai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 dell'*art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (legge statale di stabilità 2015) i lavoratori delle Province che sono collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016.

9. Le funzioni trasferite ad altri enti continuano ad essere svolte dalle Province fino alla data di effettiva assunzione da parte dell'ente subentrante. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il relativo personale rimane in servizio presso le Province che garantiscono comunque la continuità dei servizi e dei rapporti di lavoro in essere.

Articolo 5 *Modifiche ed abrogazione di norme.*

1. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, stabilita nei rispettivi accordi disciplinati dall'*art. 4*, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'*art. 3*, si intende fatto alla Regione ovvero agli altri enti successori.

2. La normativa vigente continua ad applicarsi fino all'effettivo subentro della Regione ovvero degli altri enti successori nelle funzioni trasferite.

3. La Giunta regionale adotta uno o più disegni di legge ove si renda necessario un coordinamento formale ed un aggiornamento delle singole norme che disciplinano le funzioni riallocate o in caso di intervenute disposizioni statali con modifiche sostanziali della materia.

4. Al comma 7-bis, dell'*art. 1 della L.R. n. 7/2014* il termine "entro il 31 marzo 2015" è così sostituito: "entro il 31 marzo 2016".

5. Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge.

Articolo 6 *Norma finanziaria.*

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili in euro 5.700.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 trovano copertura alla missione 18 programma 01 a valere sul fondo regionale di cui all'*art. 18 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34*.

Articolo 7 *Pubblicazione ed entrata in vigore.*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Regione Campania
L.R. n. 14 del 9 novembre 2015

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* e della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli, in attuazione dell'*articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della *legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) e nel rispetto delle previsioni dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni, sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'*articolo 1, comma 91 della legge n. 56/2014*.

Art. 2 *Principi.*

1. Le disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione,

nell'osservanza di quanto previsto dall'*articolo 19 dello Statuto* della Regione Campania e dei seguenti principi:

- a) tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali provinciali riferiti all'esercizio delle funzioni non fondamentali e dei connessi servizi ai cittadini;
- b) semplificazione delle procedure amministrative con contestuale riduzione delle duplicazioni di funzioni e servizi mediante la razionalizzazione delle stesse e la digitalizzazione delle procedure;
- c) soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, per garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione pubblica;
- d) attribuzione delle funzioni amministrative presso il livello di governo più vicino ai cittadini;
- e) riassorbimento a livello regionale delle funzioni che sono coerenti con il ruolo di governo della Regione e richiedono un esercizio a livello unitario per l'intero territorio regionale;
- f) attribuzione delle funzioni all'ente subentrante qualunque sia stato l'originario titolo di conferimento (trasferimento, attribuzione, delega o sub-delega) al fine di assicurare un esercizio più efficiente e razionale delle funzioni medesime.

2. L'attuazione della presente legge si svolge in coerenza con il piano di stabilizzazione finanziaria previsto dall'*articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 3 *Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino.*

1. Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'*articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014*:

- a) agricoltura, caccia e pesca;
- b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali;
- c) industria, commercio e artigianato;
- d) sport e tempo libero;
- e) turismo;
- f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;
- g) servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili.

2. Al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale "biblioteche, musei e pinacoteche".

3. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino di cui ai commi 1 e 2.

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

4-bis. La Regione individua il Consorzio UnicoCampania - consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile quale ente gestore dell'Integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo. Il Consorzio assicura la partecipazione a tutte le Aziende operanti nel Trasporto Pubblico Locale della Regione ⁽²⁾.

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

6. La Regione assicura la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di riordino confermate in capo agli enti di area vasta, tenuto conto anche delle risorse umane trasferite alle Province con gli originari atti di conferimento, delle connesse risorse finanziarie alla data di entrata in vigore della *legge n. 56/2014*, nei limiti della capacità di assunzione e delle disponibilità di bilancio della Regione Campania.

7. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rendere più razionale l'impiego del personale già assegnato allo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dal completamento delle procedure di trasferimento del personale degli enti di area vasta, procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al trasferimento di parte del personale amministrativo agli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del piano di rientro dal debito sanitario, dopo averne verificato la fattibilità tecnica ed economica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

(2) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 2, L.R. 2 agosto 2018, n. 26*, a decorrere dal 4 agosto 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 2, della medesima legge*).

Art. 4 *Città metropolitana di Napoli.*

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla *legge n. 56/2014*, favorisce la più ampia valorizzazione e il rafforzamento del ruolo della Città metropolitana in sede di riforma delle legislazioni di settore e di programmazione dello sviluppo economico e dei territori.
 2. La Città metropolitana di Napoli e gli altri enti di area vasta continuano ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni.
-

Art. 5 *Forme di avvalimento e deleghe di esercizio.*

1. La Regione, a conclusione del processo di riordino, ai sensi dell'*articolo 1, comma 427 della legge n. 190/2014*, adotta forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intese o convenzioni con gli enti territoriali al fine di conferire ai Comuni anche in forma associata nonché alle Province per ambiti territoriali omogenei, funzioni e compiti attinenti allo sviluppo dei territori con particolare riferimento alle materie dell'agricoltura, della caccia e della pesca.
 2. Gli istituti di cui al comma 1 individuano le risorse umane e finanziarie impiegate nonché i centri di responsabilità amministrativa e contabile.
-

Art. 6 *Esercizio associato delle funzioni amministrative.*

1. Nell'ambito di un generale riordino delle funzioni amministrative sul proprio territorio, in particolare nella riorganizzazione delle attività e servizi riallocati con la presente legge, la Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di

conferire o delegare ai Comuni in forma associata funzioni e compiti attinenti allo sviluppo economico dei territori con specifico riferimento alle materia del turismo e delle politiche sociali.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di Comuni nel rispetto di dimensioni minime ottimali all'uopo individuate.

Art. 7 *Disposizioni generali per il trasferimento delle risorse.*

1. I trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni sono effettuati tramite Intese tra gli enti interessati da stipulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite, per quanto attiene alla ricollocazione delle risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le Intese di cui al presente articolo tengono conto della tipologia e del dimensionamento delle attività e delle funzioni oggetto di riordino, in conformità alle finalità ed ai criteri di cui all'*articolo 1 commi 89, 90 e 96 della legge n. 56/2014*, alle disposizioni della *legge n. 190/2014*, alle clausole dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 11 settembre 2014, nonché alle previsioni del D.P.C.M. 26 settembre 2014, n. 76960 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

3. La stipula di tali Intese avviene mediante la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti interessati a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta regionale e dell'organo competente in base all'ordinamento dell'ente sottoscrittore.

4. In caso di mancata stipula dell'Intesa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con proprio atto nei successivi quarantacinque giorni.

5. In ogni caso gli effetti finanziari del riordino decorrono dal 1° gennaio 2016.

6. Le Intese o, in mancanza, le determinazioni della Regione sono trasmesse dal Presidente della Giunta Regionale all'Osservatorio Nazionale previsto dall'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014.

Art. 8 *Disposizioni per il trasferimento del personale nella Giunta regionale.*

1. Il personale in servizio a tempo indeterminato nelle Province e Città metropolitana destinato, alla data dell' 8 aprile 2014, all'esercizio delle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione con la presente legge e dichiarato in soprannumero ai sensi dei commi 421 e 422 della *legge n. 190/2014* è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali, che definiscono altresì le modalità di verifica, nell'ambito delle Intese previste all'articolo 7 e nel rispetto delle procedure previste dal presente articolo, della corretta quantificazione delle unità di personale adibite a ciascuna funzione presso i vari enti di area vasta. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, coloro che svolgono compiti di polizia provinciale, coloro che sono addetti ai servizi per l'impiego.

2. Il personale individuato secondo i criteri del comma 1 è trasferito nei ruoli della Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della dotazione organica, nonché delle capacità assunzionali rispettivamente disponibili per gli anni 2015 e 2016.

3. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 424 della legge n. 190/2014* la Giunta regionale destina la restante percentuale degli spazi occupazionali derivanti dalla cessazioni di ruolo negli anni 2014 e 2015 esclusivamente alle finalità di ricollocazione del personale in mobilità, nel quadro della programmazione triennale di fabbisogno del personale e nel rispetto del Piano di Stabilizzazione finanziaria.

4. Con le deliberazioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, la Giunta regionale adotta le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni previste nell'articolo 3, volte in particolare a disciplinare il trasferimento delle risorse umane connesse alle funzioni oggetto di conferimento e la relativa decorrenza.

5. In attesa della conclusione delle procedure di mobilità, il personale resta in servizio presso le Province e Città metropolitana, con possibilità di avvalimento da parte della Regione.

6. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

7. Ai fini delle Intese di cui all'articolo 7, gli enti di area vasta trasmettono alla Regione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

gli elenchi del personale dipendente distinto per categoria giuridica ed economica, con indicazione del costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al riguardo si considera il personale dipendente a tempo indeterminato individuato secondo i criteri di cui al comma 1, nonché il personale a tempo determinato adibito, alla data di entrata in vigore della *legge n. 56/2014* in via esclusiva allo svolgimento della funzione o attività da trasferire, il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso al momento del trasferimento. Tali contratti restano in essere fino alla loro naturale scadenza e senza possibilità di proroga.

8. Al personale delle Province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla *legge n. 56/2014*. Dalla data del trasferimento del personale provinciale i fondi delle risorse decentrate del personale e delle categorie sono costituiti ai sensi dell'*articolo 1, comma 96 della legge n. 56/2014*.

9. Entro novanta giorni dal completamento delle procedure di trasferimento del personale, la Giunta regionale, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, procede, se necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, nel quadro dell'ordinamento approvato con *Reg. reg. 15 dicembre 2011, n. 12* (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania). Sulla base di tali provvedimenti la Giunta regionale assegna il personale ai propri uffici tenendo conto della funzione da svolgere e delle proprie esigenze organizzative e logistiche.

10. Nell'ambito delle attività di riordino di cui al comma 9, il personale individuato secondo i criteri dell'articolo 8, comma 1 ed il personale proveniente dai ruoli della Giunta regionale in possesso di adeguate competenze, possono essere assegnati al Consiglio per un tempo non superiore alla durata della corrente legislatura nel rispetto della normativa vigente in materia. Con apposito protocollo di intesa tra la Giunta ed il Consiglio regionale verranno definiti criteri e modalità per l'utilizzo del suddetto personale. I provvedimenti attuativi della presente disposizione saranno definiti, sentita la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) del Consiglio regionale.

Art. 9 *Disposizioni per il trasferimento dei beni e per la successione nei rapporti attivi e passivi.*

1. Nell'ambito delle Intese di cui all'articolo 7, sono individuati i beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni da trasferire, previa ricognizione da parte della Provincia o Città metropolitana interessata. Con la medesima modalità, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e nei limiti della sussistenza delle relative coperture finanziarie nei bilanci delle

Province e della Città metropolitana, sono definite le modalità di prosecuzione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni e i rapporti attivi e passivi ad esso inerenti, la realizzazione delle opere già avviate, nonché i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari e nazionali. Sono in ogni caso esclusi dalla successione i debiti che dovessero derivare da eventuale contenzioso afferente l'esercizio delle funzioni fino alla data di trasferimento delle stesse.

2. Sono esclusi in ogni caso dalla successione le società e gli enti partecipati dalle Province e dalla Città metropolitana, anche se esercitano attività riconducibili alle funzioni oggetto di riordino.

Art. 10 *Disposizioni finanziarie.*

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese relative al trattamento economico complessivo del personale riallocato nei ruoli della Giunta regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 10 "Risorse umane" Titolo 1 di euro 12 milioni, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino in via prioritaria, alle spese connesse all'esercizio delle attività e dei servizi rimasti in capo alle Province ed, in via subordinata alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle attività e dei servizi riallocati presso la Regione ai sensi dell'articolo 9, si provvede mediante l'istituzione del "Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio" nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri Fondi" Titolo 1. Alla dotazione del "Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio" si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondi di Riserva" Titolo 1 per euro 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale ⁽³⁾.

3. A decorrere dalla data di effettivo esercizio delle funzioni riallocate alla Regione di cui all'articolo 3 cessano i trasferimenti finora erogati alle Province dalla Regione stessa per le medesime funzioni.

4. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extra-tributarie ed i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

5. Per gli esercizi successivi al bilancio pluriennale 2015/2017, le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

6. Fermo restando la sostenibilità finanziaria e di bilancio, le spese relative al trattamento economico complessivo del personale trasferito secondo la presente legge non rilevano ai fini del rispetto dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuno degli enti di area vasta non può essere conteggiata dagli stessi ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006*.

(3) Comma così modificato dall' *art. 25, comma 7, L.R. 5 aprile 2016, n. 6*, a decorrere dal 6 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 29, comma 2* della stessa legge).

Art. 11 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento interno, entro il 31 ottobre 2016 e successivamente con cadenza annuale nell'arco temporale necessario al riordino delle funzioni oggetto della presente legge, verifica lo stato di attuazione della presente legge nonché gli effetti prodotti sul funzionamento dei servizi ai cittadini e della macchina amministrativa.

Art. 12 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Regione Emilia Romagna
L.R. n. 13 del 30 luglio 2015.

Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Principi per il riordino delle funzioni amministrative, la definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste

Capo I

Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi adeguamenti legislativi

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della *legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*, attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali.

2. Sono oggetto specifico della presente legge:

- a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;
- b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;
- c) l'individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;
- d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni;
- e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla *legge n. 56 del 2014*;
- f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni.

3. La Regione, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, promuove, anche in attuazione della *legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3* (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la partecipazione dei cittadini nel perseguimento degli obiettivi e nei processi di attuazione delineati dalla presente legge.

3-bis. In coerenza con lo Statuto della regione Emilia-Romagna (*legge regionale 31 marzo 2005, n. 13*), al fine di garantire ai cittadini una effettiva partecipazione, la Regione informa la propria attività al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, con particolare riferimento agli atti di indirizzo, amministrativi, gestionali ed ispettivi, assunti sia direttamente sia da agenzie, enti strumentali ed aziende regionali, nonché dalle società controllate ⁽³⁾.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis la Regione:

- a) si impegna ad innovare costantemente le proprie procedure al fine di assicurare una sempre migliore e tempestiva pubblicizzazione di tutte le proprie informazioni e ne promuove l'adozione anche da parte delle agenzie, degli enti strumentali e delle aziende regionali, nonché delle società controllate;
- b) propone l'adozione delle medesime procedure ad enti e società partecipate affinché anch'essi garantiscano analoghi livelli di trasparenza e tempestività informativa ⁽³⁾.

(3) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 24*, a decorrere dal 28 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1, della medesima legge*).

Art. 2 *Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della pianificazione territoriale.*

1. Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche di norme, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.
 2. Ai fini del successivo adeguamento della legislazione regionale di settore al ruolo differenziato della Città metropolitana di Bologna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
 3. Le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio sono riordinate con successivo intervento di modifica della *legge regionale 24 marzo 2000, n. 20* (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in coerenza con il ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni, come definito dalla presente legge, ferma restando la possibilità di avviare progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
 4. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della *legge regionale n. 20 del 2000*, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla *legge regionale n. 20 del 2000*, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'*articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014*, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.
-

Art. 3 *Principi per il riparto delle funzioni amministrative.*

1. Nel quadro delle disposizioni della *legge n. 56 del 2014*, alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attribuiti compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:
 - a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;
 - b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna;
 - c) di governo delle aree vaste delle Province;
 - d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.
2. Per ciascun settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate

in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi, collegati alla presente legge e con essa coerenti.

3. Il titolo II è articolato sulla base dei seguenti settori organici:

- a) ambiente, energia e protezione civile;
- b) trasporti e viabilità;
- c) agricoltura, caccia e pesca;
- d) attività produttive, commercio e turismo;
- e) istruzione e formazione professionale e lavoro, cultura sport e giovani;
- f) sanità e politiche sociali.

4. Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro, facendo comunque salva l'attività di controllo, di cui all'*articolo 28, comma 1, dello Statuto regionale*, sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle "agenzie" ed in particolare:

- a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 16;
- b) l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all'articolo 19;
- c) l'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 52.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è redatto un testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano le Agenzie regionali, gli istituti, le forme societarie e gli enti regionali, ponendo particolare attenzione alle forme nelle quali i diversi programmi di attività vengono posti all'approvazione dell'Assemblea legislativa, alla disciplina relativa alla nomina ed ai compensi dei direttori, nonché all'utilizzo di procedura ad evidenza pubblica per la loro selezione.

6. Per ciascuna delle Agenzie di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di verificare le performances organizzative e l'efficacia delle attività svolte dalle Agenzie, presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato dei programmi di attività nonché il rendiconto di gestione.

Capo II

Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale

Art. 4 *Ruolo e funzioni della Regione.*

1. Nei settori di intervento oggetto di riordino ai sensi del titolo II, la Regione svolge prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo la massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale, anche attraverso la valorizzazione delle nuove sedi inter-istituzionali di cui agli articoli 6 e 10, quali luoghi di confronto sulle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle finalità della presente legge, nel rispetto dei poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa elencati all'*articolo 28 dello Statuto regionale*.

2. La Regione cura, altresì, i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, valorizzando l'esercizio delle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie.

Art. 5 *Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione - Città metropolitana di Bologna.*

1. La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della presente legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.

2. A tal fine, la Regione e la Città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro, danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l'individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, e a legislazione vigente, sono individuati prioritariamente le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane. Nelle stesse materie, la presente legge individua i principi ed i criteri per la revisione della legislazione regionale di settore.

4. In coerenza con l'*articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014*, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città

metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.

Art. 6 *Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste.*

1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall'*articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014*, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. I predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture organizzative, nonché la decorrenza dell'esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di concertazione istituzionale - territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.

3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della presente legge regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d'intesa indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per le attività produttive e semplificazione amministrativa.

Art. 7 *Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali.*

1. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla *legge n. 56 del 2014*, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.

Art. 8 *Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012.*

1. La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle forme previsti dalla suddetta legge.

2. L'Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.

3. La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della *legge regionale n. 21 del 2012* quali interlocutori in rappresentanza del territorio dell'ambito ottimale nel quale sono costituite. Ne valorizza altresì il ruolo di enti di governo dell'ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite, riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna.

4. L'Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio.

A tal fine l'articolo 21 della presente legge attribuisce alle Unioni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione e l'articolo 48, comma 4, attribuisce loro alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori.

5. Restano confermate le funzioni delle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge. Con successiva legge regionale verrà disciplinata la riorganizzazione di tali funzioni al fine di razionalizzarne l'esercizio nell'ambito territoriale di riferimento.

6. Nei casi in cui la presente legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della *legge regionale n. 21 del 2012*, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime. È fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9* (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'*articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40*, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), con riguardo ai Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate.

7. Dopo l'*articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012* è inserito il seguente:
"Art. 6-bis

Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni

1. Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla *legge regionale n. 19 del 1994*, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.

2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:

a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;
b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.

3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016."

8. Dopo il comma 5 dell'*articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012* sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto

indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente all'espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni non conferite in Unione. 5-ter. Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni."

9. Alla fine del comma 3 dell'*articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012*, sono aggiunte le parole: "Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l'adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l'Unione con il suo ambito territoriale ottimale."

Art. 9 *Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996.*

1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell'intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell'intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni.

2. Ai commi 1 e 2 dell'*articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996* le parole "e alle Province" sono soppresse. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere alla Provincia ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996*, il procedimento legislativo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Dopo l'*articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24* è inserito il seguente:

"Art. 18-bis
Incentivazione delle fusioni di Comuni

1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati

demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.

2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.

3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.

4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.

5. L'*articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10* (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.".

4. Gli obblighi previsti dall'*articolo 7, comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 21 del 2012* sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'*articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996*, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni.

5. La disciplina di cui al comma 3 si applica dal 1° gennaio 2016.

Capo III

Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello. principi per la semplificazione e misure per l'integrazione amministrativa

Art. 10 *Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.*

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni individuano nuove sedi e discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.

2. A tal fine, è istituita una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.

3. La Conferenza interistituzionale, sentite le organizzazioni economiche di rilievo regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e sentite altresì le autonomie funzionali definisce e aggiorna periodicamente un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento dell'integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell'Emilia-Romagna. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, sottopone tale documento all'Assemblea legislativa.
4. Le altre sedi di concertazione poste a presidio, rispettivamente, della valorizzazione delle peculiarità delle politiche agricole regionali nonché della concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 59, si coordinano, ai fini delle strategie istituzionali comuni, con la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.
5. Alla Conferenza è, altresì, attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l'Osservatorio di cui all'articolo 67, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla *legge n. 56 del 2014*.
6. A supporto delle attività della Conferenza operano una o più unità tecniche di missione, istituite ai sensi dell'articolo 12.
7. La partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta.

Art. 11 *Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l'integrazione amministrativa.*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni statutarie dell'Assemblea legislativa, può individuare interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo dell'attrattività economica-produttiva, turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione comporta l'applicazione di procedure straordinarie a garanzia della riduzione degli oneri e dei tempi di conclusione dei procedimenti. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza interistituzionale di cui all'articolo 10, a mezzo di un programma approvato dall'Assemblea legislativa in sede di bilancio di previsione o di variazione di bilancio. Il programma tiene conto della pianificazione territoriale vigente. A tal fine, previo accordo con le amministrazioni coinvolte, sono individuate le soluzioni tecniche organizzative, anche di natura sperimentale, compresa l'istituzione, in convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo, denominati "centri di competenza interistituzionale".

2. Al fine di superare le sovrapposizioni di competenza, assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti pluri-livello, nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei conseguenti provvedimenti, possono essere istituiti "centri di competenza interistituzionale" con funzioni di supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario tra le amministrazioni coinvolte e con il compito di definire interventi di semplificazione nell'ambito dei processi di riordino legislativo previsti dalla presente legge.

3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 12 *Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione.*

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, nonché l'integrazione amministrativa, con provvedimento della Giunta regionale sono istituite unità tecniche di missione che svolgono i seguenti compiti:

a) ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino, secondo quanto stabilito all'articolo 70;

b) ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino secondo quanto stabilito all'articolo 71;

c) monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge secondo quanto stabilito all'articolo 72.

2. Le unità tecniche di missione sono composte da dirigenti e funzionari della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati per materia di competenza e con riguardo alla funzione specifica dell'unità di missione. La Giunta regionale definisce, con propri atti, sentito il Consiglio delle autonomie locali, composizione e modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza regionale.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, unità tecniche di missione sono altresì istituite per supportare la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, nonché il processo di costituzione delle aree vaste interprovinciali di cui all'articolo 6. A tali fini, le unità di missione indicano

le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l'esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.

4. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Capo IV

Composizione e funzionamento del consiglio delle autonomie locali (CAL)

Art. 13 *Composizione e funzionamento del CAL. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009.*

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:
"Art. 2

Composizione

1. Il CAL è così composto:
a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
b) i Presidenti delle Province;
c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
d) 18 Sindaci designati con le modalità indicate nel comma 2.
2. La Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l'Assemblea dei Sindaci di cui al medesimo articolo 1, comma 54, lettera c), designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti."

2. L'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 4

Organizzazione e funzionamento

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento

interno previsto dall'*articolo 23, comma 8, dello Statuto*.
2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere delegato alla partecipazione alle sedute del CAL."

3. L'*articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009* è sostituito dal seguente:
"Art. 5

Durata in carica

1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'*articolo 2, comma 2*. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.

2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione."

4. Gli *articoli 3 e 10 della legge regionale n. 13 del 2009* sono abrogati.

5. In sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 13 del 2009*, il CAL opera con i soli membri di cui all'*articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)*.

TITOLO II

Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra regione, città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della *legge n. 56 del 2014*

Capo I

**Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile
sezione i riordino delle funzioni amministrative****Art. 14** *Oggetto e principi.*

1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:

- a) risorse idriche;
- b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
- c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
- d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
- f) forestazione;
- g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
- h) difesa del suolo e della costa;
- i) attività estrattive e minerarie relative a minerali solidi ⁽⁴⁾;
- l) sismica;
- m) protezione civile;
- n) interventi e servizi in materia di energia.

2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni l'assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza inter-istituzionali ai sensi dell'articolo 11.

(4) Lettera così modificata dall' *art. 29, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 16.*

Art. 15 *Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province.*

1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti ⁽⁷⁾.

2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:

a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;

b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'*articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003*;

c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.

4. La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'*articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4* (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 ⁽⁵⁾.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'*articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000*, attribuite alle Province ai sensi della *legge regionale 13 giugno 2008, n. 9* (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della presente legge.

6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'*articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17* (Disciplina delle attività estrattive) nonché le funzioni di pianificazione della localizzazione dell'emittenza radio e televisiva di cui all'*articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30* (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) ⁽⁶⁾.

7. Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21* (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

8. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.

9. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'*articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014*.

10. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.

11. La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle materie individuate ai punti a), d), e) e h) dell'articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e riutilizzo delle informazioni ⁽⁸⁾.

(5) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 14*.

(6) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 2, L.R. 22 ottobre 2018, n. 14*.

(7) Ai sensi del *punto 1), Delib.G.R. 16 maggio 2016, n. 688* e la *Delib.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1540* è stata approvata, ai sensi del presente comma la direttiva in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Delib.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2363* e ai sensi della lettera a), *Delib.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1540*.

Sezione II

Funzioni in materia di ambiente e di energia. agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Art. 16 *Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente* ⁽¹³⁾.

1. L'Agenzia istituita ai sensi della *legge regionale 19 aprile 1995, n. 44* (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:

a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59* (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'*articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5* convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012 n. 35*);

b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'*articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale);

c) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della *legge regionale 3 luglio 1989, n. 23* (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge ⁽¹²⁾.

d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30;

d-bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla *legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27* (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale ⁽⁹⁾.

3-bis. Nelle funzioni di cui alla lettera d bis) del comma 3 rientrano le seguenti:

a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;

b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;

c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;

d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;

e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;

f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;

g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità ⁽¹⁰⁾.

4. Il Comitato d'indirizzo di cui all'*articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995* è sostituito da un Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato interistituzionale è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente, o un suo delegato ⁽¹¹⁾;
- b) l'assessore regionale competente in materia di sanità, o un suo delegato ⁽¹¹⁾;
- c) l'assessore regionale competente in materia di energia, o un suo delegato ⁽¹¹⁾;
- d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.
- e) i presidenti delle Province o loro delegati.

5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.

6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.

7. Al comma 1 dell'*articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995*, le parole "cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta" sono sostituite con le parole "per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".

8. Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la *legge regionale n. 44 del 1995* che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

(9) Lettera aggiunta dall' *art. 9, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 13*, a decorrere dal 30 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(10) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 2, L.R. 29 luglio 2016, n. 13*, a decorrere dal 30 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(11) Lettera così modificata dall' *art. 41, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 57, comma 1, della medesima legge*).

(12) Ai sensi del *punto 1), Delib.G.R. 16 maggio 2016, n. 688* è stata approvata la direttiva per l'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera.

(13) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2363* e la *Delib.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1540*.

Art. 17 *Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia.*

1. Mediante apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), ed in particolare:

a) autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;

b) autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;

c) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;

d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;

e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all'*articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239* (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al *decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128* (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'*articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239*), fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;

f) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;

g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al *decreto del Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139* (Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili);

g-bis) autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate

(16) ;

g-ter) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni ⁽¹⁶⁾.

2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'*articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*), nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d'inerzia della stazione appaltante, la Regione esercita i poteri d'intervento sostitutivo previsti dalle norme citate nonché dal *decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69* (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98* ⁽¹⁴⁾.

3. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono altresì esercitate le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste dall'*articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26* (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio.

4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori ⁽¹⁵⁾.

(14) Comma così sostituito dall' *art. 28, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9*.

(15) Comma così sostituito dall' *art. 25, comma 2, L.R. 18 luglio 2017, n. 14*.

(16) Lettera aggiunta dall' *art. 25, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 14*.

Sezione III

Parchi e biodiversità

Art. 18 *Enti di gestione per i parchi e la biodiversità.*

1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla *legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24* (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:

- a) gestione delle Riserve naturali regionali;
- b) gestione dei Siti della Rete natura 2000. Per il restante territorio le suddette funzioni sono gestite dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità;
- c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- [d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico; ⁽¹⁹⁾]
- e) valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7* (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).

3. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, sono inoltre attribuite:

- a) la valutazione d'incidenza nelle aree protette, di cui all'*articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004*;
- b) le funzioni di cui alla *legge regionale 31 luglio 2006, n. 15* (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell'Agenzia di cui all'articolo 16 per le restanti parti del territorio regionale;
- c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della *legge regionale n. 24 del 2011* e della *legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6* (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), salvo quanto stabilito dal comma 5.

4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli *articoli 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005*, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della Rete natura di cui all'*articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004*, su proposta dei rispettivi enti di gestione. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della *legge regionale 24 marzo 2000, n. 20* (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), le funzioni di predisposizione e approvazione del progetto d'intervento particolareggiato e del piano territoriale del parco, continuano ad essere esercitate secondo quanto

previsto rispettivamente dagli *articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005*⁽¹⁷⁾.

5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla *legge regionale 2 aprile 1996, n. 6* (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della *legge 352 del 23 agosto 1993*). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni, ad eccezione del territorio dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, per il quale le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elencherà anche i Comuni interessati. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi^{(18) (20)}.

6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un'intesa, ai sensi dell'*articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei due parchi regionali esistenti.

(17) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 1, della medesima legge*).

(18) Comma così modificato dall' *art. 38, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 57, comma 1, della medesima legge*).

(19) Lettera abrogata dall' *art. 19, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 24*, a decorrere dal 28 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1, della medesima legge*).

(20) Vedi, anche, il punto 1, *Delib.G.R. 16 aprile 2018, n. 527*.

Sezione IV

Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile

Art. 19 *Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile* ⁽²²⁾.

1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), della presente legge e in particolare dalla *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza.

3. L'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la *legge regionale n. 1 del 2005*, è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'*articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale).

4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia di cui al comma 3.

5. Mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. L'Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g) ⁽²¹⁾.

6. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è dotata di un Comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e l'omogenea applicazione delle disposizioni normative.

7. Al comma 4 dell'*articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005* dopo le parole "e rinnovabile" sono aggiunte le parole "una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la *legge regionale n. 1 del 2005*.

(21) Comma così modificato dall' *art. 30, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 16*.

(22) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2363*.

Art. 20 *Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino.*

1. Sono attribuite all'Autorità di bacino del Reno istituita con *legge regionale 25 maggio 1992, n. 25* (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità dei bacini regionali istituita con *legge regionale 29 marzo 1993, n. 14* (Istituzione dell'Autorità dei bacini regionali) sino al compiuto insediamento delle Autorità di distretto previste dal *decreto legislativo n. 152 del 2006*.

2. I costi del personale di cui al comma 1, che è a tal fine attribuito all'Autorità di bacino del Reno, rimangono ad esclusivo carico della Regione Emilia-Romagna.

3. Previa intesa con la Regione Marche e la Regione Toscana, sono attribuite all'Autorità di cui al comma 1 le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca istituita con la *legge regionale 24 marzo 2000, n. 21* (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca).

Sezione V

Riordino delle funzioni amministrative dei comuni e delle loro unioni

Art. 21 *Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni.*

1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della *legge regionale n. 9 del 1999*.

2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:

a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della *legge regionale 4 settembre 1981, n. 30* (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle *leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6*);

b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della *legge regionale n. 3 del 1999*;

c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'*articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999*;

d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall'*articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999*, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19;

e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'*articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999*.

3. I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della *legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19* (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'*articolo 3, comma 4* della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'*articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008*, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.

4. Restano confermate in capo ai Comuni e alle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse le funzioni attribuite dalla *legge regionale n. 1 del 2005*, in materia di protezione civile, rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane.

5. Restano altresì confermate le funzioni riconosciute alle Unioni montane, subentrate alle comunità montane, in materia di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 44, comma secondo, della Costituzione* e della normativa in favore dei territori montani.

Sezione VI

Disposizioni finali

Art. 22 *Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile.*

1. La Regione individua i dipendenti dell'amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, alle Unioni di Comuni e all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è trasferito o assegnato con le modalità di cui all'articolo 67.

3. La Regione assegna con distacco funzionale il personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle medesime funzioni è trasferito all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. La Regione adegua i finanziamenti all'Agenzia in considerazione delle nuove funzioni attribuite e degli oneri corrispondenti al personale trasferito.

4. Il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate ad ATERSIR è trasferito all'Agenzia. I costi del personale sono coperti con le modalità previste dalla *legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23* (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).

Capo II

Trasporti e viabilità

Art. 23 *Oggetto.*

1. Il presente capo ha ad oggetto le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (TPL) e la relativa programmazione, il trasporto ferroviario, anche in ambito metropolitano, il trasporto marittimo e fluviale, la navigazione interna, il trasporto aereo, il trasporto privato e la viabilità spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province, tenuto conto delle disposizioni di cui alla *legge n. 56 del 2014* e della *legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. Il presente capo individua, altresì, le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna e disciplina la gestione delle idrovie e della navigazione interna da parte dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO) in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis) dell'accordo allegato alla *legge regionale 22 novembre 2001, n. 42* (Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)) come modificato dall'*articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24* (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'*articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).

Sezione I

Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità

Art. 24 *Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità.*

1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore.

2. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di:

a) programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d'intesa con la Città metropolitana di Bologna;

b) zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari;

c) definizione delle politiche tariffarie, delle tipologie dei titoli di viaggio e regolazione dei livelli tariffari, anche riferiti ai servizi integrati, dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale di bacino e di interbacino;

3. In materia di viabilità, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

a) indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle strade.

b) gestione del Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'*articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144* (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e predisposizione dell'archivio regionale delle strade di cui all'articolo 27 della presente legge;

c) disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali in attuazione del *decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35* (Attuazione della *direttiva 2008/96/CE* sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali).

4. Sono fatte salve le funzioni di cui alla parte III, titolo VI, capo VI della *legge regionale n. 3 del 1999* in materia di viabilità di interesse regionale, come definita all'*articolo 163* della medesima legge.

5. In materia di aeroporti ed interporti, la Regione esercita le funzioni amministrative di:

a) programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale;

b) intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione degli interventi di comune interesse negli aeroporti di rilievo nazionale ed internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna;

c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna.

Art. 25 *Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto.*

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste dall'*articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30* (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali enti di governo, nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali, individuati ai sensi dell'*articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10* (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. In coerenza con l'*articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014* e con l'*articolo 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014*, gli enti locali partecipanti alle Agenzie locali per la mobilità provvedono ad adeguare le stesse nelle forme organizzative previste all'*articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008*, secondo gli ambiti territoriali ottimali come definiti ai sensi del comma 1.

3. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, la Città metropolitana di Bologna e le Province, in relazione agli ambiti ottimali come definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sottoscrivono appositi accordi.

4. La Città metropolitana di Bologna concorre, d'intesa con la Regione, alla programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) nell'ambito del servizio ferroviario regionale (SFR) e alle intese di cui all'articolo 24, comma 5, lettere b) e d). Tale intesa è di norma annuale e comunque prevista ogniqualvolta vi siano significativi atti di programmazione del servizio.

5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada.

Art. 26 *Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità.*

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione, compresa la manutenzione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

2. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali sono svolte secondo quanto previsto dalla *legge regionale 19 agosto 1994, n. 35* (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico).

Art. 27 *Catasto delle strade e archivio regionale delle strade.*

1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province collaborano alla redazione e all'aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali.
 2. La Regione predispone e provvede a rendere disponibile, sul proprio sito web, l'Archivio regionale delle strade (ARS) costituito dall'elenco delle strade regionali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio regionale, con l'indicazione di tutte le informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e comprensivo di quelle riguardanti le strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali.
 3. L'ARS costituisce il riferimento informativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità, nonché per il coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.
 4. Anche al fine del periodico aggiornamento dell'ARS, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni comunicano tempestivamente alla Regione i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade adottati ai sensi della *legge regionale n. 35 del 1994*.
-
-

Art. 28 *Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada.*

1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.
 2. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui territorio ha sede legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel caso la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale. L'ente rilascia l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con riferimento all'ARS, previo eventuale nulla osta degli enti proprietari delle strade.
 3. Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all'*articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999*.
-
-

Art. 29 *Decorrenza e continuità delle funzioni.*

1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente sezione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 2. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, sono fatti salvi gli atti adottati secondo la disciplina previgente in materia, fino all'esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 2, concernenti la zonizzazione del territorio regionale di cui alla lettera b) e le politiche tariffarie come individuate alla lettera c).
-

Sezione II

Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna

Art. 30 *Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna.*

1. In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione nell'ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:
 - a) all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui all'*articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84* (Riordino della legislazione in materia portuale);
 - b) alla disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
 - c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese;
 - d) alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, con riferimento all'idrovia ferrarese;
 - e) all'Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;
 - f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all'idrovia ferrarese;
 - g) all'ispettorato di porto;
 - h) alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla *legge n. 84 del 1994*.
-

Art. 31 *Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima.*

1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui all'*articolo 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994*.
 2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'estimo navale, nonché l'autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa.
-

Art. 32 *Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale.*

1. I Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla *legge n. 84 del 1994* esercitano tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di infrastrutturazione nei porti.
-

Art. 33 *Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna.*

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall'*articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009* a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo ⁽²³⁾.
2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO, la Regione concorre alla programmazione dello Stato del sistema idroviario padano-veneto, d'intesa con le Regioni interessate, ai sensi dell'*articolo 104, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *L. 15 marzo 1997, n. 59*).
3. Resta di competenza della Regione quanto non espressamente indicato al comma 4.

4. Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell'ambito territoriale di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché gestione delle banchine e infrastrutture per la navigazione ivi connesse;
- b) gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate dalla Regione;
- c) esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
- d) esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d'acqua e all'ammodernamento e potenziamento della rete, delle opere idroviarie e dei relativi impianti;
- e) supporto per l'esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;
- f) gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;
- g) utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;
- h) attività di dragaggio e di segnalazione;
- i) gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;
- l) autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;
- m) proposizione alle Regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna di programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d'acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.

5. In deroga all'*articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004*, il pagamento dei depositi cauzionali e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.

(23) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, L.R. 21 ottobre 2015, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1, della medesima legge*).

Art. 34 *Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO.*

1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai sensi dell'*articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009*, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67, comma 1 entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge ⁽²⁴⁾.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto, con atto del dirigente competente, nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'*articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428* (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
3. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con AIPO che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione regionale al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento.
4. A decorrere dal trasferimento del personale, AIPO aumenta, mentre la Regione riduce in modo corrispondente, la propria dotazione organica e le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del precitato personale, compresi i fondi per il trattamento accessorio.
5. La Giunta regionale, previa intesa con AIPO, disciplina con proprio atto i rapporti tra i due enti in ordine al trasferimento di beni strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, e delle risorse finanziarie a seguito della delega delle funzioni, nonché al trasferimento del personale.

(24) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 2, L.R. 21 ottobre 2015, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1, della medesima legge*).

Art. 35 *Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate.*

1. La Regione affida ad AIPO la gestione e le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile

regionale, insistenti sul territorio di cui all'articolo 33, comma 1, funzionali allo svolgimento delle attività delegate.

2. I beni immobili sono affidati in gestione ad AIPO con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione amministrativa gratuita, che specificherà anche i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*). All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni immobili risultante nei registri di consistenza della Regione Emilia-Romagna.

3. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni immobili di cui al comma 2 tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, il pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione.

4. I beni mobili, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente assegnati ad AIPO per l'esercizio delle funzioni oggetto di avvalimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, vengono ceduti a titolo gratuito dalla Regione stessa ad AIPO, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10* (Disciplina dei beni regionali- Abrogazione della *legge regionale 10 aprile 1989, n. 11*).

5. I beni mobili registrati, fatta eccezione per gli autoveicoli ai quali si applica il comma 4, sono affidati dalla Regione ad AIPO in comodato gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate. All'atto della presa in consegna dei beni mobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale dei beni mobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni mobili patrimoniali della Regione Emilia-Romagna di cui all'*articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000*. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni mobili di cui al presente comma tutti gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative di sicurezza, il pagamento delle imposte e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. L'eventuale affidamento di nuovi beni della tipologia di cui al presente comma sarà regolato dalle medesime disposizioni.

Capo III

Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura

Art. 36 *Oggetto.*

1. Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura.

Sezione I

Funzioni in materia di agricoltura

Art. 37 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale.

2. In relazione alle previsioni della disciplina dell'Unione europea e della relativa normativa nazionale di applicazione, la Regione e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.

3. La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento di carattere emergenziale connesse all'attuazione della disciplina dell'Unione europea su specifiche attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le amministrazioni dello Stato e le sue articolazioni decentrate.

Art. 38 *Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura.*

1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della *legge regionale 30 maggio 1997, n. 15* (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della *L.R. 27 agosto 1983, n. 34*) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni amministrative esercitate dalle Province ai sensi della *legge regionale 2 settembre 1991, n. 24* (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla *legge regionale n. 15 del 1997* o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da AGREA ai sensi della *legge regionale 23 luglio 2001, n. 21* (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).

Art. 39 *Conferenza agricola.*

1. Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale ed allo scopo di assicurare la partecipazione e la consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituita la Conferenza agricola.

2. La Conferenza, presieduta dall'assessore regionale in materia di agricoltura e composta dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, è consultata sulle linee programmatiche, sugli indirizzi e sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione.

3. La partecipazione alla Conferenza di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

Sezione II

Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne

Art. 40 *Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.

2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla *legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8* (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla *legge regionale 6 marzo 2007, n. 3* (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla *Direttiva 2009/147/CE*) e alla *legge regionale 7 novembre 2012, n. 11* (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne).

Art. 41 *Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne.*

1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.
2. Al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne garantendo la partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e locali, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.
3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.

Sezione III

Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura

Art. 42 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'*articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999* sono attribuite alla Regione.

Sezione IV

Disposizioni finali

Art. 43 *Adeguamento delle leggi di settore.*

1. Con successivi provvedimenti normativi verranno apportate le necessarie modifiche alla *legge regionale n. 15 del 1997*, alla *legge regionale n. 8 del 1994*, alla *legge regionale n. 3 del 2007*, alla *legge regionale n. 11 del 2012* e alle ulteriori leggi di settore concernenti l'esercizio di funzioni nelle materie di cui al presente capo.

Capo IV

Attività produttive, commercio e turismo

Art. 44 *Oggetto.*

1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di attività produttive di competenza regionale ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli Sportelli unici come disciplinata dalla *legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4* (Norme per l'attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), anche ai fini della diversa allocazione delle competenze spettanti a ciascun livello del governo territoriale.

2. Il riordino delle funzioni in materia di demanio marittimo è definito con apposita legge regionale e, nelle more, tali funzioni continuano ad essere disciplinate dalla *legge regionale 31 maggio 2002, n. 9* (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

Art. 45 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all'articolo 44.

2. La Regione esercita inoltre:

a) i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo.

b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all'*articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998*;

b-bis) il rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo ⁽²⁶⁾;

b-ter) la tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche ⁽²⁶⁾;

c) le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.

3. La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione europea.

3-bis. La Città metropolitana concorre all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo nel quadro del ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana dalla *legge n. 56 del 2014* e dall'intesa generale quadro di cui all'articolo 5 della presente legge, con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale ⁽²⁵⁾.

(25) Comma aggiunto dall' *art. 23, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 1, della medesima legge*).

(26) Lettera aggiunta dall' *art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 57, comma 1, della medesima legge*).

Art. 46 *Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP).*

1. Con riferimento allo Sportello unico telematico e alla rete regionale dei SUAP, la Regione assicura il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e

della banca dati regionale, così come previsto dall'*articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010*.

2. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province spettano le funzioni di coordinamento della rete dei SUAP e di supporto tecnico-amministrativo, anche sulla base della piattaforma telematica prevista dalla *legge regionale n. 4 del 2010* e attraverso l'utilizzazione della banca dati regionale dei procedimenti SUAP ivi prevista.

3. La Regione supporta la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni di Comuni per lo sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.

4. Restano confermate in capo ai Comuni ed alle Unioni di Comuni le funzioni di gestione dei SUAP, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche.

Art. 47 *Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo.*

1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a:

a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla *legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41* (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della *L.R. 7 dicembre 1994, n. 49*);

c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio ⁽²⁸⁾.

2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla *legge regionale 4 marzo 1998, n. 7* (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle *leggi regionali 5*

dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28);

[b) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche di cui alla *legge regionale 1° agosto 2002, n. 17* (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) ⁽²⁹⁾;]

[c) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti di cui alla *legge regionale 9 marzo 1983, n. 11* (Modificazioni della *legge regionale 27 aprile 1976, n. 19*, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna) ⁽²⁹⁾.]

3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:

a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);

[b) raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi ⁽³⁰⁾;]

[c) coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel piano statistico nazionale (PSN) e nel programma statistico regionale di cui alla *legge regionale 24 maggio 2004, n. 11* (Sviluppo regionale della società dell'informazione); ⁽²⁷⁾]

d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l'attività di vigilanza e controllo;

[e) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo; ⁽³¹⁾]

[f) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche. ⁽³¹⁾]

4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla *legge regionale n. 21 del 2012*, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;

b) l'affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della *legge regionale n. 7 del 1998*.

(27) Lettera abrogata dall' *art. 21, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 25, comma 1, della medesima legge*).

(28) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 1, della medesima legge*).

(29) Lettera abrogata dall' *art. 24, comma 2, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 1, della medesima legge*).

(30) Lettera abrogata dall' *art. 24, comma 3, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 1, della medesima legge*).

(31) Lettera soppressa dall' *art. 17, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25*, a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 57, comma 1, della medesima legge*).

Art. 48 *Funzioni di area vasta a finalità turistica.*

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 47, comma 3, possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della *legge regionale n. 7 del 1998*.

Capo V**Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani****Art. 49** *Oggetto.*

1. Il presente capo contiene disposizioni in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, ai fini della definizione dell'assetto delle funzioni e dell'attribuzione delle competenze alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, favorendo l'esercizio associato in aree vaste funzionali, ai Comuni e alle loro Unioni.

Sezione I

Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro

Art. 50 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni in materia di:

- a) programmazione e attuazione amministrativa dell'offerta formativa inerente all'istruzione e formazione professionale;
- b) programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;
- c) programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;
- d) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica;
- e) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di diritto allo studio scolastico;
- f) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di edilizia scolastica;
- g) programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

2. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le attività di controllo seguendo le specifiche tecniche definite dalla regolamentazione europea e dalla normativa nazionale e regionale, individuando le misure organizzative volte a rafforzare forme di controllo e vigilanza da parte della Regione.

Art. 51 *Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province.*

1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:

- a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
- b) programmazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;

- c) programmazione dell'edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;
- d) gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le competenze dei Comuni;
- e) programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.

2. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate attraverso forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa.

Art. 52 *Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro.*

1. La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l'integrazione con le politiche formative e la garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla *legge regionale 1 agosto 2005, n. 17* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province. Assume le competenze dei Centri per l'impiego e le organizza con un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.

2. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina statale attuativa della *legge 10 dicembre 2014, n. 183* (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), è istituita, quale centro di competenza tecnica, l'Agenzia regionale per il lavoro con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti per l'assegnazione all'Agenzia regionale per il lavoro del personale e dei finanziamenti a seguito delle disposizioni legislative statali connesse all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 53 relativamente alle disposizioni di prima applicazione.

Art. 53 *Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge e a seguito dell'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede all'assegnazione con distacco funzionale all'Agenzia del personale dipendente della stessa amministrazione regionale addetto alle relative funzioni.
 2. Il restante personale attualmente addetto ai Centri per l'impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito all'Agenzia con successive norme regionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni statali di cui all'articolo 52, comma 2.
 3. La presente legge integra, con l'articolo 54, la *legge regionale n. 17 del 2005* per le parti concernenti l'istituzione, gli organi e i compiti dell'Agenzia regionale per il lavoro.
-

Art. 54 *Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro.*

1. Dopo l'*articolo 32 della legge regionale n. 17 del 2005* è inserito il seguente:
"Art. 32-bis
Agenzia regionale per il lavoro
1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell'*articolo 1, comma 3-bis, lettera c), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43* (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli *articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004*.
2. L'Agenzia provvede a:
a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183* (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;

- c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
 - d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
 - e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;
 - f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
 - g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
 - h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
 - i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;
 - l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
 - m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;
 - n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;
 - o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti con i contratti di apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto; verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;
 - p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.
 - q) monitorare l'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;
 - r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;
 - s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
 - t) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e all'analisi dei fabbisogni professionali;
 - u) supportare l'elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;
 - v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;
 - z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.
3. Sono organi dell'Agenzia regionale il direttore e il revisore unico.
4. Il direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori generali dell'amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del direttore con la Regione è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

5. Il direttore predispone e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli *articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003* nonché della Commissione assembleare competente.
6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all'Agenzia:
- a) lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
 - b) la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;
 - c) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.
8. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
9. L'incarico di direttore è inconfiribile e incompatibile nei casi previsti dal *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'*articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) ed è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.
10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'*articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001*, fino al termine dell'incarico stesso.
11. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della *direttiva 2006/43/CE*, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* e la *direttiva 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*). Dura in carica tre anni. Al revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal *decreto legislativo n. 39 del 2010*.
12. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.
13. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- a) finanziamento annuo della Regione;
 - b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
 - c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
 - d) donazioni, eredità, legati.
14. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Agenzia sono disciplinati a norma della legislazione vigente sugli enti strumentali delle Regioni che adottano

la contabilità finanziaria. Il bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il rendiconto generale entro il 30 aprile nell'anno successivo a quello a cui si riferisce. 15. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della Regione.".

Art. 55 *Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni.*

1. Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o associata. Tali funzioni riguardano in particolare:

- a) promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi;
 - b) sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione;
 - c) sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;
 - d) valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio;
 - e) valorizzazione degli aspetti educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - f) valorizzazione e sostegno all'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia;
 - g) sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
 - h) convenzionamento con organismi di formazione professionale accreditati per la realizzazione di progetti specifici;
 - i) predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, dei piani per l'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica.
-

Sezione II**Norme in materia di cultura, sport e giovani****Art. 56** *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di:

- a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
- b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
- c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.

2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della *legge regionale n. 21 del 2012*, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.

3. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), la Regione si avvale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.

Art. 57 *Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie.*

1. Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'*articolo 33-bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14* (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), sulla base della programmazione regionale.

2. Nelle more della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e della completa attuazione della presente legge, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono mantenere le relative partecipazioni e garantire il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e ricreativo.

Capo VI

Sanità e politiche sociali

Sezione I

Oggetto e disposizioni generali

Art. 58 *Oggetto.*

1. Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e sanitaria, individuando, in coerenza con l'assetto istituzionale disciplinato al capo I ed in considerazione della peculiarità del settore, la disciplina delle relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali, delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dei comitati di distretto.
 2. Il presente capo disciplina, altresì, il riordino delle funzioni amministrative in materia sanitaria e sociale spettanti alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni ed alle loro Unioni.
-
-

Art. 59 *Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.
 2. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali ed esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale.
 3. Con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.
-
-

Art. 60 *Conferenze territoriali sociali e sanitarie.*

1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi dell'articolo 7.

2. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna al fine di garantire il coordinato sviluppo delle attività delle aziende sanitarie di Bologna e di Imola, e degli altri soggetti istituzionali competenti, con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti in ambito di area vasta e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna.

Art. 61 *Comitati di distretto.*

1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

2. Le funzioni del Comitato di distretto, per la parte degli enti locali, sono svolte, qualora l'ambito distrettuale coincida con quello di una o più Unioni, dalla Giunta dell'Unione o dalle Giunte delle Unioni. Nel caso in cui l'ambito distrettuale comprenda oltre all'Unione o a più Unioni anche altri Comuni, le funzioni del Comitato di distretto sono svolte anche attraverso la partecipazione dei sindaci dei Comuni non ricompresi nell'Unione o nelle Unioni.

Art. 62 *Esercizio associato delle funzioni.*

1. La Regione, d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59, individua, a completamento e sviluppo della normativa vigente, le funzioni e i compiti che, in materia sociale, socio-sanitaria, sanitaria e socio-educativa, gli enti locali esercitano in forma associata in ambito distrettuale e disciplina le

forme e i soggetti che svolgono per conto dell'ambito distrettuale i compiti e le funzioni medesimi.

2. Nel caso in cui il Comune o l'Unione siano socio unico di una Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di cui all'*articolo 25 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2* (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni dell'assemblea dei soci dell'ASP sono svolte rispettivamente dalla Giunta del Comune o dell'Unione.

Sezione II

Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi

Art. 63 *Sanità pubblica.*

1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:

a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;

[b) tutela e controllo della popolazione canina e felina ⁽³²⁾;]

[c) finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili ⁽³²⁾;]

[d) organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale ⁽³²⁾.]

(32) Lettera abrogata dall' *art. 34, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 1, della medesima legge*).

Art. 64 *Organizzazione del servizio farmaceutico.*

1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:

a) nell'ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;

b) indice e svolge il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;

c) istituisce le farmacie di cui all'*articolo 1-bis della legge 2 aprile 1968, n. 475* (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

3. L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:

a) svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la sussistenza o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie vacanti o di nuova istituzione, in base al criterio dell'alternanza di cui all'*articolo 9 della legge n. 475 del 1968*;

b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante organiche dei Comuni;

c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.

4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.

5. Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono disciplinati, in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al comma 2, nonché i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi della *legge regionale n. 21 del 2012*. A seguito dell'approvazione della legge il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel titolo III della presente legge.

6. In attuazione dell'*articolo 112-quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219* (Attuazione della *direttiva 2001/83/CE* (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della *direttiva 2003/94/CE*), i Comuni sono individuati quali

autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'*articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223* (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*. Al fine di rendere omogeneo sul territorio regionale l'esercizio della funzione di cui al presente comma, e in armonia con le disposizioni del Ministero della salute, la Regione può dettare specifiche linee guida in materia.

Art. 65 *Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa.*

1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'*articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014*.

2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:

a) *legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1* (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

b) *legge regionale 12 marzo 2003, n. 2* (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

c) *legge regionale 24 marzo 2004, n. 5* (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle *leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14* e *12 marzo 2003, n. 2*);

d) *legge regionale n. 14 del 2008* (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall'*articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)*. Per l'alienazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'*articolo 37* della stessa legge.

Sezione III

Norme transitorie

Art. 66 *Disposizioni transitorie in materia sociale.*

1. I termini previsti dall'*articolo 46, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8* (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale) e dall'*articolo 28, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2014, n. 12* (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della *legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7* "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della *legge 8 novembre 1991, n. 381*") per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all'albo regionale delle cooperative sociali, sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel titolo III della presente legge.

TITOLO III

Disposizioni finali

Capo I

Disposizioni transitorie

Art. 67 *Disposizioni generali in materia di personale.*

1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.

2. È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all'*articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014* nella composizione di cui all'*articolo 48*

della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall'assessore regionale competente in materia.

3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora, nel rispetto delle relazioni sindacali, il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi 421, 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014.

4. L'Osservatorio regionale, in particolare:

a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014;

b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del citato decreto e dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, sulla base di conformi delibere degli enti medesimi, tenuto conto del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.

6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:

a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;

b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;

c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.

7. Il personale di cui al comma 6, lettere b) e c), sarà ricollocato solo a seguito del processo di riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52.

8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.

9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio. In via residuale, è ricollocato presso le amministrazioni e con le procedure indicate all'*articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014*.

10. Il personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito nel rispetto di quanto previsto all'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014*. Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'ente cui le funzioni sono assegnate; a tale personale si applica quanto previsto all'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014*. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l'ente di destinazione che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge. I fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti, e quelli dell'ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto al comma 16 del presente articolo.

11. Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni. Il distacco del personale avviene previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

12. Gli enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014*.

13. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

14. Le disposizioni della *legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5* (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016 ⁽³³⁾.

15. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'*articolo 1, comma*

557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), o l'analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate, destinando inoltre le risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dall'*articolo 1, comma 424, della legge 190 del 2014*, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino a completa ricollocazione.

16. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.

17. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

18. La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall'Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell'avvenuto completo assorbimento del personale soprannumerario, gli enti possono utilizzare l'eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato.

(33) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 3, L.R. 21 ottobre 2015, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1, della medesima legge*).

Art. 68 *Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa.*

1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua le decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, secondo date certe, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 69 *Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso.*

1. A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedurali vigenti alla data del loro avvio.

2. Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui al comma 1, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze.

3. La Giunta regionale adotta ogni misura necessaria a garantire la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1.

3-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

può essere utilizzato dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati ⁽³⁴⁾ ⁽³⁶⁾.

3-ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione ⁽³⁵⁾.

(34) Comma aggiunto dall' *art. 19, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 22*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 25, comma 1, della medesima legge*).

(35) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, L.R. 9 maggio 2016, n. 7*, a decorrere dal 10 maggio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 11, comma 1 della stessa legge*).

(36) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi l' *art. 27, comma 2, L.R. 30 maggio 2016, n. 9*.

Art. 70 *Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.

2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.

Art. 71 *Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali.*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il contestuale trasferimento delle risorse umane e materiali necessarie, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.
 2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.
 3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto di riordino sono trasferiti i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti titolari delle funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
 4. Il personale oggetto di trasferimento continua ad operare nella sede di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla completa definizione dei rapporti in merito al trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dagli atti di trasferimento. La Giunta regionale e gli enti interessati possono sottoscrivere accordi per l'ottimizzazione dell'uso dei beni e delle risorse strumentali.
-

Art. 72 *Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative.*

1. Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, nonché dai successivi provvedimenti ad essa collegati, la Giunta regionale istituisce una unità tecnica di missione ai sensi dell'articolo 12.
 2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza regionale interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, per le conseguenti valutazioni e proposte.
 3. Entro centottanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti del monitoraggio.
-

Art. 73 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente al personale e alle funzioni trasferite, con esclusione di quanto previsto al comma 3, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. Nelle more dell'attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in misura proporzionale al periodo di permanenza del personale per cui è previsto il trasferimento su funzioni, la Regione partecipa alle spese di funzionamento della Città metropolitana di Bologna e delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi della legislazione vigente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a trasferire a tali enti, secondo modalità e criteri da essa predefiniti, le relative risorse. Ai relativi oneri, per l'esercizio 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, in relazione alle funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017.

4. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e della *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*) e dall'*articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

Art. 74 *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della *lettera d), comma 2, articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18* (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, a tal fine con cadenza, almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per i diversi obiettivi, settori ed enti ed in generale per tutti i soggetti interessati dal processo di riordino, informazioni in merito a:

- a) grado di attuazione dei processi di trasferimento e ricollocazione previsti dalla legge;
- b) numero e caratteristiche, anche qualitative, delle normative di settore conseguenti all'entrata in vigore della legge;
- c) costituzione e principali attività svolte dai tavoli interistituzionali e dei centri di competenza e di missione previsti nel Capo II del Titolo I;
- d) principali criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale attuano un'opera di raccordo per consentire le migliori condizioni dirette all'esercizio della funzione valutativa di cui al comma 1.

Capo II

Modifiche e abrogazioni di norme

Art. 75 *Oggetto.*

1. Nel presente capo sono indicate le norme di modifica e le abrogazioni nelle seguenti materie:

- a) fusioni di Comuni ed esercizio associato delle funzioni;
 - b) ambiente ed energia;
 - c) trasporti e viabilità;
 - d) istruzione, formazione professionale, servizi per l'impiego;
 - e) cultura, spettacolo e sport;
 - f) sanità e politiche sociali;
 - g) statistica.
-

Sezione I

Modifiche alla legislazione in materia di fusioni di comuni e di esercizio associato delle funzioni

Art. 76 *Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 1996 e n. 21 del 2012.*

1. All'*articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24* (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 il numero "33" è sostituito dal numero "18" e alla lettera b) del comma 1 il numero "27" è sostituito dal numero "50";
- b) al comma 2, le parole "*art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990*" sono sostituite dalle seguenti: "*articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".

2. Il comma 2 dell'*articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è abrogato.

Sezione II

Modifiche e abrogazioni in materia di ambiente ed energia

Art. 77 *Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004.*

1. La lettera b) del comma 3 dell'*articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24* (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata. Tale norma continua ad applicarsi fino alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2.

2. La lettera j) del comma 1 dell'*articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26* (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

Art. 78 *Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2004.*

1. L'*articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21* (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:

"Art. 3
Autorità competente

1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

2. Qualora un'installazione interessi anche il territorio di altre regioni, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d'intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione Emilia-Romagna. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre regioni, si applica quanto disposto dall'*articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006*."

2. Il comma 2 dell'*articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004* è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale."

3. Al comma 6 dell'*articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004* sono soppresse le parole "ed all'ARPA".

4. Al comma 2 dell'*articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004* le parole "dalle autorità competenti" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

5. Il comma 4 dell'*articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004* è abrogato.
 6. Al comma 1 dell'*articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004* sono soppresse le seguenti parole: "nonché quelli di cui all'*articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6* (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)".
 7. Il comma 1 dell'*articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004* è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge."
 8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 67 della presente legge, continua ad applicarsi la *legge regionale n. 21 del 2004* nel testo precedente all'entrata in vigore della presente legge.
-

Sezione III

Modifiche normative in materia di trasporti e viabilità

Art. 79 *Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999.*

1. Alla *legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. All'articolo 161 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole "funzioni amministrative" sono inserite le seguenti: "di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province";
 - b) il comma 2 è abrogato.
3. Le lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 162 sono abrogate.
4. Al comma 1 dell'articolo 163 la parola "essa" è sostituita dalle seguenti: "queste ultime".
5. Al comma 2 dell'articolo 164-bis dopo le parole "esigenze indicate" sono inserite le parole "dalla Città metropolitana di Bologna e".
6. All'articolo 165 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "partecipano anche" sono inserite le parole "la Città metropolitana di Bologna e";
- b) al comma 3, dopo le parole "accordi con" sono inserite le seguenti: "la Città metropolitana di Bologna e".

7. All'articolo 167 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, dopo la parola "viaria" sono inserite le seguenti: "di interesse regionale";
- b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell'articolo 165";
- c) al comma 3, dopo le parole "sono assegnate" sono inserite le parole "alla Città metropolitana di Bologna e";
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.";
- e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza.";
- f) al comma 5, dopo le parole "convenzioni con" sono inserite le parole "la Città metropolitana di Bologna e".

8. All'articolo 167-bis sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica le parole "le opere stradali" sono sostituite dalle seguenti: "interventi sulla restante viabilità";
- b) al comma 1 dopo la parola "assegnare" sono inserite le seguenti: "alla Città metropolitana di Bologna e";
- c) al comma 4-bis dopo la parola "assegnare" sono inserite le seguenti: "alla Città metropolitana di Bologna e".

9. Gli articoli 164 e 166, nonché il capo VII del titolo VI, costituito dagli articoli da 168 a 175, sono abrogati.

Art. 80 *Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale. Modifiche alle leggi regionali n. 30 del 1992 e n. 35 del 1990.*

1. L'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

"Art.

6

Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale
1. Al fine di rafforzare e coordinare le politiche regionali di educazione alla sicurezza stradale rivolte ai cittadini negli ambienti di vita e di lavoro, è costituito, nell'ambito della direzione generale competente in materia di trasporti, l'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale con funzioni consultive, propositive ed attuative delle politiche e degli interventi regionali in materia.

2. L'Osservatorio è composto da sei dirigenti o funzionari delle direzioni generali competenti in materia di trasporti, programmazione territoriale, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili, politiche per la legalità e statistica e da tre componenti, esperti della materia, designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i dirigenti degli enti locali, previo accordo con gli enti di appartenenza.

3. L'Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione, il quale attribuisce la carica di Presidente a persona che si sia contraddistinta per le attività svolte in campo istituzionale, culturale o sociale e quella di Presidente onorario a persona che ha svolto importanti iniziative nel settore della sicurezza stradale.

4. Ai componenti dell'Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l'attività svolta per l'Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai Presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.

5. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e si individua la struttura di supporto tecnico, nell'ambito della direzione generale competente in materia di trasporti. L'Osservatorio utilizza il proprio logo con il quale caratterizza le iniziative promosse.

6. Possono essere invitati ai lavori dell'Osservatorio, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare. Ai partecipati ai lavori dell'Osservatorio non sono corrisposte indennità o gettoni di presenza.

7. L'Osservatorio predispone, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione.

8. L'Osservatorio svolge attività consultiva e di proposta sulle politiche regionali in materia di educazione alla sicurezza stradale, anche attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione, l'acquisizione e l'analisi di dati e informazioni, nonché l'elaborazione di studi utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale. L'Osservatorio svolge, inoltre, attività consultiva e di proposta su azioni formative, campagne informative e di sensibilizzazione, promuove e partecipa ad attività convegnistiche e seminari finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza stradale.

9. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si rapporta con gli enti locali, nonché con i seguenti soggetti:
a) Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato sulla base del piano nazionale della sicurezza stradale, previsto dall'*articolo 32 della legge*

17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL);

b) Comitato tecnico di polizia locale di cui all'*articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)*;

c) Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

d) Ministero delle infrastrutture e trasporti;

e) associazioni regionali delle autoscuole;

f) associazioni operanti nel settore di cui alla presente legge;

g) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna e delle Province che raccolgono i dati sugli incidenti stradali."

2. L'*articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35* (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero) è abrogato.

Sezione IV

Modifiche normative in materia di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale

Art. 81 *Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003.*

1. Alla *legge regionale 30 giugno 2003, n. 12* (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti."

3. Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità,

di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.".

4. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo.".

5. Al comma 3 dell'articolo 22 le parole "Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "Essi operano in uno specifico ambito territoriale".

6. L'articolo 27 è abrogato.

7. Il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: "2. La Regione, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.".

8. Il comma 3 dell'articolo 30 è abrogato.

9. Il comma 2 dell'articolo 31 è abrogato.

10. Il comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente: "1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Regione l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.".

11. Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente: "1. La Regione, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostiene la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.".

12. Al comma 3 dell'articolo 39 le parole ", le Province" sono soppresse.

13. Il comma 3 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente: "3. La Regione sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri di cui all'articolo 42, comma 4.".

14. All'articolo 42 ai commi 2 e 4 le parole "i Centri territoriali per l'educazione degli adulti" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri per l'istruzione degli adulti".

15. Il comma 2 dell'articolo 43 è abrogato.

16. All'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
- b) alla lettera b) del comma 1 la parola "formativa" è sostituita dalle seguenti: "di istruzione";
- c) al comma 3, le parole "delle linee di programmazione approvate" sono sostituite dalle seguenti: "dalla programmazione approvata".
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla presente legge."

17. All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla presente legge.";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione";
- c) al comma 7 le parole "scolastici e formativi" sono soppresse;
- d) al comma 8, le parole "i Centri territoriali per l'educazione degli adulti" sono sostituite dalle seguenti: "i Centri per l'istruzione degli adulti";
- e) i commi 2, 3 e 9 sono abrogati.

18. All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.";
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed all'istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8."

19. Al comma 1 dell'articolo 52 le parole "della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale" sono soppresse.

Art. 82 *Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011.*

1. All'*articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5* (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole "e alle Province secondo quanto previsto dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della *legge regionale n. 12 del 2003*";
 - b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
-

Art. 83 *Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001.*

1. Alla lettera c) del comma 3-bis dell'*articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43* (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dopo le parole "enti regionali:" sono inserite le seguenti: "l'Agenzia regionale per il lavoro, istituita dall'*articolo 32-bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro),".

Art. 84 *Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005.*

1. I commi 4, 5 e 6 dell'*articolo 18 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono abrogati.

2. Nell'*articolo 19 della legge regionale n. 17 del 2005*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, di cui all'*articolo 6*, sentite le

associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, programma annualmente le risorse del fondo.";

b) il comma 5 è abrogato.

Sezione V

Modifiche normative in materia di cultura, spettacolo e sport

Art. 85 *Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo. Modifiche alle leggi regionali n. 37 del 1994 e n. 13 del 1999.*

1. Alla *legge regionale 22 agosto 1994, n. 37* (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.

2. All'*articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994* sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Programma pluriennale degli interventi";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma pluriennale approvato dall'Assemblea legislativa.";

c) ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 le parole: "programma triennale" sono sostituite dalle seguenti: "programma pluriennale".

3. L'*articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994* è sostituito dal seguente:

"Art. 6
Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni

1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.".

4. L'*articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13* (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:

"Art. 3
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:

- a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;
- b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;
- c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;
- d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;
- e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;
- f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
- h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
- i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.

2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'*articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337* (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della *legge regionale n. 21 del 2012*, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse."

5. Per l'anno 2015, la Città metropolitana di Bologna e le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo ai sensi dell'*articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 24* (Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini).

Art. 86 *Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000.*

1. Alla *legge regionale 24 marzo 2000, n. 18* (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente: "l bis) può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata."
3. Al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole "lettere c), d), e), f), g), h), i), l)" sono aggiunte le seguenti: "e l bis)".
4. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dopo le parole "i Comuni" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della *legge regionale n. 21 del 2012*;
5. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 le parole: "concorrono con le Province alla predisposizione dei" sono sostituite dalle seguenti: "predispongono i";
6. Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'articolo 7, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1."
7. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, dopo le parole: "programma poliennale" sono inserite le seguenti: ", efficace fino all'approvazione del programma successivo, ";
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di quello museale condotte dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, approva annualmente l'assegnazione allo stesso delle risorse necessarie, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati."
 - c) alla lettera a) del comma 5 dopo la parola: "potenziamento" sono inserite le seguenti: "e gestione";
 - d) alla lettera e) del comma 5 dopo le parole "del patrimonio culturale" sono aggiunte le seguenti: "e delle raccolte delle biblioteche, dei musei e degli altri istituti culturali";
 - e) il comma 7 dell'articolo 7 è abrogato.
8. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "e le Province territorialmente competenti" sono soppresse;

b) al comma 4 le parole: "il concorso delle rispettive Province e" sono soppresse.

9. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 le parole: "con i centri di documentazione delle Province" sono soppresse.

10. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: "e le Province" sono soppresse;

b) al comma 5 le parole: "il concorso delle rispettive Province e" sono soppresse.

11. Gli *articoli 4 e 8 della legge regionale n. 18 del 2000* sono abrogati.

Art. 87 *Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2000.*

1. Alla *legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13* (Norme in materia di sport) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Al comma 4 dell'articolo 2 le parole "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale".

3. L'*articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2000* è sostituito dal seguente:

"Art. 3
Funzioni degli enti locali
1. I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'articolo 6.
3. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e all'articolo 4.
4. Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le organizzazioni sportive.
5. In particolare i Comuni:
a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva."

4. Al comma 2 dell'*articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2000* le parole "della Conferenza Regione-Autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio delle autonomie locali".

5. All'*articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2000* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "nei registri regionale e provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro regionale";

b) al comma 2 le parole "in considerazione delle priorità espresse dalle Province" sono soppresse.

6. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, in concorso con i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni di livello regionale sportive e ricreative, iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.".

Sezione VI

Modifiche normative in materia di sanità e politiche sociali

Art. 88 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati:

a) l'*articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19* (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, modificato dal *decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*);

b) l'*articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2* (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali);

c) gli *articoli 2 e 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21* (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla *legge regionale 12 maggio 1994, n. 19*);

d) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'*articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29* (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale);

e) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'*articolo 4 della legge regionale 21 novembre 2013, n. 22* (Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria).

Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 60, comma 3.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della *legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale):

- a) *articolo 118*;
- b) *articoli 185 e 186*.

4. Le disposizioni contenute negli articoli di cui al comma 3, lettera b), continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 64, comma 5.

Sezione VII

Modifiche normative in materia di statistica

Art. 89 *Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004.*

1. La lettera c) del comma 1 dell'*articolo 15-ter della legge regionale del 24 maggio 2004, n. 11* (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituita dalla seguente:
"c) gli uffici di statistica della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale".

2. Il comma 3 dell'*articolo 15-ter della legge regionale n. 11 del 2004* è sostituito dai seguenti:

"3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15-bis, tramite il Comitato regionale di statistica. Il Comitato Regionale di Statistica pianifica, in accordo con le amministrazioni interessate, le attività statistiche comuni agli enti del SiSt-ER e redige annualmente un programma di lavoro, che viene ricompreso nel Programma Statistico Regionale.

3-bis. Il Comitato regionale di statistica è nominato con atto del direttore generale della Regione Emilia-Romagna competente in materia di statistica ed è costituito da:

a) il responsabile dell'ufficio regionale di statistica ai sensi del *decreto legislativo*

n. 322 del 1989, che lo coordina;
b) un rappresentante dell'ufficio di statistica della Città metropolitana di Bologna;
c) due rappresentanti degli uffici di statistica delle Province, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) tre rappresentanti dei Comuni, di cui almeno uno per i Comuni associati, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
3-ter. Al Comitato è invitato permanentemente il responsabile dell'ufficio regionale dell'ISTAT; potranno inoltre essere invitati ai lavori del Comitato i rappresentanti di università, enti, associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio regionale.
3-quater. Il Comitato favorisce l'utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza; la partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Regione Liguria
L.R. n. 15 del 10 aprile 2015.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Disposizioni generali di riordino

Articolo 1 *Oggetto.*

1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014* (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all'articolo 1, commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Sono escluse, ai sensi dell'accordo di cui all'*articolo 1, comma 91, della L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni, dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano

a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia.

3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 2 *Principi.*

1. La Regione nel processo di riordino individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.

2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l'Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l'attribuzione dell'intera funzione ad un unico soggetto.

Articolo 3 *Città metropolitana di Genova.*

1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.

2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.

3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi

da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione dell'atto di propria competenza.

4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione degli atti di propria competenza.

5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della *legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti.

6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.

7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Genova.

Articolo 4 *Funzioni delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella *L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che:

a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155* (Attuazione della *direttiva 2008/50/CE* relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell'Ente di area vasta;

b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la *legge regionale 6 giugno 2014, n. 13* (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio);

c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la *legge regionale 7 novembre 2013, n. 33* (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive

modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di autorizzazione all'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'*articolo 31 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25* (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni;

d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla *legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1* (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell'ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano;

e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative all'*articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3* (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli a motore e di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'*articolo 12, comma 2, lettere c) e c bis), della L.R. 3/1999* e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'*articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale*.

2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l'Ufficio d'Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All'Ufficio d'Ambito devono essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità di gestione del servizio e dei relativi costi.

3. Il costo del personale destinato a segreteria dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 1/2014* e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti.

4. Le province nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della *L.R. n. 41/2014* e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori.

5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni.

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l'applicazione in modo omogeneo da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale:

- a) controllo delle costruzioni in zone sismiche;
 - b) controllo del conglomerato cementizio armato.
-

Articolo 5 *Attribuzione di funzioni alla Regione.*

1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana:

- a) difesa del suolo;
- b) turismo;
- c) formazione professionale;
- d) caccia e pesca.

2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale.

3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere.

4. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'*articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale.

Articolo 6 *Esercizio delle funzioni da parte dei comuni.*

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.

Articolo 7 *Accordi.*

1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati ai sensi degli articoli 8 e 10, tenendo conto dei criteri definiti in sede di Osservatorio regionale e sentite, con riferimento al trasferimento del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014*.

3. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore.

Articolo 8 *Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie.*

1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015.

2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonché il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. È escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo

entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101* (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, nonché il personale per il quale, pur avendone i requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento a riposo anche in virtù dell'*articolo 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013* convertito dalla *L. 125/2013*.

4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall'articolo 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5.

5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Articolo 9 *Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana.*

1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla *L. 56/2014* e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.

3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito.

4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 *Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso.*

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7 da stipularsi entro il 31 dicembre 2015.

2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono ⁽²⁾.

4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Le province e

la Città metropolitana concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.

6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7.

7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014*, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

(2) Per il trasferimento alla Regione dei procedimenti in corso in materia di difesa del suolo, di cui al presente comma, vedi l' *art. 6, commi 1 e 2, L.R. 21 giugno 2016, n. 8*.

TITOLO II

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di difesa del suolo

Capo I

Competenze

Articolo 11 *Finalità.*

1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.

2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.

3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.
 4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al *D.Lgs. n. 152/2006* e successive modificazioni e integrazioni.
-

Articolo 12 *Competenze della Regione.*

1. Ai sensi dell'articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.
 2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola "Provincia" è sostituita con la parola "Regione", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.
 3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
-

Articolo 13 *Competenze dei Comuni.*

1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:
 - a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
 - b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'*articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18* (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle

relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;

c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.

Articolo 14 *Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 92 della L.R. n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno);".

2. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 101 della L.R. n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 15 *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) la *lettera f) del comma 1 dell'articolo 91 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni;
- b) l'*articolo 99 della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni;
- c) il comma 2 dell'*articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7* (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

Capo II

Autorità di bacino regionale

Articolo 16 *Principi generali.*

1. La Regione, nelle more dell'attuazione del Titolo II, Parte terza, del *D.Lgs. n. 152/2006* e successive modificazioni e integrazioni:

- a) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso;
- b) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l'organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana;
- c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.

Articolo 17 *Autorità di bacino regionale.*

1. La Regione individua l'assetto e l'organizzazione dell'Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della *legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58* (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo.

2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'*articolo 91, comma 1, lettera b), della L.R. n. 18/1999* e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

- a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
- b) la Giunta regionale;
- c) il Comitato tecnico di bacino.

Articolo 18 *Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.*

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva i piani di bacino, anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3.

Articolo 19 *Competenze della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:

- a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3;
- b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 5;
- c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;
- d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;
- e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
- f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
- g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino;
- h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo ⁽³⁾.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 15 ottobre 2015, n. 1111*.

Articolo 20 *Comitato tecnico di bacino.*

1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.

2. Il Comitato è composto da:

a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;

b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di bacino;

c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Articolo 21 *Compiti del Comitato.*

1. Il Comitato:

a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;

b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di bacino;

c) esprime i pareri sui piani di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 25 e 26;

d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio, ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;

e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.

2. Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-scientifico nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all'attuazione della pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali.

Articolo 22 *Funzionamento del Comitato.*

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.

3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.

6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.

7. Agli esperti di cui all'articolo 20 si applica la *legge regionale 4 giugno 1996, n. 25* (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla *legge regionale 28 giugno 1994, n. 28* (Disciplina degli enti strumentali della Regione)) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa legge.

Articolo 23 *Funzioni del Segretario generale.*

1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale:
 - a) presiede il Comitato;
 - b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
 - c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici;
 - d) assume atti dell'Autorità di bacino regionale non di competenza della Giunta regionale.
-

Articolo 24 *Funzionamento dell'Autorità di bacino.*

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell'Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento:
 - a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;
 - b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.
 2. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità, anche al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneità di gestione a livello regionale.
-

Articolo 25 *Formazione del piano di bacino.*

1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.
2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all'espressione del parere di cui al comma 2.

Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.

7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all'esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.

8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.

9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo.

11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato nel sito web della Regione.

Articolo 26 *Varianti al piano di bacino anche stralcio.*

1. Gli organi dell'Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.
 3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25.
 4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.
 5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
 6. L'indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all'entrata in vigore definitiva della variante.
 7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
 8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime.
 9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione.
-

Articolo 27 *Norme finali e transitorie.*

1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri dell'Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino.
 2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad operare il Comitato costituito ai sensi della previgente *L.R. 58/2009* con l'esclusione dei componenti provinciali.
 3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della *L.R. n. 58/2009* e successive modificazioni e integrazioni.
 4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente.
-
-

Articolo 28 *Abrogazione di norme.*

1. È abrogata la *L.R. n. 58/2009* e successive modificazioni e integrazioni.
 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.
-
-

TITOLO III

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di turismo

Capo I

Modifiche alla *legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28* (Organizzazione turistica regionale)

Articolo 29 *Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale).*

1. Il comma 2 dell'*articolo 1 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall'Agenzia di promozione turistica "In Liguria" di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).".

2. Il comma 3 dell'*articolo 1 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell'azione pubblica a sostegno dell'iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici.".

Articolo 30 *Sostituzione dell'articolo 2 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 2 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 2
(Competenze della Regione)**

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
a) la programmazione turistica regionale di cui all'articolo 7;
b) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l'Agenzia;
c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;
d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;
e) l'incentivazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l'assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;
f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;
g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;
h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e

valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l'attività dell'Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;

i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all'Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;

l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;

m) le procedure per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;

n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;

o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;

p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;

q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.".

Articolo 31 *Abrogazione dell'articolo 3 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 3 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 32 *Abrogazione dell'articolo 4 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 4 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 33 *Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'articolo 5 della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è
sostituito dal seguente:

**"Articolo 5
(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri)**

1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:

a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;
b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative

manifestazioni di valenza turistica;

c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell'ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei."

Articolo 34 *Modifica della rubrica del Capo III della L.R. n. 28/2006.*

1. La rubrica del Capo III della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA".

Articolo 35 *Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'articolo 16 della L.R. n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è
sostituito dal seguente:

**"Articolo 16
(Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d'interesse turistico e comuni turistici)**

1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all'utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:

- a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all'utenza mediante ricerche on line;
- b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull'intera Liguria;
- c) informazione sull'organizzazione dei servizi, sull'offerta ricettiva e di ristorazione;
- d) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;
- e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.

Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all'opportunità turistica dell'iniziativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d'interesse turistico regionale.

3. I requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:

- a) gestione della rete IAT dell'area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;
- b) attività d'interfaccia con l'Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell'area per cui si chiede il riconoscimento.

4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d'interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell'elenco dei comuni turistici regionali di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le aggregazioni d'imprese turistiche operanti nelle aree d'interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al *decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70* (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, il riconoscimento di Distretto turistico.

6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.

7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.

8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d'interesse turistico riconosciute che svolgono un servizio a favore di un'area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l'Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico.".

Articolo 36 *Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006.*

1. Gli *articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 37 *Sostituzione dell'articolo 30 della L.R. n. 28/2006.*

1. L'*articolo 30 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 30
(Sanzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della *legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Regione può affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza."

Capo II**Modifiche alla *legge regionale 12 novembre 2014, n. 32* (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche)**

Articolo 38 *Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche).*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 32/2014*, è aggiunta la seguente:
"b bis) per ente competente la Regione Liguria."

Articolo 39 *Inserimento dell'articolo 57-bis della L.R. n. 32/2014.*

1. Dopo l'articolo 57 della L.R. n. 32/2014, è inserito il seguente:

**"Articolo 57-bis
(Comunicazione dei dati turistici)"**

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).
 2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale."
-

Articolo 40 *Inserimento dell'articolo 66-bis della L.R. n. 32/2014.*

1. Dopo l'articolo 66 della L.R. n. 32/2014, è inserito il seguente:

**"Articolo 66-bis
(Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici)"**

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 57-bis.
 2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell'Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale."
-

Capo III

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)

Articolo 41 *Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).*

1. Gli *articoli 5 e 20 della L.R. n. 7/2014*, sono abrogati.
-

Capo IV

Modifiche alla *legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44* (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche)

Articolo 42 *Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).*

1. L'*articolo 3 della L.R. n. 44/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-

Articolo 43 *Sostituzione dell'articolo 12 della L.R. n. 44/1999.*

1. L'*articolo 12 della L.R. n. 44/1999* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 12
(Linee guida)"**

1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge."
-

Capo V

Modifiche alla *legge regionale 11 aprile 1996, n. 17* (Disciplina delle associazioni pro loco)

Articolo 44 *Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).*

1. Al comma 2 dell'*articolo 2 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: "comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'Albo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto".
 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
-
-

Articolo 45 *Modifiche dell'articolo 3 della L.R. n. 17/1996.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell'UNPLI delibera la" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla".
 2. Al comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
-
-

Articolo 46 *Modifiche dell'articolo 4 della L.R. n. 17/1996.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed in particolare con le APT" sono soppresse.
 2. Al comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'articolo 10, commi 5, 6, 7 e 8 della *legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3* (Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti), anche mediante apposite convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della *legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28* (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni".
-

Articolo 47 *Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 17/1996.*

1. L'*articolo 5 della L.R. n. 17/1996* e successive modificazioni e integrazioni, è
sostituito dal seguente:

**"Articolo 5
(Contributi alle Pro Loco)**

1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale."

Capo VI**Disposizioni transitorie e finali****Articolo 48** *Norme transitorie e finali.*

1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli *articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria organizzazione e natura giuridica, l'autonoma funzione nell'ambito del turismo ligure e completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione.

2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all'*articolo 16, comma 1, della L.R. n. 28/2006* e successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT.

3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale.

4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all'*articolo 57-bis della L.R. n. 32/2014* mediante l'utilizzo del sistema informatico regionale (Rimovcli).

5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT.

6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all'*articolo 12 della L.R. n. 44/1999*, come modificato dalla presente legge.

Articolo 49 *Norma finale.*

1. In tutto il testo della *L.R. n. 44/1999* e successive modificazioni e integrazioni e della *L.R. n. 7/2014* i riferimenti alle province, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Regione.

TITOLO IV

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di formazione, istruzione e lavoro

Capo I

Modifiche alla *legge regionale 11 maggio 2009, n. 18* (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)

Articolo 50 *Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento).*

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "b bis) l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43* (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));".

Articolo 51 *Modifiche dell'articolo 5 della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono sostituite dalle seguenti: ", la Città metropolitana e le province".

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: "l-bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;".

Articolo 52 *Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 18/2009.*

1. L'*articolo 6 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo 6
(Funzioni delle province)"**

1. Le province svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;

b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 56, i Piani provinciali di cui all'articolo 63;

c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;

d) collaborano con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;

e) collaborano con la Regione all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2.".

Articolo 53 *Modifica dell'articolo 16 della L.R. n. 18/2009.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 16 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 3 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione."

Articolo 54 *Modifica dell'articolo 25 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 5 dell'*articolo 25 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "attraverso la Provincia competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL".

Articolo 55 *Modifica dell'articolo 26 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 26 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Regione e le Province promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, anche attraverso ARSEL, ".

Articolo 56 *Modifica dell'articolo 30 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 30 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province promuovono" sono sostituite dalla seguente: "promuove".

2. Il comma 3 dell'*articolo 30 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 57 *Modifica dell'articolo 34 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 34 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "d'intesa con le Province territorialmente competenti" sono soppresse.

Articolo 58 *Modifica dell'articolo 52 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 52 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso ARSEL, ".

Articolo 59 *Modifiche dell'articolo 53 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 53 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province garantiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione promuove, avvalendosi di ARSEL, ".

2. Al comma 2 dell'*articolo 53 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province, " sono sostituite dalle seguenti: "programmati dalla Regione e realizzati da ARSEL, anche in collaborazione con".

Articolo 60 *Modifiche all'articolo 56 della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per ogni provincia e per comparto produttivo" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni comparto territoriale e produttivo".
 2. Alla lettera i) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "alle Province" sono aggiunte le seguenti: "e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite".
 3. La lettera m) del comma 2 dell'*articolo 56 della L.R. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
-
-

Articolo 61 *Modifiche dell'articolo 57 della L.R. n.18/2009.*

1. Nell'intero testo dell'*articolo 57 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province" e le parole: "i Piani provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "il Piano metropolitano e i Piani provinciali".
-
-

Articolo 62 *Modifica dell'articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009.*

1. Alla fine del comma 1 dell'*articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: ", anche per indirizzare l'operato di ARSEL nelle attività affidategli dalla presente legge e dalla *L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni".
-
-

Articolo 63 *Modifiche all'articolo 61 della L.R. n. 18/2009.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 61 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all'articolo 56, la Città

metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all'articolo 83 e dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'*articolo 18 della L.R. n. 30/2008* e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio."

2. Al comma 2 dell'*articolo 61 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province e i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana, le province e i comuni".

Articolo 64 *Abrogazione dell'articolo 62 della L.R. n. 18/2009.*

1. L'*articolo 62 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 65 *Modifica dell'articolo 63 della L.R. n. 18/2009.*

1. Dopo il comma 2 dell'*articolo 63 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "2-bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana."

Articolo 66 *Modifica dell'articolo 69 della L.R. n. 18/2009.*

1. La lettera b) del comma 2 dell'*articolo 69 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalle seguenti: "b) i Consiglieri provinciali con delega all'istruzione; b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;".

Articolo 67 *Modifica dell'articolo 76 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 76 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".

Articolo 68 *Modifica dell'articolo 79 della L.R. n. 18/2009.*

1. Dopo il comma 2 dell'*articolo 79 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "2-bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.".

Articolo 69 *Modifiche dell'articolo 84 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 84 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all'*articolo 52 del D.Lgs. n. 276/2003*" sono sostituite dalle seguenti: "in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013*".

2. Al comma 2 dell'*articolo 84 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'*articolo 8 del D.Lgs. n. 13/2013*".

Articolo 70 *Modifica dell'articolo 85 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 85 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con le Province, " sono sostituite dalle seguenti: "con la Città metropolitana e le province, ".

Articolo 71 *Modifica dell'articolo 86 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 86 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e Province" sono sostituite dalle seguenti: "e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città metropolitana e province".

Articolo 72 *Modifiche dell'articolo 87 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 87 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL".
 2. Al comma 3 dell'*articolo 87 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "ad ARSEL".
 3. Il comma 4 dell'*articolo 87 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-

Articolo 73 *Modifiche dell'articolo 89 della L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano" sono sostituite dalle seguenti: ", anche attraverso ARSEL, esercita".

2. Al comma 2 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "da ARSEL".
 3. Al comma 3 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province rilasciano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL rilascia".
 4. Al comma 4 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province verificano" sono sostituite dalle seguenti: "ARSEL verifica".
 5. Al comma 5 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "all'amministrazione di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti competenti".
 6. Al comma 7 dell'*articolo 89 della L.R. n. 18/2009* è successive modificazioni e integrazioni, le parole: "delle amministrazioni competenti" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti competenti".
-
-

Articolo 74 *Ulteriori modifiche alla L.R. n. 18/2009.*

1. Al comma 7 dell'articolo 47, al comma 2 dell'articolo 50, al comma 1 dell'articolo 58 e alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 59 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province" sono sostituite dalle seguenti: "la Città metropolitana e le province".
 2. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 48 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana e alle province".
-
-

Capo II

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)

Articolo 75 *Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione).*

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della L.R. n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e con le Province" sono sostituite dalle seguenti: "e con ARSEL".

Capo III

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i servizi educativi e del lavoro (Arsel Liguria))

Articolo 76 *Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria)).*

1. Nel titolo della L.R. n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e per il lavoro".

Articolo 77 *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 43/2013.*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "istruzione" sono inserite le seguenti: "formazione e orientamento, ".

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;".

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti: "f bis) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso

a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'*articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'*articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni;

f ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'*articolo 60-bis della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni, attività in materia di "media education", rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale ed in particolare finalizzate a:

- 1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network;
- 2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;
- 3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;"

Articolo 78 *Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 43/2013.*

1. La lettera d) del comma 1 dell'*articolo 12 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 79 *Modifiche dell'articolo 49 della L.R. n. 43/2013.*

1. Dopo il comma 7 dell'*articolo 49 della L.R. n. 43/2013* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Fino all'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente:

- a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff;
- b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario;
- c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione.

7-ter. Per le funzioni di cui all'Area 2, ARSEL è articolata in una struttura

centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti".

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)

Articolo 80 *Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).*

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana e alle province".

2. Al comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana e le province" e le parole: "svolte ai sensi della *L.R. n. 52/1993* e della *legge regionale 14 agosto 1995, n. 41* (Disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni".

3. Il comma 3 dell'*articolo 4 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'*articolo 56 della L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione."

Articolo 81 *Modifiche dell'articolo 6 della L.R. n. 27/1998.*

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'*articolo 6 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "o gli Assessori da loro delegati" sono sostituite dalle seguenti: "o loro delegati".
 2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'*articolo 6 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente: "e-bis) un rappresentante della Città metropolitana;".
 3. Al comma 3 dell'*articolo 6 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Agenzia Liguria Lavoro" sono sostituite dalla seguente: "ARSEL".
-
-

Articolo 82 *Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 27/1998.*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "lettere d)" sono inserite le seguenti: ", e bis)".
 2. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
 3. Al comma 7 dell'*articolo 8 della L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "della Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", della Città metropolitana".
-
-

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 83 *Norma finale.*

1. In tutto il testo della *L.R. n. 27/1998* e successive modificazioni e integrazioni, della *L.R. n. 15/2006* e successive modificazioni e integrazioni, della *L.R. n. 18/2009* e successive modificazioni e integrazioni e della *L.R. n. 30/2008* e successive modificazioni e integrazioni, i riferimenti alle province e ai Piani provinciali, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si

intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

TITOLO V

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di pesca nelle acque interne

Capo I

Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)

Articolo 84 *Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico).*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne."
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, è aggiunta la seguente:
"f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all'articolo 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio."
3. I commi 2 e 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, sono sostituiti dai seguenti:
"2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.
3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali."
4. Dopo il comma 3 dell'*articolo 2 della L.R. n. 8/2014*, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.
3-ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico."

3-quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori.".

Articolo 85 *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 8/2014.*

1. La lettera d) del comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. n. 8/2014*, è abrogata.
-

Articolo 86 *Abrogazione degli articoli 4 e 5 della L.R. n. 8/2014.*

1. Gli *articoli 4 e 5 della L.R. n. 8/2014*, sono abrogati.
-

Articolo 87 *Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 3 dell'*articolo 6 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:
"3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore."
-

Articolo 88 *Modifiche dell'articolo 7 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, sulla base della carta ittica, provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sulla base della carta ittica, provvede".
2. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 89 *Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono autorizzare" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può autorizzare".
 2. Al comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".
 3. Il comma 4 dell'*articolo 8 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio.".
-

Articolo 90 *Modifica dell'articolo 9 della L.R. n. 8/2014.*

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 9 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "delle province" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".
-

Articolo 91 *Modifiche dell'articolo 10 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa.".
2. Al comma 3 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "organizzati dalle province" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "e la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo" sono sostituite dalle seguenti: ", la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo", nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza."

4. Al comma 7 dell'*articolo 10 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province tengono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione tiene".

Articolo 92 *Modifiche dell'articolo 11 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 11 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "alla Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

2. Il comma 5 dell'*articolo 11 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa."

Articolo 93 *Modifiche dell'articolo 14 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e le parole: "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".

2. Al comma 4 dell'*articolo 14 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Articolo 94 *Modifiche dell'articolo 15 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 15 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'articolo 5" sono

sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3".

2. Il comma 2 dell'*articolo 15 della L.R. n. 8/2014*, è abrogato.

Articolo 95 *Modifiche dell'articolo 16 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 16 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Al comma 3 dell'*articolo 16 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

3. Al comma 4 dell'*articolo 16 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 96 *Modifica dell'articolo 17 della L.R. n. 8/2014.*

1. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 17 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 97 *Modifiche dell'articolo 18 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione

emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.".

2. Al comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

3. Alla lettera b) del comma 5 della *L.R. n. 8/2014*, le parole: "della Provincia" sono sostituite dalle seguenti "della carta ittica".

4. Al comma 6 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "delle province" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

5. Al comma 7 dell'*articolo 18 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

Articolo 98 *Modifica dell'articolo 19 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 19 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3".

Articolo 99 *Modifica dell'articolo 20 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 100 *Modifiche dell'articolo 22 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "individuano" è sostituita dalla seguente: "individua".
 2. Al comma 4 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "provvedimenti provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti regionali".
 3. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".
 4. Al comma 8 dell'*articolo 22 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".
-
-

Articolo 101 *Modifiche dell'articolo 23 della L.R. n. 8/2014.*

1. Al comma 3 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "dalle province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e le parole: "Provincia competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
 2. Al comma 4 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, le parole: "le province disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione disciplina".
 3. Al comma 5 dell'*articolo 23 della L.R. n. 8/2014*, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-
-

Articolo 102 *Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. n. 8/2014.*

1. L'*articolo 25 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per
l'esercizio della pesca)
1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.".

Articolo 103 *Modifica dell'articolo 26 della L.R. n. 8/2014.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 26 della L.R. n. 8/2014*, è sostituito dal seguente: "6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

TITOLO VI

Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di caccia

Capo I

Modifiche alla *legge regionale 1° luglio 1994, n. 29* (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Articolo 104 *Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).*

1. Il secondo capoverso del comma 1 dell'*articolo 1 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.".

Articolo 105 *Modifiche dell'articolo 2 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 2 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province" sono sostituite dalle seguenti: "e di pianificazione, ".

2. I commi 4 e 5 dell'*articolo 2 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi."

Articolo 106 *Modifica dell'articolo 3 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 7 dell'*articolo 3 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".

Articolo 107 *Modifica dell'articolo 4 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 4 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 6".

Articolo 108 *Abrogazione dell'articolo 5 della L.R. n. 29/1994.*

1. L'*articolo 5 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato

Articolo 109 *Modifiche dell'articolo 6 della L.R. n. 29/1994.*

1. La rubrica dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Piano faunistico-venatorio)".

2. Al comma 1 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato" e alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA".

3. I commi 2 e 3 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del *decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4* (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'*articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della L. 157/1992*:
a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;
b) la delimitazione della zona delle Alpi;
c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5."

4. Al comma 4 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "piano" sono inserite le seguenti: "faunistico-venatorio".

5. Il comma 5 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

6. Il comma 6 dell'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio."

Articolo 110 *Modifiche dell'articolo 7 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'*articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della L. 157/1992*, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'*articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, della L. 157/1992*. In alternativa alla notifica prevista dall'*articolo 10, comma 13, della L. 157/1992* la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale."

2. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".

3. Al comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della Provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

5. Il comma 7 dell'*articolo 7 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio."

Articolo 111 *Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale" e la parola: "provinciale" è soppressa.

2. Al comma 3 dell'*articolo 8 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle Province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Articolo 112 *Modifiche dell'articolo 9 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 9 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare".

2. Al primo capoverso del comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "esercitate dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "coordinate dalla Regione" e al secondo capoverso le parole: "della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione sentito l'ISPRA".

Articolo 113 *Modifiche dell'articolo 11 della L.R. n. 29/1994.*

1. I commi 1 e 2 dell'*articolo 11 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.
2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione.".

Articolo 114 *Abrogazione dell'articolo 12 della L.R. n. 29/1994.*

1. L'*articolo 12 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-

Articolo 115 *Modifiche dell'articolo 13 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 13 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione che può".
 2. Al comma 3 dell'*articolo 13 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, su richiesta dell'ISPRA".
 3. Al comma 4 dell'*articolo 13 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione previo parere e con le prescrizioni dell'ISPRA".
-

Articolo 116 *Modifiche dell'articolo 14 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.
2. Al comma 3 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province che possono" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione, che può".

3. Al comma 6 dell'*articolo 14 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 117 *Modifiche dell'articolo 15 della L.R. n. 29/1994.*

1. Nel primo capoverso del comma 1 dell'*articolo 15 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e nel secondo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Al comma 3 dell'*articolo 15 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

3. Al comma 4 dell'*articolo 15 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia competente" è sostituita dalla seguente: "Regione".

4. Al comma 5 dell'*articolo 15 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province svolgono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione svolge".

Articolo 118 *Modifiche dell'articolo 16 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico-venatorio provinciale, regolamentano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina".

2. Al comma 3 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

3. Il comma 5 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione

anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni."

4. Al comma 6 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale".

5. Al comma 7 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può".

6. Al comma 8 dell'*articolo 16 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può" e le parole: "dalle Province stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione stessa".

Articolo 119 *Modifiche dell'articolo 18 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

2. Il comma 3 dell'*articolo 18 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'*articolo 12, comma 4, della L. 157/1992*, che viene riportata nel tesserino venatorio."

Articolo 120 *Modifiche dell'articolo 19 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

2. Il comma 2 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all'approvazione del Piano faunistico-venatorio.".

3. Al comma 3 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti" sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'*articolo 19 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Amministrazione provinciale" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e la parola: "interessata" è soppressa.

Articolo 121 *Modifiche dell'articolo 20 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria" sono sostituite dalle seguenti: "al piano faunistico venatorio regionale".

2. Alla lettera d) del comma 3 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

3. Al comma 4 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

4. Al comma 7 dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

5. Al comma 7-bis dell'*articolo 20 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale".

6. Al comma 7-ter dell'*articolo 20 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

Articolo 122 *Modifiche dell'articolo 22 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".
 2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: "f bis) si occupano delle attività operative connesse all'applicazione dell'articolo 30, comma 5.".
 3. Al comma 2 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 4. Alla lettera g) del comma 3 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "del tabellamento" sono sostituite dalle seguenti: "della tabellazione".
 5. Ai commi 4 e 6 dell'*articolo 22 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 6. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può".
 7. Al comma 7 dell'*articolo 22 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province esercitano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione esercita".
-

Articolo 123 *Modifica dell'articolo 23 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 23 della L.R. n. 24/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".
-

Articolo 124 *Modifiche dell'articolo 24 della L.R. n. 29/1994.*

1. Nella rubrica dell'*articolo 24 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.
 2. Al comma 1 dell'*articolo 24 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-

Articolo 125 *Modifiche dell'articolo 25 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.".
 2. Ai commi 2 e 5 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 3. Al comma 11 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
 4. Al comma 13 dell'*articolo 25 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "della stessa provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso territorio provinciale".
-

Articolo 126 *Modifiche dell'articolo 26 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 6 dell'*articolo 26 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e alle Province" sono soppresse.
2. Al comma 9 dell'*articolo 26 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 127 *Modifiche dell'articolo 27 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 27 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Provincia o" sono soppresse.
 2. Al comma 3 dell'*articolo 27 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province." sono sostituite dalle seguenti: "A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni."
-

Articolo 128 *Modifiche dell'articolo 29 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 4 dell'*articolo 29 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli."
 2. Al comma 11 dell'*articolo 29 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 3. Al comma 12 dell'*articolo 29 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autorizza".
-

Articolo 129 *Modifiche dell'articolo 30 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 2. Al comma 2 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
 3. Al comma 4 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "siano titolari le Province" sono sostituite dalle seguenti: "sia titolare la Regione".
 4. Al comma 5 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "individuati dalle Province" sono soppresse.
 5. Al comma 7 dell'*articolo 30 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-

Articolo 130 *Modifiche dell'articolo 31 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ogni Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
 2. Il comma 2 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.".
 3. Al comma 4 dell'*articolo 31 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-

Articolo 131 *Modifiche dell'articolo 32 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 32 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

2. Al comma 4 dell'*articolo 32 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

Articolo 132 *Modifiche dell'articolo 33 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 33 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, previo parere dell'ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale."

2. Ai commi 2 e 3 dell'*articolo 33 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 133 *Modifiche dell'articolo 34 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "seguenti specie" sono sostituite dalle seguenti: "specie di cui all'*articolo 18, comma 1, della L. 157/1992*".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "pittima reale (*Limosa limosa*)" sono soppresse e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le parole: "gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); cornacchia nera (*Corvus corone*); porciglione (*Rallus aquaticus*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*)".

3. Il comma 2 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

4. Al comma 7 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA"
 5. Al comma 10 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
 6. Al comma 11 dell'*articolo 34 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province hanno" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione ha".
-

Articolo 134 *Modifiche dell'articolo 35 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione", la parola: "garantiscono" è sostituita dalla seguente: "garantisce", le parole: "Provincia interessata" sono sostituite dalla seguente: "Regione" e l'ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: "Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali."
2. Al comma 2 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "dalle Province" sono soppresse.
3. Il comma 2-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "2-bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regola la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla *L. 157/1992*, ai sensi dell'*articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203* (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248* sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo."
4. Il comma 2-ter dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
5. Il comma 3 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone

denominate "a rischio agricolo" possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate."

6. Al comma 4 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "delle Province che provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione che provvede".

7. Al comma 4-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".

8. Al comma 8 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

9. Al comma 9 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "da parte delle Province" sono soppresse.

10. Al comma 10-bis dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".

11. Al comma 11 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "a mezzo lettera raccomandata alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

12. Al comma 12 dell'*articolo 35 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dipendenti dalle Province" sono soppresse.

13. Al comma 13 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province accertano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione accerta".

14. Il comma 14 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

15. Al comma 15 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

16. Al comma 16 dell'*articolo 35 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria." sono sostituite dalle seguenti: "Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria.".

Articolo 135 *Modifiche dell'articolo 36 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province indipendentemente dalle" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, in deroga alle" e la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "può".
 2. Al comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione", la parola: "provvedono" è sostituita dalla seguente: "provvede", le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA", la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
 3. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è soppressa.
 4. Alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", sotto la responsabilità diretta della Provincia" e la parola: "provinciale" sono soppresse.
 5. Nell'ultimo capoverso del comma 2 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province mantengono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione mantiene".
 6. Ai commi 4 e 5 dell'*articolo 36 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e al comma 4 le parole: "Istituto Nazionale della Fauna Selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
-

Articolo 136 *Modifiche dell'articolo 37 della L.R. n. 29/1994.*

1. Ai commi 1 e 3 dell'*articolo 37 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-

Articolo 137 *Modifiche dell'articolo 38 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 2. Nel primo capoverso del comma 10 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Provincia territorialmente competente" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
 3. Nell'ultimo capoverso del comma 10 dell'*articolo 38 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
-

Articolo 138 *Modifiche dell'articolo 40 della L.R. n. 29/1994.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni."
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale" e le parole: "designato dalla Provincia" sono soppresse.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".
4. L'ultimo capoverso del comma 3 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "La Commissione opera a titolo gratuito."
5. Al comma 7 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione" e le parole: "ove risiede il candidato" sono soppresse.
6. Al comma 8 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province organizzano" sono sostituite dalle

seguenti: "La Regione organizza" e le parole: "per tutte le Province" sono soppresse.

7. Al comma 11 dell'*articolo 40 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

Articolo 139 *Modifiche dell'articolo 42 della L.R. n. 29/1994.*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione" e le parole: ", sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province rimettono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione rimette" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".

3. Al comma 3 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".

4. Al comma 4 dell'*articolo 42 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le province impiegano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione impegna" e le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata".

Articolo 140 *Modifiche dell'articolo 43 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 43 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province destinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione destina", le parole: "delle somme loro assegnate" sono sostituite dalle seguenti: "della somma assegnata" e dopo le parole: "articolo 42" sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera c),".

2. Al comma 2 dell'*articolo 43 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione provvede".

3. Al comma 3 dell'*articolo 43 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" è sostituita dalle seguenti: "dalla Regione".

Articolo 141 *Modifiche dell'articolo 45 della L.R. n. 29/1994.*

1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".

2. Nel primo capoverso del comma 3 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "le Province a svolgere" sono soppresse e nel secondo capoverso le parole: "Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale" sono sostituite dalle seguenti: "La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale".

3. Al comma 5 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

4. Al comma 6 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province possono stipulare accordi con altre Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione può stipulare accordi con altre Regioni".

5. Al comma 7 dell'*articolo 45 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "disciplinano" è sostituita dalla seguente: "disciplina".

Articolo 142 *Modifiche dell'articolo 47 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 47 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per l'attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "nello svolgimento".
 2. il comma 5 dell'*articolo 47 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-
-

Articolo 143 *Modifiche dell'articolo 48 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 48 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dalle Province" sono sostituite dalla seguente: "dalla Regione" e la parole: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 2. Al comma 7 dell'*articolo 48 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
 3. Al comma 10 dell'*articolo 48 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province coordinano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione coordina".
-
-

Articolo 144 *Modifiche dell'articolo 49 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 49 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "All'accertamento" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, ".
 2. Al comma 3 dell'*articolo 49 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale, ".
-
-

Articolo 145 *Modifiche dell'articolo 51 della L.R. n. 29/1994.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Istituto nazionale per la fauna selvatica" sono sostituite dalla seguente: "ISPRA".
 2. La lettera b) del comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
 3. La lettera c) del comma 1 dell'*articolo 51 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;".
-
-

Articolo 146 *Abrogazione dell'articolo 52 della L.R. n. 29/1994.*

1. L'*articolo 52 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-
-

TITOLO VII**Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di cultura e spettacolo****Capo I****Modifiche alla *legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33* (Testo unico in materia di cultura)****Articolo 147** *Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura).*

1. Alla rubrica del Capo II della *L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ", Provinciali" è soppressa.
2. L'*articolo 3 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9" sono soppresse.
 4. L'*articolo 9 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
 5. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
 6. La lettera b) del comma 2 dell'*articolo 11 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
 7. Gli *articoli 12 e 14 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
 8. Al comma 4 dell'*articolo 24 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono soppresse.
 9. Al comma 3 dell'*articolo 25 della L.R. n. 33/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le Province" sono soppresse.
-

Capo II

Modifiche alla *legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)*

Articolo 148 *Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo).*

1. L'*articolo 3 della L.R. n. 34/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
 2. Al comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 34/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "tra le Province" sono soppresse.
-

Capo III

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della film commission regionale e istituzione della mediateca regionale)

Articolo 149 *Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).*

1. La lettera d) del comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", delle Province" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 10/2006* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ", dalle Province" sono soppresse.

TITOLO VIII**Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di sport****Capo I****Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)**

Articolo 150 *Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport, " sono soppresse.
2. La lettera e) del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "e) all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all'*articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42* (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e con ogni altro organismo e istituzionale affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;".

Articolo 151 *Modifica dell'articolo 6 della L.R. n. 40/2009.*

1. L'articolo 6 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è
sostituito dal seguente:

**"Articolo 6
(Ulteriori funzioni della Regione)**

1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui
all'articolo 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla
concessione di contributi per:

a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa
in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi
finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale
di cui all'articolo 7;

b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

c) l'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario
extrascolastico;

d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il
mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio
territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio
storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;

e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e
per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie,
nonché l'organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;

f) la promozione sportiva per diversamente abili;

g) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i
comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport
di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei dati
relativi in apposita sezione del censimento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
b).".

Articolo 152 *Modifica dell'articolo 7 della L.R. n. 40/2009.*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 40/2009 e successive modificazioni e
integrazioni, le parole: "di durata triennale" sono sostituite dalle seguenti: "di
durata quinquennale".

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "ivi compresa la sezione relativa agli spazi destinati allo sport di cittadinanza, censiti dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2".

3. La lettera h) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "h) l'individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall'articolo 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all'articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all'articolo 6;".

4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente: "l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza.".

5. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 40/209 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. Il Programma stabilisce, inoltre, l'importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l'importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all'articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.".

Articolo 153 *Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 40/2009.*

1. Le lettere b) e d) del comma 2 dell'*articolo 8 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

Articolo 154 *Modifica dell'articolo 10 della L.R. n. 40/2009.*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "alle province" sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di Propaganda" sono soppresse.

Articolo 155 *Modifica dell'articolo 15 della L.R. n. 40/2009.*

1. Nella rubrica dell'*articolo 15 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dei contributi straordinari per eventi naturali" sono soppresse.

Articolo 156 *Modifica dell'articolo 22 della L.R. n. 40/2009.*

1. La lettera b) del comma 3 dell'*articolo 22 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Articolo 157 *Modifica dell'articolo 27 della L.R. n. 40/2009.*

1. Prima del comma 1 dell'*articolo 27 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: "01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.".

Articolo 158 *Modifica dell'articolo 30 della L.R. n. 40/2009.*

1. Al comma 5 dell'*articolo 30 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province, in accordo con" sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'*articolo 30 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province" sono soppresse.

Articolo 159 *Abrogazione dell'articolo 56 della L.R. n. 40/2009.*

1. L'*articolo 56 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 160 *Abrogazione dell'articolo 59 della L.R. n. 40/2009.*

1. L'*articolo 59 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 161 *Norma transitoria.*

1. Il programma regionale di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso.

2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 40/2009* e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all'articolo 7 della medesima legge, come adeguato ai sensi del comma 1.

TITOLO IX**Prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia di tempo libero****Capo I****Modifiche alla *legge regionale 24 luglio 2001, n. 22* (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti)**

Articolo 162 *Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti).*

1. L'articolo 4 della L.R. n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-

Articolo 163 *Modifiche dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2001.*

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale".
-

Articolo 164 *Abrogazione dell'articolo 6 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'articolo 6 della L.R. n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-

Articolo 165 *Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 12 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

**"Articolo
(Procedure) 12**

1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle di erogazione dei contributi medesimi."

Articolo 166 *Modifica dell'articolo 13 della L.R. n. 22/2001.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 13 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale."

Articolo 167 *Abrogazione dell'articolo 14 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 14 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 168 *Abrogazione dell'articolo 15 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'*articolo 15 della L.R. n. 22/2001* e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 169 *Abrogazione dell'articolo 16 della L.R. n. 22/2001.*

1. L'articolo 16 della L.R. n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
-

TITOLO X**Disposizioni transitorie e finali****Articolo 170** *Norme transitorie.*

1. Nell'ambito delle leggi di riordino di cui all'articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma.
2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l'anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale. Per gli anni 2018, 2019, 2020 la percentuale di riserva è del 73 per cento ⁽⁹⁾.
3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla L.R. n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana.
5. Nei bandi per l'erogazione delle risorse di cui al "Fondo per la promozione delle associazioni comunali" istituito dall'articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)), la Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno parte, l'assunzione di personale che in base agli accordi di cui all'articolo 7 sia inserito negli elenchi di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge.

6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli *articoli 16, 20, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della L.R. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente sull'attività di prelievo selettivo, devono essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti delle stesse. Durante il regime di proroga, nelle more dell'adozione del piano faunistico-venatorio, di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 29/1994* e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche ai piani faunistico-venatori precedentemente adottati dalle province e dalla Città metropolitana. ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾.

6-bis. La Giunta regionale ha facoltà di rinnovare prima della loro scadenza gli incarichi di cui al comma 6 conferiti dalle province prima della data del 1° luglio 2015. ⁽⁵⁾

7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell'ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli *articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2, della L.R. n. 8/2014* fino all'adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi. ⁽⁶⁾

7-bis. Durante il regime di proroga di cui all'*articolo 26, comma 4, della L.R. n. 8/2014* e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale, nelle more dell'adozione della carta ittica regionale di cui all'articolo 6 della medesima legge, sentita la Commissione consiliare competente, può apportare modifiche alle carte ittiche precedentemente adottate dalle province e dalla Città metropolitana ⁽⁸⁾.

8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.

(4) Comma corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 aprile 2015, n. 13, parte prima, e poi così modificato dall'*art. 35, commi 1 e 2, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

- (5) Comma aggiunto dall'*art. 35, comma 3, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.
- (6) Comma così modificato dall'*art. 35, commi 4 e 5, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.
- (7) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 luglio 2017, n. 17*, a decorrere dal 13 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).
- (8) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 10 luglio 2017, n. 17*, a decorrere dal 13 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).
- (9) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 10, L.R. 28 dicembre 2017, n. 30*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

Articolo 171 *Norme finali.*

1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015.
2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.
3. Alla fine del comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7* (Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario ed organizzativo), sono aggiunte le parole: "Rimane in vigore la lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1* (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) nel testo previgente."
4. Al comma 1 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/2015*, le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 5, commi 5 e 6".
5. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.

Articolo 172 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.101 "Risorse Umane", mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015/2017, come segue:

Anno 2015

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente";

- Aumento di euro 30.000,00 (trentamila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.1 "Entrate da privati.

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.605.000,00 (unmilione seicentocinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Iscrizione di euro 3.248.000,00 (tremilioniduecentoquarantottomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";

- Iscrizione di euro 1.168.167,54 (unmilione centosessantottomila centosessantasette/54), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario";

- Iscrizione di euro 200.000,00 (duecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";

- Iscrizione di euro 80.000,00 (ottantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.111 "Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico";

- Prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

- Prelevamento di quota pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

- Iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";

- Iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";

- Iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";

- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.B.B. sotto indicate, come segue:

- euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

- euro 1.000.000,00 (unmilione/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo";

- euro 700.000,00 (settecentomila/00) - U.P.B. 18.101 "Risorse Umane";

- euro 526.167,54 (cinquecentoventiseimilacentosessantasette/54) - U.P.B. 18.105 "Fondi di riserva";
- euro 200.000,00 (duecentomila/00) - U.P.B. 18.106 "Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento ⁽¹¹⁾.

Anno 2016

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- Iscrizione di euro 8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";
- Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:
 - euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";
 - euro 675.000,00 (seicentosesttantacinquemila/00) - U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
 - euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo".

Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modificazioni e integrazioni sono destinate all'U.P.B. 4.211 per interventi in materia di difesa del suolo.

Anno 2017

Stato di previsione dell'entrata

- Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente".

Stato di previsione della spesa

- Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- Iscrizione di euro 8.515.000,00 (ottomilionicinquecentoquindicimila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 "Risorse umane";
- Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue:
 - euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico";

- euro 675.000,00 (seicentasettantacinquemila/00) - U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) - U.P.B. 17.101 "Interventi promozionali per il turismo" ⁽¹⁰⁾.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

(10) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 20 maggio 2015, n. 15.

(11) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 12 novembre 2015, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Articolo 173 *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Regione Lombardia
L.R. n. 19 del 8 luglio 2015.

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge. Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché al riconoscimento della specificità dei territori montani in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.

Art. 2 *Funzioni confermate in capo alle province e funzioni trasferite alla Regione.*

1. Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'*articolo 1, comma 89, della legge 56/2014*, le funzioni già

conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.

2. Sono parimenti trasferite alla Regione, ai sensi del comma 1, le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A.

3. Non si applicano alla provincia di Sondrio le disposizioni di cui al comma 2 relative alle funzioni nell'ambito delle concessioni idriche, di cui all'allegato A.

4. La Regione, nell'esercizio diretto delle funzioni di cui all'allegato A, anche per il tramite delle sedi territoriali regionali e con l'ausilio del personale proveniente dalle province, assicura la continuità e la diffusione sul territorio dei servizi rivolti al cittadino e alle imprese.

5. Restano confermati in capo alle province le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le province ⁽²⁾.

(2) Comma prima modificato dall'*art. 10, comma 1, lettera a)*, L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016.

Art. 3 *Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana.* ⁽³⁾

[1. La Regione conferisce alla Città metropolitana di Milano funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 44, della legge 56/2014*, intese a valorizzare il ruolo di tale livello istituzionale, con apposita legge regionale.

2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la Città metropolitana di Milano esercita le funzioni già conferite alla Provincia di Milano, incluse quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A.]

(3) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 4 *Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla L.R. 6/2012.*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) è sostituito dal seguente:
"1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano:

- a) Bergamo;
- b) Brescia;
- c) Como, Lecco e Varese;
- d) Cremona e Mantova;
- e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- f) Sondrio."

2. All'articolo 60 della L.R. 6/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali ricadenti in ciascuno dei bacini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 7 provvedono all'adozione e all'approvazione definitiva dello statuto della rispettiva Agenzia entro il termine massimo di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma

del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

4. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dai commi 1, 1-bis, 3, 4 e 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 10 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13-quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all'avvenuto adempimento. Gli enti locali e le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti possono assicurare il mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio o procedere alla razionalizzazione dei servizi stessi. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 61 della presente legge e dall'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in merito agli interventi sostitutivi.";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data. Alle Agenzie costituite e operative ai sensi del comma 1-bis, nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13-quater, nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico. All'Agenzia del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le risorse di cui al presente comma erogate alla Città metropolitana di Milano, alle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni capoluogo di Milano, Monza, Lodi e Pavia.".

Art. 5 *Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano.*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della *legge 56/2014* e dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali.

2. Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A, nonché le funzioni di polizia amministrativa locale ⁽⁴⁾.

3. La Regione riconosce alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della *legge 56/2014*.

4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione conferisce alla Provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'*articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014*; in particolare conferisce le funzioni:

a) di approvazione del piano provinciale delle cave di cui agli *articoli 7 e 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14* (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

b) di concessione o di autorizzazione riferite alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'*articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* (Attuazione della *direttiva 96/92/CE* recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'*articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26* (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente lettera è effettuato d'intesa con la Regione;

c) di partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla *legge regionale 6 agosto 2007, n. 19* (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

5. Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, nei seguenti ambiti di materia:

- a) governo del territorio;
- b) risorse energetiche;
- c) miniere, acque minerali e termali, torbiere;
- d) viabilità e trasporti;
- e) foreste, caccia e pesca, agricoltura e apicoltura;
- f) sostegno e promozione delle attività economiche;
- g) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;
- h) istruzione e formazione professionale;
- i) usi civici;
- j) turismo e industria alberghiera;
- k) aree sciabili attrezzate e professioni sportive inerenti alla montagna.

6. Ferme restando le competenze delle comunità montane delle altre province lombarde, con una o più intese stipulate, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione, la Provincia di Sondrio, le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia e i consorzi B.I.M. dell'Adda sopra-lacuale e dello Spol, sono individuate le funzioni, già conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire alla Provincia di Sondrio. Le intese regolano i rapporti tra la Provincia di Sondrio e le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia anche in riferimento alla ricollocazione del personale prioritariamente impegnato sulle funzioni, conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire ai sensi del primo periodo.

7. L'effettivo avvio dell'esercizio, da parte della Provincia di Sondrio, delle funzioni di cui al comma 6 decorre dalla data indicata nel provvedimento legislativo di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Il Presidente della Provincia di Sondrio è componente di diritto, dalla data di cui al comma 7, del Comitato per la montagna di cui all'*articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25* (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).

9. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera. La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio alla strategia macro-regionale per la Regione Alpina (EUSALP). La Regione supporta, previa intesa, la Provincia di Sondrio nella cura:

- a) delle relazioni istituzionali con le altre province, con la Province Autonome di Trento e di Bolzano, con regioni diverse dalla Lombardia, incluse quelle a statuto speciale, nonché nella stipula di accordi e di convenzioni con i medesimi enti;
- b) delle attività di mero rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la Provincia di Sondrio.

10. È costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, composto da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti della provincia stessa. Il comitato svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui al comma 3. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

11. È obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato di cui al comma 10 in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali.

12. Il Presidente della Provincia di Sondrio partecipa, su invito del Presidente della Regione e senza oneri a carico del bilancio regionale, alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa provincia. Le modalità di tale partecipazione sono definite dal regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016.

Art. 6 *Disposizioni per il territorio montano. Modifiche all'art. 2 della L.R. 25/2007.*

1. Dopo il comma 3 dell'*articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25* (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.

3-ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3-bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrizzazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS).

3-quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", i criteri e le modalità per l'individuazione e l'applicazione degli indici premiali di cui al comma 3-bis."

Art. 7 *Tavoli istituzionali di confronto sugli ambiti territoriali ottimali e omogenei e per la promozione della specificità dei territori montani.*

1. È istituito, per ogni provincia, un tavolo istituzionale di confronto, al fine di indicare, in via sperimentale e in accordo con la Regione, le zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni ricompresi negli stessi ambiti, di specifiche funzioni e servizi comunali. Il tavolo può altresì considerare, in via sperimentale, le zone omogenee quali ambiti territoriali ottimali per l'esercizio di specifiche funzioni, conferite o confermate dalla Regione alle province, con il concorso di comuni, forme associative intercomunali o comunità montane. Con convenzione tra gli enti interessati e la Regione sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma, nell'ambito delle zone omogenee, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fatte salve le funzioni del comitato paritetico costituito, ai sensi dell'articolo 5, per la specificità della Provincia di Sondrio, i tavoli istituzionali di confronto, di cui al comma 1, istituiti nelle altre province che comprendono territori montani, formulano proposte per l'applicazione ai rispettivi territori montani, in via sperimentale e comunque in accordo con la Regione, delle disposizioni che prevedono il riconoscimento, ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 56/2014*, della specificità della Provincia di Sondrio.

3. Ai tavoli di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati, secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale. Ai tavoli possono partecipare, previa intesa, anche i rappresentanti degli organi statali competenti.

4. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità di funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, fermo restando che dall'istituzione degli stessi non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 *Misure straordinarie per la continuità aziendale di ASAM s.p.a.*

1. La Giunta regionale, al fine di consentire la continuità aziendale di ASAM s.p.a., è autorizzata al rilascio di una comfort letter e alla concessione di una anticipazione finanziaria, per un valore massimo complessivo di 20 milioni di euro. L'attivazione dell'anticipazione riduce di pari importo il valore della comfort letter rilasciata.

2. La comfort letter, valida sino al 30 giugno 2017, è rilasciata per la copertura degli impegni che ASAM ha assunto per il servizio del debito in caso di persistente incapacità dell'azienda a far fronte alle proprie obbligazioni, non costituisce indebitamento regionale e trova adeguata copertura per 15,5 milioni di euro nei fondi in essere presso Finlombarda s.p.a., da riprogrammare ai sensi dell'*articolo 27-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), e per 4,5 milioni di euro nelle risorse stanziato alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015. ⁽⁷⁾

2-bis. A tal fine, i fondi in essere presso Finlombarda di cui al comma 2 riconfluiscono al bilancio regionale al titolo 3 "Entrate extratributarie", tipologia 0500 "Rimborsi e altre entrate correnti" dello stato di previsione delle entrate e sono allocati in spesa alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" - Titolo 1 "Spese correnti". ⁽⁵⁾

2-ter. Le somme riconfluiscono al valore effettivo calcolato in modo residuale ai sensi del comma 1 e alla scadenza della garanzia possono reintegrare i fondi di provenienza. ⁽⁵⁾

[3. L'anticipazione finanziaria, da restituire entro il 31 dicembre 2018, è concessa per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione della società, ivi compreso il servizio del debito. Al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" - Tipologia 200 "Riscossione crediti" e alla missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", programma 03 "Gestione economica, finanziaria programmazione e provveditorato" del bilancio 2016/2018 saranno allocate, ai fini della copertura finanziaria, le risorse necessarie rispetto ai fondi disponibili presso Finlombarda s.p.a. ⁽⁶⁾]

4. Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvede alla definizione delle specifiche tecniche dell'anticipazione finanziaria e della comfort letter.

(5) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 25, L.R. 8 agosto 2016, n. 22*, entrata in vigore l'11 agosto 2016.

(6) Comma modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 29 dicembre 2016, n. 35*, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, e poi abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), L.R. 10 agosto 2017, n. 22*, entrata in vigore il 15 agosto 2017.

(7) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 29 dicembre 2016, n. 35*, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, e dall' *art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), L.R. 10 agosto 2017, n. 22*, entrata in vigore il 15 agosto 2017.

Art. 9 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge 56/2014*, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, e all'articolo 5, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento. ⁽⁸⁾

2. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle province lombarde, ad esclusione della provincia di Sondrio, e che risulti in servizio presso le medesime province alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle province lombarde, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica in essere alla data dell'8 aprile 2014. ⁽⁹⁾

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 4, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.

4. La Regione, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, all'organizzazione dei propri uffici territoriali e degli enti di cui all'art. 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.

5. Le province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 1. Nelle more la Giunta regionale provvede con

propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrando ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni.

6. La Regione cessa di esercitare le funzioni conferite alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 5, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con il provvedimento di cui al comma 1. Le comunità montane comprese nel territorio della Provincia di Sondrio cessano di esercitare le funzioni di cui all'articolo 5, comma 6, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con successivo provvedimento legislativo.

7. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale costituito con Delib.G.R. 19 settembre 2014, n. 2386, in attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti.

8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione.

(8) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lettera c)*, L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lettera d)*, L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 10 *Norma finanziaria.*

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, di cui all'allegato A, a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 5, cessano i trasferimenti sinora erogati alle province dalla Regione stessa.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni rimaste in capo alle province, di cui all'articolo 2, si provvede con le seguenti modalità:

a) per l'anno 2015 la Regione corrisponde alle province e alla Città metropolitana di Milano un finanziamento di 195.000.000,00 euro, comprensivo delle risorse finalizzate al finanziamento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, cui si fa fronte rispettivamente:

per 7.900.000,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di

gestione", programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile" e corrispondente aumento della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese correnti";

per 4.545.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 3 "Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente aumento della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese correnti";

per 182.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:

missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria";

missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio";

missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 02 "Trasporto pubblico locale";

missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO;

b) per gli esercizi 2016 e 2017 l'importo del finanziamento corrisposto alle province e alla Città metropolitana di Milano, in ragione delle funzioni ad esse attribuite o confermate all'esito del riordino, è determinato in 195.000.000,00 euro, cui si fa fronte rispettivamente:

- per 11.445.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" e corrispondente aumento della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese correnti";

- per 183.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:

- missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria";

- missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio";

- missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 02 "Trasporto pubblico locale";

- missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO.

3. Nelle more dell'effettivo completamento del processo di riordino di cui all'articolo 9, comma 5, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 si farà fronte con le risorse quantificate in 15 milioni di euro, allocate al "Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti

derivanti dall'attuazione del DELRIO", di cui alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2015-2017.

4. Ai trasferimenti destinati allo svolgimento delle funzioni da parte della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alla missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", programma 02 "Fonti energetiche" Titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale".

5. Le risorse già destinate alle comunità montane della Provincia di Sondrio ai sensi dell'*articolo 13 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19* (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) e delle leggi regionali di settore che prevedono conferimenti di funzioni e risorse alle stesse comunità montane sono trasferite alla provincia stessa, in ragione delle funzioni ad essa spettanti, a seguito della sottoscrizione dell'intesa o delle intese di cui all'articolo 5, comma 6, a decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 7. ⁽¹¹⁾

6. A decorrere dal 2016 i proventi di cui all'articolo 53-bis, comma 5, terzo periodo, della *L.R. 26/2003*, previsti per la prosecuzione temporanea delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, sono trasferiti alla Provincia di Sondrio nella misura del 100 per cento; la provincia ne definisce la destinazione nell'intesa di cui all'articolo 5, comma 6.

7. Il comma 3-sexies dell'*articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10* (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), è sostituito dal seguente: *"3-sexies. A decorrere dal 2016 l'intero importo disponibile derivante dall'incremento dei canoni disposto dal comma 3-ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio."*

8. Al quarto periodo del comma 1 dell'*articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33* (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'*articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2008), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

9. Per l'anno 2015 i proventi riversati alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, della L.R. 33/2007*, come modificato dal comma 8, possono essere utilizzati per spese correnti fino al 100 per cento del loro ammontare.

10. Per le annualità successive al 2015 sono definite, con provvedimento della Giunta regionale, modalità e misure di compartecipazione della Provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte e tasse riscosse sul territorio, con particolare riferimento alla tassa automobilistica regionale di proprietà, al fine del finanziamento delle funzioni, confermate e conferite ai sensi della presente

legge, ulteriori rispetto a quelle fondamentali previste dall'*articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014.* ⁽¹⁰⁾

(10) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2016, n. 14*, a decorrere dal 31 maggio 2016.

(11) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 3, L.R. 28 dicembre 2018, n. 23*, entrata in vigore il 30 dicembre 2018.

Art. 11 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Allegato A **Funzioni riallocate in capo alla regione** ⁽¹²⁾

FUNZIONE	NORME DI RIFERIMENTO
CACCIA E PESCA	
funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa locale	<i>l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. a)</i>
funzioni amministrative relative alla tutela del patrimonio ittico e all'esercizio della pesca nelle acque della Regione, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette.	<i>l.r. 31/2008, art. 132</i>
funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e relativa ricognizione	<i>l.r. 31/2008, art. 133</i>
rilascio a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, di concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e altre attività ittogeniche	<i>l.r. 31/2008, art. 134</i>
costituzione di consulte provinciali della pesca	<i>l.r. 31/2008, art. 135, comma 10</i>
classificazione delle acque di tipo A, B e C	<i>l.r. 31/2008, art. 137, commi 7 e 8</i>
funzioni in materia di pianificazione ittica a livello provinciale	<i>l.r. 31/2008, art. 138</i>
funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica	<i>l.r. 31/2008, art. 139</i>
approvazione del programma per i ripopolamenti ittici	<i>l.r. 31/2008, art. 140</i>

funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica in caso di derivazioni di acqua in concessione e interventi sui corpi idrici	<i>l.r. 31/2008, art. 141</i>
aiuti alla pesca professionale	<i>l.r. 31/2008, art. 142</i>
aiuti alla pesca dilettantistica	<i>l.r. 31/2008, art. 143</i>
rilascio delle licenze di pesca	<i>l.r. 31/2008, art. 144</i>
previsioni di ulteriori divieti rispetto a quelli di cui all' <i>art. 146, comma 1</i>	<i>l.r. 31/2008, art. 146, 147 e 148</i>
gestione del prelievo dei richiami vivi	<i>l.r. 26/1993, art. 7</i>
attività di coordinamento relativa al censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio	<i>l.r. 26/1993, art. 8</i>
predisposizione di piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei, con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali	<i>l.r. 26/1993, art. 14, comma 1</i>
predisposizione di piani di miglioramento ambientale e di piani di immissione di fauna selvatica	<i>l.r. 26/1993, art. 15, comma 1</i>
istituzione della consulta faunistico-venatoria provinciale	<i>l.r. 26/1993, art. 16</i>
istituzione e revoca di oasi di protezione	<i>l.r. 26/1993, art. 17, comma 2</i>
gestione delle oasi di protezione	<i>l.r. 26/1993, art. 17, comma 3</i>
autorizzazione di catture nelle oasi e zone di protezione	<i>l.r. 26/1993, art. 17, comma 4</i>
piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall'ambiente	<i>l.r. 26/1993, art. 17, comma 5</i>
istituzione di zone di ripopolamento e cattura	<i>l.r. 26/1993, art. 18, comma 1</i>
gestione delle zone di ripopolamento e cattura	<i>l.r. 26/1993, art. 18, comma 4</i>
autorizzazione alla costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	<i>l.r. 26/1993, art. 19, comma 2</i>
funzioni amministrative relative all'istituzione e gestione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani	<i>l.r. 26/1993, art. 21</i>
rilascio del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria	<i>l.r. 26/1993, art. 22</i>
rilascio del permesso per l'addestramento e l'allenamento dei falchi	<i>l.r. 26/1993, art. 23</i>
determinazione del numero massimo di capi fauna stanziale prelevabili sulla base di censimenti	<i>l.r. 26/1993, art. 24</i>
rilascio dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso	<i>l.r. 26/1993, art. 25</i>
funzioni amministrative relative all'inanellamento dei richiami vivi	<i>l.r. 26/1993, art. 26</i>
funzioni relative alla caccia nella zona alpi e appenninica	<i>l.r. 26/1993, art. 27</i>
ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei	<i>l.r. 26/1993, art. 28</i>
nomine e controlli dei comitati di gestione degli ATC e CAC	<i>l.r. 26/1993 art. 31</i>
funzioni amministrative relative ai criteri e alle modalità di iscrizione agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia	<i>l.r. 26/1993 art. 33</i>
funzioni relative al coordinamento della gestione programmata della caccia	<i>l.r. 26/1993 art. 34</i>
funzioni amministrative relative alle limitazioni dell'esercizio dell'attività venatoria sui fondi agricoli	<i>l.r. 26/1993 art. 37</i>
funzioni amministrative relative alle autorizzazioni delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie - funzioni relative all'attività di allevamento di fauna selvatica	<i>l.r. 26/1993 art. 38 e art. 39</i>
predisposizione dei piani di abbattimento di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestiche, escluse le funzioni di attuazione dei piani medesimi	<i>l.r. 26/1993 art. 41</i>
funzioni relative all'attività di cattura e ripopolamento	<i>l.r. 26/1993 art. 42, comma 1</i>
formulazione proposte di individuazione dei valichi montani sui quali la caccia è vietata	<i>l.r. 26/1993 art. 43 comma 3</i>
funzioni amministrative relative all'osservanza dei divieti - nomina della commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e definizione delle modalità di svolgimento degli esami	<i>l.r. 26/1993 art. 43 e art. 44</i>
funzioni amministrative relative all'erogazione di indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica e	<i>l.r. 26/1993 art. 47</i>

domestica inselvatichita nell'esercizio dell'attività venatoria

funzioni amministrative in materia di tassidermia

l.r. 42/1986

funzioni amministrative di competenza provinciale relative a specie cacciabili, periodo di attività venatoria e attività di addestramento cani

l.r. 17/2004

AGRICOLTURA E FORESTE

funzioni amministrative concernenti interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane, per quanto non di competenza delle comunità montane

l.r. 31/2008, art. 24, comma 4 e 5

funzioni concernenti la programmazione degli interventi in agricoltura

l.r. 31/2008, art. 3

funzioni amministrative relative alla realizzazione di percorsi eno-gastronomici

l.r. 31/2008, art. 12

miglioramento e sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale, per quanto non di competenza delle comunità montane

l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. a)

sistemazioni idraulico-agrario-forestali e manutenzioni di piccola entità delle aree boscate, per quanto non di competenza delle comunità montane

l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. b)

funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane

l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. c)

funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti

l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. d)

gestori dei parchi e delle riserve regionali interventi per la realizzazione e il ripristino della manutenzione delle infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane

l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. e)

attuazione dei lavori di pronto intervento, per quanto non di competenza delle comunità montane

l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. f)

erogazione dell'indennità compensativa, per quanto non di competenza delle comunità montane

l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. g)

contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale, per quanto non di competenza delle comunità montane

l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. h)

contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e incentivi per il rimboschimento, per quanto non di competenza delle comunità montane

l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. i)

funzioni inerenti alla programmazione e pianificazione forestale - funzioni inerenti ai consorzi forestali - funzioni relative al fondo aree verdi

l.r. 31/2008, art. 47 e art. 56 - L.R. 12/2005, art. 43

funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento

l.r. 31/2008, art. 41, comma 1

approvazione dei piani di indirizzo forestale

l.r. 31/2008, art. 41, comma 2, e art. 47, comma 4

rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco

l.r. 31/2008, art. 41, comma 3

autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo

l.r. 31/2008, - art. 44, comma 4

predisposizione, nell'ambito degli strumenti di

programmazione, di linee guida di politica e

programmazione forestale; predisposizione, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, dei piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali

l.r. 31/2008, art. 47, commi 1 e 2

approvazione, per quanto non di competenza degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e delle comunità montane, dei piani di assestamento forestale

l.r. 31/2008, art. 47, comma 6

promozione e incentivazione dell'assistenza tecnica

specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate ai

l.r. 31/2008, art. 49, comma 4

fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate

promozione della realizzazione di nuovi boschi
 gestione dei fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi
 predisposizione dei piani di viabilità agro-silvo-pastorale, per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi regionali
 coordinamento, vigilanza e controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste
 funzioni concernenti le attività agrituristiche e le produzioni biologiche
 accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale
 funzioni relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norma statali e regionali
 rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi
 attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo
 svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA)
 azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali
 produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche
 formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice
 azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie
 competenze in materia di usi civici

l.r. 31/2008, art. 55, comma 3

l.r. 31/2008, art. 56, comma 6

l.r. 31/2008, art. 59, comma 2

*l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. b)
 l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. c)
 e art. 9*

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. d)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. e)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. f)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. g)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. h)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i bis)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. k)

*l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. l)
 l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. m)*

miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale
 contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione
 contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole
 istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché interventi di mercato
 rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche
 gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA
 istruttoria, accertamento e controlli per la gestione delle quote di produzione
 controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA), vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. n)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. o)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. p)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. q)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. r)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. s)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. t)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. u)

controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale
attività istruttorie e gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale
tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali
istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e relativo controllo.
istruttoria per l'iscrizione delle fattorie didattiche nell'elenco di cui all'art. 8-ter e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione
istruttoria per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco di cui all'art. 8-bis e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione
controllo dei requisiti d'iscrizione delle imprese agromeccaniche nell'albo di cui all'art. 13-bis
rilascio del tesserino regionale per la raccolta dei funghi
promozione dell'organizzazione e dello svolgimento di corsi e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi
rilascio e vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e prove d'esame - elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene
organizzazione dei corsi per i raccoglitori di tartufi, istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale
elaborazione di proposte per i calendari di raccolta
funzioni relative alle commissioni d'esame e corsi di preparazione per i raccoglitori di tartufi
funzioni relative al riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate
predisposizione di programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora di piante tartufigene
vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni sanzionatorie in applicazione di regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune, in particolare vitivinicolo
funzioni inerenti il controllo del potenziale produttivo viticolo
vigilanza e controllo sul rispetto delle normative in materia di nitrati, fatto salvo quanto di competenza dei comuni
rilascio del certificato di connessione per l'esercizio dell'attività agrituristica
tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici
funzioni inerenti il controllo delle aziende agrituristiche
funzioni amministrative in materia di usi civici
attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi d'azione nitrati e delle linee guida

AMBIENTE ED ENERGIA

istruttoria per le concessioni relative a grandi derivazioni

costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera h bis), del comma 1, dell'articolo 44
competenze amministrative in materia di spedizione e destinazione transfrontaliera di rifiuti
funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. v)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. z)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa bis)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa ter)

l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa quater)

l.r. 31/2008, art. 97

l.r. 31/2008, art. 103

l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. a) e b)

l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. c)

l.r. 31/2008, art. 117, comma 3

l.r. 31/2008, art. 121

l.r. 31/2008, art. 124

l.r. 31/2008, art. 126

l.r. 31/2008, art. 130-quinquies, comma 5

l.r. 31/2008, art. 130-septies, comma 5

l.r. 31/2008, art. 130 nonies

l.r. 31/2008, art. 152

l.r. 31/2008, art. 153

l.r. 31/2008, art. 162

l.r. 31/2008, art. 165, ss.

l.r. 31/2008, art. 130 nonies

l.r. 26/2003, art. 44, comma 1, lett. h) e Reg. reg. n. 2/2006, art. 7

l.r. 26/2003, art. 43, comma 1, lett. a), n. 4)

l.r. 26/2003, art. 16, comma 1, lett. h bis)

l.r. 1/2000, art. 2, comma 90, lett. a)

Regione Lombardia
L.R. n. 19 del 8 luglio 2015.

Risorse geotermiche di interesse locale già delegate alla
Regione con *legge 9 dicembre 1986, n. 896*

(12) Allegato così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016.

Regione Marche
L.R. n. 13 del 3 aprile 2015.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Oggetto.*

1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

Art. 2 *Funzioni trasferite* ⁽³⁾.

1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all'allegato A.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.

3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale applica le disposizioni contenute nel medesimo comma, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assemblea legislativa regionale.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 31 marzo 2016, n. 302*, la *Delib.G.R. 31 marzo 2016, n. 303* e la *Delib.G.R. 13 giugno 2016, n. 599*.

Art. 3 *Modalità di trasferimento delle funzioni* ⁽⁵⁾.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, della legge n. 56/2014*, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di conferimento.

2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A dalla data, stabilita con le deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione da realizzarsi entro il 31 marzo 2016 ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, L.R. 21 dicembre 2015, n. 28*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 25, comma 1, della medesima legge*).

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 31 marzo 2016, n. 302*, la *Delib.G.R. 31 marzo 2016, n. 303* e la *Delib.G.R. 13 giugno 2016, n. 599*.

Art. 4 *Modalità di trasferimento del personale*.

1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un'apposita dotazione organica provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo, il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale ⁽⁶⁾.
2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
3. Dalla data del trasferimento del personale, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione già destinate alle medesime finalità. Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.
4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del *decreto legge 31 agosto 2013, n. 101* (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*.

(6) Con *Delib.G.R. 3 novembre 2016, n. 1327* è stata rideterminata la dotazione organica del comparto della Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal presente comma.

Art. 5 *Disposizioni finanziarie.*

1. Per l'anno 2015, a decorrere dalla data di cui all'articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.
2. Per le annualità successive all'anno 2015 le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni da parte della Regione di cui all'allegato A sono determinate

annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).

Art. 6 *Norme transitorie e finali.*

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Ai fini del trasferimento, le Province trasmettono alla Regione gli elenchi del personale dipendente, distinto per categoria giuridica ed economica e per settore di appartenenza, nonché il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al medesimo fine si considera il personale dipendente a tempo indeterminato e il personale a tempo determinato adibito in via esclusiva o comunque prevalente allo svolgimento della funzione trasferita alla data di entrata in vigore della *legge 56/2014*, nonché quello adibito in sua sostituzione allo svolgimento della medesima funzione trasferita, il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. I costi sono individuati dalle Province e sono determinati tenendo conto della retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, IRAP, oneri per il nucleo familiare.

3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 4, cessano i trasferimenti erogati dalla Regione alle Province con riferimento alle risorse connesse alle funzioni di cui all'allegato A.

4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuna delle Province non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della legge 296/2006*.

5. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 di questa legge dettano anche le disposizioni necessarie a dare completa attuazione alla *legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4* (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della medesima *L.R. n. 4/2015*. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 4 di questa legge, nonché nei commi 2, 3 e 4 di questo articolo.

6. I procedimenti di cui all'articolo 19 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) pendenti innanzi alle Province alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dalle Province stesse.

7. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta una o più proposte di legge per l'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 90, della legge 56/2014*.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa:

a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle funzioni riallocate alla Regione di cui all'Allegato A;

b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.

9. La polizia provinciale esercita le funzioni e i compiti di polizia locale di cui all'*articolo 11 della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1* (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale) all'interno dei rispettivi enti sino all'emanazione di eventuali disposizioni statali in materia di polizia provinciale. In particolare, la polizia provinciale continua ad esercitare i compiti di vigilanza anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi di questa legge.

10. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, si intende fatto alla Regione.

11. Le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'articolo 7 continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.

12. Restano affidate alle Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea le funzioni svolte ai sensi della *legge regionale 6 aprile 1998, n. 10* (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente).

Art. 7 *Modifiche e abrogazioni.*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16* (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), le parole: ", anche sulla base delle proposte degli enti delegati, " sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'*articolo 8 della L.R. n. 16/1990* le parole: "ed è trasmesso alla giunta regionale" sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 7 dell'*articolo 8 della L.R. n. 16/1990* la parola: "provinciale" è sostituita dalla parola: "regionale".
4. Al comma 8 dell'*articolo 8 della L.R. n. 16/1990* le parole: "regolamento dell'ente delegato. Il regolamento" sono sostituite dalle parole: "deliberazione della giunta regionale. La deliberazione".
5. Al comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 21* (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), le parole: "Le Province autorizzano e finanziano annualmente" sono sostituite dalle parole: "La Regione può finanziare".
6. Al comma 1-bis dell'*articolo 2 della L.R. n. 21/1992* le parole: "La Regione emana i criteri relativi all'autorizzazione e" sono sostituite dalle parole: "La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi".
7. Il comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7* (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.".
8. Alla lettera f) del comma 2 dell'*articolo 4 della L.R. n. 7/1995* le parole: "da parte delle Province" sono soppresse.
9. La rubrica dell'*articolo 5 della L.R. n. 7/1995* è sostituita dalla seguente: "(Ambiti provinciali)".
10. All'alinea del comma 1 dell'*articolo 5 della L.R. n. 7/1995*, le parole "I piani faunistico-venatori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale".
11. Al comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. n. 7/1995* la parola: "provinciale" è sostituita con la parola: "regionale".
12. L'*articolo 7 della L.R. n. 7/1995* è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il

compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'articolo 5.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:
a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'*articolo 34 della legge 157/1992*, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;

b) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;

f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale."

13. Alla lettera d) del comma 1 dell'*articolo 7-bis della L.R. n. 7/1995* le parole: "dalle Province, " sono soppresse.

14. Al comma 4 dell'*articolo 9 della L.R. n. 7/1995* le parole: "dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale, " sono sostituite dalle parole: "del piano faunistico-venatorio regionale".

15. Al comma 2 dell'*articolo 10-bis della L.R. n. 7/1995* la parola "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione".

16. Al comma 1 dell'*articolo 11 della L.R. n. 7/1995* le parole: "delle amministrazioni provinciali, " sono soppresse.

17. La lettera b) del comma 2 dell'*articolo 12 della L.R. n. 7/1995* è sostituita dalla seguente:
"b) pubblicazione per estratto nel BUR;"

18. Al comma 3 dell'*articolo 15 della L.R. n. 7/1995* le parole: "della Provincia e" e le parole: "sia della Provincia che" sono soppresse.

19. Al comma 3 dell'*articolo 16 della L.R. n. 7/1995* le parole: "Provincia di residenza" sono sostituite dalla parola: "Regione".

20. Al comma 01 dell'*articolo 17 della L.R. n. 7/1995* le parole: "e delle Province" sono soppresse.

21. Al comma 2 dell'*articolo 18 della L.R. n. 7/1995* le parole: "Il presidente della provincia" sono sostituite dalle parole: "La Giunta regionale".

22. Al comma 5 dell'*articolo 19 della L.R. n. 7/1995* la parola: "provinciale" è soppressa.
23. Al comma 8 dell'*articolo 19 della L.R. n. 7/1995* le parole: "e li comunica alla Regione" sono soppresse.
24. Al comma 9 dell'*articolo 19 della L.R. n. 7/1995* le parole: "alla Provincia e" e le parole: "provinciale o" sono soppresse.
25. Al comma 6 dell'*articolo 21 della L.R. n. 7/1995* le parole: "e alla provincia," sono soppresse.
26. Al comma 2 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/1995* le parole: "sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la provincia interessata" sono sostituite dalle parole: "sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".
27. Al comma 3 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/1995* le parole: "le province" sono sostituite dalle parole: "gli ATC".
28. Al comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. n. 7/1995* le parole: "le province" sono sostituite dalle parole: "gli ATC" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale".
29. Al comma 4 dell'*articolo 27 della L.R. n. 7/1995* le parole: "provincia di residenza" sono sostituite dalla parola: "Regione".
30. Al comma 1 dell'*articolo 27-bis della L.R. n. 7/1995* le parole: "delle Province" sono soppresse.
31. Alla lettera e) del comma 3 dell'*articolo 27-bis della L.R. n. 7/1995* le parole: "e delle Province" sono soppresse.
32. Al comma 6 dell'*articolo 27-bis della L.R. n. 7/1995* le parole: "dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione" sono sostituite dalle parole: "dalla Giunta regionale".
33. Al comma 8-ter dell'*articolo 29 della L.R. n. 7/1995* la parola: "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione".
34. Alla lettera o) del comma 1 dell'*articolo 39 della L.R. n. 7/1995* le parole: "alla provincia competente" sono sostituite dalle parole: "alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia".
35. La lettera a) del comma 3 dell'*articolo 41 della L.R. n. 7/1995* è sostituita dalla seguente:
"a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;"

36. Alla lettera d) del comma 3 dell'*articolo 41 della L.R. n. 7/1995* le parole "50 per cento alle Province e" sono sostituite dalle parole: "45 per cento".
37. Il comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2* (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea), è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative."
38. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45* (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), le parole: ", alle Comunità montane e alle Province" sono sostituite dalle parole: "e alle Unioni montane".
39. Alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 6 della L.R. n. 45/1998* le parole: "tra le Province" sono soppresse.
40. Al comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 45/1998* le parole: ", le Province ed i Comuni" sono sostituite dalle parole: "e gli enti locali".
41. Alla lettera c) del comma 3 dell'*articolo 21 della L.R. 45/1998* le parole: "dal Presidente della Provincia" sono sostituite dalle parole: "dalla Giunta regionale".
42. Ai commi 1 e 3 dell'*articolo 22 della L.R. n. 45/1998* sono soppresse rispettivamente le parole: ", le Province" e le parole: ", delle Province".
43. Al comma 1 dell'*articolo 27 della L.R. n. 45/1998* le parole: "le Province, i Comuni e le Comunità montane" sono sostituite dalle parole: "gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione".
44. Al comma 1 dell'*articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13* (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: "il Comitato istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo" sono sostituite dalle parole: "la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale".
45. Al comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. n. 13/1999* le parole: "e le Province" sono soppresse.
46. Al comma 3 dell'*articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32* (Sistema regionale di protezione civile), le parole: "le Comunità montane e le Province interessate, " sono soppresse.
47. L'*articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11* (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la

Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.

2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo.

3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale."

48. Al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 11/2003* le parole: ", sentite le Province, " sono soppresse.

49. Al comma 2 dell'*articolo 12 della L.R. n. 11/2003* le parole: "all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "alla struttura competente dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)".

50. Al comma 3 dell'*articolo 12 della L.R. n. 11/2003* le parole: "la Provincia, su proposta dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, " sono sostituite dalle parole: "l'ASUR".

51. Al comma 1 dell'*articolo 24 della L.R. n. 11/2003* le parole: "le Province e" sono soppresse ed è soppresso altresì il secondo periodo.

52. Alla lettera h) del comma 1 dell'*articolo 29 della L.R. 11/2003* le parole: "alla Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle parole: "alla Regione".

53. Al comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36* (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: "le Province approvano" sono sostituite dalle parole: "la Giunta regionale approva".

54. Al comma 4 dell'*articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9* (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: "alla Provincia e" sono soppresse.

55. Al comma 5 dell'*articolo 14 della L.R. n. 9/2006* le parole: "e alla Provincia" sono soppresse.

56. Al comma 4 dell'*articolo 53 della L.R. n. 9/2006* le parole: ", le Province" sono soppresse.

57. Al comma 2 dell'*articolo 54 della L.R. n. 9/2006* le parole: "e alle Province" sono soppresse.

58. Al comma 3 dell'*articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8* (Disciplina delle deroghe previste dalla *direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979* e dell'*articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157* "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla *legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7* "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"), le parole: "sentite le Province, " sono sostituite dalla parola: "sentito".

59. Al comma 1 dell'*articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12* (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: "alle Province" sono sostituite dalle parole: "alla Regione".

60. Alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4* (Norme in materia di beni e attività culturali), le parole: ", previa verifica di conformità da parte della Regione" sono soppresse.

61. Alla lettera c) del comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 4/2010* le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "alla Regione".

62. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 17 della L.R. n. 4/2010* le parole: "in collegamento con le Province, " sono soppresse.

63. Al comma 2-bis dell'*articolo 23 della L.R. n. 4/2010* le parole: "e dalle Province" sono soppresse.

64. Il comma 5 dell'*articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22* (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla *legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22* "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") è sostituito dal seguente:
"5. L'Autorità di bacino regionale può emanare disposizioni atte a razionalizzare quanto previsto dall'articolo 19 delle Norme di Attuazione del PAI regionale, in particolare a riguardo dei termini per l'aggiornamento delle aree di rischio."

65. Al comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31* (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), le parole: ", in qualità di Autorità idraulica ai sensi del *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523* (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della *legge regionale 25 maggio 1999, n. 13* (Disciplina regionale della difesa del suolo)," sono soppresse.

66. Ai commi 6 e 7 dell'*articolo 2 della L.R. n. 31/2012*, le parole: "in qualità di Autorità idraulica" sono soppresse.

67. Al comma 2 dell'*articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6* (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le

parole: "competente per territorio congiuntamente alla Regione" sono soppresse.

68. Al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 6/2013* le parole: ", le Province" sono soppresse.

69. Sono abrogati:

a) l'articolo 6; l'articolo 7, comma 1, lettera h); l'*articolo 8, commi 9 e 10, della L.R. n. 16/1990*;

b) l'articolo 2, commi 3 e 6; l'articolo 3, commi 3, 5 e 6; l'articolo 6; l'articolo 7-bis, comma 4, lettera b); l'articolo 11, comma 2, lettera b); l'articolo 18, comma 2, lettera a); l'articolo 37, comma 2, lettera a); l'articolo 41, comma 3, lettera b); l'*articolo 42, comma 3, lettera b), della L.R. n. 7/1995*;

c) l'articolo 1, comma 2; l'articolo 2; l'articolo 3; l'articolo 4, commi 1-bis, 1-ter e 2; l'articolo 5; l'articolo 6; l'articolo 7; l'articolo 8; l'articolo 9; l'*articolo 10 della L.R. n. 2/1996*;

d) la *legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43* (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio);

e) l'articolo 8, comma 3; l'articolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h); l'articolo 15, comma 2; l'*articolo 20-bis della L.R. n. 45/1998*;

f) gli *articoli 72 e 73 della L.R. n. 10/1999*;

g) l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 16, comma 2; l'*articolo 20 della L.R. n. 13/1999*;

h) l'*articolo 22, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22* (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato);

i) l'articolo 12, comma 3; l'*articolo 13 della L.R. n. 32/2001*;

l) l'articolo 7, comma 3; l'articolo 8; l'articolo 23, comma 2; l'*articolo 31 della L.R. n. 11/2003*;

m) l'*articolo 7, comma 3, della L.R. n. 36/2005*;

n) l'articolo 4; l'articolo 6, comma 2, lettera d); l'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l'*articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11* (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);

o) l'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l'*articolo 8, comma 2, lettera c), della L.R. n. 4/2010*;

p) l'articolo 3, comma 1; l'*articolo 4, comma 3, lettera g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5* (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);

q) l'articolo 6, comma 3-bis, della *L.R. n. 6/2013*.

70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.

Art. 8 Dichiarazione d'urgenza.

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Allegato A ⁽⁸⁾ ⁽⁷⁾

Materia	Normativa di riferimento
Turismo, informazione e accoglienza turistica	- L.R. n. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 30; - L.R. n. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo): art. 5; art. 7, comma 1; art. 13, comma 1; art. 20, comma 3; art. 42, commi 2 e 3; art. 44, comma 2; art. 47, comma 5; art. 49, comma 1; art. 50, commi 1 e 2; art. 52, comma 2; art. 53, comma 1; art. 55; art. 65; art. 75, comma 10.
Beni e attività culturali	L.R. n. 4/2010 (Norme in materia di beni e attività culturali): art. 5, comma 2.
Trasporto pubblico locale e viabilità	- L.R. n. 45/1998 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche): art. 8; art. 14, comma 1; art. 15; - L.R. n. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali; - L.R. n. 12/2009 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8; - L.R. n. 22/2001 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato): art. 3-bis, comma 1; art. 5, comma 1; art. 16, comma 1; art. 22, comma 1; - L.R. n. 6/2013 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale): art. 6, commi 1 e 2.
Protezione civile	- L.R. n. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile): art. 12, commi 1 e 4.
Difesa del suolo	- L.R. n. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 32; art. 52; - L.R. n. 13/1999 (Disciplina regionale della difesa del suolo): art. 15; art. 16, comma 1; - L.R. n. 31/12 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua): art. 2, commi 1, 6 e 7;

Regione Marche
L.R. n. 13 del 3 aprile 2015.

Caccia	- <i>L.R. n. 6/2005</i> (Legge forestale regionale): art. 5, comma 5; art. 10, comma 2; art. 12, commi 1, 3, 4 e 5; art. 13, comma 4; art. 15-quater; art. 15-quinquies. - <i>L.R. n. 7/1995</i> (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria): art. 2, commi 2, 4 e 7; artt. 3, 4, 5; art. 8, commi 4, 5 e 6; art. 9; art. 10, commi 1 e 3; art. 11, commi 3, 4 e 6; art. 12; art. 13, commi 1, 2, 4 e 8; art. 14, commi 1, 3 e 6; art. 16, comma 4; art. 18, comma 6; art. 19; art. 21, commi 1, 2 e 3; art. 23, commi 2, 3 e 5; art. 24, commi 1, e 6; art. 25, commi 2, 2-bis, e 4; art. 26, commi 2 e 3; art. 26-bis, comma 1; art. 27-bis, comma 6; art. 28, commi 1, 3 e 8; art. 31, commi 1, 5 e 13; art. 32, commi 2, 4, 5 e 6; art. 33, commi 1 e 5; art. 34 commi 2, 3-bis e 6; art. 36, comma 5; art. 37, commi 1 e 7; art. 38, comma 1; art. 39, comma 1, lett. uu); art. 40, comma 6; - <i>L.R. n. 10/1999</i>: art. 44; - <i>L.R. n. 24/1998</i> (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): art. 7, comma 2, lettera h).
Pesca nelle acque interne	- <i>L.R. n. 24/1998</i>: art. 13, comma 1 e 2, lettera a), b) e c); - <i>L.R. n. 11/2003</i> (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne): art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6; art. 30, commi 6 e 7.
Formazione professionale	- <i>L.R. n. 16/1990</i> (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale): art. 5, comma 1; - <i>L.R. n. 2/1996</i> (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea); art. 1.
Servizi sociali	- <i>L.R. n. 31/2009</i> (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010): art. 29; - <i>L.R. n. 9/2003</i> (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della <i>legge regionale 12 aprile 1995, n. 46</i> concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"): art. 12, comma 5; - <i>L.R. n. 13/2009</i> (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati): art. 14, comma 5.
Artigianato	- <i>L.R. n. 17/2007</i> (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista): art. 2, comma 2.
Agricoltura	- <i>L.R. n. 24/1998</i> (Disciplina organica delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale): articolo 7, commi 2, lettere b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), 3 e 4; - <i>L.R. n. 17/2001</i> (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati): art. 1; - <i>L.R. n. 5/2013</i> (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) art. 3; - <i>L.R. n. 13/2013</i> (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto): art. 3.
Edilizia pubblica	- <i>L.R. n. 10/1999</i> (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa): art. 39, commi 1 e 2; - <i>L.R. n. 36/2005</i> (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative): art. 3.

(7) Per il riallocamento delle funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne, di cui al presente allegato, vedi la *L.R. 25 marzo 2016, n. 6*.

(8) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente allegato, vedi l' *art. 7, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 18* e l' *art. 7, comma 2, L.R. 20 febbraio 2017, n. 5*. Ai sensi dell' *art. 3, comma 1, L.R. 20 febbraio 2017, n. 5* sono state apportate delle modifiche alla colonna "Normativa di riferimento" relativa alla Materia "Difesa del suolo", a decorrere dal 24 febbraio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 9, comma 1, della medesima legge*).

Regione Piemonte
L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015.

Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità ed oggetto.*

1. In attuazione di quanto disposto dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonché in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani come individuata nell'articolo 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella *legge regionale 20 aprile 2015, n. 8* (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).

2. La presente legge promuove la semplificazione e l'efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l'esercizio in forma associata.

3. La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli *articoli 117 e 118 della Costituzione*.

4. Il riordino delle funzioni in considerazione del nuovo ordinamento delle province prevede:

- a) la riallocazione delle funzioni conseguente alla *L. 56/2014*;
 - b) la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalità associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta;
 - c) la specificazione del ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino;
 - d) l'incentivazione e l'organizzazione di modalità di aggregazione tra i comuni.
-

Art. 2 *Funzioni delle province.*

1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.

2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalità stabilite all'articolo 3, esercitano tali funzioni in forma singola ⁽³⁾.

2-bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima ⁽⁴⁾.

[3. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui all'*articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69* (Coltivazione di cave e torbiere) ⁽⁵⁾.]

4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all'*articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* di attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall'*articolo 25 della legge*

regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.

(3) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 22 aprile 2016, n. 7.*

(4) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 2, L.R. 22 aprile 2016, n. 7.*

(5) Comma abrogato dall' *art. 44, comma 1, lettera n), L.R. 17 novembre 2016, n. 23.*

Art. 3 *Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province.*

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:

- a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
- b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
- c) ambito 3: Cuneese.

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.

3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o più province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito individuano le funzioni da gestire in forma associata e definiscono criteri generali e modalità della gestione, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. La Regione, nei limiti delle somme stanziare annualmente con la legge di bilancio, finanzia i costi della gestione associata ed assegna alle province contributi, ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessità delle funzioni, delle esigenze di formazione del personale addetto alla loro gestione e, per l'ambito 1, del numero delle province aderenti all'intesa quadro, in modo da incentivare il coinvolgimento di tutti gli enti di area vasta appartenenti all'ambito. L'ammontare dei contributi è definito nell'intesa quadro.

(7)

4. Mediante apposite intese quadro, stipulate tra la Regione e le province interessate, possono essere individuate funzioni che, per ragioni di efficienza organizzativa ed esercizio ottimale, sono esercitate in forma associata accorpando due o più ambiti territoriali individuati al comma 1.

5. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province previa approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e dei competenti organi delle province. ⁽⁶⁾

6. Le province danno attuazione all'intesa, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l'istituzione di uffici comuni. Su richiesta delle province, la Regione garantisce l'assistenza tecnica nella definizione del piano di organizzazione delle funzioni e dei servizi e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnato alle province, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 9. ⁽⁸⁾

[7. Se una o più province non provvedono entro il termine di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale le invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per l'intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il contenuto dell'intesa quadro di cui al comma 3. ⁽⁹⁾]

8. La decorrenza dell'esercizio in forma associata delle funzioni è stabilita nell'intesa di cui al comma 5.

9. Nelle more dell'approvazione degli accordi di cui al comma 6, le funzioni di cui all'articolo 2 sono gestite dalle province singolarmente.

10. Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla *legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1* (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*) come modificata dalla *legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1* (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). L'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia, mediante apposita convenzione, definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.

11. Le funzioni confermate ai sensi degli articoli 2 e 5 in capo alle province ed alla Città metropolitana in materia di protezione civile, sono esercitate dalle stesse esclusivamente in forma singola. ⁽¹⁰⁾

(6) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*, dall' *art. 3, comma 1, L.R. 29 dicembre 2016, n. 28*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 5, comma 1, della medesima legge*), ed infine, dall' *art. 115, commi 2 e 3, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

(7) Comma così sostituito dall' *art. 115, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

(8) Comma così modificato dall' *art. 115, commi 4 e 5, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.*

(9) Comma abrogato dall' *art. 115, comma 6, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.*

(10) Comma così modificato dall' *art. 115, comma 7, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.*

Art. 4 *Ruolo della Città metropolitana di Torino.*

1. La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.

2. La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.

3. Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, devono essere sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi.

Art. 5 *Funzioni della Città metropolitana.*

1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'*articolo 1, comma 44 della L. 56/2014*, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all'*articolo 1, comma 85 della L. 56/2014* e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'*articolo 2.*

2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'articolo 4, sono attribuite:

- a) in materia di foreste, le funzioni di cui all'*articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4* (Gestione e promozione economica delle foreste);
- b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della *legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29* (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).

3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:

- a) in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli 9 della *legge regionale 13 aprile 1995, n. 63* (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della *L.R. n. 44/2000*;
- b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'*articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19* (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.

5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla *L.R. n. 1/2000*.

Art. 6 *Funzioni delle unioni di comuni* ⁽¹¹⁾.

[1. In deroga e a completamento delle funzioni previste dall'articolo 2 della presente legge, sono attribuite alle unioni di comuni, in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno boscoenergia, nel rispetto del *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387* (Attuazione della *direttiva 2001/77/CE* relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. Se il comune interessato non aderisce a una unione di comuni, le competenze di cui al comma 1 sono attribuite alle amministrazioni provinciali.]

(11) Articolo abrogato dall' *art. 17, comma 1, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 66, comma 1*.

Art. 7 *Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica* ⁽¹²⁾.

[1. Ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 1, comma 90 della L. 56/2014*, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi:

a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;

b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 14, commi 3 e 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7* (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).]

(12) Articolo abrogato dall' *art. 37, comma 1, lettera k), L.R. 10 gennaio 2018, n. 1*, a decorrere dall'11 gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 1, della medesima legge*).

Art. 8 *Funzioni riallocate in capo alla Regione*.

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge

limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).

2. Al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17* (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione ed all'individuazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sono definite le modalità con cui è garantita la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi del presente articolo.

5. Al fine di determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso nell'ambito degli organismi di concertazione vigenti.

Art. 9 *Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.*

1. In deroga a quanto stabilito dalla *legge regionale 14 marzo 2014, n. 3* (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo della *L. 56/2014* e di quanto stabilito dalla *L.R. n. 8/2015*, in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:

a) in materia di foreste:

1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all'*articolo 10 della L.R. n. 4/2009*;

2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'*articolo 25 della L.R. n. 4/2009*, nell'ambito dei piani di sviluppo socioeconomico;

3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all'*articolo 11 della L.R. n. 4/2009*;

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della *L.R. n. 29/2009*;

c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'*articolo 9 della L.R. n. 63/1995*.

2. È altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'*articolo 41, comma 3 della L.R. n. 19/2009*, delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3 e all'articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:

[a) in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del *D.Lgs. n. 387/2003* ⁽¹³⁾;]

b) in materia di attività estrattive, relativamente alle cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui alla deliberazione legislativa relativa a "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2016 ⁽¹⁴⁾.

4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

(13) Lettera soppressa dall' *art. 17, comma 2, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 66, comma 1*.

(14) Lettera così sostituita dall' *art. 41, comma 1, L.R. 17 novembre 2016, n. 23*.

Art. 10 *Accordi per il trasferimento delle risorse.*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014* (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali), il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.
2. Nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91 della L. 56/2014*, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'*articolo 4 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*, la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'*articolo 4 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale ⁽¹⁵⁾.
3. Ai fini della determinazione numerica del personale che svolge funzioni generali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, si fa riferimento, nell'ambito delle risorse complessive a copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per l'esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di cui all'articolo 12, comma 4, ad una percentuale, stabilita nell'ambito dell'accordo, pari al 10 per cento della spesa direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il personale addetto alle medesime attività.
4. La Regione concorre annualmente alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente per una percentuale massima del 40 per cento della spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 2015 dalle province e dalla Città metropolitana, ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi.
5. In attuazione dell'*articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78* (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125* e al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni oggetto di riordino, la Regione, nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 2, individua entro il 15 novembre 2015 il contingente numerico del personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale connesse a tali funzioni e ne quantifica la spesa a carico dell'ente.
6. Gli accordi di cui al comma 1, stipulati mediante la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale ed al Ministero dell'Interno. In tale ambito vengono individuati gli elenchi nominativi del personale, in osservanza dei criteri definiti nell'accordo quadro di cui al comma 2.

(15) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 novembre 2015, n. 1-2405*.

Art. 11 *Decorrenza delle funzioni.*

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli articoli 2, 5, 8, 9 e dell'articolo 10, commi 3 e 5 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'articolo 10, comma 6, e comunque entro il 1° gennaio 2016 ⁽¹⁶⁾.

(16) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 3, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 66, comma 1*.

Art. 12 *Trasferimento del personale nei ruoli regionali.*

1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 5, 8, 9 e all'articolo 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'*articolo 1, comma 96, lettera a) della L. 56/2014*. ⁽¹⁷⁾

2. È escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 2, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101* (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016. La Regione attiva forme di avvalimento ai sensi dell'*articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Legge di stabilità per l'anno 2015).

3. Il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale ⁽¹⁸⁾.

4. Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e dell'articolo 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 11

viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali.

5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.

6. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

7. Al personale trasferito relativamente alle funzioni riallocate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 del presente articolo.

8. La Giunta regionale, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della *L. 56/2014*, con propria deliberazione provvede alla configurazione degli uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.

9. La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.

10. Ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 26 settembre 2014*, la Regione subentra nell'eventuale contenzioso in essere relativo ai rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la ricognizione relativa al contenzioso in atto.

11. Ai fini dell'osservanza dei vincoli assunzionali derivanti dall'attuazione dei programmi operativi finalizzati al riequilibrio economico finanziario, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale).

(17) Comma così modificato dall' *art. 116, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16*.

(18) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 22 dicembre 2017, n. 102-6294*.

Art. 13 *Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso.*

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10.

2. Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La Regione, a partire dalla data di cui all'articolo 11, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.

4. La definizione dei procedimenti già avviati al momento dell'attribuzione o della delega di funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 5, commi 2 e 3, lettera b), e all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono

⁽¹⁹⁾.

5. In deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e curando l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

6. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013 ⁽²⁰⁾.

6-bis. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano nella titolarità delle singole province i procedimenti relativi a progetti e le attività finanziate con la programmazione comunitaria FSE 2014/2020, già avviati entro la data di cui all'articolo 11 ⁽²¹⁾.

6-ter. Nei casi disciplinati ai commi 6 e 6-bis, le province concludono, nei termini che discendono dalla disciplina comunitaria, i procedimenti avviati, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi, ivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono ⁽²²⁾.

7. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5, 6 e 6-bis restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 10 ⁽²³⁾.

7-bis. Gli accordi di cui all'articolo 10 individuano le attività istruttorie o di supporto da compiere a favore degli uffici degli enti locali nonché i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito, che opera a tal fine funzionalmente anche per l'ente locale con ricadute sul relativo bilancio. Tali provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina propria dell'ente locale interessato ed i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti locali, compreso l'eventuale relativo contenzioso ⁽²⁴⁾.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, le province restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla Regione in relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non è stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario.

[8-bis. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive di cui all'articolo 2, comma 3, già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, rimane di competenza dei medesimi. A partire dalla data di cui all'articolo 11, le province e la Città metropolitana di Torino esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'*articolo 19 della L.R. 69/1978* anche relativamente ai siti i cui procedimenti sono già stati avviati dai comuni entro la medesima data ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾.
]

(19) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(20) Comma così modificato dall' *art. 3, commi 2 e 3, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(21) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 4, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(22) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 5, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(23) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 6, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(24) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 7, L.R. 22 aprile 2016, n. 7.*

(25) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 8, L.R. 22 aprile 2016, n. 7.*

(26) Comma abrogato dall' *art. 44, comma 1, lettera n), L.R. 17 novembre 2016, n. 23.*

Articolo 14 *Razionalizzazione del patrimonio delle province.*

1. In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.

Articolo 15 *Disposizioni in ordine alla mobilità del personale pubblico* ⁽²⁷⁾.

[1. La Regione e gli enti strumentali regionali che intendono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato si rivolgono al portale nazionale della mobilità.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono procedere a nuove assunzioni, a qualunque titolo, né stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa, se il profilo professionale richiesto è presente al loro stesso interno o tra il personale delle province e della Città metropolitana di Torino.]

(27) Articolo abrogato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1 della stessa legge).*

Articolo 16 *Servizi per l'impiego.*

1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro di cui all'*articolo 15 del D.L. 78/2015*, convertito con

modificazioni dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, e nelle more della stipula della convenzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, la Regione individua nell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui alla *legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) l'ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della *legge 10 dicembre 2014, n. 183* (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nonché quelle di raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge medesima.

2. Sono confermate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro spettanti alla Regione ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera u) della L. 183/2014*, da gestire con l'apporto tecnico delle competenti strutture della Giunta regionale.

3. Con successiva legge regionale si provvede ad adeguare la disciplina dell'Agenzia Piemonte Lavoro alle nuove funzioni.

Art. 17 *Società partecipate.*

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.

2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 85 della L. 56/2014*.

3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.

Art. 18 *Azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale.*

1. La Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale, riconoscendo in particolare il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali.
 2. A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata.
 3. Le attività di cui al comma 2 sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le province, la Città metropolitana di Torino e le associazioni rappresentative degli enti locali, nell'esercizio della funzione fondamentale di cui all'*articolo 1, comma 85, lettera d) della L. 56/2014*.
 4. Il programma è attuato attraverso la definizione e l'attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.
 5. La Regione assicura l'attività di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.
-

Art. 19 *Potere sostitutivo.*

1. A salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.
3. Gli oneri finanziari connessi sono posti a carico dell'ente locale interessato.

4. Qualora l'ente sostituito adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario, la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario, se nominato.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

Art. 20 *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30* ⁽²⁸⁾.

[1. Ad integrazione dell'organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, dopo la lettera a) del comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30* (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla *legge regionale 20 novembre 1998, n. 34*), è inserita la seguente:

"a bis) il sindaco della Città metropolitana di Torino;"]

(28) Articolo abrogato dall' *art. 15, comma 1, L.R. 2 maggio 2016, n. 8*.

Art. 21 *Disposizioni finali e transitorie* ⁽³⁰⁾.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.

2. Fino alla data stabilita ai sensi dell'articolo 11, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell'*articolo 1, comma 89 della L. 56/2014*.

3. La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui al comma 2, la continuità nell'esercizio delle funzioni definisce gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

4. Nelle more della piena attuazione degli assetti organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione assicura la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale e dell'orientamento,

anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attuazione dell'*articolo 77, comma 1, lettera a) della L.R. 44/2000*.

5. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91 della L. 56/2014*, opera quale sede di confronto per il monitoraggio del processo di attuazione dei disposti della presente legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 10. Per le stesse finalità la Giunta regionale assicura la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le organizzazioni sindacali.

6. La Giunta regionale provvede semestralmente ad informare la competente commissione consiliare sui tempi e sulle modalità di attuazione della presente legge e a rendere noti i risultati da essa ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale, alle funzioni svolte ed all'inquadramento del personale a seguito dell'intervenuto processo di riordino nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase applicativa e ad effettuare una puntuale valutazione delle conseguenze che ne sono scaturite per l'intera collettività ed il territorio regionale.

6-bis. I termini per la chiusura dei procedimenti di cui all'articolo 13, comma 3, con scadenza entro il 31 gennaio 2016, sono prorogati di 30 giorni ⁽²⁹⁾.

(29) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 4, L.R. 22 dicembre 2015, n. 26*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 66, comma 1*.

(30) Vedi al riguardo, la *L.R. 29 luglio 2016, n. 16*.

Art. 22 *Norme di coordinamento.*

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:

[a] *l'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69* (Coltivazione di cave e torbiere), come sostituito dall'*articolo 30 della L.R. 44/2000*, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (*Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione*)

1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell'attività di polizia mineraria di cui all'articolo 23, relativamente alle cave e torbiere nell'intero territorio regionale." ⁽³³⁾;]

[b] all'*articolo 4 della L.R. n. 69/1978*, come sostituito dall'*articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3* (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), le parole: "è delegato ai comuni", sono sostituite dalle seguenti: "è delegato alle province che lo esercitano a livello di ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola" ⁽³³⁾;]

[c] al comma 1 dell'*articolo 7 della L.R. n. 69/1978* le parole: "L'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "L'amministrazione competente" ⁽³³⁾;]

[d] al comma 4 dell'*articolo 7 della L.R. n. 69/1978* le parole: "L'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "L'amministrazione competente" ⁽³³⁾;]

[e] al comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. n. 69/1978* le parole: "responsabile della cava e all'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "responsabile della cava e all'amministrazione competente" ⁽³³⁾;]

[f] al comma 1-quater dell'*articolo 8 della L.R. n. 69/1978* le parole: "all'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "all'amministrazione competente" ⁽³³⁾;]

[g] al comma 1-quinquies dell'*articolo 8 della L.R. n. 69/1978* le parole: "L'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "L'amministrazione competente" ⁽³³⁾;]

[h] al comma 1-sexies dell'*articolo 8 della L.R. n. 69/1978* le parole: "Se l'amministrazione comunale" sono sostituite dalle seguenti "Se l'amministrazione competente" ⁽³³⁾;]

[i] il comma 9 dell'*articolo 10 della L.R. n. 69/1978* è sostituito dal seguente: "9. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione e alle amministrazioni comunali interessate." ⁽³³⁾;]

[i-bis) il comma 2 dell'*articolo 19 della L.R. 69/1978* è sostituito dal seguente: "2. Le province e la Città metropolitana di Torino, con le modalità definite all'articolo 4, comma 1, segnalano alla Regione eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalla Regione e nelle concessioni di cui all'articolo 11." ⁽³¹⁾ ⁽³³⁾;]

[i-ter) il comma 3 dell'*articolo 19 della L.R. 69/1978* è sostituito dal seguente: "3. La Regione segnala alle province ed alla Città metropolitana di Torino, eventuali irregolarità riscontrate nelle coltivazioni autorizzate dalle medesime." ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.]

[l) al comma 1, lettera a) dell'*articolo 20 della L.R. n. 69/1978* le parole: "e comunale" sono sostituite dalle seguenti "e territorialmente competente" ⁽³³⁾;]

m) al comma 4 dell'*articolo 4 della L.R. n. 1/2000*, dopo le parole: "Giunta regionale", sono inserite le seguenti: "previa consultazione dei consigli provinciali che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della proposta di piano e";

[n] la lettera c) del comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 31/2000* è sostituita dalla seguente:

"c) fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge." ⁽³⁴⁾;]

[o] l'*articolo 32 della L.R. n. 44/2000* è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (*Conferenza di servizi*)

1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva indicano la conferenza di servizi ai sensi dell'*articolo 14 della L. 241/1990*.

2. Alla conferenza partecipano:

- a) un rappresentante dell'ente responsabile del procedimento;
- b) un rappresentante per ogni comune interessato;
- c) un rappresentante dell'unione dei comuni montani qualora interessati;
- d) un rappresentante della Regione nel caso in cui sia responsabile del procedimento l'ambito territoriale ottimale, un rappresentante dell'ambito territoriale ottimale nel caso in cui sia responsabile del procedimento la Regione.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica, alla conferenza partecipano, in relazione al tipo di vincolo:

a) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'*articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004*;

b) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla *L.R. n. 45/1989*.

4. Alla conferenza di servizi di cui all'*articolo 13 della L.R. n. 40/1998* partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.⁽³³⁾;]

p) alla lettera g) del comma 1 dell'*articolo 55 della L.R. n. 44/2000*, le parole: "previo accordo con la medesima" sono sostituite dalle seguenti "sulla base di un accordo finalizzato alla definizione delle modalità di esercizio della funzione";

q) la lettera a) del comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 1/2004* è sostituita dalla seguente:

"a) vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge";

r) al comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. n. 4/2009*, le parole: "Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree" sono sostituite dalle seguenti "La Città metropolitana di Torino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per le aree forestali di loro competenza";

s) al comma 4 dell'*articolo 10 della L.R. n. 4/2009*, le parole: "delle comunità montane o delle province" sono sostituite dalle seguenti "degli enti di cui al comma 2".

(31) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 1, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(32) Lettera aggiunta dall' *art. 4, comma 2, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(33) Lettera abrogata dall' *art. 44, comma 1, lettera n), L.R. 17 novembre 2016, n. 23*.

(34) Lettera abrogata dall' *art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 9 febbraio 2018, n. 3*.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) *l'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27* (Consorti dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della *legge 25 maggio 1970, n. 364* e della *legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590*);

b) al comma 1 dell'*articolo 17 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15* (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), le parole: "dalla Provincia e";

c) l'articolo 6 e la lettera c) del comma 1 dell'*articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63* (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);

d) *l'articolo 14 della L.R. n. 34/1998*;

[e] *gli articoli 29, 31 e 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (di attuazione del *D.Lgs. n. 112/1998*) ⁽³⁹⁾;]

f) al comma 1 dell'*articolo 36 della L.R. n. 44/2000*, le parole: "ed energetico";

g) la lettera g) del comma 1 dell'*articolo 52 della L.R. 44/2000* ⁽³⁵⁾;

g-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'*articolo 53 della L.R. 44/2000* le parole "alla Regione e" ⁽³⁶⁾;

h) la lettera g) del comma 2 dell'*articolo 83 della L.R. n. 44/2000*;

i) la lettera a) del comma 3 dell'*articolo 83 della L.R. n. 44/2000*;

l) la lettera d) del comma 1 dell'*articolo 86 della L.R. n. 44/2000*;

m) la lettera b) del comma 2 dell'*articolo 90 della L.R. n. 44/2000*;

n) il comma 3 dell'*articolo 126 della L.R. n. 44/2000*;

o) o) la lettera n) del comma 2 dell'*articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23* (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione della *legge regionale 23 marzo 1984, n. 19*, della *legge regionale 17 luglio 1984, n. 31* e della *legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79*) ⁽³⁷⁾;

o-bis) alla lettera f) del comma 1 dell'*articolo 3 della L.R. 23/2002* le parole "alla Regione e" ⁽³⁸⁾.

p) la lettera h) dell'*articolo 3 della L.R. n. 23/2002*;

q) le lettere a), b), c), i) e k) del comma 2 dell'*articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1* (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

r) alla lettera b) del comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. n. 1/2004*, le parole: "e dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge";

s) la lettera b) del comma 1 dell'*articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);

t) alla lettera f) del comma 1 dell'*articolo 9 della L.R. n. 34/2008*, le parole: "e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il

conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica";

- u) la lettera d) del comma 2 dell'*articolo 15 della L.R. n. 34/2008*;
- v) l'*articolo 17 della L.R. n. 34/2008*;
- z) la lettera g) del comma 1 dell'*articolo 20 della L.R. n. 34/2008*;
- aa) il comma 5 dell'*articolo 21 della L.R. n. 34/2008*;
- bb) all'*articolo 25, comma 2 della L.R. n. 4/2009*, le parole: "e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale"
- cc) l'*articolo 26 della L.R. n. 4/2009*.

(35) Lettera così sostituita dall' *art. 5, comma 1, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(36) Lettera aggiunta dall' *art. 5, comma 2, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(37) Lettera così sostituita dall' *art. 5, comma 3, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(38) Lettera aggiunta dall' *art. 5, comma 4, L.R. 22 aprile 2016, n. 7*.

(39) Lettera abrogata dall' *art. 44, comma 1, lettera n), L.R. 17 novembre 2016, n. 23*.

Art. 24 *Norma finanziaria.*

1. Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.

[2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione provvede alla copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento legislativo sulla base di un sistema di fabbisogni standard. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, le province e la Città metropolitana acquisiscono una quota di partecipazione all'accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza regionale recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito. ⁽⁴⁰⁾]

3. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB A13011.

4. In fase di prima applicazione della presente legge ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 1 milione da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti) del bilancio 2015. Per favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni, il contributo è assegnato a partire dall'anno 2015; alla spesa per l'anno 2015 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.

(40) Comma abrogato dall' *art. 29, comma 1, lettera b)*, *L.R. 6 aprile 2016, n. 6*, a decorrere dal 7 aprile 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 30, comma 1* della stessa legge).

Art. 25 *Dichiarazione di urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A

Articolo 8 (Funzioni riallocate in capo alla Regione)

AGRICOLTURA

1) *legge regionale 25 giugno 1999, n. 13* (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica), articoli 3, 4, 6 e 9:

- ricevimento e verifica dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del *D.Lgs. n. 220/1995*;

- presentazione notifiche attività operatori;

- funzioni di vigilanza sugli Organismi di controllo;

- rappresentanza nell'ambito della Consulta regionale per l'agricoltura biologica

2) *legge regionale 8 luglio 1999, n. 17* (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), articolo 2, commi 1 e 3:

- interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;

- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;

- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;

- attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;

- interventi relativi alle infrastrutture rurali;

- interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;

- interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;

- interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l bis);

- interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;

- funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;

- rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;

- attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- interventi relativi all'attività agrituristica;
- approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario;
- svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;
- vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
- commissioni tecniche provinciali di cui all'*articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567* (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con *legge 3 maggio 1982, n. 203* (Norme sui contratti agrari);
- rilevazioni statistiche nazionali e regionali

3) *legge regionale 9 agosto 1999, n. 21* (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), articoli 2, 7, 11, 44, 51 e 63:

- espressione di parere circa il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione;
- espressione di parere circa la delimitazione dei comprensori di bonifica;
- espressione di parere circa il piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale;
- espressione di parere circa la delimitazione di comprensori di irrigazione;
- espressione di parere circa la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione;
- partecipazione tramite l'Unione Province Piemontesi alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione

4) *legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29* (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della *legge regionale 12 maggio 1980, n. 37* "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino"), articolo 5:

- proposta di individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

5) *legge regionale 29 aprile 2013, n. 6* (Disposizioni regionali in materia di agricoltura), articolo 9, comma 6:

- svolgimento di compiti specifici relativi all'attuazione di misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, a seguito di accordi con la Regione.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE ⁽⁴²⁾

[1] *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articoli 29 e 30:

- elaborazione e approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), svolgimento dell'attività di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali].

BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

1) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articolo 126, comma 2, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) 3) e 4):

- promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale;
- promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;
- coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del territorio provinciale;
- sostegno, anche in concorso con lo Stato, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
- promozione delle attività espositive e delle arti visive;
- tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte;
- promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival;

- promozione dell'orientamento musicale e più in generale dell'educazione permanente.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articolo 90, comma 2, lettera a):

- formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

ENERGIA

[1] *legge regionale 24 marzo 2000, n. 31* (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), articolo 5, comma 1:

- definizione di apposite linee guida per l'applicazione della presente legge con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'articolo 3] ⁽⁴³⁾.

2) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) articolo 36, comma 3:

- organizzazione di un sistema informativo coordinato e condiviso con tutti gli Enti territoriali.

3) *legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23* (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione della *legge regionale 23 marzo 1984, n. 19*, della *legge regionale 17 luglio 1984, n. 31* e della *legge regionale 28 dicembre 1989, n. 79*), articolo 3, comma 1, lettera d):

- redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

1) *legge regionale 13 aprile 1995, n. 63* (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), articolo 9:

- individuazione dei fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;

- formulazione di proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
- approvazione e trasmissione alla Regione dei progetti territoriali e dei piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6;
- riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nomina delle Commissioni d'esame e rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione;
- esercizio della funzione prevista dall'*articolo 41, comma 3 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*, nonché il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia.

2) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articolo 77:

- gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'*articolo 18 della L.R. n. 63/1995*, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive;
- istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'*articolo 24 della L.R. n. 63/1995*;
- rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;
- funzioni e compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'*articolo 144, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998* relativamente agli istituti professionali;
- funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella *L.R. n. 63/1995*.

3) *legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34* (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), articolo 9, comma 1, lettera d):

- organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro.

POLITICHE SOCIALI

1) *legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1* (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di

riferimento), articolo 5, commi 1, 2, lettere d), e), f), g), h), ed l), e 3, lettere a, b):

- promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;
- diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
- competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;
- formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;
- controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
- vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.

2) *legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7* (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), artt. 6 e 11:

- competenze in materia di associazioni di promozione sociale.

TURISMO

1) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articolo 83, comma 2, lettera b):

- monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali.

[2] *legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75* (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), articoli 2, comma 2, lettera c) e 11, comma 8:

- funzioni di vigilanza sull'operato delle ATL] ⁽⁴¹⁾.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

1) *legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (Disposizioni normative per l'attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), articolo 64:

- rilascio di autorizzazioni alla trasformazione e modificazione d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni.

(41) Numero abrogato dall'*art. 26, comma 1, lettera n), L.R. 11 luglio 2016, n. 14*.

(42) Voce abrogata dall' *art. 44, comma 1, lettera o), L.R. 17 novembre 2016, n. 23*.

(43) Punto abrogato dall' *art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 9 febbraio 2018, n. 3*.

Regione Puglia
L.R. n. 31 del 30 ottobre 2015.

Riforma del sistema di governo regionale e territoriale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Principi e finalità.*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della *legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)* e delle altre disposizioni statali in materia, riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.

2. La Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, svolge la funzione generale di indirizzo, pianificazione e controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all'*articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali)*.

3. La Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, detta norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l'autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.

4. Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed

economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all'*articolo 1, comma 44, della legge 56/2014*.

5. Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità.

6. Con successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.

7. Ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla *legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali)*.

8. Per l'esercizio delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare nelle materie dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell'Autorità di Bacino.

Art. 2 Oggetto.

1. Le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'*articolo 1, comma 92, della L. 56/2014*, nonché del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali)* e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà ⁽³⁾.

2. La Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese interistituzionali raggiunte nell'Osservatorio regionale di cui al *comma 91, articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) provvede con legge all'attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della *L. 56/2014* ⁽⁴⁾.

3. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore.

4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.
5. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.
6. La Regione Puglia, anche attraverso confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*; i fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo quanto previsto dal comma 10.
7. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.
8. Il personale della polizia provinciale non riallocato, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)*. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 125/2015*, le Province e la Città metropolitana di Bari concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)*.
9. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)* o l'analogo limite formazione del previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti attribuite, destinando le risorse derivanti dalla cessazione del personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi dell'*articolo 1, comma 424, della L. 190/2014*, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a completa ricollocazione.

10. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a esso esclusivamente destinati, nell'ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni, al fine di garantire l'invarianza finanziaria; la Città metropolitana di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.

11. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

(3) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

(4) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

Art. 3 *Funzioni oggetto di riordino* ⁽⁵⁾.

1. La Regione, nel rispetto dell'*articolo 1, commi 46 e 89, della L. 56/2014*, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui al dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari, è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione.

3. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall'*articolo 1, comma 88, della L. 56/2014*, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 marzo 2016, n. 325*.

Art. 4 *Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione.*

1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell'articolo 3 e, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale.
 2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore.
 3. La Regione, ai sensi dell'*articolo 5*, commi 3 e 4, della *L. 125/2015*, disciplina con successiva legge regionale, attraverso l'istituzione del Servizio regionale di vigilanza, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale.
-

Art. 5 *Decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite.*

1. Le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall'ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza dell'esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 2. I provvedimenti di cui al comma 1, possono graduare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-

Art. 6 *Norma transitoria.*

1. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate.

Art. 7 *Criteri generali per l'individuazione delle risorse.*

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell'*articolo 1, comma 96, della L. 56/2014, della L.R. 36/2008*, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 12.

Art. 8 *Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso.*

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, il quale succede di diritto anche nei rapporti processuali.

Art. 9 *Associazioni e fusioni di comuni.*

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28 dell'*articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato secondo le disposizioni del succitato *decreto-legge 78/2010*, del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della *L. 56/2014* ⁽⁶⁾.

2. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di primalità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l'ordine di gradualità previsto agli *articoli 11 e 12 della L.R. 34/2014* e con le modalità indicate dalla medesima legge regionale.

(6) Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 15 febbraio 2016, n. 1*, a decorrere dal 19 febbraio 2016.

Art. 10 *Società partecipate.*

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e società partecipate.

2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione, individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell'*articolo 1, comma 85, della L. 56/2014*.

3. Il Piano contiene, per le Province e per la Città metropolitana di Bari, il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi e funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all'*articolo 1, commi 44 e 85, della L. 56/2014*.

4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche nell'ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 11 *Disposizioni finali.*

1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016.
 2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite.
 3. L'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene esercitato dalla Regione con le seguenti modalità:
 - a) invito della Regione all'Ente locale a relazionare, in merito all'inadempimento, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione;
 - b) nel caso di mancato riscontro nel termine di cui sopra, ovvero di rilevata inadempienza al provvedimenti conclusivo richiesto, la Regione comunica all'Ente locale inadempiente, ai sensi dell'*articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI)*, l'avvio del procedimento sostitutivo diffidando l'Ente ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
 - c) il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), nomina un commissario ad acta per l'adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionale competenti per materia. Il commissario ad acta si avvarrà della collaborazione dell'Ente locale interessato.
-

Art. 12 *Norma finanziaria.*

1. A seguito delle intese inter istituzionali concordate nell'ambito dell'Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla *legge regionale n. 32/2002*, alla *legge regionale n. 67/2003*, alla *legge regionale n. 41/2005*, alla *legge regionale n. 68/2011* e alla *legge regionale n. 65/2014*.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'*articolo 4, comma 1, lettere v) e z)*, e il *titolo VI dello Statuto*;

Vista la *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la *legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la *legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67* (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la *legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41* (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la *legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la *legge regionale 10 novembre 2014, n. 65* (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

1. È necessario, ai sensi della *L. 56/2014*, dettare norme per la Città metropolitana di Firenze e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province;
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione;
3. È opportuno valorizzare la città metropolitana, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono;
4. È opportuno assicurare alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;
5. È necessario individuare puntualmente le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai comuni;
6. È necessario che il fondamentale passaggio del processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal contestuale trasferimento di funzioni, si realizzi con l'approvazione di apposite leggi regionali finalizzate a recepire il contenuto di specifici accordi e alla determinazione della spesa per il personale trasferito;
7. È opportuno che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura della spesa per il personale trasferito, le risorse, ancora disponibili in bilancio, concernenti i trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni a esse già conferite;
8. È necessario provvedere alle necessarie modifiche della *L.R. n. 68/2011* allo scopo di adeguarla alla *L. 56/2014* e alla sua attuazione al fine di valorizzare le unioni e le fusioni tra comuni, in particolare ridefinendo gli ambiti di dimensione territoriale adeguata rendendoli conformi alle zone distretto, stabilendo la concessione di contributi differenziati per le fusioni in ragione della popolazione, e disponendo nel senso di una maggiore integrazione fra i comuni per l'accesso ai contributi per le unioni;
9. Si prevede, ai sensi dell'*articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla *L. 56/2014*, che lo statuto dell'unione di comuni sia approvato dai consigli

dei comuni partecipanti e le modifiche successive siano approvate dal consiglio dell'unione. In particolare viene disciplinato, nell'ambito della competenza legislativa regionale, il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie che, si stabilisce, debbano essere approvate preventivamente dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti;

10. La Giunta regionale, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un protocollo d'intesa;

11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge dispone, ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.

3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati

dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.

4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2015, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi ⁽³⁾.

5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.

6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12* (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 ⁽⁴⁾.

7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro previste dalla *legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

Art. 2 *Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione.*

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

- a) le funzioni in materia di agricoltura;
- b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
- d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:

1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della *legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61* (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla *L.R. n. 25/1998* e alla *L.R. n. 10/2010*) dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della *legge regionale 18 maggio 1998, n. 25* (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla *legge regionale 29 luglio 1996, n. 60* (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*) ⁽⁵⁾;

2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;

3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;

4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;

5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

6) le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

6-bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette ⁽⁶⁾;

e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;

f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della *legge regionale 30 luglio 2014, n. 45* (Modifiche alla *legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41* "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;

g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55* (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla *L.R. n. 88/1998* in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla *L.R. n. 42/1998* in materia di trasporto pubblico locale, alla *L.R. n. 1/2005* in materia di governo del territorio, alla *L.R. n. 19/2011* in materia di sicurezza stradale).

2. Sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A 2 ed all'allegato B 2 della *legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10* (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza) relative a progetti per

i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.

2-bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici si intendono esclusivamente le competenze amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle professioni turistiche previste dalla legge regionale ⁽⁷⁾.

2-ter. In via di interpretazione autentica, dalle funzioni di caccia e pesca di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si intendono esclusi le funzioni e i compiti amministrativi previsti dall'*articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) ⁽⁹⁾.

3. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'*articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81* (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatte salve le competenze di enti diversi dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, individuati con disposizioni nazionali nelle materie di competenza esclusiva dello Stato ⁽⁸⁾.

4. Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all'*articolo 23 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88* (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*).

5. Resta fermo l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli *articoli 83 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65* (Legge finanziaria per l'anno 2011).

6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasferite alla Regione dalla data stabilita dall'articolo 9, comma 1.

(5) Numero così sostituito dall' *art. 2 comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(6) Numero aggiunto dall' *art. 2, comma 2, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(7) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 3, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(8) Comma così modificato dall' *art. 53, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 56, comma 1, della medesima legge*).

(9) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 42*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1, della medesima legge*).

Art. 3 *Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione.*

1. La Regione, a seguito del trasferimento, esercita le funzioni di cui all'articolo 2, garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento.

2. Fino alla riforma della legislazione di settore ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione dei sindaci dei comuni appartenenti alla zona distretto di cui all'*articolo 64, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40* (Disciplina del servizio sanitario regionale), o agli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla *legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali), anche in forma aggregata di area territoriale sub provinciale, provinciale o interprovinciale. Per la città metropolitana si applica l'articolo 5.

Art. 4 *Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni* ⁽¹⁰⁾.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;
- b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- c) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.

3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all'articolo 13.

5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*, del requisito della esclusività o della prevalenza nelle strutture specificamente preposte allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, comprese le attività a supporto di queste e la gestione degli impianti o del patrimonio dell'ente, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio in detta funzione entro il 31 dicembre 2016, ovvero trasferito, previo assenso dell'interessato, al comune della provincia che ne faccia espressa richiesta entro il 31 ottobre 2015 assumendone il relativo costo nell'ambito della propria capacità assunzionale. La provincia comunica alla Regione, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, l'elenco del personale suddetto, con gli atti organizzativi o il PDO che giustificano detta identificazione e l'eventuale assegnazione alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro. In tale ultimo caso, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti e, con propria deliberazione, identifica in via definitiva il personale interessato.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla *L.R. n. 68/2011*. A tal fine, la conferenza dei comuni dell'ambito, composta e operante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, lettera b), n. 2), della *L.R. n. 68/2011*, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del comune capoluogo o dall'assessore da lui delegato, che partecipa senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi già presenti sul territorio di cui occorre garantire la continuità, e le attività che sono svolte congiuntamente dall'ufficio del comune capoluogo e dagli uffici dei comuni dell'ambito per il più efficace svolgimento della funzione nel territorio medesimo. Il comune capoluogo e i comuni dell'ambito adottano le disposizioni conseguenti per l'attuazione delle deliberazioni della conferenza. Il sindaco del comune

capoluogo o l'assessore da lui delegato riferiscono annualmente alla conferenza dei comuni dell'ambito in merito all'attività svolta nell'esercizio della funzione.

7. Entro il 1° marzo 2016, l'unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c), costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la convenzione di cui all'articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell'ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione.

(10) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

Art. 5 *Città metropolitana di Firenze.*

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l'attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione

2. È istituita la Conferenza Regione - Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d'intesa sottoscritto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze. In sede di Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1 e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo opportuna informativa.

3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla *legge regionale 10 novembre 2014, n. 65* (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta;

b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 68/2011* con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;

c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.

4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma 3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'*articolo 23, comma 15, della L.R. n. 65/2014*.

5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle dell'articolo 2, comma 5.

6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.

7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi *online*.

8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Firenze.

9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 68/2011*, l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

10. L'esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime ivi indicate.

CAPO II

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla regione

Art. 6 *Disposizioni generali.*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma dell'articolo 7, del personale alla Regione e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire ⁽¹²⁾.

2-bis. La deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'articolo 10, commi 13, 16 e 16-bis, è adottata a seguito di: intesa tecnica tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore generale dell'ente locale; espressione dell'assenso politico della Giunta regionale e dell'ente locale interessato sull'intesa tecnica, manifestato con scambio di note o in sede di Osservatorio regionale di cui alla *Delib.G.R. 29 settembre 2014, n. 807*; atto formale di recepimento adottato dal presidente della provincia o dal sindaco della città metropolitana. Gli accordi medesimi possono essere integrati in ogni tempo con deliberazione della Giunta regionale, che formalizza l'accordo intervenuto a livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme comunicazione dell'assenso del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana; in tal caso, la deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo integrativo, limitatamente alla successione nella proprietà dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo è efficace; se l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma dell'articolo 10, comma 16 ⁽¹³⁾.

[3. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità con le quali sono stipulati gli accordi di cui agli articoli 7 e 10, nonché il termine previsto per la loro stipulazione. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale ⁽¹¹⁾.
]

[4. Le attività di ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, si svolgono nei termini previsti per la stipulazione degli accordi sul personale di cui all'articolo 7 ⁽¹¹⁾.]

(11) Comma abrogato dall' *art. 4 comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(12) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(13) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 2, L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

Art. 7 *Accordi per il trasferimento del personale.*

1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *D.P.C.M. 26 settembre 2014* (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) ⁽¹⁴⁾.

2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all'esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.

3. La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento; la riorganizzazione può prevedere che, nell'ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di

valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l'efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite. Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, è individuato a seguito degli accordi tra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*. Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5 ⁽¹⁵⁾.

4. Gli accordi tengono conto:

- a) delle variazioni nel frattempo intervenute;
- b) dell'esclusione dal trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato dell'accordo della Conferenza unificata rep. atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014;
- c) dei processi di riorganizzazione dell'ente cedente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101* (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*. Detti processi di riorganizzazione possono essere attivati dall'ente cedente anche sulla base di accordi preliminari, volti a dare attuazione al piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta regionale;
- d) in conformità con gli orientamenti definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei processi di mobilità in corso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'*articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Legge di stabilità 2015).

5. L'individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3:

- a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell'entrata in vigore della *L. 56/2014*;
- b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2014;
- c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013 in via prevalente;
- d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013.

6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all'articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo ⁽¹⁶⁾.

7. Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell'*articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali e che alla data del trasferimento cessa comunque di svolgerle, il costo è calcolato considerando la posizione nella categoria del comparto che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che nell'anno 2015 ha conseguito una progressione economica orizzontale, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014. Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 ⁽¹⁷⁾.

(14) Comma così modificato dall' *art. 5, commi 1 e 2, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(15) Comma così modificato dall' *art. 5, commi 3 e 4, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(16) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 5, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(17) Comma così modificato dapprima dall' *art. 5, comma 6, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*) e poi dall' *art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

Art. 8 *Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali* ⁽²⁴⁾.

1. Dopo l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell'ente di provenienza e

della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014* ⁽¹⁹⁾.

3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*. La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell'ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita dall'articolo 10, comma 16. Gli uffici regionali e gli uffici dell'ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali ⁽¹⁸⁾.

6-bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6-ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre la data del trasferimento dei beni immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all'articolo 10, comma 16 ⁽²⁰⁾.

6-ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con deliberazione, le sedi di cui all'articolo 2, i servizi di cui al comma 6-bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi oneri ⁽²⁰⁾.

6-quater. Le modalità di rimborso degli oneri definite dalla deliberazione di cui al comma 6-ter, continuano ad applicarsi fino alla data del trasferimento dei beni

immobili e della successione nei rapporti stabilita dalla legge di cui all'articolo 10, comma 16 ⁽²³⁾.

7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l'intero territorio regionale e di supporto generale di cui all'articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l'assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*, l'eventuale assegnazione di personale delle categorie del comparto presso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell'ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal *D.P.C.M. 26 settembre 2014* ⁽²¹⁾.

8. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*, il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

10. Entro centottanta giorni dal trasferimento del personale, la Regione può procedere ad ulteriore riorganizzazione dell'ente con applicazione delle disposizioni del capo I del *D.L. 101/2013* convertito dalla *L. 125/2013* ⁽²²⁾.

(18) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 4 agosto 2015, n. 64*.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(20) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 6, comma 2, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).e poi così modificato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 88*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1, della medesima legge*).

(21) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 3, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(22) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 4, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(23) Comma aggiunto dall' *art. 16, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 88*, a decorrere dal 30 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 37, comma 1, della medesima legge*).

(24) Vedi, anche, il punto 1), *Delib.G.R. 30 ottobre 2017, n. 1199*.

Art. 9 *Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari.*

1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2 ⁽²⁷⁾.

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui all'articolo 10, comma 16. L'accordo di cui all'articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extratributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito ⁽²⁵⁾.

2-bis. In deroga all'articolo 14, comma 2-bis, della *legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91* (Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall'anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale ⁽²⁶⁾.

2-ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione ⁽²⁸⁾.

3. Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all'articolo 7, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla determinazione della spesa per il personale da trasferire, compreso il personale di cui al l'articolo 7, comma 6. Per la copertura di detta spesa sono utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite ⁽²⁹⁾.

4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.

5. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014*, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:

a) i compensi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile 1999 e quelli di cui all'articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;

b) i compensi di cui all'articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;

c) le indennità di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;

d) le indennità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile 1999 e di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali ⁽³⁰⁾.

5-bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori ⁽³¹⁾.

5-ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all'articolo 7, comma 3,

posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7 ⁽³²⁾.

5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito ⁽³³⁾.

6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle destinate dalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) incrementa stabilmente le risorse della Regione Toscana già destinate alle medesime finalità ⁽³⁴⁾.

7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. La Regione eroga tali risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'*articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Testo unico sul pubblico impiego). In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all'erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall'amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito ⁽³⁸⁾.

7-bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell'applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall'anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della *legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78* (Legge di stabilità per l'anno 2018) ⁽³⁹⁾.

8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale ⁽³⁵⁾.

9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della L. 296/2006* ⁽³⁶⁾.

9-bis. I compensi professionali di cui all'*articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90* (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo *articolo 9, comma 6 del D.L. 90/2014*. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall'ente medesimo ai fini del rispetto della *L. 296/2006* e dell'*articolo 9, comma 6, del D.L. 90/2014* convertito dalla *L. 114/2014* ⁽³⁷⁾.

10. Con il trasferimento del personale trovano applicazione le disposizioni dell'*articolo 1, comma 96, lettera d), della L. 56/2014*.

10-bis. A decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. A seguito dell'unificazione dei fondi, cessano le disposizioni di cui al comma 5 relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori ⁽⁴⁰⁾.

(25) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 4 agosto 2015, n. 64* e dall' *art. 7, comma 2, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(26) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 2, L.R. 4 agosto 2015, n. 64*.

(27) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(28) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 3, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(29) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 4, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(30) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 5, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(31) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 6, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(32) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 7, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(33) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 8, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(34) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 9, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(35) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 10, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(36) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 11, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(37) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 12, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(38) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(39) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 78*, a decorrere dal 27 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 28, comma 1 della medesima legge*).

(40) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 74*, a decorrere dal 28 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 27, comma 1 della medesima legge*).

Art. 10 *Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi.*

1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante accordi organizzativi, formalizzati ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo ⁽⁴¹⁾.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono ⁽⁵⁹⁾.

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. Per le opere di interesse strategico di cui alla *legge regionale 1° agosto 2011, n. 35* (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) che, ai sensi del presente comma, sono escluse dalla successione, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla direzione regionale competente il nominativo del dipendente dell'ente locale responsabile unico del procedimento (RUP); entro i successivi trenta giorni il RUP trasmette alla Regione il cronoprogramma dell'intervento; la Regione, qualora dal monitoraggio previsto dalla *L.R. n. 35/2011*, riscontri ritardi superiori a sessanta giorni, può attivare interventi sostitutivi con le modalità di cui alla *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁶¹⁾.

5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In

particolare, i progetti e le attività connessi all'attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla conclusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia "Marittimo" anni 2007 - 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.

5-bis. In casi di indifferibilità e urgenza a provvedere, connessi allo svolgimento di una funzione trasferita, la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può succedere in rapporti di durata in corso, in via anticipata e sostitutiva rispetto alla definizione dei successivi accordi di cui al comma 13. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale ⁽⁴⁷⁾.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli uffici territoriali. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per l'avvalimento del personale o dell'ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della provincia e della Città metropolitana di Firenze competenti all'adozione di provvedimenti finali, e sono indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della prestazione lavorativa; l'assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta dell'ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, sono individuati ⁽⁴²⁾:

a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all'adozione di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi;

b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall'ufficio territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell'ente locale, operando sul relativo bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all'ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico dell'ente locale ⁽⁶⁰⁾.

6-bis. Il dipendente assegnato in avvalimento ai sensi del comma 6, può continuare a svolgere, nei casi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 6, i compiti del RUP. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l'attività in avvalimento, compresa la copertura assicurativa, è a carico dell'ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti di cui agli atti adottati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore del presente comma e gli effetti previsti ⁽⁴⁹⁾.

6-ter. Gli avvalimenti di cui al comma 6 possono essere attivati anche per lo svolgimento di attività di protezione civile, al fine di consentire agli enti locali interessati di riorganizzare le funzioni di propria competenza, in via transitoria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Ferma restando la gratuità della prestazione lavorativa, ogni altro onere connesso o necessario per svolgere l'attività in avvalimento, compresi la copertura assicurativa, l'indennità di reperibilità e gli oneri per l'eventuale servizio prestato in caso di allertamento, è a carico dell'ente richiedente. Sono fatti salvi gli avvalimenti disposti all'entrata in vigore del presente comma ⁽⁵⁰⁾.

6-quater. Il personale, che svolgeva le funzioni oggetto di trasferimento e che non è stato trasferito alla Regione in quanto avente i requisiti per la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2016, può essere distaccato all'ufficio territoriale della Regione per continuare l'attività nella funzione fino alla cessazione. Il costo di detto personale, comprese le coperture assicurative, è a carico dell'ente locale. All'individuazione di detto personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la provincia o la Città metropolitana di Firenze interessate. Alle condizioni e con le modalità di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si può provvedere, altresì, al distacco presso l'ufficio territoriale regionale di altro personale non trasferito alla Regione ⁽⁵¹⁾.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano alle opere di interesse strategico di cui alla *legge regionale 1 agosto 2011, n. 35* (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), e ai procedimenti connessi alla loro realizzazione, limitatamente alle opere individuate nell'ambito della legge di cui all'articolo 9, comma 3. Per tali opere e procedimenti la successione della Regione nella titolarità della realizzazione dell'opera e del procedimento e nei connessi rapporti attivi e passivi decorre dalla data di trasferimento della funzione o dagli adempimenti specificati nella *L.R. 35/2011*. Il responsabile unico del procedimento (RUP), se trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 9, continua ad esercitare le sue funzioni, salvo successiva variazione. Diversamente, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano i casi di cessazione del RUP. La ricognizione dello stato di avanzamento delle opere di cui al presente comma è effettuata congiuntamente dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, e con specifico accordo possono essere individuate le modalità del trasferimento.

8. Nei casi in cui opera, in deroga, la successione nei confronti della Regione ai sensi del comma 7, è stabilito ⁽⁵⁶⁾:

a) l'obbligo dell'ente locale di restituire alla Regione le somme dalla Regione medesima concesse e non ancora spese, per somme non spese intendendo quelle non ancora liquidate;

b) l'obbligo dell'ente locale di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento dell'opera e quelle incassate da altri soggetti cofinanziatori, e non ancora spese;

c) l'obbligo dell'ente locale di corrispondere alla Regione le risorse per far fronte ai debiti per spese accessorie, scaduti ai sensi del comma 2 e non ancora pagati;

c-bis) il subentro della Regione anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio, e non liquidate in favore dell'ente locale, mediante reintroito delle stesse; le somme reintroitate costituiscono la copertura finanziaria per le opere trasferite alla competenza regionale. La disposizione di cui alla presente lettera e quelle delle precedenti lettere a), b), c) si applicano anche ai casi previsti dall'articolo 11-bis, comma 3, lettera a) ⁽⁵⁷⁾.

9. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, comunicata al Consiglio regionale, individuare le opere di interesse strategico di cui alla *L.R. n. 35/2011* già commissariate, per cui il trasferimento alla competenza regionale opera a partire dalla data di approvazione della stessa deliberazione. Per tali opere, la Giunta regionale può prevedere che il commissario continui a operare in nome e per conto della Regione, fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il contenuto e la durata dell'incarico commissariale secondo quanto previsto dalla *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione succede nella titolarità della realizzazione dell'opera, nei connessi procedimenti e nei relativi rapporti attivi e passivi. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal commissario in nome e per conto dell'ente originariamente sostituito. Alle suddette opere si applica quanto disposto dal comma 8 ⁽⁴³⁾.

10. Per le opere per le quali le province e la città metropolitana sono state individuate come soggetti attuatori o enti avvalsi in attuazione delle disposizioni dell'*articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2013"), dell'*articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91* (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con modificazioni dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, e dell'*articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225* (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e che ricadono nelle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, l'eventuale modifica del soggetto attuatore o dell'ente avvalso può essere sempre disposta ai sensi della medesima disciplina statale. Con la legge di cui all'articolo 9, comma 3, sono individuate le opere e i procedimenti connessi alla loro realizzazione per i quali, a seguito dell'eventuale modifica del soggetto attuatore o ente avvalso, si applica la medesima disciplina della successione prevista dal comma 7, nonché le disposizioni di cui al comma 8.

11. Salvi i casi di cui al comma 6, le risorse incassate dalla provincia o dalla città metropolitana e non spese che, per effetto del trasferimento della funzione, spettano alla Regione, sono trasferite alla Regione medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

12. Se una funzione oggetto di trasferimento risulta essere affidata dalla provincia o dalla città metropolitana ad altri enti locali, la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, individua il soggetto che conclude i procedimenti e gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in difformità dai rapporti instaurati.

13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all'articolo 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'*articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, è trascritto dalla Regione alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'*articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni ⁽⁴⁴⁾.

14. Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Il subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del *D.P.C.M. 26 settembre 2014*, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione ⁽⁴⁵⁾.

15. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

16. Entro quindici giorni dalla formalizzazione degli accordi di cui al comma 13, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento dei beni mobili e immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal subentro di cui al comma 14, decorre dalla data prevista dalla legge di recepimento ⁽⁴⁶⁾ ⁽⁵²⁾.

16-bis. Se gli accordi di cui al comma 13 non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi sono efficaci dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati ⁽⁵³⁾.

16-ter. La Giunta regionale può, con deliberazione, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, formalizzare la proposta per la definizione degli accordi; la proposta è comunicata all'ente locale, per le eventuali osservazioni e integrazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. In tal caso, in deroga ai commi 13, primo periodo, 16 e 16-bis del presente articolo, la Giunta regionale dispone, con deliberazione, sulla successione nei beni e nei rapporti e sul termine di decorrenza, dando conto del raggiungimento o meno dell'accordo e delle valutazioni degli enti, ovvero, se la successione comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale o comporta il trasferimento di beni immobili, approva la proposta di legge per la successione ⁽⁵⁴⁾.

17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie, ferma restando la disciplina dell'articolo 111 del codice di procedura civile, ove applicabile ⁽⁵⁵⁾.

17-bis. Le disposizioni del presente articolo si intendono nel senso che, fatte salve le deroghe stabilite dall'articolo 11-bis, fino al subentro della Regione nei rapporti in corso, secondo quanto previsto dagli accordi e dagli altri atti di cui ai commi da 13 a 16-ter, ovvero dagli accordi integrativi di cui all'articolo 6, comma 2-bis, le province e la città metropolitana restano titolari dei rapporti medesimi, quantunque riconducibili a funzioni oggetto di trasferimento ⁽⁵⁸⁾.

(41) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(42) Alinea così modificato dapprima dall' *art. 8, comma 2, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*) e poi dall' *art. 3, comma 2, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(43) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 3, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(44) Comma dapprima sostituito dall' *art. 8, comma 4, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*) e poi così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 3 aprile 2017, n. 16*, a decorrere dal 6 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito all' *art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(45) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 5, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(46) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 6, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(47) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 1, L.R. 28 dicembre 2015, n. 82*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2006 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34, comma 1, della medesima legge*).

(48) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*) e dall' *art. 20, comma 1, L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(49) Comma inserito dall' *art. 3, comma 3, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(50) Comma inserito dall' *art. 3, comma 4, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(51) Comma inserito dall' *art. 3, comma 5, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(52) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 15, commi 1 e 2, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*.

(53) Comma dapprima inserito dall' *art. 3, comma 6, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*) e poi così modificato dall' *art. 4, comma 2, L.R. 3 aprile 2017, n. 16*, a decorrere dal 6 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito all' *art. 13, comma 1 della medesima legge*).

(54) Comma inserito dall' *art. 3, comma 7, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(55) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 8, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(56) Alinea così modificato dall' *art. 20, comma 2, lettera a), L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(57) Lettera aggiunta dall' *art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(58) Lettera aggiunta dall' *art. 20, comma 3, L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(59) La Corte costituzionale, con sentenza 9-30 maggio 2018, n. 110 (pubblicata nella Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 23, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(60) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 marzo 2016, n. 193*.

(61) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 2 novembre 2016, n. 1061*.

Art. 10-bis *Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici* ⁽⁶²⁾.

1. Il presente articolo si applica al trasferimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di subentro della Regione in società e enti partecipati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 13 ⁽⁶³⁾.

2. A decorrere al 1° gennaio 2016, la Regione esercita le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione precedentemente esercitate dalla Provincia di Grosseto. Le risorse acquisite dalla Provincia per lo svolgimento dei controlli non ancora effettuati al 1° gennaio 2016 sono trasferite alla Regione.

3. Per le altre province e per la Città metropolitana di Firenze di Firenze il trasferimento alla Regione delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione decorre dal 1° gennaio 2017, salvo il trasferimento anticipato ai sensi del comma 5. Restano fermi i controlli effettuati e gli atti adottati dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo dalle province, dalla Città metropolitana di Firenze e dai soggetti cui detti enti hanno affidato le attività. Le risorse acquisite dal 1° gennaio 2016 per lo svolgimento di controlli non ancora effettuati al 31 dicembre sono trasferite alla Regione. Le province e la Città metropolitana di Firenze procedono agli adempimenti di competenza per il subentro della Regione. Fino alla data del trasferimento le funzioni sono svolte dagli enti in osservanza degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; la Giunta regionale stabilisce altresì

prescrizioni per i requisiti statutari, contrattuali o gestionali necessari ai fini dell'eventuale subentro di cui al comma 5 ⁽⁶⁴⁾.

4. Salvo il subentro anticipato ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città metropolitana di Firenze, qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 14, e detti enti o società ⁽⁶⁵⁾:

a) siano in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività in ambito sovra provinciale;

b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere a quanto previsto dal regolamento emanato con D.P.R.G. 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'*articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia"*. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli ⁽⁶⁶⁾;

c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale ⁽⁶⁷⁾;

d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;

e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non oltre il 31 maggio 2016;

f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all'esercizio delle attività.

5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro il 31 dicembre 2016, la Regione individua, anche per una singola provincia o per la Città metropolitana di Firenze, le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 14, nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, che consentono il subentro della Regione nelle quote di partecipazione. Con le medesime deliberazioni la Regione dispone altresì, in via transitoria, sulla tariffa dei controlli sugli impianti termici e sugli adempimenti per la messa in rete dei catasti provinciali. Il subentro nelle quote di partecipazione è efficace a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione la Regione subentra anche nel contratto di servizio in corso ed esercita la funzione sul territorio dell'ente locale interessato ⁽⁶⁸⁾.

6. Qualora non sussistano le condizioni per il subentro nelle quote di società o enti partecipati, le funzioni sono comunque esercitate dalla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2017. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, terzo periodo, il mancato subentro della Regione nelle quote di società o enti partecipati non

determina alcun effetto successorio per la Regione nei rapporti delle società o degli enti partecipati ovvero nei rapporti tra gli stessi soggetti e gli enti locali interessati ⁽⁶⁹⁾.

7. Qualora le province o la Città metropolitana di Firenze non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

8. Restano ferme le disposizioni dell'*articolo 19, comma 8, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70* (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alla L.R. n. 22/2015, alla L.R. n. 39/2000 e alla L.R. n. 68/2011).

(62) Articolo inserito dall' *art. 4, comma 1, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(63) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 41*, a decorrere dal 29 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della stessa legge*).

(64) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), L.R. 28 giugno 2016, n. 41*, a decorrere dal 29 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della stessa legge*).

(65) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 28 giugno 2016, n. 41*, a decorrere dal 29 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della stessa legge*).

(66) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 3, lettera b), L.R. 28 giugno 2016, n. 41*, a decorrere dal 29 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della stessa legge*).

(67) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 3, lettera c), L.R. 28 giugno 2016, n. 41*, a decorrere dal 29 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della stessa legge*).

(68) Comma dapprima sostituito dall' *art. 1, comma 4, L.R. 28 giugno 2016, n. 41*, a decorrere dal 29 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della stessa legge*. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 2, comma 1 della citata L.R. n. 41/2016*) e poi così modificato dall' *art. 20, comma 1, L.R. 16 dicembre 2016, n. 85*, a decorrere dal 22 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 28, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni di prima applicazione e finali, vedi quanto previsto dagli articoli 26 e 27 della suddetta L.R. n. 85/2016.

(69) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 5, L.R. 28 giugno 2016, n. 41*, a decorrere dal 29 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 della stessa legge*).

Art. 11 *Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti.*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all'*articolo 28, comma 4, della L.R. n. 61/2014*. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa *L.R. n. 61/2014*.

2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell'*articolo 19 della L.R. n. 68/2011*, in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.

3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 - 2020.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui all'*articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86* (Legge finanziaria per l'anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l'attività di VIA, volte all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4-bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi ⁽⁷⁰⁾.

4-ter. La Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono stipulare convenzioni per l'esercizio di funzioni in materia di difesa del suolo e di viabilità regionale di competenza degli enti medesimi. Le convenzioni individuano le opere che devono essere progettate e realizzate o le attività che devono essere compiute, e possono prevedere anche l'avvalimento di personale

della Regione o degli enti locali, o la costituzione di uffici comuni di cui agli *articoli 20 e 21 della L.R. n. 68/2011*, di cui la Regione può risultare ente responsabile. Le convenzioni possono prevedere l'utilizzo del personale a titolo gratuito, in condizioni di reciprocità o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla *L.R. 35/2011*. Le convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che individua l'organo regionale preposto alla stipulazione ⁽⁷¹⁾.

(70) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(71) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 5, comma 1, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9* e poi così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 42*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1, della medesima legge*).

Art. 11-bis *Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti*
⁽⁷²⁾,

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, la Regione subentra nei seguenti procedimenti, interventi, attività e rapporti:

a) per la funzione in materia di agricoltura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): in tutti i procedimenti e interventi in corso; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale ⁽⁷⁶⁾;

b) per la funzione in materia di caccia e pesca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti attivi e passivi in corso, salvo quelli per i quali le province e la Città metropolitana di Firenze abbiano già assunto impegni di spesa o siano state loro assegnate risorse finanziarie dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione europea ⁽⁷⁷⁾;

c) per la funzione in materia di orientamento e formazione professionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): in tutti i procedimenti e le attività in corso, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007-2013; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale. In presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze, compresi quelli derivanti da impegni assunti dalla Regione in loro favore in relazione alla qualità originaria di enti attuatori, i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori, fino all'esaurimento dei singoli interventi, su disposizione

della Regione; con la deliberazione di cui al comma 2 si provvede all'individuazione delle modalità operative;

d) per la funzione in materia di ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3), 5), 6), e 6-bis), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'*articolo 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30* (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010); nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale ⁽⁷³⁾;

e) per la funzione in materia di energia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 10-bis; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

f) per la funzione in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2): nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati; nei rapporti attivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti, e nei rapporti passivi connessi allo svolgimento di detti procedimenti per i quali le risorse sono già previste nel bilancio regionale;

g) nei procedimenti di VIA in corso, connessi a quelli per i quali il presente comma prevede il subentro della Regione.

2. L'individuazione puntuale dei procedimenti, delle attività, degli interventi e dei rapporti di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previa trasmissione da parte dell'ente degli elementi che consentono detta puntuale individuazione. La successione nei procedimenti, nelle attività, negli interventi e nei rapporti medesimi, come individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La deliberazione dà conto degli eventuali motivi ostativi alla successione in determinati procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso, nonché delle risorse previste nel bilancio regionale che consentono l'effettivo subentro in rapporti passivi in corso. La deliberazione può dettare disposizioni speciali, anche relative ai termini, per la conclusione dei procedimenti e la definizione dell'arretrato. Nei casi in cui risultino decorsi i termini per la conclusione di procedimenti, ovvero nei casi in cui i procedimenti debbano essere conclusi in un numero di giorni inferiore a un terzo di quelli previsti, la deliberazione dà atto di detta decorrenza o prossimità, e indica i termini, non superiori a quelli originariamente previsti, entro i quali la Regione provvede a definire i procedimenti; in relazione alla consistenza dell'arretrato, per i procedimenti per i quali sono decorsi i termini per la conclusione può essere prevista la definizione a seguito di richiesta dell'interessato, sulla base della documentazione già trasmessa all'ente locale.

3. Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, la Giunta regionale può disporre, nei limiti delle risorse previste nel bilancio regionale:

a) in alternativa all'avvalimento da parte dell'ente locale del personale trasferito alla Regione, che si provveda mediante nomina di commissari ad acta per la realizzazione delle opere e degli interventi che restano nella competenza degli enti locali. Il commissario è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sostituzione degli organi dell'ente competenti in via ordinaria, ai sensi e per gli effetti della *L.R. n. 53/2001* e del regolamento emanato con *D.P.G.R. 5 agosto 2009, n. 49/R* (Regolamento di attuazione della *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione"), che si applicano salvo quanto espressamente stabilito dalla presente lettera. La proposta di avvalimento vale come accertamento della situazione di fatto che pregiudica il regolare svolgimento del funzionamento dell'ente e, conseguentemente, non comporta l'adozione di atti di diffida ai sensi dell'*articolo 3 della L.R. n. 53/2001*, né l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 4-bis e 4-ter. Nei casi disciplinati dalla presente disposizione si applica l'*articolo 8, comma 8, lettera b), della L.R. n. 53/2001* sulla prosecuzione dell'attività commissariale. Alla corresponsione della sola indennità al commissario provvede la Regione, quando è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della presente legge, ovvero quando è già stato approvato il progetto esecutivo per le opere e gli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo 10. Il decreto di nomina del commissario può prevedere l'assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, a supporto delle attività commissariali. Le opere per le quali è stato nominato un commissario ai sensi della presente lettera possono essere trasferite alla competenza regionale con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 9, quando le risorse necessarie alla realizzazione o al completamento siano nella disponibilità del bilancio regionale; in tal caso, la Regione subentra anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio e non liquidate in favore dell'ente locale ⁽⁷⁴⁾;

b) che si provveda mediante nomina di commissari regionali, al fine di far fronte all'arretrato, previa deliberazione della Giunta regionale che individua le opere e gli interventi e le risorse utilizzabili ai sensi del bilancio regionale. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Costituiscono presupposti della nomina la sussistenza delle situazioni di cui all'*articolo 2, comma 2, della L.R. n. 53/2001* ovvero della situazione di consistente arretrato delle opere o degli interventi la cui realizzazione è divenuta di competenza della Regione; in tali casi, il commissario può essere nominato anche tra soggetti esterni alla Regione, ad esclusione dei dipendenti dell'amministrazione precedentemente competente alla realizzazione. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente lettera, si applicano le altre disposizioni della *L.R. n. 53/2001*, relative ai commissari regionali di cui

all'articolo 2, comma 2, della medesima legge, e del *D.P.G.R. 5 agosto 2009, n. 49/R*.

4. La Regione, competente per effetto del trasferimento delle funzioni per le verifiche sulla conformità delle attività già autorizzate o svolte in concessione o comunque assentite dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, subentra di diritto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie e cauzioni già prestate a favore delle province e della Città metropolitana di Firenze. Resta ferma la decorrenza anticipata del subentro della Regione per le funzioni trasferite ai sensi della *L.R. n. 61/2014*, e dal 1° gennaio 2016, per effetto del trasferimento stabilito dalla presente legge, per le restanti funzioni in materia di rifiuti. Le disposizioni del primo periodo del presente comma si applicano anche agli altri enti cui la funzione è stata trasferita ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

5. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti ai procedimenti, agli interventi, alle attività e ai rapporti di cui al comma 1, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti ⁽⁷⁵⁾.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Restano ferme, in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, l'esclusione della successione della Regione nei debiti derivanti da obbligazioni scadute prima della data di decorrenza della successione stabilita dal presente articolo, e l'esclusione a ogni effetto della responsabilità della Regione per fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio della funzione prima della data del subentro.

(72) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 1, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1* della medesima legge).

(73) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 48*, a decorrere dal 4 agosto 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 84, comma 1* della medesima *L.R. n. 48/2016*).

(74) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 42*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1*, della medesima legge).

(75) La Corte costituzionale, con sentenza 9-30 maggio 2018, n. 110 (pubblicata nella Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 23, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(76) Vedi, anche, il *punto 1, Delib.G.R. 1° marzo 2016, n. 146*.

(77) Vedi, anche, il *punto 2, Delib.G.R. 1° marzo 2016, n. 146*.

Art. 12 *Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni.*

1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all'*articolo 95 della L.R. n. 68/2011*, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ai fini del trasferimento del personale, si considera prioritariamente il personale risultante dall'ultima comunicazione effettuata dall'unione di comuni a norma dell'*articolo 40 della L.R. n. 68/2011*. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione dei commi 3, 6, 6-bis e 6-ter, dell'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3, e, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, dell'articolo 10, ad eccezione dei commi 1, 13 e 16 ⁽⁷⁸⁾.

3. La giunta dell'unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) a individuare il personale di cui all'*articolo 95, comma 1, lettera a), della L.R. n. 68/2011*, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell'individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell'unione derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del *D.L. 101/2013* convertito dalla *L. 125/2013*;

b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l'esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o no minativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all'*articolo 40 della L.R. n. 68/2011*;

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all'esercizio della funzione in via esclusiva;

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all'esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali ⁽⁸³⁾;

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all'esercizio della funzione ⁽⁷⁹⁾.

4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell'unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l'esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell'unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016 ⁽⁸⁰⁾.

4-bis. Se sulle proposte dell'unione è raggiunta l'intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell'*articolo 95, comma 4, della L.R. n. 68/2011*. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell'unione deve esprimersi. In caso di ulteriore valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all'*articolo 95, comma 8, della L.R. n. 68/2011* si applica anche per ogni unità di personale che resta all'unione di comuni, rispetto al personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del 31 dicembre 2014 ⁽⁸¹⁾.

4-ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all'*articolo 94 della L.R. n. 68/2011* sono ridotte delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4-bis, ultimo periodo ⁽⁸²⁾.

(78) Comma così modificato dapprima dall' *art. 10, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*) e poi dall' *art. 7, comma 1, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(79) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 2, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(80) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 3, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(81) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 4, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(82) Comma aggiunto dall' *art. 10, comma 5, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(83) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 2, *Delib.G.R. 16 marzo 2016, n. 182*.

Art. 12-bis *Spese di funzionamento della Regione a seguito del riordino* ⁽⁸⁴⁾.

1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. n. 65/2010*, e all'*articolo 16 della L.R. n. 86/2014*, e nel rispetto della normativa in essi richiamata, è determinato, a decorrere dal 2016, tenuto conto altresì dell'incremento di unità di personale e di autovetture conseguente al trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al presente capo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la percentuale di riduzione delle spese di funzionamento è calcolata:

a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tali voci nel 2009, incrementata in misura proporzionale alle unità di personale trasferite dalle province, dalla città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino;

b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero di autovetture acquisite dalle province, dalla Città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino.

(84) Articolo aggiunto dall' *art. 21, comma 1, L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

CAPO III

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni ⁽⁸⁵⁾

Art. 13 *Disposizioni generali* ⁽⁸⁶⁾.

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al *D.P.C.M. 26 settembre 2014*. I decreti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come "*D.M. 14 settembre 2015*", gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti; per la funzione di forestazione si considerano comunque i contratti in corso degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del *D.L. n. 101/2013* convertito dalla *L. 125/2013* ⁽⁸⁷⁾.

5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:

- a) ai singoli comuni capoluoghi;
- b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.

6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del

personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al *decreto ministeriale 14 settembre 2015*. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo *decreto ministeriale 14 settembre 2015*. I principi di cui all'*articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015* si applicano, per le parti compatibili, anche al personale con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; alla disciplina uniforme, per tutti i dipendenti dell'ente, della retribuzione della parte variabile del salario, relativa ai premi di produttività e alle indennità contrattualmente previste, e all'applicazione uniforme degli istituti della contrattazione di livello regionale, si provvede con il rinnovo del contratto aziendale, da concludersi entro il 30 giugno 2016 ⁽⁸⁸⁾.

7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:

a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo, come indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito, esclusi gli operai forestali riferito al momento del trasferimento. Dette premialità sono attribuite, a decorrere dall'anno 2016 nell'ambito delle risorse di cui all'*articolo 90, comma 9, della L.R. n. 68/2011*, non considerando i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo medesimo ⁽⁸⁹⁾;

b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'*articolo 94 della L.R. n. 68/2011*, alla Provincia di Pistoia; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) ⁽⁹⁰⁾;

c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis della presente legge delle risorse già spettanti, ai sensi dell'*articolo 94 della L.R. n. 68/2011*, alla Provincia di Livorno; a detta unione non sono attribuibili le premialità di cui alla lettera a) riferite al personale della provincia medesima ⁽⁹¹⁾;

d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse già spettanti alle province, commisurate al costo, indicato nella deliberazione di cui al comma 5, del personale trasferito ed effettivamente in servizio, riferite al momento del trasferimento le risorse regionali sono attribuite, fino all'anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall'anno 2018, le risorse regionali sono attribuite a titolo di contributo per l'esercizio delle funzioni nella stessa misura dell'anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell'anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l'esercizio delle funzioni che, a norma dell'articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana di Firenze ⁽⁹²⁾;

e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alla lettera a), questi sono ridotti proporzionalmente ⁽⁹³⁾.

[8. Le funzioni di cui all'*articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42* (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di

coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4. ⁽⁹⁵⁾]

9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 3 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'*articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'*articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014* ⁽⁹⁷⁾.

9-bis. Se all'entrata in vigore del presente comma non è stato stipulato l'accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell'accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all'ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall'ente subentrante, ferme restando a carico di quest'ultimo le spese per l'utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l'ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l'ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l'ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all'utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni ⁽⁹⁸⁾.

10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di

parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione ⁽⁹⁶⁾.

10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 per i procedimenti a istanza di parte, le unioni di comuni di cui all'allegato D bis della presente legge possono richiedere, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39* (Legge forestale della Toscana), già di competenza delle province, l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la provincia, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione. L'individuazione del personale interessato e le modalità dell'avvalimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della proposta dell'unione e in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali. Per i procedimenti che devono essere conclusi dalla provincia ai sensi del comma 10, si procede allo stesso modo su proposta della provincia, qualora il personale già svolgente detti compiti sia stato trasferito alla Regione ^{(94) (99)}.

11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'*articolo 20 della L.R. n. 68/2011*, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni.

(85) Rubrica così sostituita dall' *art. 11, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni».

(86) Articolo così sostituito dall' *art. 12, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(87) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(88) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 2, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1* della medesima legge).

(89) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 1, L.R. 2 agosto 2017, n. 42*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1*, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall' *art. 8, comma 3, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9* e dall' *art. 22, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*.

(90) Lettera così sostituita dall' *art. 8, comma 4, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1* della medesima legge). Il testo originario era il seguente: "b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dal l'al legato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'*articolo 94 della L.R. n. 68/2011*, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;"

(91) Lettera così sostituita dall' *art. 8, comma 4, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1* della medesima legge). Il testo originario era il seguente: "c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'*articolo 94 della L.R. n. 68/2011*, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;"

(92) Lettera così modificata dall' *art. 11, comma 2, L.R. 2 agosto 2017, n. 42*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1*, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall' *art. 8, comma 4, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9* e dall' *art. 22, comma 2, L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*. Il testo precedente era così formulato: «d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse per l'esercizio delle funzioni a essi trasferite, nell'ambito di quelle previste nel bilancio regionale e già attribuite alle province per l'esercizio delle funzioni medesime;».

(93) Lettera così sostituita dall' *art. 8, comma 4, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1* della medesima legge). Il testo originario era il seguente: "e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alle lettere a), b) e c), questi sono ridotti proporzionalmente."

(94) Comma inserito dall' *art. 8, comma 5, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1* della medesima legge).

(95) Comma abrogato dall' *art. 85, comma 1, L.R. 18 marzo 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 87, comma 1* della stessa legge).

(96) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 3, L.R. 6 ottobre 2016, n. 70*, a decorrere dal 13 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 26, comma 1, della medesima legge*).

(97) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 3, L.R. 2 agosto 2017, n. 42*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(98) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 4, L.R. 2 agosto 2017, n. 42*, a decorrere dal 10 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(99) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 marzo 2016, n. 193*.

Art. 14 *Esercizio associato* ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2-bis, della *L.R. n. 68/2011*.

2. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell'ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l'unione di comuni e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 18, comma 2-bis, lettera b), n. 2), della L.R. n. 68/2011*. La convenzione può essere stipulata con i soli comuni dell'ambito territoriale adeguato nel cui territorio è compreso il patrimonio agricolo forestale della Regione, qualora sia finalizzata al solo esercizio delle funzioni connesse alla gestione di detto patrimonio ⁽¹⁰¹⁾.

(100) Articolo così sostituito dall' *art. 13, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(101) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L.R. 5 febbraio 2016, n. 9*, a decorrere dall'11 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 17, comma 1 della medesima legge*).

CAPO IV

Modifiche alla *legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 15 *Modifiche all'articolo 17 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 3 dell'*articolo 17 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.
-

Art. 16 *Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 18 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all'*articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione*, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo."

2. Il comma 2-bis dell'*articolo 18 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"2-bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:
a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;
b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla *legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40* (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:
1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;
2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'*articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41* (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela

dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell'ambito.".

Art. 17 *Abrogazione dell'articolo 23 della L.R. n. 68/2011.*

1. *L'articolo 23 della L.R. n. 68/2011 è abrogato.*
-

Art. 18 *Modifiche all'articolo 24 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 24 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore.".
2. Il comma 3 dell'*articolo 24 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'unione, previe deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino

ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma.".

3. Il primo periodo del comma 4 dell'*articolo 24 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente: "Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, l'unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti.".

Art. 19 *Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 68/2011.*

1. Alla fine del comma 4 dell'*articolo 25 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente periodo: "Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell'unione.".

2. Al comma 5 dell'*articolo 25 della L.R. n. 68/2011* le parole: "a disciplina ordinaria" sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'*articolo 25 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.

Art. 20 *Modifiche all'articolo 27 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 27 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "al limite di cui all'articolo 32, comma 5, del TUEL" sono sostituite dalle seguenti: "al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione".

2. Alla fine del comma 3 dell'*articolo 27 della L.R. n. 68/2011*, è aggiunto il seguente periodo: "I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza.".

Art. 21 *Modifiche all'articolo 45 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 45 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "a disciplina ordinaria" sono soppresse.
-

Art. 22 *Modifiche all'articolo 50 della L.R. n. 68/2011.*

1. I commi 7 e 9 dell'*articolo 50 della L.R. n. 68/2011* sono abrogati.
-

Art. 23 *Modifiche all'articolo 54 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 54 della L.R. n. 68/2011* le parole: "compreso in una stessa provincia o città metropolitana" sono soppresse, e le parole "alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "come risultante dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011".
 2. Alla fine del comma 3 dell'*articolo 54 della L.R. n. 68/2011* sono aggiunte le parole: ", coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto".
 3. Il comma 4 dell'*articolo 54 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad aggiornare l'allegato A, a seguito delle modifiche apportate agli ambiti delle zone distretto ai sensi dell'*articolo 64, comma 1, della L.R. n. 40/2005*, a condizione che la modifica non comporti l'uscita dall'ambito di dimensione territoriale adeguata di comuni facenti parte di unioni di comuni già costituite in coerenza con l'ambito medesimo. La Giunta regionale provvede altresì a detto aggiornamento se lo richiede un comune non facente parte di unione di comuni e se la richiesta è finalizzata a inserire il comune nell'ambito corrispondente alla zona distretto di cui fa parte.
 4. I commi 5, 6 e 7 dell'*articolo 54 della L.R. n. 68/2011* sono abrogati.
-

Art. 24 *Modifiche all'articolo 55 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 55 della L.R. n. 68/2011*, dopo le parole: "fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, " sono inserite le seguenti: "come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011,".
 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 55 della L.R. n. 68/2011* le parole: "a disciplina ordinaria" sono soppresse.
 3. Le lettere b) e c) del comma 1 dell'*articolo 55 della L.R. n. 68/2011*, sono abrogate.
 4. Il comma 2 dell'*articolo 55 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:"
"2. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un'unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell'unione sono tenuti almeno all'esercizio, mediante l'unione medesima, di due funzioni fondamentali.".
 5. Il comma 3 dell'*articolo 55 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.
 6. Il comma 4 dell'*articolo 55 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"4. Se l'unione svolge per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l'approvazione degli atti fondamentali dell'ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati.".
 7. I commi 5 e 6 dell'*articolo 55 della L.R. n. 68/2011* sono abrogati.
-

Art. 25 *Sostituzione dell'articolo 56 della L.R. n. 68/2011.*

1. L'*articolo 56 della L.R. n. 68/2011* è sostituito con il seguente:
"Art. 56
Disposizioni speciali di settore
1. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.
2. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente

legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.

3. L'adempimento all'obbligo dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla *legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69* (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla *legge regionale n. 25/1998*, alla *legge regionale n. 61/2007*, alla *legge regionale n. 20/2006*, alla *legge regionale n. 30/2005*, alla *legge regionale n. 91/1998*, alla *legge regionale n. 35/2011* e alla *legge regionale n. 14/2007*).

4. L'adempimento dell'obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all'*articolo 85 della L.R. n. 65/2010*."

Art. 26 *Abrogazione del capo V del titolo III della L.R. n. 68/2011.*

1. Il capo V del titolo III della *L.R. n. 68/2011* è abrogato.
-

Art. 27 *Modifiche all'articolo 62 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 4 dell'*articolo 62 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "dell'elezione degli organi del comune" sono sostituite con le seguenti: "di istituzione del nuovo comune".
2. Dopo il comma 4 dell'*articolo 62 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente: "4-bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'*articolo 14, comma 28, del D.L. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010*, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'*articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62* (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all'articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 14, comma 28, del D.L. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010*, fino

alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'*articolo 67, comma 3, della L.R. n. 62/2007*."

Art. 28 *Modifiche all'articolo 64 della L.R. n. 68/2011.*

1. Dopo il comma 1-ter dell'*articolo 64 della L.R. n. 68/2011* è inserito il seguente:

"1-quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

- a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A."

2. Dopo il comma 1-quater dell'*articolo 64 della L.R. n. 68/2011* è inserito il seguente:

"1-quinques. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali."

Art. 29 *Modifiche all'articolo 67 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 67 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "a disciplina ordinaria" sono soppresse.

Art. 30 *Modifiche all'articolo 82 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 82 della L.R. n. 68/2011*, le parole: "comma 28" sono sostituite dalle seguenti: "comma 27".

Art. 31 *Modifiche all'articolo 83 della L.R. n. 68/2011.*

1. Dopo la lettera c) del comma 4-bis dell'*articolo 83 della L.R. n. 68/2011*, è aggiunta la seguente: "c bis) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione.".

2. Dopo il comma 4-bis dell'*articolo 83 della L.R. n. 68/2011*, è inserito il seguente:

"4-ter. La popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati.".

Art. 32 *Sostituzione dell'articolo 90 della L.R. n. 68/2011.*

1. L'*articolo 90 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:

"Art. 90
Contributi alle unioni di comuni
1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

a) rispettino i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4;
b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del *d.l. 78/2010* convertito dalla *L. 122/2010* e, per le unioni il cui territorio coincide con l'ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22* (Riordino

delle funzioni provinciali e attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alla *legge regionale n. 32/2002*, alla *legge regionale n. 67/2003*, alla *legge regionale n. 41/2005*, alla *legge regionale n. 68/2011* e alla *legge regionale n. 65/2014*).

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:
a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;

b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti all'unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

- e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;
- f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.
8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.
9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.
10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.
11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.
13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.
14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.
15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.".

Art. 33 *Modifiche all'articolo 91 della L.R. n. 68/2011.*

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della L.R. n. 68/2011 le parole: "lettera c)," sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'*articolo 91 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"9. Se è stato adottato il decreto di revoca ai sensi del comma 6, l'unione di comuni può essere riammessa ai contributi se, prima della scadenza del termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi, si verifica uno dei seguenti casi:

a) sussistono nuovamente le condizioni di cui al l'articolo 90, comma 1, lettera b), non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;
b) l'unione di comuni ha richiesto una nuova verifica di effettività di una o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l'adozione del decreto di revoca dei contributi e l'esito della verifica ha accertato l'effettivo esercizio associato."

3. Dopo il comma 9 dell'*articolo 91 della L.R. n. 68/2011*, è inserito il seguente:
"9-bis. Il contributo è altresì revocato se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011."

4. Il comma 11 dell'*articolo 91 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.

Art. 34 *Modifiche all'articolo 92 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 7 dell'*articolo 92 della L.R. n. 68/2011* è sostituito dal seguente:
"7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori."

Art. 35 *Modifiche all'articolo 99 della L.R. n. 68/2011.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 99 della L.R. n. 68/2011* è abrogato.

Art. 36 *Modifiche all'articolo 111 della L.R. n. 68/2011.*

1. La rubrica dell'*articolo 111 della L.R. n. 68/2011* è sostituita dalla seguente: "Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie".

2. Dopo il comma 7-ter dell'*articolo 111 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l'esercizio di almeno una funzione di cui all'*articolo 4, comma 1, della L.R. n. 22/2015*; nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre."

3. Dopo il comma 7-quater dell'*articolo 111 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente:

"7-quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2016, il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante la convenzione che risulta stipulata alla data di entrata in vigore del presente comma, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 55. Se il comune, ai fini dell'adeguamento di un determinato esercizio associato all'ambito di appartenenza, stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l'efficacia di quest'ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall'atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all'articolo 56, per i quali resta ferma l'osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate."

4. Dopo il comma 7-quinquies dell'*articolo 111 della L.R. n. 68/2011* è aggiunto il seguente:

"7-sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7-quinquies, secondo periodo."

Art. 37 *Sostituzione degli allegati della L.R. n. 68/2011.*

1. L'*allegato A alla L.R. n. 68/2011* è sostituito dall'allegato C alla presente legge.
 2. L'*allegato B alla L.R. n. 68/2011* è sostituito dall'allegato D alla presente legge.
-

CAPO V**Modifiche alla *legge regionale n. 32/2002*, alla *legge regionale n. 67/2003*, alla *legge regionale n. 41/2005* e alla *legge regionale n. 65/2014*****Art. 38** *Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 32/2002.*

1. Dopo il comma 5 dell'*articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

"5-bis. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, la quale si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza."

Art. 39 *Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 67/2003.*

1. Il comma 5 dell'*articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67* (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della

relativa attività), è sostituito dal seguente:
"5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l'*articolo 12-quinquies, comma 7, della L.R. n. 91/1998.*"

Art. 40 *Modifiche all'articolo 40 della L.R. n. 41/2005*

1. Il comma 4-octies dell'*articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41* (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.

Art. 41 *Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 65/2014.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65* (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: "lettera b" sono aggiunte le seguenti: "e articolo 91, comma 7, lettera b)".

Art. 42 *Inserimento dell'articolo 88-bis nella L.R. n. 65/2014.*

1. Dopo l'*articolo 88 della L.R. n. 65/2014*, è inserito il seguente:
"Art. 88-bis
Disposizioni particolari per l'approvazione del piano di indirizzo territoriale
1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta."

Art. 43 *Inserimento dell'articolo 91-bis nella L.R. n. 65/2014.*

1. Dopo l'*articolo 91 della L.R. n. 65/2014*, è inserito il seguente:
"Art. 91-bis
Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in luogo dei comuni. Direttive ai comuni per i piani operativi
1. La città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 68/2011* con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'*articolo 23, comma 15*.
2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all'*articolo 95*".
-

CAPO VI**Norme transitorie e finali****Art. 44** *Norma transitoria.*

1. Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, prevista dalla presente legge, le province e la città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza a norma dell'*articolo 1, comma 89, della L. 56/2014*.
2. Fino all'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'*articolo 13, comma 4*, le funzioni medesime continuano ad essere svolte dalle province.
-

Art. 45 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Allegato A ⁽¹⁰²⁾

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2

A) AGRICOLTURA

legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali)

legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione)

legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)

legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)

legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143)

legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA")

legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)

legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità)

legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali.)

legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.)

legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)

legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).

B) CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)

legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.)

legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.)

legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla *legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3* (Recepimento della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

C) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro)

articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

D) AMBIENTE

1) RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla *L.R. n. 25/1998* e alla *L.R. n. 10/2010*);

legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'*articolo 3 della legge n. 549/1995*)

2) DIFESA DEL SUOLO, DI DIFESA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI, DEMANIO IDRICO

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)

legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla *L.R. n. 69/2011* ed alla *L.R. n. 91/1998*);

legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla *L.R. n. 25/1998*, alla *L.R. n. 61/2007*, alla *L.R. n. 20/2006*, alla *L.R. n. 30/2005*, alla *L.R. n. 91/1998*, alla *L.R. n. 35/2011* e alla *L.R. n. 14/2007*);

legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994);

articoli 26, 27 e 27-bis legge 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*)

3) TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la qualità dell'aria ambiente)

articolo 21 comma della *legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88* (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*)

4) INQUINAMENTO ACUSTICO

legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), ad esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, concernenti la viabilità provinciale

5) TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

legge regionale n. 20/2006 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

articolo 20 della L.R. n. 88/1998 (comprese le funzioni di cui all'*articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006*)

6) AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

articolo 72-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)

6-bis) PARCHI, AEREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ

legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. n. 24/1994, alla L.R. n. 65/1997, alla L.R. n. 24/2000 ed alla L.R. n. 10/2010);

articolo 17 della L.R. n. 88/1998

E) ENERGIA

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

articolo 29 della L.R. n. 88/1998

F) OSSERVATORIO SOCIALE

G) VIABILITÀ REGIONALE

articoli 22, 23 e 24 della L.R. n. 88/1998, limitatamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g) della presente legge.

(102) Allegato così sostituito dall' *art. 14, comma 1, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70* e relativo *allegato A*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

Allegato B ⁽¹⁰³⁾

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5

A) TURISMO

Articoli 3-bis, 4 e 4-ter della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET ⁽¹⁰⁴⁾.

B) TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI DEL TERZO SETTORE

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

C) FORESTAZIONE

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

(103) Allegato così sostituito dall' *art. 14, comma 2, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70* e relativo *allegato B*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(104) Lettera così sostituita dall' *art. 86, comma 1, L.R. 18 marzo 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 87, comma 1 della stessa legge*).

Allegato C Sostituzione dell'*allegato A della L.R. n. 68/2011*

Allegato A - Ambiti di dimensione territoriale adeguata

		Provincia di Arezzo
AMBITO 1		
Comune	Popolazione residente al Censimento	
		2011
Bibbiena		12.284
Castel Focognano		3.239
Castel San Niccolò		2.739
Chitignano		933
Chiusi della Verna		2.058
Montemignaio		576
Ortignano Raggiolo		878
Poppi		6.196
Pratovecchio Stia		6.011
Talla		1.130
		36.044
AMBITO 2		
Comune	Popolazione residente al Censimento	
		2011
Bucine		10.033
Castelfranco Piandiscò		10.518
Castiglion Fibocchi		2.218
Cavriglia		9.458
Laterina		3.541
Loro Ciuffenna		5.892
Montevarchi		23.971
Pergine Valdarno		3.218
San Giovanni Valdarno		16.890
Terranuova Bracciolini		12.302
		98.041
AMBITO 3		
Comune	Popolazione residente al Censimento	
		2011

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

Castiglion Fiorentino	13.166
Cortona	22.495
Foiano della Chiana	9.348
Lucignano	3.615
Marciano della Chiana	3.422
	52.046

AMBITO 4

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Anghiari	5.672
Badia Tedalda	1.091
Caprese Michelangelo	1.516
Monterchi	1.822
Pieve Santo Stefano	3.190
Sansepolcro	16.108
Sestino	1.421
	30.820

AMBITO 5

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Arezzo	98.144
Capolona	5.428
Civitella in Val di Chiana	9.111
Monte San Savino	8.743
Subbiano	6.299
	127.725
	Provincia di Firenze

AMBITO 6

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bagno a Ripoli	25.403
Barberino Val d'Elsa	4.351
Figline e Incisa Valdarno	23.124
Greve in Chianti	13.886
Impruneta	14.667
Londa	1.827
Pelago	7.509
Pontassieve	20.529
Reggello	16.076
Rignano sull'Arno	8.600
Rufina	7.382
San Casciano in Val di Pesa	16.883
San Godenzo	1.231
Tavarnelle Val di Pesa	7.675
	169.143

AMBITO 7

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Capraia e Limite	7.298
Castelfiorentino	17.489
Cerreto Guidi	10.364
Certaldo	15.935
Empoli	46.541
Fucecchio	22.785
Gambassi Terme	4.900
Montaione	3.776
Montelupo Fiorentino	13.653
Montespertoli	13.195
Vinci	14.105
	170.041

AMBITO 8

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Calenzano	16.637
Campi Bisenzio	42.929
Fiesole	13.990
Lastra a Signa	18.960
Scandicci	49.765
Sesto Fiorentino	47.742

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

Signa	17.451
Vaglia	5.065
	212.539

AMBITO 9

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Barberino di Mugello	10.461
Borgo San Lorenzo	17.854
Dicomano	5.670
Firenzuola	4.828
Marradi	3.257
Palazzuolo sul Senio	1.188
Scarperia e San Piero	11.968
Vicchio	8.117
	63.343

Provincia di Grosseto**AMBITO 10**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Arcidosso	4.313
Castel del Piano	4.671
Castell'Azzara	1.601
Cinigiano	2.662
Roccalbegna	1.099
Santa Fiora	2.702
Seggiano	1.004
Semproniano	1.144
	19.196

AMBITO 11

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Campagnatico	2.498
Castiglione della Pescaia	7.076
Civitella Paganico	3.136
Grosseto	78.630
Roccastrada	9.378
Scansano	4.534
	105.252

AMBITO 12

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Capalbio	4.066
Isola del Giglio	1.418
Magliano in Toscana	3.633
Manciano	7.259
Monte Argentario	12.556
Orbetello	14.705
Pitigliano	3.870
Sorano	3.596
	51.103

AMBITO 13

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Follonica	21.479
Gavorrano	8.660
Massa Marittima	8.614
Monterotondo Marittimo	1.414
Montieri	1.147
Scarlino	3.699
	45.013

Provincia di Livorno**AMBITO 14**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Campo nell'Elba	4.553
Capoliveri	3.763
Marciana	2.208
Marciana Marina	1.946
Porto Azzurro	3.826

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

Portoferraio	11.641
Rio Marina	2.235
Rio nell'Elba	1.170
	31.342

AMBITO 15

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bibbona	3.209
Casale Marittimo	1.084
Castagneto Carducci	8.462
Castellina Marittima	1.985
Cecina	27.992
Guardistallo	1.254
Montescudaio	1.958
Riparbella	1.631
Rosignano Marittimo	31.752
Santa Luce	1.737
	81.064

AMBITO 16

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Campiglia Marittima	13.220
Piombino	34.419
San Vincenzo	7.023
Sassetta	533
Suvereto	3.142
	58.337

AMBITO 17

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Capraia Isola	394
Collesalveti	16.707
Livorno	157.052
	174.153
	Provincia di Lucca

AMBITO 18

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Camaione	32.083
Forte dei Marmi	7.660
Massarosa	22.330
Pietrasanta	24.179
Seravezza	13.238
Stazzema	3.318
Viareggio	61.857
	164.665

AMBITO 19

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bagni di Lucca	6.207
Barga	10.125
Borgo a Mozzano	7.227
Coreglia Antelminelli	5.232
Camporgiano	2.285
Careggine	584
Castelnuovo di Garfagnana	6.059
Castiglione di Garfagnana	1.860
Fabbriche di Vergemoli	820
Fosciandora	621
Galliciano	3.882
Minucciano	2.221
Molazzana	1.127
Pescaglia	3.645
Piazza al Serchio	2.458
Pieve Fosciana	2.418
San Romano in Garfagnana	1.459
Sillano Giuncugnano	1.150
Vagli Sotto	991
Villa Collemandina	1.363

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

		61.734
AMBITO 20		
	Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
	Altopascio	15.072
	Capannori	44.898
	Lucca	87.200
	Montecarlo	4.454
	Porcari	8.604
	Villa Basilica	1.700
		161.928
AMBITO 21		Provincia di Massa - Carrara
	Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
	Aulla	11.284
	Bagnone	1.926
	Casola in Lunigiana	1.003
	Comano	755
	Filattiera	2.361
	Fivizzano	8.267
	Fosdinovo	4.971
	Licciana Nardi	4.955
	Mulazzo	2.566
	Podenzana	2.142
	Pontremoli	7.633
	Tresana	2.085
	Villafranca in Lunigiana	4.730
	Zeri	1.201
		55.879
AMBITO 22		
	Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
	Carrara	64.689
	Massa	68.856
	Montignoso	10.226
		143.771
AMBITO 23		Provincia di Pisa
Comune		Popolazione residente al Censimento 2011
	Castelnuovo di Val di Cecina	2.290
	Montecatini Val di Cecina	1.820
	Monteverdi Marittimo	778
	Pomarance	5.845
	Volterra	10.689
		21.422
AMBITO 24		
Comune		Popolazione residente al Censimento 2011
	Calci	6.409
	Cascina	43.833
	Crespina Lorenzana	5.325
	Fauglia	3.592
	Orciano Pisano	635
	Pisa	85.858
	San Giuliano Terme	31.103
	Vecchiano	12.366
	Vicopisano	8.479
		197.600
AMBITO 25		
Comune		Popolazione residente al Censimento 2011
	Bientina	7.766
	Buti	5.773
	Calcinaia	11.684
	Capannoli	6.213
	Casciana Terme Lari	12.566
	Chianni	1.457

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

Lajatico	1.376
Palaia	4.572
Peccioli	4.939
Ponsacco	15.237
Pontedera	28.061
Santa Maria a Monte	12.847
Terricciola	4.511
	117.002

AMBITO 26
Comune

Popolazione residente al Censimento
2011

Castelfranco di Sotto	12.904
Montopoli in Val d'Arno	11.167
San Miniato	27.585
Santa Croce sull'Arno	14.061
	65.717

Provincia di Prato

AMBITO 27
Comune

Popolazione residente al Censimento
2011

Cantagallo	3.102
Carmignano	13.991
Montemurlo	17.908
Poggio a Caiano	9.626
Prato	185.456
Vaiano	9.821
Vernio	6.012
	245.916

Provincia di Pistoia

AMBITO 28
Comune

Popolazione residente al Censimento
2011

Abetone	687
Agliaia	16.792
Cutigliano	1.561
Marliana	3.201
Montale	10.682
Pistoia	89.101
Piteglio	1.797
Quarrata	25.378
Sambuca Pistoiese	1.680
San Marcello Pistoiese	6.672
Serravalle Pistoiese	11.517
	169.068

AMBITO 29
Comune

Popolazione residente al Censimento
2011

Buggiano	8.735
Chiesina Uzzanese	4.479
Lamporecchio	7.583
Larciano	6.418
Massa e Cozzile	7.786
Monsummano Terme	20.767
Montecatini Terme	19.674
Pescia	19.435
Pieve a Nievole	9.460
Ponte Buggianese	8.771
Uzzano	5.690
	118.798

Provincia di Siena

AMBITO 30
Comune

Popolazione residente al Censimento
2011

Abbadia San Salvatore	6.557
Castiglione d'Orcia	2.453
Montalcino	5.145
Piancastagnaio	4.176
Radicofani	1.151
San Quirico d'Orcia	2.680

22.162**AMBITO 31
Comune****Popolazione residente al Censimento****2011**

Asciano	7.228
Buonconvento	3.182
Castellina in Chianti	2.863
Castelnuovo Berardenga	8.787
Chiusdino	1.877
Gaiole in Chianti	2.758
Monteriggioni	9.264
Monteroni d'Arbia	8.744
Monticiano	1.505
Murlo	2.388
Radda in Chianti	1.693
Rapolano Terme	5.129
San Giovanni d'Asso	898
Siena	52.839
Sovicille	9.935

119.090**AMBITO 32
Comune****Popolazione residente al Censimento****2011**

Cetona	2.845
Chianciano Terme	7.058
Chiusi	8.836
Montepulciano	14.237
Pienza	2.141
San Casciano dei Bagni	1.637
Sarteano	4.741
Sinalunga	12.476
Torrita di Siena	7.357
Trequanda	1.339

62.667**AMBITO 33
Comune****Popolazione residente al Censimento****2011**

Casole d'Elsa	3.886
Colle di Val d'Elsa	21.256
Poggibonsi	28.952
Radicondoli	931
San Gimignano	7.677

62.702

Allegato D **Sostituzione dell'allegato B della L.R. n. 68/2011**

La classificazione del territorio montano ai fini regionali, di seguito rappresentata a fini ricognitivi, è stata effettuata, ai sensi dell'*articolo 3-bis della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, con Delib.G.R. 5 aprile 2005, n. 493*, nella quali sono indicate le superfici comunali interessate e le conseguenti planimetrie con delimitazione dei territori.

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

Provincia di Arezzo	Comuni estinti per fusione al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
ANGHIARI		13.068	13.068		5.859
AREZZO		38.463	16.525		1.898
BADIA TEDALDA		11.913	11.913		1.188
BIBBIENA		8.645	8.645		12.220
CAPOLONA		4.737	3.022		4.151
CAPRESE					
MICHELANGELO		6.679	6.679		1.633
CASTEL FOCOGLIANO		5.665	5.665		3.291
	CASTELFRANCO DI SOPRA	3.761	2.362	551	2.751
	PIAN DI SCÒ	1.845	853	416	947
CASTELFRANCO					
PIANDISCÒ		5.606	3.215	967	3.698
CASTEL SAN NICCOLÒ		8.318	8.318		2.803
CASTIGLION FIBOCCHI		2.570	1.330	279	93
CASTIGLION					
FIorentino		11.129	3.798		1.711
CAVRIGLIA		6.091	852		121
CHITIGNANO		1.472	1.472		979
CHIUSI DELLA VERNA		10.237	10.237		2.181
CORTONA		34.245	15.932		2.760
LORO CIUFFENNA		8.675	8.675		5.672
MONTEMIGNAIO		2.607	2.607		586
MONTERCHI		2.876	2.876		1.830
ORTIGNANO RAGGIOLO		3.647	3.647		848
PIEVE SANTO STEFANO		15.586	15.586		3.267
POPPI		9.706	9.706		6.095
	PRATOVECCHIO	7.550	7.550		3.113
	STIA	6.274	6.274		2.981
PRATOVECCHIO STIA		13.824	13.824		6.094
SANSEPOLCRO		9.150	9.150		15.980
SESTINO		8.054	8.054		1.458
SUBBIANO		7.821	7.821		6.146
TALLA		6.020	6.020		1.169
Provincia di Firenze	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
BARBERINO DI					
MUGELLO		13.324	13.324		10.406
BORG SAN LORENZO		14.617	14.617		17.350
CALENZANO		7.692	658		127
DICOMANO		6.175	6.175		5.387
FIESOLE		4.207	30		0
	FIGLINE VALDARNO	7.163	530		0
	INCISA IN VAL D'ARNO	2.652	0		0
FIGLINE E INCISA					
VALDARNO		9.815	530		0
FIRENZUOLA		27.212	27.212		4921
GREVE IN CHIANTI		16.899	10.987		6.844
LONDA		5.940	5.940		1.832
MARRADI		15.410	15.410		3.394
PALAZZUOLO SUL					
SENIO		10.893	10.893		1.234
PELAGO		5.485	3.692	709	6.395
PONTASSIEVE		11.438	4.897	3.896	9.893
REGGELLO		12.125	5.321	3.093	10.456
RUFINA		4.564	4.564		7.382
SAN GODENZO		9.925	9.925		1.256
	SCARPERIA	7.939	7.939		7.438

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

SAN PIERO A SIEVE		3.663	3.663		4.065
SCARPERIA E SAN PIERO		11.602	11.602		11.503
SESTO FIORENTINO		4.901	427		99
VAGLIA		5.694	5.694		5.073
VICCHIO		13.890	13.890		7.956
Provincia di Grosseto	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
Comune					
CASTEL DEL PIANO		6.793	3.113	940	4.357
CASTELL'AZZARA		6.443	6.443		1.678
CINIGIANO		16.136	2.472	5.328	1.958
CIVITELLA PAGANICO		19.271	10.260	2.324	1.353
MANCIANO		37.272	37.272		7.292
MASSA MARITTIMA		28.347	28.347		8.805
MONTE ARGENTARIO		6.041	6.041		12.865
MONTEROTONDO					
MARITTIMO		10.250	10.250		1.275
MONTIERI		10.825	10.825		1.221
PITIGLIANO		10.298	10.298		4.025
ROCCALBEGNA		12.485	12.485		1.197
ROCCASTRADA		28.440	9.525	5.534	5.285
SANTA FIORA		6.296	6.296		2.808
SCANSANO		27.329	12.319	5.879	3.413
SEGGIANO		4.941	4.941		970
SEMPRONIANO		8.209	8.209		1.207
SORANO		17.435	17.435		3.740
Provincia di Livorno	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
CAMPO NELL'ELBA		5.574	5.574		4.427
CAPOLIVERI		3.963	3.963		3.627
CAPRAIA ISOLA		1.920	1.920		386
MARCIANA		4.530	4.530		2.245
MARCIANA MARINA		579	579		1.929
PORTO AZZURRO		1.335	1.335		3.452
PORTOFERRAIO		4.803	4.803		12.013
RIO MARINA		1.950	1.950		2.192
RIO NELL'ELBA		1.678	1.678		1.174
SASSETTA		2.657	2.657		549
Provincia di Lucca	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
BAGNI DI LUCCA		16.464	16.464		6.547
BARGA		6.644	6.644		10.092
BORGIO A MOZZANO		7.238	7.238		7.312
CAMAIORE		8.469	2.320	3.229	3.302
CAMPORGIANO		2.706	2.706		2.310
CAPANNORI		15.640	2.959		751
CAREGGINE		2.444	2.444		619
CASTELNUOVO DI					6.010
GARFAGNANA		2.852	2.852		
CASTIGLIONE DI					
GARFAGNANA		4.864	4.864		1.886
COREGLIA					
ANTELMINELLI		5.284	5.284		5.094
	FABBRICHE DI				
	VALLICO	1.552	1.552		528
	VERGEMOLI	2.729	2.729		348

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

FABBRICHE DI VERGEMOLI		4.281	4.281		876
FOSCIANDORA		1.982	1.982		651
GALLICANO		3.067	3.067		3.858
GIUNCUGNANO		1.892	1.892		501
LUCCA		18.540	2.184		1.996
MINUCCIANO		5.699	5.699		2.363
MOLAZZANA		3.165	3.165		1.155
PESCAGLIA		7.032	7.032		3.791
PIAZZA AL SERCHIO		2.716	2.716		2.504
PIEVE FOSCIANA		2.874	2.874		2.373
SAN ROMANO IN GARFAGNANA		2.603	2.603		1.415
SERAVEZZA		3.936	3.936		13.218
	GIUNCUGNANO	1.892	1.892		501
	SILLANO	6.210	6.210		739
SILLANO					
GIUNCUGNANO		8.102	8.102		1.240
STAZZEMA		8.070	8.070		3.319
VAGLI SOTTO		4100	4.100		1.039
VILLA BASILICA		3.648	3.648		1.775
VILLA COLLEMANDINA		3.478	3.478		1.366
Provincia di Massa-Carrara	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
AULLA		5.993	5.993		10.723
BAGNONE		7.367	7.367		1.949
CARRARA		7.137	3.282		6.112
CASOLA IN LUNIGIANA		4.205	4.205		1.074
COMANO		5.464	5.464		753
FILATTIERA		4.885	4.885		2.381
FIVIZZANO		18.080	18.080		8.853
FOSDINOVO		4.869	4.869		4.805
LICCIANA NARDI		5.583	5.583		4.917
MASSA		9.390	5.269		5.275
MONTIGNOSO		1.668	614		1.815
MULAZZO		6.239	6.239		2.559
PODENZANA		1.717	1.717		2.039
PONTREMOLI		18.251	18.251		7.939
TRESANA		4.400	4.400		2.067
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA		2.949	2.949		4.705
ZERI		7.351	7.351		1.280
Provincia di Pisa	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
BUTI		2.305	1.051	871	2.415
CALCI		2.512	1.149	837	1.476
CASTELNUOVO DI VAL DI					2.373
CECINA		8.879	8.879		
MONTECATINI VAL DI CECINA		15.532	15.532		1.901
MONTEVERDI					
MARITTIMO		9.834	9.834		739
POMARANCE		22.809	22.809		6.158
VOLTERRA		25.233	25.233		11.183
Provincia di Pistoia	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006

Regione Toscana
L.R. n. 22 del 3 marzo 2015.

ABETONE		3.122	3.122		695
CUTIGLIANO		4.386	4.386		1.621
MARLIANA		4.299	4.299		3.142
MONTALE		3.205	1.912		1.826
PESCIA		7.908	5.781		2.356
PISTOIA		23.673	13.182		9.556
PITEGLIO		4.999	4.999		1.834
SAMBUCA PISTOIESE		7.745	7.745		1.693
SAN MARCELLO PISTOIESE					
Provincia di Prato	Comuni originari al 31 dicembre 2014	8.470	8.470		6.917
		Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
CANTAGALLO		9.544	9.544		2.930
MONTEMURLO		3.064	1.587	256	313
VAIANO		3.410	1.862	943	3.242
VERNIO		6.319	6.319		5.939
Provincia di Siena	Comuni originari al 31 dicembre 2014				
		Superficie comunale complessiva	Territorio montano ai sensi della legislazione statale	Territorio classificato montano a fini regionali	Popolazione territorio montano
Comune		(ha)	(ha)	(ha)	anno 2006
ABBADIA SAN SALVATORE		5.893	5.893		6.682
CASTIGLIONE D'ORCIA		14.188	14.188		2.484
CETONA		5.319	2.777	547	2.061
CHIANCIANO TERME		3.651	1.169		562
CHIUSSINO		14.177	2.111	3.970	1.876
GAIOLE IN CHIANTI		12.903	5.657		871
MONTALCINO		24.365	8.128		221
MONTEPULCIANO		16.566	1.438		787
MONTICIANO		10.940	10.940		1.541
PIANCASTAGNAIO		6.966	6.966		4.136
RADDA IN CHIANTI		8.060	4.188		712
RADICOFANI		11.849	11.849		1.200
RADICONOLI		13.255	13.255		1.006
SAN CASCIAANO DEI BAGNI		9.189	9.189		1.699
SARTEANO		8.532	6.536	341	3.417

Comuni facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché comuni già facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della *legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008"), e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della *L.R. n. 37/2008* (articolo 84, comma 2):

ABBADIA SAN SALVATORE, ABETONE, ANGHIANI, ARCIDOSSO, AULLA, BADIA TEDALDA, BAGNONE, BARBERINO DI MUGELLO, BARGA, BIBBIENA, BORGO A MOZZANO, BORGO SAN LORENZO, CAMAIORE, CAMPO NELL'ELBA, CAMPORGIANO, CANTAGALLO, CAPANNORI, CAPOLIVERI, CAPOLONA, CAPRAIA ISOLA, CAPRESE MICHELANGELO, CAREGGINE, CASOLA IN LUNIGIANA, CASOLE D'ELSA, CASTEL DEL PIANO, CASTEL FOCOGNANO, CASTEL SAN NICCOLÒ, CASTELFRANCO DI SOPRA (1), CASTELL'AZZARA, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA, CASTIGLION FIBOCCHI, CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, CASTIGLIONE D'ORCIA, CETONA, CHIANCIANO

TERME, CHITIGNANO, CHIUSDINO, CHIUSI DELLA VERNA, CINIGIANO, COMANO, COREGLIA ANTELMINELLI, CUTIGLIANO, DICOMANO, FABBRICHE DI VALLICO (2), FILATTIERA, FIRENZUOLA, FIVIZZANO, FOSCIANDORA, FOSDINOVO, GALLICANO, GIUNCUGNANO (5), ISOLA DEL GIGLIO, LICCIANA NARDI, LONDA, LORO CIUFFENNA, LUCCA, MANCIANO, MARCIANA, MARCIANA MARINA, MARLIANA, MARRADI, MASSA MARITTIMA, MINUCCIANO, MOLAZZANA, MONTALCINO, MONTALE, MONTECATINI VAL DI CECINA, MONTEMIGNAIO, MONTEMURLO, MONTEPULCIANO, MONTERCHI, MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTEVERDI MARITTIMO, MONTICIANO, MONTIERI, MONTIGNOSO, MULAZZO, MURLO, ORTIGNANO RAGGIOLO, PALAZZUOLO SUL SENIO, PELAGO, PESCAGLIA, PESCIA, PIAN DI SCÒ (1), PIANCASTAGNAIO, PIAZZA AL SERCHIO, PIENZA, PIEVE FOSCIANA, PIEVE SANTO STEFANO, PITEGLIO, PITIGLIANO, PODENZANA, POMARANCA, PONTASSIEVE, PONTREMOLI, POPPI, PORTO AZZURRO, PORTOFERRAIO, PRATOVECCHIO (3), RADICOFANI, RADICONDOLI, REGGELLO, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA, ROCCALBEGNA, ROCCASTRADA, RUFINA, SAMBUCA PISTOIESE, SAN CASCIAO DEI BAGNI, SAN GODENZO, SAN MARCELLO PISTOIESE, SAN PIERO A SIEVE (4), SAN QUIRICO D'ORCIA, SAN ROMANO IN GARFAGNANA, SANSEPOLCRO, SANTA FIORA, SARTEANO, SASSETTA, SCANSANO, SCARPERIA (4), SEGGIANO, SEMPRONIANO, SERAVEZZA, SESTINO, SILLANO (5), SORANO, SOVICILLE, STAZZEMA, STIA (3), SUBBIANO, TALLA, TRESANA, VAGLIA, VAGLI SOTTO, VAIANO, VERGEMOLI (2), VERNIO, VICCHIO, VILLA BASILICA, VILLA COLLEMANDINA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, VOLTERRA, ZERI.

1. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con *L.R. n. 32/2013* che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Castelfranco Piandiscò per fusione dei comuni originari.

2. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con *L.R. n. 43/2013* che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Fabbriche di Vergemoli per fusione dei comuni originari.

3. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con *L.R. n. 70/2013* che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Pratovecchio Stia per fusione dei comuni originari.

4. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con *L.R. n. 67/2013* che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Scarperia e San Piero per fusione dei comuni originari.

5. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2014, con *L.R. n. 71/2014* che ha istituito dal 1° gennaio 2015 il comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni originari.

Altri comuni già facenti parte di comunità montana in periodi precedenti all'entrata in vigore della L. 244/2007, rientrando il proprio territorio integralmente o parzialmente nell'ambito della comunità:

Arezzo, Bagni di Lucca, Buti, Calci, Calenzano, Carrara, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Paganico, Cortona, Fiesole, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Massa, Monte Argentario, Pistoia, Radda in Chianti, Sesto Fiorentino.

Allegato D-bis ⁽¹⁰⁵⁾
**Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione
esercitate dalle Province**

PROVINCIA DI AREZZO: Unione dei Comuni del Pratomagno

PROVINCIA DI GROSSETO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LIVORNO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LUCCA: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA: Unione di Comuni Montana Lunigiana

PROVINCIA DI PISA: Unione Montana Alta Val di Cecina

PROVINCIA DI PRATO: Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

PROVINCIA DI PISTOIA: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

PROVINCIA DI SIENA: Unione dei Comuni della Val di Merse

(105) Allegato aggiunto dall' *art. 14, comma 3, L.R. 30 ottobre 2015, n. 70* e relativo *allegato C*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 21, comma 1, della medesima legge*).

Regione Umbria
L.R. n. 10 del 2 aprile 2015.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, in attuazione dell'*articolo 118 della Costituzione*, della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. La presente legge detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle unioni speciali di comuni.

3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, sia proprie che conferite, comprese quelle relative all'information and communication technology (ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa. La Regione incentiva in particolare le unioni e le fusioni di comuni per l'esercizio delle funzioni ai sensi della presente legge.

4. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area vasta di cui alla *L. 56/2014*, di seguito denominate nuove province, delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di

monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della medesima *L. 56/2014*, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.

Art. 2 *Funzioni della Regione* ⁽³⁾.

1. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I della presente legge, già conferite alle province ai sensi della *legge regionale 2 marzo 1999, n. 3* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della *L. 15 marzo 1997, n. 59* e del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate nella Regione.
 2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.
 3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2, nonché del personale che le esercita, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell'*articolo 1, comma 91 della L. 56/2014*.
 4. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione anche in base alla dislocazione territoriale dei servizi.
-

(3) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Delib.G.R. 29 dicembre 2015, n. 1656*.

Art. 3 *Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative*.

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'*articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13* (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della *legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26* (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi

Sociali), indicate nell'Allegato C della presente legge, sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.

2-bis. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis) sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno. Restano comunque esclusi dal conferimento la gestione e regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici ove sono posizionate le opere stesse. Restano ferme le competenze della Regione di cui all'*articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39* (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) ⁽⁴⁾.

2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino ⁽⁵⁾.

(4) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*). Ai sensi dell' *art. 10, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° luglio 2019 spettano all'unione dei Comuni del Trasimeno le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni relative al Lago Trasimeno, previste dal presente comma.

(5) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 5, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

Art. 4 *Funzioni delle nuove province.*

1. Le nuove province esercitano le funzioni di cui alla *L. 56/2014*.

2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della presente legge.

Art. 5 *Società partecipate.*

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le nuove province nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e in particolare dall'*articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza e approvano il Piano di ricognizione.
 2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 85 della L. 56/2014*.
 3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui all'*articolo 1, comma 85 della L. 56/2014*, nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso. Il Piano è corredato da una relazione tecnica.
 4. Per il personale delle società partecipate dalle province si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 614 della L. 190/2014*.
-

Art. 6 *Criteri generali per l'individuazione delle risorse.*

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'*articolo 1, comma 96 della L. 56/2014*, del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014* (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, lettera b) della L. 56/2014*.

2-bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'*articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2014*, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionale. Con appositi accordi, formalizzati dalla Giunta regionale, con proprio atto, la Regione e le Province possono prendere in considerazione beni diversi di proprietà delle Province, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi, avviene a titolo gratuito. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'*articolo 5 del D.P.C.M. 26 settembre 2014* ⁽⁶⁾.

2-ter. Costituisce titolo, per il trasferimento della proprietà a favore della Regione Umbria, la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti ⁽⁷⁾.

(6) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 aprile 2016, n. 5*, a decorrere dal 14 aprile 2016.

(7) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 5, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

Art. 7 *Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni.*

1. Ai sensi dell'*articolo 14, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14, è fissato in tremila abitanti, ovvero in mille abitanti per i comuni già appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre comuni già appartenuti a comunità montane.

2. Il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che, ai sensi dell'*articolo 12, comma 1*, sono tenuti all'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, è fissato in tremila abitanti.

3. La Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I

contributi regionali e statali sono destinati ad incentivare, in particolare, unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:

- a) fusioni di comuni;
- b) unioni di comuni, con popolazione superiore a trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
- c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

4. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 si articolano in tre categorie:

- a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;
- b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;
- c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3.

TITOLO II

Modificazioni di leggi regionali

Art. 8 *Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9* (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: "*le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*, le unioni di comuni territorialmente interessate*".

2. Al comma 3 dell'*articolo 5 della L.R. 9/1995*, le parole: "*delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*le unioni di comuni territorialmente interessate*".

3. Al comma 4 dell'*articolo 5 della L.R. 9/1995*, le parole: "*le unioni speciali di comuni competenti*" sono sostituite dalle seguenti: "*le unioni di comuni territorialmente interessate*".

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 8 della L.R. 9/1995* la parola: "*speciale*" ove ricorre è soppressa.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 9 della L.R. 9/1995*, la parola: "*speciale*" è soppressa.

Art. 9 *Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18.*

1. L'articolo 3 del Titolo I della *legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18* (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è abrogato.

2. Il Titolo III - Esercizio Associato di funzioni e cooperazione comunale -, Capo I - Unione speciale di comuni - e gli *articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 18/2011*, sono abrogati.

3. Il Capo II - Esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali - e gli *articoli 16 e 17 della L.R. 18/2011*, sono abrogati.

4. Al Titolo IV della *L.R. 18/2011*, il Capo IV - Ulteriori modificazioni alla *legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12* (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati) e alla *legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6* (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e gli articoli 58 e 59, sono abrogati.

5. Gli articoli 72 e 74 del Titolo V della *L.R. 18/2011*, sono abrogati.

Art. 10 *Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11.*

1. Al comma 2 dell'*articolo 9 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11* (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: "*Lo Statuto*", sono inserite le seguenti: "*, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*".

2. La lettera a) del comma 3 dell'*articolo 9 della L.R. 11/2013*, è sostituita dalla seguente:

"a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente; ".

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 11/2013 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla L. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso."

4. Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 11/2013, è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della L.R. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della L.R. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente."

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 11/2013, sono abrogati.

6. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della L.R. 11/2013, è sostituita dalla seguente:

"a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d bis); "

7. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della L.R. 11/2013 le parole: *"e all'Unione speciale di comuni"* sono sostituite dalle parole: *"o ai comuni"*.

8. Il comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 11/2013 è sostituito dal seguente:

"1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata."

9. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della L.R. 11/2013, sono abrogati.

10. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della L.R. 11/2013, sono abrogati.

11. Il comma 4 dell'articolo 18 della L.R. 11/2013, è sostituito dal seguente:

"4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI."

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della L.R. 11/2013, è inserito il seguente:

"5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle

risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti."

13. Il comma 6 dell'*articolo 18 della L.R. 11/2013*, è sostituito dal seguente: *"6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis."*

14. Il comma 8 dell'*articolo 18 della L.R. 11/2013*, è abrogato.

15. Al comma 9 dell'*articolo 18 della L.R. 11/2013* le parole: *"di tutti gli organi di cui all'articolo 4"*, sono sostituite dalle parole: *"del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6"*.

16. Alla lettera b) del comma 10 dell'*articolo 18 della L.R. 11/2013* le parole: *"1, lettera e)"* sono sostituite dalle parole: *"5-bis"*.

17. Al comma 4 dell'*articolo 19 della L.R. 11/2013*, le parole: *"31 dicembre 2015"* sono sostituite con le seguenti: *"31 dicembre 2016"*.

18. Il comma 1 dell'*articolo 21 della L.R. 11/2013*, è sostituito dal seguente: *"1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata."*

Art. 11 *Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.*

1. La lettera c) del comma 2 dell'*articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9* (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)), è sostituita dalla seguente: *"c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato; "*

2. La lettera d) del comma 2 dell'*articolo 5 della L.R. 9/1998*, è sostituita dalla seguente: *"d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato; "*

3. Al comma 2 dell'*articolo 6 della L.R. 9/1998*, la parola: *"provinciali"* è sostituita dalla seguente: *"territoriali"*.

4. Alla lettera e) del comma 3 dell'*articolo 7 della L.R. 9/1998*, la parola: *"provinciali"* è sostituita dalla seguente: *"territoriali"*.

5. Alla rubrica dell'*articolo 10 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*".
6. Il comma 1 dell'*articolo 10 della L.R. 9/1998*, è sostituito dal seguente: "*1. I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sovra o sotto-provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia.*".
7. Il comma 2 dell'*articolo 10 della L.R. 9/1998*, è sostituito dal seguente: "*2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio.*".
8. Al comma 3 dell'*articolo 10 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*".
9. Al comma 1 dell'*articolo 11 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*";".
10. Al comma 9 dell'*articolo 17 della L.R. 9/1998*, la parola: "*provinciali*" è sostituita dalla seguente: "*territoriali*".
-

TITOLO III

Norme transitorie e finali, clausola e finanziarie

Art. 12 *Norma transitoria e finale.*

1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale ⁽⁸⁾.
2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale ⁽⁹⁾.
- 2-bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'*articolo 8 della L.R. 9/1995*, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio. ⁽¹⁰⁾.
- [3. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso

termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1 ⁽¹¹⁾.]

[4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'*articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23* (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale ⁽¹¹⁾.]

5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ⁽¹²⁾.

6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell'Agenzia forestale regionale ⁽¹³⁾.

6-bis. Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:

a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;

b) individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A;

c) individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione ⁽¹⁴⁾.

6-ter. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente ⁽¹⁴⁾.

6-quater. Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso ⁽¹⁴⁾.

6-quinquies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare,

favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni ⁽¹⁴⁾.

6-sexies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta ⁽¹⁴⁾.

6-septies. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'*Allegato B della L.R. 10/2015*, il personale di cui al comma 6, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all'*articolo 13, comma 3 della legge regionale 2/2005*, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica ⁽¹⁴⁾.

7. Nelle more di quanto previsto al comma 1, il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni ⁽¹⁵⁾.

8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'*articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della *L. 56/2014*.

10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.

13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell'Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 e dall'*articolo 64, comma 5 della L.R. 18/2011* con riferimento all'Agenzia forestale medesima

(16).

14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'*articolo 1, comma 91 della L. 56/2014*, continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

15. In relazione alle previsioni di cui all'*articolo 1, comma 426, della l. 190/2014*, le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38* (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la *legge regionale 4 aprile 2014, n. 5*, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.

16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.

(8) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(9) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(10) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(11) Comma abrogato dall' *art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(12) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(13) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera e), L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(14) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 1, lettera f), L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(15) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

(16) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera h), L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

Art. 13 *Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica.*

1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'*articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8* (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), la Comunità montana Alta Umbria succede in tutti i rapporti pendenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Comunità montana Associazione dei comuni del Trasimeno-Medio Tevere.

2. Al comma 1-ter dell'*articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30* (Norme in materia di bonifica), come inserito dall'*articolo 7 della L.R. 8/2015*, dopo la parola: "*omnicomprensivo*", sono inserite le seguenti: "*fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio*".

Art. 14 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 15 *Norma finanziaria.*

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:

a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (*l.r. 2 marzo 1999, n. 3*);

2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 (*l.r. 21 ottobre 1997, n. 30*);

3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 (*l.r. 11 maggio 2007, n. 12*);

4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 (*l.r. 22 ottobre 2008, n. 15*) e capitolo 4190 voce 6260 (*l.r. 17 maggio 1994, n. 14*);

5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 (*l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 ex L.R. 27 gennaio 2010, n. 5*);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 4:

1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 (*l.r. 2 maggio 1980, n. 39*);

2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 (*l.r. 18 novembre 1998, n. 37*);

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all'articolo 12:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 (*l.r. 23 dicembre 2011, n. 18*) e dei capitoli 810 e 820 (*l.r. 23 luglio 2007, n. 24*);

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (*l.r. 23 luglio 2007, n. 24*);

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;

2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.

2. Al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 2, in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli *articoli 29 e 33 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18* si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitoli 721 e 726 (*l.r. 24 settembre 2003, n. 18 e L.R. 23 dicembre 2011, n. 18*).

4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

4-bis. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni spettano all'Agenzia forestale regionale, le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 15, comma 1, della medesima legge*).

Art. 16 *Norma di rinvio.*

1. La Giunta regionale con proprio atto definisce, ai sensi dell'*articolo 1, comma 424 della L. 190/2014*, la destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'*articolo 38, comma 1 dello Statuto* regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Allegato A

- 1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2
- 2) Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 2-bis ⁽²¹⁾
- 3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla L. 56/2014 ai sensi dell'art. 4

1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2

a) AMBIENTE

- **Rifiuti:** ⁽²⁴⁾ Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97)

- **Valutazioni ambientali** ⁽²⁶⁾:

i. **Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009)**

ii. **Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013)**

iii. **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- **Risorse idriche:** Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

- **Inquinamento.** Funzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2 della medesima L.R. 25/2009; funzioni amministrative di cui all'art. 62 della L.R. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all'art. 64 della L.R. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore ⁽¹⁸⁾

b) ENERGIA

- **Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia:** Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20

- **Elettrodotti:** Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- **Controllo piani regolatori:** Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni

- **Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente - Titolo VI, Capo VI L.R. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima L.R. 1/2015**

- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della L.R. 1/2015 per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004**

- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della L.R. 1/2015**

- **Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia** in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, let. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della L.R. 1/2015

d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- **Industria, Commercio, Artigianato** - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 9, L.R. 3/1999)

- **Cave e Miniere:** ⁽²⁵⁾ Vigilanza (art. 14 L.R. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5-bis - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 21, comma 2 L.R. 3/1999) - Funzioni amministrative inerenti la riscossione del contributo ambientale per la tutela dell'ambiente (art. 12 della L.R. 2/2000 - Reg. reg. 8/2008)

e) CACCIA

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:

- i. all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico-venatoria
- ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio
- iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati
- iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria
- v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico-venatorie
- vi. ripopolamenti
- vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale
- viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

f) PESCA

- Funzioni amministrative relative a:

- i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittico faunistica, articolati per bacini idrografici
- ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti
- iii. al rilascio delle licenze di pesca
- iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica
- v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali
- vi. ripopolamenti
- vii. funzioni di cui all'art. 4 della L.R. 15/2008

g) TURISMO

- Funzioni ex art. 4 L.R. 12 luglio 2013 n. 13

h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.Lgs. 42/2004)

i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

j) FORMAZIONE PROFESSIONALE

k) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28 art. 5 comma 1, lettere g), h)

k-bis) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013), anche con riferimento alle funzioni già svolte dai Comuni con più di quarantamila abitanti ⁽¹⁹⁾

2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 2 e 2-bis ⁽²¹⁾

a) SPORT

- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (l.r. 3/99)

b) CULTURA

- Promozione delle attività culturali di cui all'art. 102 L.R. 3/99

c) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28, art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)

c-bis) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO ⁽²²⁾

- di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche

3) FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014 AI SENSI DELL'ART. 4

a) AMBIENTE:

- **RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO:** Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99

b) [FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA L.R. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche] ⁽²³⁾

c) TRASPORTI

- Funzioni ex art. 76 L.R. 2 marzo 1999 n. 3

d) VIABILITÀ REGIONALE

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (LR 8/2014)

- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)

- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente

e) [CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013)] ⁽²⁰⁾

(18) Alinea aggiunto dall' art. 15, comma 1, L.R. 28 luglio 2016, n. 9, a decorrere dal 30 luglio 2016.

(19) Lettera aggiunta dall' art. 5, comma 1, L.R. 29 dicembre 2016, n. 18, a decorrere dal 31 dicembre 2016. Vedi, anche, le norme finali e transitorie di cui all' art. 11, commi 2, 3 e 6 della stessa legge.

(20) Lettera abrogata dall' art. 5, comma 2, L.R. 29 dicembre 2016, n. 18, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

(21) Punto così modificato dall' art. 8, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 15, comma 1, della medesima legge).

(22) Lettera aggiunta dall' art. 8, comma 4 L.R. 27 dicembre 2018, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 15, comma 1, della medesima legge).

(23) Lettera abrogata dall' art. 8, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 15, comma 1, della medesima legge).

(24) Paragrafo così modificato dall' art. 41, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 14. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall' art. 58, comma 1, della medesima legge.

(25) Paragrafo così modificato dall' art. 41, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 14. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall' art. 58, comma 1, della medesima legge.

(26) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Delib.G.R. 29 dicembre 2015, n. 1656*.

Allegato B

I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

(legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

- a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'*art. 127 della L.R. 1/2015*;
- b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;
- c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
- d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'*articolo 3, comma 3, della L.R. 28/2001*, come modificata dalla presente legge;
- f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'*articolo 15 della L.R. 28/2001*;
- g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'*articolo 24, comma 2 della L.R. 28/2001*;
- h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
- i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
- j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

II. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'*articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454* e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'*articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99* come modificato e integrato dal *D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101*, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della *legge 6 agosto 1954, n. 604* e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della *legge 21 febbraio 1977, n. 36*;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'*articolo 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99* e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui gi? in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35*, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della *legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30*;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del *D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102* e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'*articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454*, delle funzioni previste dall'*articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Reg. reg. 9 gennaio 2003, n. 1* e delle funzioni previste dal *D.M. 26 febbraio 2002*;
- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'*articolo 47 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385*;
- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del *D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61*;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli *articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290*;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla *legge regionale 28 agosto 1995, n. 39*;

- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della *legge 4 agosto 1978, n. 440* e della *legge regionale 29 maggio 1980, n. 59*;
- n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli *articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203*;
- o) funzioni in materia di agriturismo.

III. FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI

- a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12* e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, della medesima legge*;
- b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della *L.R. 12/2000* ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, della medesima legge*;
- c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6*;
- d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'*articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752*, ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. 6/1994*;
- e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'*articolo 12, comma 9, della L.R. 6/1994*;
- f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli *articoli 13 e 14, della L.R. n. 6/1994*;
- g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, della L.R. 6/1994*;
- h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'*articolo 19, comma 1, della L.R. 6/1994*;
- i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'*articolo 20, comma 1, della L.R. 6/1994*;
- j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della *legge regionale 28 maggio 1980, n. 57* e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'*articolo 22, comma 5, della L.R. 6/1994*;
- k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'*articolo 15 della L.R. 6/1994*.

IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA (L.R. 30/2004 E S.M. E I.)

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
- b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del *r.d. 215/1933*;
- c) le opere di difesa idrogeologica;
- d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al *decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*;
- h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
- i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

Allegato C ⁽²⁷⁾

Funzioni esercitate in forma associata dai comuni con le forme di cui al *D.Lgs. 267/2000* e prevalentemente con la forma prevista dall'*articolo 30, comma 4* del medesimo d.lgs.

Regione Umbria
L.R. n. 10 del 2 aprile 2015.

**a) FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA legge regionale
12 LUGLIO 2013, n. 13 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO)**
**b) FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)**

(27) Allegato così modificato dall' *art. 5, comma 3, L.R. 29 dicembre 2016, n. 18*, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Regione Veneto
L.R. n. 19 del 29 ottobre 2015.

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Oggetto.*

1. La presente legge regionale, ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione, degli articoli 11 e seguenti dello Statuto e della legislazione statale in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, così come modificate e integrate dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", detta nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo.

2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

3. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie garantite dalla Costituzione e dallo Statuto.

4. In coerenza con l'*articolo 14 dello Statuto* regionale e con gli indirizzi emergenti a livello comunitario in materia di strategia Europa 2020, la Regione può individuare con apposita legge e di concerto con gli enti locali, specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana quali soggetti dello sviluppo regionale e forme di governo strategico del territorio.

5. Tutte le decisioni che saranno assunte dalla Regione in relazione ai commi da 1 a 4, dovranno ottenere preventivo parere da parte della Conferenza delle autonomie locali e dell'Osservatorio regionale.

Art. 2 *Funzioni delle province* ⁽³⁾.

1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

2. Il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

3. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)" e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 22 giugno 2016, n. 923*.

Art. 3 *Funzioni della Città metropolitana di Venezia*.

1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56* e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'*articolo 1, comma 44, della medesima legge*.

2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

3. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale,

ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 4 *Funzioni della Provincia di Belluno.*

1. La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'*articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56*, esercita le funzioni conferite in attuazione della *legge regionale 8 agosto 2014, n. 25* "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'*articolo 15 dello Statuto del Veneto*", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

Art. 5 *Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro* ⁽⁴⁾.

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli *articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3* "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.

(4) Per l'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, per l'anno 2017, vedi l' *art. 1, comma 8, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.*

Art. 6 *Riordino di società, enti strumentali ed agenzie delle province e della Città metropolitana di Venezia.*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province e la Città metropolitana di Venezia predispongono un atto ricognitivo e la relativa proposta di riordino delle società, enti strumentali ed agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, che, in base alla normativa regionale, esercitano funzioni di competenza provinciale ovvero funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica, ai fini della loro soppressione, secondo le disposizioni dell'*articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva la proposta di riordino di cui al comma 1, anche integrandola.

3. Trascorsi inutilmente novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge che prevede le modalità e i tempi di soppressione degli enti di cui al presente articolo, secondo i principi di cui all'*articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

Art. 7 *Monitoraggio.*

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

Art. 8 *Disposizioni transitorie.*

1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.
 2. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge, sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla *legge regionale 3 giugno 1997, n. 20* "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".
 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 ed invariate le norme finanziarie di cui alla presente legge, le funzioni in materia di urbanistica sono trasferite successivamente all'approvazione dello statuto della Città metropolitana di Venezia.
 4. La funzione di informazione ed accoglienza turistica è disciplinata dall'*articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11* "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e dall'*articolo 6, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17* "Razionalizzazione della spesa regionale".
-

Art. 9 *Disposizioni finali* ⁽⁵⁾.

1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.
2. Per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00.
3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, è quantificato in misura non superiore a euro 40.000.000,00 annui.

4. Le risorse finanziarie destinate al personale delle province e della Città metropolitana di Venezia riallocato nella dotazione organica regionale e, in particolare, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) confluiscono in specifici fondi separati, destinati esclusivamente a tale personale, per il finanziamento delle voci fisse e delle voci variabili correlate al trattamento accessorio.

5. Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione.

6. Il personale addetto alle funzioni non fondamentali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta allocato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Venezia e viene utilizzato, fino alla cessazione del servizio, dagli stessi enti per l'esercizio delle medesime funzioni, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

7. Nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale di cui all'articolo 2 comma 1, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

8. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui alla presente legge, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 22 giugno 2016, n. 923*.

Art. 10 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 comma 2 quantificati in euro 28.256.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte:

a) per euro 200.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e musei" del bilancio di previsione 2015;

b) per euro 1.650.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" del bilancio di previsione 2015;

c) per euro 3.000.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2015;

d) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2015;

e) per euro 6.000.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0157 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2015;

f) per euro 12.706.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 comma 3 quantificati in euro 40.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte:

a) per euro 4.700.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio pluriennale 2015-2017;

b) per euro 35.300.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" la cui dotazione viene opportunamente incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell'upb U0199 "Rimborso prestiti" del bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 11 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Sentenza **50/2015**

Giudizio

Presidente CRISCUOLO - Redattore MORELLI

Udienza Pubblica del **24/02/2015** Decisione del **24/03/2015**

Deposito del **26/03/2015** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 1, c. da 4° a 19°, 21°, 22°, 25°, 42°, 48°, da 54° a 58°, da 60° a 65°, 67°, da 69° a 79°, 81°, 83°, da 89° a 92°, 95°, 105°, 106°, 117°, 124°, 130°, 133° e 149° della legge 07/04/2014, n. 56.

Massime:

Atti decisi: **ric. 39, 42, 43 e 44/2014**

SENTENZA N. 50

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 4 a 19, 21, 22, 25, 42, 48, da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81, 83, da 89 a 92, 95, 105, 106, 117, 124, 130, 133 e 149 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosso dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con ricorsi notificati il 4-10, il 4, il 6 (spedito per la notifica) e il 6-12 giugno 2014, depositati in cancelleria il 6, il 13 e il 16 giugno 2014 ed iscritti ai nn. 39, 42, 43 e 44 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia, Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Pio Marrone e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, con i ricorsi in epigrafe, hanno proposto varie questioni di legittimità costituzionale della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che, complessivamente, investono cinquantotto commi del suo articolo 1.

Le disposizioni censurate – per i motivi dalle singole ricorrenti, rispettivamente, illustrati ed in relazione ai parametri corrispondentemente evocati (dei quali specificamente si dirà nel Considerato in diritto) – sono, in particolare, quelle di cui ai seguenti commi del predetto art. 1:

– da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48, sulla istituzione e disciplina delle «Città metropolitane»;

– da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83, sulla ridefinizione dei confini territoriali e del perimetro delle competenze delle Province («In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione»);

– da 89 a 92 e 95, concernenti modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti;

– 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133, in tema di unioni e fusioni di Comuni;

– 149, sulla prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di «appositi programmi di attività», per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma.

2.– In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza di ciascuna delle questioni sollevate, sulla base di plurime argomentazioni (delle quali anche si dirà nel Considerato in diritto).

3.– Nella imminenza della udienza di discussione, ciascuna delle Regioni ricorrenti ha depositato memoria; e, nei quattro correlativi giudizi, l'Avvocatura dello Stato ha depositato, a sua volta, altrettante memorie.

Considerato in diritto

1.– Con i quattro ricorsi in epigrafe, che per la comunanza o connessione dei rispettivi oggetti, possono riunirsi per essere congiuntamente esaminati, le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia impugnano, complessivamente, cinquantotto commi dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), per contrasto con i parametri (congiuntamente o disgiuntamente evocati) di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, primo e secondo comma, 136 e 138 della Costituzione, oltreché all'art. 117, primo comma Cost., in relazione agli artt. 3 e 9 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

A ciascun ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato; ma il suo atto di costituzione nel giudizio instaurato dalla Regione Lombardia va

dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine perentorio di cui all'art 19, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, risultando depositato il 22 luglio 2014 e, quindi, il 31° giorno successivo alla scadenza del termine medesimo stabilito per il deposito del ricorso principale.

2.– Disaggregate dai singoli ricorsi e riaggregate – in relazione ai profili di coincidenza o complementarietà delle disposizioni impugnate e dei parametri, in relazione a queste evocati – le questioni proposte dai ricorrenti, rispettivamente, coinvolgono:

- la disciplina delle istituite «Città metropolitane», per quanto attiene ai commi da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48 del suddetto art. 1 della legge n. 56 del 2014;

- la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province, «in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione», quanto ai commi da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83 del medesimo art. 1;

- il procedimento di riallocazione delle funzioni “non fondamentali” delle Province (commi da 89 a 92 e 95 del citato articolo);

- la disciplina delle unioni e fusioni di Comuni (commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133);

- la prevista predisposizione di «appositi programmi di attività», di fonte ministeriale, per sostenere gli «interventi di riforma» di cui alla legge impugnata, e per la «attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 [Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135» (comma 149).

3.– Il primo gruppo di norme sottoposte al vaglio di costituzionalità attiene, come evidenziato, alla istituzione e disciplina dell'ente territoriale, così detto di «area vasta», delle «Città metropolitane» (funzionale al prefigurato disegno finale di soppressione delle Province con fonte legislativa di rango costituzionale).

3.1.– Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi della legge n. 56 del 2014:

- 5, che istituisce le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e qualifica i principi della correlativa disciplina «di grande riforma economica e sociale», con riguardo alle aree metropolitane da adottare dalle Regioni autonome, in conformità ai rispettivi statuti;

- 6, che disegna il territorio delle Città metropolitane in coincidenza «con quello della provincia omonima», facendo salva «l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe [...] per l'adesione alla città metropolitana»;

- 7, 8 e 9, individuativi degli organi di dette «città» [«a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana»] e delle correlative funzioni;

- 10 e 11, sulle materie disciplinate dallo statuto, con previsione di delegabilità di specifiche funzioni (da Comuni od unioni) alla Città metropolitana e viceversa;

- 12 e 18, sulla tempistica per la costituzione delle Città metropolitane;

- 13, sulla composizione e modalità di elezione di una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della Città metropolitana;

- 14, sulla temporanea e limitata prorogatio dei poteri di Presidenti e Giunte delle Province in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014;

– 15, sulle prime elezioni del Consiglio metropolitano;

– 16, sulla successione delle Città metropolitane, nei rapporti attivi e passivi, e nell'esercizio delle funzioni, delle Province omonime, cui subentrano;

– 17, sulla procedura del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), «in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015»;

– 19, per il quale «il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo»;

21, sulla durata in carica del Consiglio metropolitano e sul termine relativo all'indizione delle nuove elezioni dello stesso Consiglio metropolitano, in caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo;

– 22, sulla condizione della previa articolazione, in più Comuni, del territorio del Comune capoluogo, ai fini della eleggibilità diretta (ove statutariamente prevista) del sindaco e del Consiglio metropolitano;

– 25, sulla composizione del «consiglio metropolitano» (eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Città metropolitana);

– 42, sulla conferenza metropolitana, «composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana»;

– 48, sulle disposizioni e sul trattamento economico applicabili al personale delle Città metropolitane.

3.2.– Nell'economia delle numerose censure formulate dalle Regioni ricorrenti con riguardo al quadro delle sopra citate disposizioni, rilievo preliminare (e potenzialmente assorbente) assumono, nell'ordine, quella che denuncia il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sul presupposto che la istituzione e la disciplina delle Città metropolitane non rientri in alcuno dei tre ambiti di competenza legislativa statale individuati tassativamente nella richiamata norma costituzionale; e quella che deduce la violazione dell'art. 133, primo comma, Cost., per il quale ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali e della perimetrazione delle Città metropolitane nell'ambito di una Regione lo Stato potrebbe intervenire con proprie leggi, ma solo "su iniziativa dei Comuni sentita la stessa Regione" e, quindi, all'esito di un procedimento legislativo cosiddetto "rinforzato", nella specie, viceversa, omissis.

3.2.1.– Ulteriori (subordinate) censure sono, poi in particolare, rivolte alle disposizioni afferenti ai commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per supposta violazione degli artt. 1, 5, 48, 114 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale), nella parte in cui le previste istituzione e disciplina della Città metropolitana quale nuovo ente territoriale con un modello di governo di secondo grado, caratterizzato totalmente da organi elettivi indiretti, si assume che verrebbe a risultare in contrasto con il principio della rappresentanza politica democratica e con quello della sovranità popolare, suscettibili, invece, di essere, derogati soltanto con legge costituzionale, mediante l'osservanza del procedimento di revisione aggravata previsto dall'art. 138 Cost.

3.2.2.– Le Regioni Lombardia e Veneto hanno anche prospettato la illegittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 16, 19, 21, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per violazione degli artt. 3, 5, 117, primo comma, e 118 Cost., sul presupposto che le censurate disposizioni contrasterebbero con il principio di autonomia degli enti territoriali locali, con quello di rappresentatività e democraticità (non risultando prevista l'elezione di almeno un organo collegiale a suffragio universale e diretto), oltre che con quelli di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la cui lesione discenderebbe dalla disposta attribuzione della regolamentazione dell'allocazione delle funzioni amministrative di detti nuovi enti territoriali alla competenza statale, in dispregio della riserva legislativa conferita alle Regioni.

La Regione Lombardia ha, altresì, espresso il dubbio di violazione anche dell'art. 119 Cost. (oltre che dello stesso art. 117, primo comma, Cost., in relazione al parametro interposto individuato nell'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale), nella parte in cui le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto con il principio di necessaria democraticità del governo delle autonomie locali, sotto l'ulteriore profilo del riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

3.2.3.– Per contrasto con gli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., la Regione Puglia ha poi denunciato l'incostituzionalità del comma 17 (in correlazione anche ai successivi commi 81 e 83) dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in ragione della prospettata illegittimità della previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l'eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane.

3.2.4.– In riferimento ai parametri di cui agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma, e 118 Cost., la Regione Lombardia ha censurato poi il comma 19 del predetto art. 1, quanto alla adottata soluzione per cui il sindaco del Comune capoluogo è di diritto il sindaco della Città metropolitana.

Le Regioni Puglia e Campania hanno esteso l'impugnativa al successivo comma 22, per il profilo delle gravosità degli adempimenti e delle condizioni cui è subordinata la possibilità di successiva elezione diretta del sindaco metropolitano.

3.2.5. A sua volta, la disposizione di cui al sopra citato comma 48 – relativa alla applicazione al personale metropolitano delle disposizioni vigenti per il personale delle Province – sarebbe, secondo la Regione Puglia, «incostituzionale nella misura in cui si riferisce anche alla disciplina inerente il rapporto d'ufficio, oltre che a quella concernente il rapporto di servizio, da ritenersi di competenza statale in virtù del titolo di intervento “ordinamento civile”».

3.2.6.– La medesima Regione Puglia, denuncia, infine, i commi 10 e 11, lettere b) e c), e, parallelamente, il comma 89, lettera a), dell'art. 1 della legge in esame, nella parte in cui disciplinerebbero aspetti organizzativi delle Città metropolitane (e delle Province) diversi da quelli concernenti gli «organi di governo» (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.); i commi 9 e 11 (e 89), in quanto regolerebbero funzioni delle Città metropolitane (e delle Province) non riconducibili alla competenza dello Stato in materia di funzioni fondamentali o nelle altre materie di competenza esclusiva di quest'ultimo (art. 118, secondo comma, Cost.).

3.3. L'Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza di ciascuna delle riferite censure sulla premessa di fondo della riconducibilità delle norme impugnate alla competenza statale, in merito alla istituzione delle Città metropolitane, a suo avviso implicata nell'art. 114 Cost.; sostenendo il sostanziale rispetto, altresì, del procedimento di cui all'art. 133, primo comma, Cost., per quanto attiene alla correlativa conformazione territoriale, la legittimità dell'adottato modello di governo, di secondo grado, del nuovo ente territoriale; ed escludendo, infine, la violazione dei parametri evocati dalle ricorrenti con riguardo ai sopra menzionati singoli specifici aspetti disciplinatori dell'ente medesimo.

3.4. Le questioni sin qui esaminate non sono fondate.

3.4.1. Non fondata è, innanzitutto, la preliminare questione di competenza sollevata dalle ricorrenti sul presupposto che la mancata espressa previsione della “istituzione delle città metropolitane” nell'ambito di materia riservato alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. ne comporti l'automatica attribuzione alla rivendicata competenza regionale esclusiva, in applicazione della clausola di residualità di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Se esatta fosse, invero, una tale tesi si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la singola Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato “non potrebbe fare” in un campo che non può verosimilmente considerarsi di competenza esclusiva regionale, quale, appunto, quello che attiene alla costituzione della Città metropolitana, che è ente di rilevanza nazionale (ed anche sovranazionale ai fini dell'accesso a specifici fondi comunitari).

E ciò a maggior ragione ove si consideri che con riguardo al nuovo ente territoriale, le Regioni non avrebbero le competenze, che l'evocato art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., riserva in via esclusiva allo Stato, nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali».

Correttamente, dunque, ha rilevato in contrario, nelle sue difese, l'Avvocatura dello Stato che il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio, infatti, tale esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale relativa alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali.

D'altro canto, le Città metropolitane istituite dalla legge n. 56 del 2014, sono destinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale.

Quanto, infine, alla censura della Regione Campania per cui l'individuazione specifica delle nove province da trasformare in Città metropolitane, con esclusione di un procedimento generale per l'istituzione delle stesse, renderebbe la disposizione impugnata una legge-provvedimento, e comporterebbe, per ciò, violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), di proporzionalità e di imparzialità (art. 97) è agevole rilevare, in contrario, che quella impugnata, individua non una sola, ma tutte le Province in relazione alle quali è stata, al momento, ritenuta opportuna la trasformazione in Città metropolitane. Si tratta, pertanto, di una legge a carattere innegabilmente generale che, nell'istituire le Città metropolitane, contiene anche l'elenco di quelle effettivamente con essa istituite.

Ed a riprova di ciò rileva anche il fatto che la normativa in esame costituisce, come detto, principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'impugnato art. 1 della legge n. 56 del 2014.

Otto su dieci delle istituite Città metropolitane sono, peraltro, già nell'esercizio delle loro funzioni, e gli statuti di sei di queste sono già stati approvati alla data del 31 dicembre 2014.

3.4.2. A sua volta non fondata è anche la successiva questione procedimentale, per asserito contrasto – con il precetto di cui all'art. 133, primo comma, Cost. della disposizione individuativa del territorio della Città metropolitana (fatto coincidere «con quello della provincia omonima»), di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014.

Con la legge in esame il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. L'intervento che peraltro ha solo determinato l'avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale è stato necessariamente complesso.

Ciò giustifica la mancata applicazione delle regole procedurali contenute nell'art. 133 Cost., che risultano riferibili solo ad interventi singolari, una volta rispettato il principio, espresso da quelle regole, del necessario coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme diverse e successive, al fine di consentire il predetto avvio in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale.

Il denunciato comma 6 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, non manca, infatti, di prevedere espressamente «l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe», ai fini dell'adesione (sia pure ex post) alla Città metropolitana, il che per implicito comporta la speculare facoltà di uscirne, da parte dei Comuni della Provincia omonima; e, a tal fine, la stessa norma dispone che sia sentita la Regione interessata e che, in caso di suo parere contrario, sia promossa una «intesa» tra la Regione stessa ed i comuni che intendono entrare nella (od uscire dalla) Città metropolitana. E ciò testualmente, «ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione» e «nell'ambito della

procedura di cui al predetto articolo 133». Il che autorizza una lettura del citato comma 6 conforme al parametro in esso richiamato: lettura, questa, costituzionalmente adeguata che, per un principio di conservazione, non può non prevalere su quella, contra Constitutionem, presupposta dalle Regioni ricorrenti.

3.4.3. Anche il modello di governo di secondo grado adottato dalla legge n. 56 del 2014 per le neoistituite Città metropolitane supera il vaglio di costituzionalità in relazione a tutti i parametri evocati dalle quattro ricorrenti.

Il tentativo delle difese regionali di ricondurre l'utilizzazione del termine "sovranità" al concetto di sovranità popolare, di cui al secondo comma dell'art. 1 Cost., e di identificare la sovranità popolare con gli istituti di democrazia diretta e con il sistema rappresentativo che si esprime anche nella (diretta) partecipazione popolare nei diversi enti territoriali è già stato, infatti, ritenuto «non condivisibile» da questa Corte, nella sentenza n. 365 del 2007.

La natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 Cost., come «costitutivi della Repubblica», ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art. 5 Cost. non implicano, infatti, ciò che le ricorrenti pretendono di desumerne, e cioè l'automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti.

Con la sentenza n. 274 del 2003 e la successiva ordinanza n. 144 del 2009, è stata, del resto, esclusa la totale equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale e si è evidenziato come proprio i principi di adeguatezza e differenziazione, nei ricorsi in esame più volte evocati, comportino la possibilità di diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli.

E nella già richiamata sentenza n. 365 del 2007, è stato ribadito che «né[anche] tra le pur rilevanti modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) può essere individuata una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali, che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali».

D'altra parte già con la sentenza n. 96 del 1968, questa Corte ha affermato la piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, «che, del resto, sono previste dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato».

Ed alla luce di tale principio va escluso che la materia «legislazione elettorale» di Città metropolitane – devoluta alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. – si riferisca specificamente ed esclusivamente ad un procedimento di elezione diretta, attesa anche la natura polisemantica dell'espressione usata dal Costituente, come tale riferibile ad entrambi i modelli di «legislazione elettorale».

Né, infine, sussiste la denunciata incompatibilità della normativa impugnata con l'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, invocata dalle ricorrenti come parametro interposto ai fini della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui prevederebbe che almeno uno degli organi collegiali sia ad elezione popolare diretta.

A prescindere dalla natura di documento di mero indirizzo della suddetta Carta europea, che lascia ferme «le competenze di base delle collettività locali [...] stabilite dalla Costituzione o della legge», come riconosciuto nella sentenza di questa Corte n. 325 del 2010, al fine, appunto, di escludere l'idoneità delle disposizioni della Carta stessa ad attivare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., è comunque decisivo il rilievo che l'espressione usata dalla norma sovranazionale, nel richiedere che i membri delle assemblee siano "freely elected", ha, sì, un rilievo centrale quale garanzia della democraticità del sistema delle autonomie locali, ma va intesa nel senso sostanziale della esigenza di una effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate.

In questa prospettiva non è esclusa la possibilità di una elezione indiretta, purché siano previsti meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti.

Tali meccanismi, nella specie, sussistono, essendo imposta la sostituzione di coloro che sono componenti “ratione muneris” dell’organo indirettamente eletto, quando venga meno il munus (art. 1, comma 25, ed analogamente, con riguardo ad organi delle Province, commi 65 e 69). E di ciò non è menzione nei ricorsi, che si limitano a porre la questione di costituzionalità in termini generali e astratti, senza alcun riferimento puntuale né alla concreta disciplina né ai compiti attribuiti alle Città metropolitane e alle nuove Province, profilo, quest’ultimo, non irrilevante anche nella prospettiva della Carta europea.

Il comma 22 del denunciato art. 1 espressamente, comunque, dispone che «lo Statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano».

Il procedimento per l’elezione del Consiglio metropolitano è, inoltre, in ogni suo aspetto, puntualmente disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi da 26 a 39 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014 e nessuna censura le quattro Regioni ricorrenti hanno rivolto anche a dette disposizioni.

3.4.4. Superano parimenti la verifica di costituzionalità le ulteriori censurate più specifiche disposizioni disciplinatorie della Città metropolitana:

a) quanto alla figura del sindaco metropolitano, perché, per un verso, la sua individuazione nel sindaco del Comune capoluogo di Provincia, sub comma 19 dell’art. 1 in esame, non è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il particolare ruolo e l’importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando demandato, come detto, allo statuto di detta città di optare per l’elezione diretta del proprio sindaco. E, per altro verso, perché la «articolazione territoriale del comune capoluogo in più comuni» che il successivo comma 22 pone come presupposto per l’elezione diretta del sindaco metropolitano non viola l’art. 133, secondo comma, Cost., non comprimendo in alcun modo le prerogative del legislatore regionale e non eliminando il coinvolgimento, nel procedimento, delle popolazioni interessate, atteso che la «proposta del Consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana su base delle rispettive leggi regionali» né contrasta con l’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essendo il presupposto, di cui si discute, comunque, riconducibile alla competenza statutale esclusiva in materia di «legislazione elettorale [...] di [...] città metropolitane»;

b) quanto alla conferenza metropolitana cui il comma 8 (ultimo periodo) attribuisce «poteri propositivi e consultivi» la censura formulata in ragione del carattere riduttivo di tali attribuzioni, nel contesto del sistema di governo della città metropolitana, è agevolmente superata dalla considerazione che la conferenza può vedersi attribuite ulteriori competenze dallo statuto, atto fondamentale di autorganizzazione dell’ente, il quale viene approvato dalla conferenza stessa; per cui proprio la conferenza si configura, dunque, come organo decisore finale delle proprie competenze, fatte salve quelle riservate in via esclusiva al sindaco metropolitano;

c) quanto al personale delle Città metropolitane, perché la disposizione di cui al comma 48 che applica allo stesso il trattamento vigente per il personale delle Province, al quale, ove trasferito mantiene «fino al prossimo contratto il trattamento in godimento» attiene alla sola prima fase del procedimento (per altro già in stato di avanzata attuazione) di riallocazione del personale a seguito del riordino delle funzioni attribuite agli enti coinvolti e dei profili finanziari connessi alla riforma introdotta dalla legge n. 56 del 2014. La quale, nella misura in cui coinvolga la materia «diritto civile», nella quale ricade la disciplina dei contratti in questione, risponde ad un titolo di competenza esclusiva dello Stato;

d) quanto alle «norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente», ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l’articolazione delle loro competenze – che il comma 10 demanda allo statuto di stabilire

– perché ciò che si censura rientra, comunque, nella disciplina complessiva degli «organi di governo» di cui alla lettera p) del comma secondo dell'art. 117, Cost., oltreché – per quanto già detto – in quella relativa alla Città metropolitana di cui all'art. 114 Cost.;

e) quanto alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane che i commi 10 e 11, lettere b) e c), fanno rientrare tra i contenuti disciplinatori dello statuto perché non ha pregio, per le ragioni di cui sopra, la censura che presuppone limitata alla disciplina dei singoli organi di governo la competenza statale relativa alla Città metropolitana;

f) quanto all'esercizio del potere statale sostitutivo previsto dal comma 17, «in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015» perché detta disposizione, a torto censurata in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., trova la sua giustificazione nell'esigenza di realizzare il principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale in merito all'attuazione del nuovo assetto ordinamentale previsto dalla legge n. 56 del 2014.

3.4.5. Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo, infine, alla disposizione di cui al comma 13 che, a distanza di poco più di due settimane (e senza possibilità, dunque, di sua applicazione medio tempore), è stata abrogata dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Il secondo gruppo di disposizioni denunciate attiene, come detto, al nuovo modello ordinamentale delle Province (per le quali, tuttavia, è in corso l'approvazione di un progetto da realizzarsi nelle forme di legge costituzionale che ne prevede la futura soppressione, con la loro conseguente eliminazione dal novero degli enti autonomi riportati nell'art. 114 Cost., come, del resto, chiaramente evincibile dall'incipit contenuto nel comma 51 dell'art. 1 della legge in esame).

4.1. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014:

54, che definisce organi delle Province «esclusivamente: a) il presidente della provincia, b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci»;

55, 58 e da 60 a 65, sulle funzioni, sui requisiti di eleggibilità e sulle modalità di elezione, nonché sulle cause di decadenza del Presidente della Provincia;

56, sulla assemblea dei sindaci («costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia»);

57, sulla possibilità che gli statuti delle Province prevedano, d'intesa con la regione, «la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

67 e da 69 a 78, sulla composizione del Consiglio provinciale e sui requisiti di eleggibilità e modalità di elezione dei consiglieri provinciali;

79, sulla elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale «in sede di prima applicazione della presente legge»;

81 e 83, sulle «modifiche statutarie conseguenti alla presente legge», demandate al Consiglio provinciale (ed alla approvazione del collegio dei sindaci) ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 della legge 5 giugno 2013, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

4.2. Anche con riguardo a tale complessivo contesto normativo le ricorrenti convergono nell'ipotizzare la violazione, in primo luogo, degli artt. 5 e 114, oltre che all'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento al parametro interposto individuabile nel già richiamato art. 3, comma 2, della cosiddetta Carta europea dell'autonomia locale, sul presupposto che le Province non sarebbero, per

l'effetto, più configurate come enti rappresentativi delle popolazioni locali (secondo quanto ancora impone la Costituzione attuale), ma come enti di secondo grado, la cui modalità elettiva degli organi politici comporterebbe la totale esclusione dell'esercizio della sovranità popolare.

Prospettano, inoltre, la violazione dei principi di sussidiarietà verticale e di ragionevolezza, in ragione della ritenuta inversione logica del modello di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative rispetto alla disciplina contemplata dalla Costituzione, con conseguente lesione del principio di necessaria democraticità di governo delle autonomie locali, anche in ordine al riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

Sostiene, altresì, in particolare la Regione Veneto, che le disposizioni in esame violerebbero gli artt. 1, 48, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., nella parte relativa alla disposta proroga delle gestioni commissariali in corso ed alla legittimazione di proroghe ulteriori.

4.3. Anche le censure rivolte al riordino delle Province sono non fondate.

4.3.1. In primo luogo, non pertinente è l'evocazione del parametro di cui all'art. 138 Cost.

Come, infatti, chiarito dalla sentenza n. 220 del 2013, il procedimento di cui al richiamato art. 138 risulterebbe obbligato nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche in quello – che, nella specie, viene in rilievo di riordino dell'ente medesimo.

4.3.2. A loro volta, le censure rivolte al modello di governo di secondo grado, parimenti adottato per il riordinato ente Provincia, risultano non fondate (anche con riguardo al vulnus che si assume derivante all'autonomia finanziaria, di entrate di spesa, ove riconducibile ad organi non direttamente rappresentativi) sulla base delle medesime ragioni già esposte con riferimento alle Città metropolitane e della considerazione che inerisce, comunque, alla competenza dello Stato nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di [...] province» (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost., ogni altro denunciato aspetto disciplinatorio, appunto, di detto ente territoriale).

4.3.3. Quanto, infine, alla proroga dei commissariamenti, non è esatto che questa sarebbe come si denuncia sine die.

Il comma 82 dell'art. 1 in esame nel testo sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114 dispone, infatti, che, per le Province già oggetto di commissariamento, il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, muti natura, e cioè, sostanzialmente, decada, dando vita, pur nella coincidenza della persona fisica, ad un organo diverso che, privo dei poteri commissariali, è chiamato ad assicurare, a titolo gratuito, la gestione della fase transitoria solo «per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78».

5. Il terzo gruppo di censure è rivolto al riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle attribuite ad altri enti.

5.1. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'art. 1 della legge in esame:

89, sulle funzioni (diverse da quelle “fondamentali”, che «in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione» continuano ad essere esercitate dalle Province), che «nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali»;

– 90, sul procedimento per il trasferimento delle funzioni di cui sopra;

– 91, secondo cui «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo

puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze»;

92, sul procedimento e sui criteri generali per «l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista»;

95, per il quale «La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

5.2. Al riguardo le quattro ricorrenti con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120 Cost. – denunciano, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 89, 90, 91, 92 e 95 (e la Regione Veneto anche quelle di cui ai commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 e da 69 a 79), nella parte in cui dette norme, nel loro complesso, conferirebbero alla legislazione statale, al di fuori della competenza esclusiva nella materia «funzioni fondamentali delle Province», un titolo di competenza illegittimo, appartenendo la legittimazione a stabilire le modalità e le tempistiche per la riallocazione delle funzioni “non fondamentali” delle Province, nonché ad individuare le risorse connesse agli eventuali trasferimenti, alla competenza regionale, alla stregua dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed in conformità ai principi di ragionevolezza, dell'opportunità e della coerenza con i fini perseguiti, oltre che di quello del buon andamento dell'azione amministrativa e del principio di leale collaborazione a cui deve informarsi l'esercizio del potere sostitutivo.

Inoltre, i limiti ed i vincoli imposti dal legislatore regionale, fuori dagli ambiti di competenza dello Stato, comprimerebbero, illegittimamente, il potere regionale di individuare il livello di governo più idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative di propria competenza.

In particolare, secondo la Regione Puglia, la previsione sub comma 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, per cui «i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite» siano stabiliti «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», ancorché «previa intesa in sede di Conferenza unificata» violerebbe, a sua volta, gli artt. 3, primo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (che imporrebbe, invece, di distinguere il trattamento giuridico di situazioni non omogenee) e con il principio di differenziazione. E contrasterebbe, altresì, con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui si rivolgerebbe a funzioni ricadenti nelle materie di competenza concorrente in quanto tale disposizione costituzionale impone che principi fondamentali siano stabiliti dallo Stato, mediante fonte di rango legislativo, e non mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La medesima disposizione, sub comma 92, è censurata dalla Regione Veneto, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., sul presupposto che implichi un rovesciamento nel procedimento di allocazione delle funzioni, una volta che «la definizione dei criteri del trasferimento delle funzioni fondamentali [...] non avviene nella fase di previe disposizioni di legge regionale [...] nel rispetto del riparto della competenza previsto dall'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione [...]».

Mentre un vulnus ulteriore ai parametri costituzionali di cui sopra è pressoché concordemente individuata dalle ricorrenti anche con riferimento all'esercizio del potere sostitutivo ricollegato, dal successivo comma 95, al mancato rispetto, da parte delle Regioni, del termine (di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014) stabilito per la individuazione delle funzioni, non fondamentali, delle Province oggetto del riordino, con le modalità di cui al comma 91 (id est: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [...] mediante accordo sancito dalla Conferenza unificata»).

5.3. L'esame delle questioni che precedono non può prescindere da una sia pur sintetica ricognizione del complessivo quadro normativo, all'interno del quale si collocano le disposizioni come sopra specificatamente denunciate.

I commi da 85 a 96 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 riguardano le funzioni delle "nuove" Province (in carica nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione), indicando quelle "fondamentali" che rimangono a loro attribuite e prevedendo, per le altre funzioni esercitate all'atto dell'entrata in vigore della citata legge n. 56 del 2014 (ovvero all'8 aprile 2014), il trasferimento delle stesse ad altri enti territoriali (comma 89).

Nel menzionato complesso di disposizioni viene, in sostanza, disegnato un dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni, all'esito del quale la Provincia continuerà ad esistere quale ente territoriale "con funzioni di area vasta", le quali, peraltro, si riducono a quelle qualificate "fondamentali" (elencate nel comma 85) e a quelle, meramente eventuali, indicate nei commi 88 e 90.

Con riferimento al procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e allo scorporo di quelle a tale ente sottratte e riassegnate ad altri enti, si prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, in attuazione dell'art. 118 Cost., lo Stato e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuino in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto della complessiva riorganizzazione e le relative competenze (comma 91). E ciò avendo riguardo alle seguenti finalità: determinazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni; riconoscimento di esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, attraverso intese o convenzioni.

Allo scopo di rendere concretamente operativo il trasferimento delle funzioni come descritte, nel termine previsto dal comma 91, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto stabilire con proprio decreto i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane (previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che sarebbero state trasferite agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro in corso.

Nell'eventualità del mancato raggiungimento in sede di Conferenza unificata dell'accordo circa l'individuazione delle funzioni oggetto del riordino (previste dal comma 91), ovvero dell'intesa in ordine alla determinazione dei criteri generali per l'individuazione di quanto contemplato dal comma 92, al Presidente del Consiglio veniva riconosciuta (dal comma 93) la possibilità di disporre quanto necessario con riferimento alle funzioni amministrative delle Province di competenza statale, mentre, in relazione alle funzioni di competenza delle Regioni, queste avrebbero dovuto dare attuazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, all'accordo relativo all'individuazione delle funzioni da trasferire agli enti subentranti, prevedendosi che, in difetto, sarebbe stato possibile ricorrere all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 95), riguardante l'attuazione dell'art. 120 Cost.

Importanza centrale, nel descritto complesso procedimento di riordino, rivestiva, dunque, l'accordo in Conferenza unificata, quale accordo-quadro demandato all'individuazione, in primo luogo, del concreto perimetro delle funzioni fondamentali (comma 85) e, di conseguenza, alla determinazione delle altre funzioni oggetto di possibile trasferimento. Ed è sulla base di tale accordo che lo Stato e le Regioni avrebbero dovuto emanare gli atti di propria competenza, nel rispetto del riparto delle competenze legislative previsto dalla Costituzione, in modo da ricomporre le funzioni amministrative, in modo organico, a livello di governo ritenuto adeguato.

Più in dettaglio, l'accordo previsto dal comma 91 avrebbe dovuto:

1) prioritariamente, far confluire nei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane le funzioni amministrative già svolte dalle Province, al fine di salvaguardare l'integrità di funzionamento degli enti, l'organizzazione del lavoro e l'efficienza dei servizi, nonché l'equilibrio finanziario, in modo da sostanziare la portata del comma 85 individuante le funzioni fondamentali residue (elencate dalla lettera a alla lettera f);

2) individuare e puntualizzare, di conseguenza, quali funzioni diverse da quelle fondamentali sarebbero state rimesse alla legislazione regionale, secondo la competenza per materia prevista dall'art. 117, commi terzo e quarto, Cost. (precisandosi che su tali funzioni l'accordo avrebbe dovuto comunque garantire che il riordino ad opera delle singole Regioni non poteva comportare la costituzione di nuovi enti e agenzie);

3) allo stesso modo, individuare le funzioni nelle materie di competenza legislativa statale, che il d.P.C.m. attuativo avrebbe dovuto, poi, trasferire.

5.4. I riportati passaggi procedurali risultano, allo stato, peraltro, già attuati, mediante la conclusione dell'Accordo in Conferenza unificata previsto dal citato comma 91, intervenuto in data 11 settembre 2014 (anziché entro l'8 luglio 2014, come stabilito dalla stessa disposizione).

Con tale accordo è stato, in particolare, convenuto tra lo Stato e le Regioni che:

ai sensi del comma 89, Stato e Regioni attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze, per cui lo Stato può e deve provvedere solo per le funzioni che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. (oltre che per quelle specificamente a lui attribuite in materia di tutela delle minoranze), mentre alle Regioni spetta di provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle Province (punto 9, lettera a);

quanto alle funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, Stato e Regioni prendono atto e condividono che le funzioni attualmente svolte dalle Province che rientrano nelle competenze regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione. Si concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge n. 54 del 2014, e ad operare il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente Accordo (punto 9, lettera c);

lo Stato si impegna ad adottare il d.P.C.m. di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge, anche per la parte relativa alle funzioni amministrative degli enti di vasta area di competenza statale, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo in sede di Conferenza unificata, mentre le Regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014 (punto 10).

E, proprio in virtù di quest'ultima disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato in data 26 settembre 2014, l'apposito decreto per l'individuazione dei criteri fondamentali per la definizione ed il trasferimento dei beni e risorse connessi alle funzioni oggetto del riordino (fondamentali e non), oltreché per la mobilità del personale, garantendosi l'intervento delle associazioni sindacali.

5.5. In dipendenza dell'attuazione del complesso procedimento delineato nei commi da 89 a 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, culminato nell'Accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 e seguito dall'emissione del d.P.C.m. indicato nel comma 92, può ritenersi venuto meno l'interesse delle Regioni ricorrenti e si può, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere sul complesso motivo in esame, sia in virtù della definizione congiunta delle competenze (in relazione al processo di riordino) e della loro ripartizione tra Stato e Regioni in conformità dei titoli di legittimazione stabiliti dalla Costituzione e delle linee direttrici della stessa legge n. 56 del 2014, sia avuto riguardo al rispettato principio di leale collaborazione da parte dello Stato. Atteso che quest'ultimo proprio al fine di concretizzare il menzionato procedimento complessivo di riorganizzazione delle funzioni – ne ha posto in essere la modalità attuativa rispettando il criterio della stipula dell'Accordo in sede di Conferenza unificata imposto dal comma 91, ispirata dalla necessaria concertazione con le Regioni, sentite

previamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In tal modo non già agendo secondo una logica di esercizio di potere unilaterale, bensì di garanzia della esplicazione in una posizione paritaria del ruolo delle Regioni partecipanti all'accordo, e così assicurando il rispetto del predetto fondamentale principio.

5.6. Non fondata è poi la questione di costituzionalità riferita all'art. 1, commi 17, 81 e 83, della legge n. 56 del 2014 sollevata dalla Regione Puglia in relazione agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma Cost. con riguardo alla denunciata illegittimità della previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l'eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane. E ciò in quanto le norme censurate mirano ad assicurare il necessario principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale (finalità, tra le altre, esplicitamente contemplata dal secondo comma dell'art. 120 Cost.) con l'attuazione del nuovo assetto ordinamentale rivisto dalla stessa legge n. 56 del 2014 e perché, in ogni caso, il potere sostitutivo statale trova il suo fondamento espresso nella legge, dalla quale risulta la definizione dei presupposti sostanziali, e costituisce la manifestazione degli interessi unitari alla cui salvaguardia è propriamente preordinato l'intervento surrogatorio dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2012; n. 73 e n. 43 del 2004).

Per di più, ove la singola Regione destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo ritenesse l'illegittimità dell'iniziativa statale in via sostitutiva siccome compiuta in difetto delle condizioni normative ed in difformità dei presupposti applicativi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare i rimedi giurisdizionali ritenuti adeguati, ivi compreso il conflitto di attribuzione.

5.7. Analogamente non fondata è la questione che attiene alla previsione (sub comma 95) del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni rispetto all'attuazione dell'accordo di cui al comma 91.

E ciò in quanto il procedimento, nel quale si inserisce un tal censurato potere sostitutivo, trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire che le attività attualmente svolte dalle Province siano mantenute in capo ai nuovi enti destinatari, senza soluzione di continuità, nell'interesse dei cittadini e della comunità nazionale.

6. – Il quarto gruppo di questioni ha ad oggetto:

a) le disposizioni che concernono le «unioni di comuni», di cui al comma 4 (che li definisce «enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza») ed ai commi 105 e 106 dell'art. 1 della legge impugnata, sulla correlativa disciplina («L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione»);

b) le disposizioni, di cui ai successivi commi 117, 124, 130 e 133 del medesimo art. 1, che disciplinano i procedimenti di fusione di più Comuni in un nuovo Comune e di incorporazione di un Comune in altro contiguo.

6.1.– In particolare, la Regione Campania ha, per un verso, dedotto il supposto difetto del titolo di competenza in capo allo Stato, ravvisando in ordine alla regolamentazione normativa delle Unioni di Comuni – la sussistenza della competenza regionale residuale in relazione al disposto dell'art. 117, quarto comma, Cost. e, per altro verso, avuto riguardo alle censure attinenti al procedimento di fusione tra Comuni (con specifico riferimento ai commi 22 e 130 dell'art. 1 della legge in questione), ha denunciato la lesione degli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'asserita invasione della competenza regionale nella materia concernente l'istituzione di nuovi enti comunali nell'ambito del suo territorio (così come la modificazione delle inerenti circoscrizioni o delle relative denominazioni), da realizzarsi, oltretutto, garantendo la preventiva audizione delle popolazioni

concretamente interessate, e senza trascurare, altresì, la (ritenuta) violazione della riserva statutaria regionale in ordine alla disciplina dei referendum riguardanti le leggi ed i provvedimenti di competenza, per l'appunto, regionale.

La Regione Puglia, dal suo canto, ha dedotto – sia con riferimento alla disciplina delle Unioni tra Comuni che con riguardo a quella della fusione tra gli stessi – l'illegittimità delle relative disposizioni sotto il profilo della ravvisata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., dovendosi, anche a suo avviso, a proposito di detta materia, ritenere operativa la competenza regionale residuale prevista dal medesimo art. 117 al quarto comma.

6.2. Anche tali questioni sono non fondate.

6.2.1.– Non è ravvisabile, in primo luogo, la dedotta violazione della competenza regionale con riguardo alle introdotte nuove disposizioni disciplinatrici delle Unioni di Comuni.

Tali unioni risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell'impropria definizione sub comma 4 dell'art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune – rientrano, infatti, nell'area di competenza statale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell'ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Per altro verso, le riferite disposizioni – in quanto introducono misure semplificatorie volte al contenimento della spesa pubblica (intervenendo sugli organi, sulla loro composizione, sulla gratuità degli incarichi e sul divieto di avvalersi di una segreteria comunale) oltre che al conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza o migliore organizzazione delle funzioni comunali, riflettono anche principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non suscettibili, per tal profilo, di violare le prerogative degli enti locali (ex plurimis, sentenze n. 44 e n. 22 del 2014, n. 151 del 2012, n. 237 del 2009).

6.2.2. Allo stesso modo la disposizione (sub comma 130) relativa alla fusione di Comuni di competenza regionale non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale (che sarebbe senza dubbio di competenza regionale) bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda (per un verso aggregativa e, per altro verso, estintiva) relativa, comunque, all'ente territoriale Comune, e come tale, quindi, ricompresa nella competenza statale nella materia «ordinamento degli enti locali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

Ed infatti, l'estinzione di un Comune e la sua incorporazione in un altro Comune incidono sia sull'ordinamento del primo che del secondo, oltre che sulle funzioni fondamentali e sulla legislazione elettorale applicabile.

Dal che la non fondatezza, anche in questo caso, della censura di violazione del titolo di competenza fatto valere dalle ricorrenti, in prospettiva applicativa del criterio residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.

Del pari insussistente è, a sua volta, l'ulteriore violazione degli artt. 123 e 133, secondo comma, Cost. denunciata dalla Regione Campania, con riferimento al medesimo comma 130 (ed in correlazione con il precedente comma 22) dell'art. 1 della legge in esame, riguardante il procedimento di fusione per incorporazione di più Comuni.

Il censurato comma 130 demanda, infatti, la disciplina del referendum consultivo comunale delle popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per incorporazione) proprio alle specifiche legislazioni regionali, rimettendo, peraltro, alle singole Regioni l'adeguamento delle stesse rispettive legislazioni, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le disposizioni di carattere evidentemente generale (e che rimandano, in ogni caso, alle discipline regionali) contenute nella legge n. 56 del 2014 non siano, di per sé, esaustive. Per cui non risulta scalfita l'autonomia statutaria spettante in materia a ciascuna Regione.

7. La Regione Campania, con l'ultimo motivo del suo ricorso, ha proposto un'ulteriore, peculiare questione di legittimità costituzionale del comma 149 nella parte in cui prevede che «Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95», il Ministro per gli affari regionali predispone appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni – per sospetta violazione degli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost. e, ciò sul rilievo che, con la norma censurata, sarebbe stata prevista la “reviviscenza” del richiamato art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, malgrado la sua sopravvenuta abrogazione per effetto dell'art. 1, comma 562, lettera a), della legge n. 147 del 2013 e la sua intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 236 del 2013 (con conseguente violazione del giudicato costituzionale), oltre che per lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite nella materia «organizzazione amministrativa regionale».

7.1.– Anche tale ultima questione non è fondata.

La norma censurata può essere infatti agevolmente interpretata, in senso conforme a Costituzione, considerando la finalità attuativa dell'abrogato art. 9 del d.l. n. 95 del 2012 come inutiliter in essa enunciata, posto che l'obiettivo, che la norma stessa concorrentemente si pone quello cioè di «accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma della presente legge» ne sorregge, di per sé, il contenuto dispositivo: «il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al giudizio instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla Regione Lombardia;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42 e n. 44 del 2014);

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 133, primo comma, Cost., dalle Regioni Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42, n. 43 e n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), in riferimento al medesimo art. 133, primo comma, Cost.;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), da tutte le Regioni ricorrenti; nonché dalle sole Regioni Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014)

anche con riferimento agli artt. 3 e 118 Cost. e, soltanto dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), in riferimento agli artt. 119 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della suddetta Carta europea dell'autonomia locale;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e limitatamente al solo art. 133, secondo comma, Cost. dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, 118 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma in relazione all'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale, 118, 119 e 138 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell'art. 1 della stessa legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost., dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e 118 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma,

Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonché del comma 133 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

16) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014);

17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le Regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90);

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.